

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

439° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 2004

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	24
4 ^a - Difesa	»	25
5 ^a - Bilancio	»	41
6 ^a - Finanze e tesoro	»	54
7 ^a - Istruzione	»	57
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	69
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	73
11 ^a - Lavoro	»	76
12 ^a - Igiene e sanità	»	80
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	83

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i>	5
--	-------------	---

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori	<i>Pag.</i>	95
--	-------------	----

Commissione straordinaria

Diritti umani	<i>Pag.</i>	101
-------------------------	-------------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i> 104
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	» 110
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	» 111
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . .	» 113
Inchiesta sull'affare Telekom-Serbia	» 127
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	» 265

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 267
6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i>	» 287

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 288
-------------------------------	-----------------

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

4^a (Difesa)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2004

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2493) Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare

(1432) MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica e della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del cosiddetto «nonnismo»

(1533) NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare

(2645) PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile

(2663) FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2493, 1432 e 1533, congiunzione con i disegni di legge nn. 2645 e 2663 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 2645 e 2663, congiunzione con i disegni di legge nn. 2493, 1432 e 1533 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 gennaio scorso, allorché le Commissioni riunite avevano deliberato la costituzione di un comitato ristretto.

Il senatore PERUZZOTTI (LP), relatore per la Commissione Difesa, riferisce sui disegni di legge nn. 2645 e 2663, assegnati alle Commissioni riunite mentre erano in corso i lavori del Comitato ristretto.

In particolare, per quanto attiene al disegno di legge n. 2645, osserva che l'articolo 1 dispone la concessione dell'amnistia per i delitti previsti dagli articoli 151 e 160 del codice penale militare di pace (che sanzionano, rispettivamente, la mancanza alla chiamata alle armi e la sottrazione all'obbligo di chiamata da parte di iscritti di leva o di cittadini che si trovino in stato di congedo), per le circostanze aggravanti di cui agli articoli 152 e 154 dello stesso, ai soggetti concorrenti nei reati (salvo quanto previsto dall'articolo 162), e per i delitti previsti dall'articolo 14 della legge n. 230 del 1998. In ossequio ad un principio costituzionale, è prevista quindi all'articolo 2 la sottrazione, a richiesta, alla concessione dell'amnistia, mentre l'articolo 3 stabilisce l'applicabilità della stessa solo ai reati commessi fino al 1° dicembre 2003. Strettamente collegato all'articolo 1 appare invece l'articolo 4, che prevede la depenalizzazione dei delitti previsti dai citati articoli 151 e 160 del codice penale militare di pace e dall'articolo 14 della sempre citata legge n. 230 del 1998: ciò allo scopo di non introdurre una situazione di disuguaglianza tra i soggetti nati prima e quelli nati dopo il 1985, ultimo anno presunto di soggezione alla coscrizione obbligatoria. Conseguentemente, l'articolo 5 individua le corrispondenti sanzioni amministrative, consistenti nel pagamento di una somma di denaro, variante a seconda dell'infrazione commessa. Infine, l'articolo 6 concerne le disposizioni transitorie e finali, stabilendo l'applicabilità delle norme sulla depenalizzazione a tutti i procedimenti non conclusi alla data di entrata in vigore del provvedimento, rinviando alle disposizioni della legge n. 689 del 1981 per le casistiche non espressamente previste nel testo del provvedimento (nei limiti di compatibilità della normativa citata), e stabilendo che sia un apposito decreto del Presidente della Repubblica (da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri), a determinare gli uffici periferici cui inviare il rapporto, redatto dal funzionario che abbia accertato la violazione di legge, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981, mentre l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 2663, rileva quindi che l'articolo 1 dispone l'abrogazione degli articoli 151, 152 e 153 del codice penale militare di pace, nonché la perdita di efficacia degli articoli 154, 155 e 156 limitatamente alle parti che si riferiscono alle disposizioni abrogate; conseguentemente, l'articolo 2 statuisce la cessazione degli effetti dei reati di cui agli articoli precedentemente citati alla data di entrata in vigore del provvedimento. Infine, l'articolo 3 concerne l'entrata in vigore delle disposizioni illustrate.

L'oratore conclude la sua esposizione osservando che la legge n. 269 del 2000, disponendo la sospensione del servizio di leva obbligatoria in tempo di pace, non esclude a ben vedere una serie di ipotesi (citate nella lettera *f*) del primo comma dell'articolo 2), in cui tale istituto risulta ancora operante nell'ordinamento giuridico, facendo apparire inopportuna l'abrogazione delle disposizioni che rendono cogente l'obbligo di rispondere ad una eventuale chiamata. Al riguardo, quindi, sarebbe opportuno, a suo

avviso, prendere in considerazione un meccanismo di tipo di tipo diverso, con la previsione di una depenalizzazione limitata ai periodi in cui l'obbligo di chiamata alle armi risulti effettivamente sospeso. Peraltro, il riferimento alla data del 1° gennaio 2005 appare prematuro, essendo ancora nel suo pieno svolgimento l'*iter* del disegno di legge n. 2572, che potrebbe anche concludersi con l'introduzione di modifiche relative alla data di sospensione anticipata del servizio militare obbligatorio. Infine, a suo avviso, sarebbe altresì utile valutare l'opportunità di una allargamento dei lavori del Comitato ristretto anche alle due proposte legislative poc'anzi illustrate, onde evitare un'eccessiva e disordinata moltiplicazione degli interventi correttivi della legislazione penale militare.

Il relatore CIRAMI (*UDC*) riferisce sui lavori svolti dal Comitato ristretto costituito nell'ultima seduta delle Commissioni riunite, facendo presente come, in primo luogo, nell'ambito del Comitato medesimo si sia svolta un'ampia discussione su alcune problematiche di carattere generale, fra le quali in particolare quella della necessità di conservare una magistratura militare *ad hoc* distinta dalla magistratura ordinaria, quella dell'ambito costituzionalmente imposto per la nozione di appartenente alle forze armate utilizzata nell'articolo 103 della Costituzione, e infine quella relativa ad un'eventuale revisione delle attuali circoscrizioni degli uffici giudiziari militari. Il Comitato ristretto ha peraltro ritenuto preferibile riservare i temi testé richiamati alla fase dell'esame degli emendamenti da parte delle Commissioni riunite e limitare i propri interventi rispetto al disegno di legge governativo n. 2493 – che è stato naturalmente assunto a base dei lavori del Comitato ristretto – a modifiche di carattere prevalentemente tecnico volte soprattutto a precisare in modo più puntuale e dettagliato alcuni principi e criteri direttivi di delega. Ulteriori modifiche hanno poi tenuto conto sia di profili sui quali si era richiamata l'attenzione nel corso delle relazioni alle Commissioni riunite, sia di indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte dal Comitato ristretto.

Passando più specificamente ad illustrare i contenuti del testo unificato proposto dal Comitato ristretto – testo che viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna – il relatore Cirami rileva che, come già accennato, il Comitato ha assunto come testo base il disegno di legge n. 2493 rispetto al quale ha convenuto di non proporre alcuna modifica per quanto riguarda l'articolo 1, mentre le limitate modifiche proposte all'articolo 2, specificamente nell'alinea del comma 1, sono finalizzate essenzialmente a chiarire che i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 2 medesimo hanno esclusivamente una funzione interpretativa rispetto ai principi e ai criteri direttivi indicati negli articoli successivi. Sotto un diverso punto di vista, sempre con riferimento all'articolo 2, andrebbe comunque fatta una valutazione circa l'opportunità di conservare la previsione contenuta nella lettera a) relativa allo statuto istitutivo della Corte penale internazionale. Al riguardo, infatti, va sottolineato che la materia è già trattata in modo esauriente nel successivo articolo 4 per cui la portata della menzionata lettera a) appare obiettivamente incerta.

Le modifiche proposte all'articolo 3, per quanto riguarda la lettera a), sono finalizzate innanzitutto ad espungere la possibilità di un intervento del legislatore delegato sulla materia delle cause di giustificazione del reato militare e su quella della disciplina della sospensione condizionale, in quanto le relative previsioni di delega apparivano del tutto generiche, genericità assolutamente inaccettabile su temi così delicati e complessi. Ciò ovviamente non esclude peraltro che nel prosieguo dell'esame possano essere presi in considerazione interventi modificativi sul punto purché formulati in modo preciso ed esaustivo. Il criterio di delega relativo alla revisione della disciplina delle circostanze aggravanti e attenuanti del reato militare è stato, invece, riformulato recependo le indicazioni contenute negli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 1533. Analogamente si è provveduto per quanto riguarda il criterio di delega relativo alle sanzioni sostitutive, dove si è utilizzato come modello l'articolo 12 del citato disegno di legge n. 1533. Per quanto concerne gli altri interventi relativi alla medesima lettera a), fra questi vanno segnalati quelli volti a prevedere in via generale la non applicabilità da parte dei tribunali militari delle sanzioni irrogabili in ragione della competenza penale del giudice di pace – previsione questa peraltro già contenuta nella formulazione originaria dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2493 nelle lettere q) e r) anche se limitatamente alle stesse – e a chiarire quanto già discende dall'articolo 103 della Costituzione per quanto riguarda i militari stranieri e i non militari cui sono affidati compiti di vigilanza e custodia, i quali in tempo di pace non potranno essere sottoposti alla giurisdizione dei Tribunali militari. Al riguardo, va ricordato che, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 48 del 1959, «deve ritenersi che l'articolo 103 abbia inteso riferirsi alle forze armate dello Stato italiano», il che esclude sul punto la praticabilità di qualsiasi soluzione alternativa.

Per quel che attiene poi alle modifiche apportate alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), q) ed s) dell'articolo 3 rispetto alla formulazione iniziale del disegno di legge n. 2493, le stesse sono dirette a fissare in modo esplicito i limiti di pena entro i quali deve collocarsi l'intervento del legislatore delegato. Ovviamente i limiti proposti sono opinabili, ma è irrinunciabile l'esigenza che dei limiti siano comunque fissati. Per quanto riguarda la lettera b), va inoltre evidenziato, in particolare, come la soluzione suggerita sia innovativa in quanto esclude per alcuni delitti contro la personalità dello Stato l'aumento di pena oggi previsto dall'articolo 77 del codice penale militare di pace. La previsione di cui alla lettera o-bis) è stata invece mutuata dall'articolo 27 del disegno di legge n. 1533, anche in questo caso nella prospettiva di definire il relativo criterio di delega in modo più preciso e puntuale.

Per quanto riguarda le modifiche relative alle lettere u) e seguenti dello stesso articolo 3, queste sono volte a circoscrivere al solo coordinamento la possibilità di interventi del legislatore delegato derogatori rispetto alle norme del codice di procedura penale e ulteriori rispetto a quelli che vengono espressamente e dettagliatamente previsti nelle lettere citate e, in secondo luogo, a prevedere il ricorso al procedimento a cita-

zione diretta in un'area ben più vasta di quella prevista nel codice di procedura penale, area che viene a coincidere in linea di massima con quella delle attribuzioni del Tribunale in composizione monocratica nel processo ordinario. Si tratta di una soluzione nella quale, da un lato, non si dovrebbe avere una riduzione delle garanzie, in quanto il venir meno dell'udienza preliminare appare compensato dal carattere comunque collegiale dell'organo giudicante, e, dall'altro, si viene incontro sia all'esigenza di rapidità dei giudizi sia a quella di soluzioni che attenuino il problema delle incompatibilità, esigenze su cui si è richiamata l'attenzione a più riprese.

Da ultimo sempre con riferimento all'articolo 3 il Comitato ha scelto di non intervenire su alcuni punti sui quali, pur essendosi rilevata la necessità di una maggiore specificazione dei principi e criteri direttivi, si è però ritenuto indispensabile acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo nel corso dell'ulteriore *iter* dei disegni di legge in titolo; si tratta in particolare delle previsioni di cui al numero 7) e al numero 10) della lettera a) dell'articolo 3.

Per quel che concerne l'articolo 4, le modifiche apportate al testo iniziale del disegno di legge n. 2493 hanno avuto riguardo soprattutto ai profili problematici già evidenziati in sede di relazione alle Commissioni riunite. Si è pertanto modificata la disciplina dei casi nei quali è consentita l'applicazione delle disposizioni che presuppongono il tempo di guerra nel senso, più in particolare, di limitare l'applicabilità di tali disposizioni sul territorio nazionale alle sole ipotesi in cui sia stato dichiarato lo stato di guerra ai sensi degli articoli 78 e 87 della Costituzione, prevedendo però una disciplina specifica per quanto riguarda la fattispecie delle operazioni militari all'estero in situazioni di conflitto armato. Altri punti su cui si è intervenuti, ancora con riferimento alle norme applicabili per i fatti verificatisi fuori dal territorio nazionale in condizione di conflitto armato, sono poi quelli riguardanti l'utilizzabilità degli atti irripetibili – riconducendo esplicitamente la disciplina relativa nei limiti posti dall'articolo 111 della Costituzione – e la disciplina della testimonianza indiretta, eliminando con riferimento a quest'ultima qualsiasi deroga rispetto alle norme processuali ordinarie.

Nessun intervento è stato effettuato sull'articolo 5, ritenendosi preferibile attendere l'esito dell'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge governativo di riforma dell'ordinamento giudiziario per trarre da questo utili indicazioni circa il quadro entro cui definire gli adattamenti necessari per l'ordinamento giudiziario militare.

Sull'articolo 6 ci si è limitati a prevedere un più efficace meccanismo di interlocuzione fra governo e parlamento nella fase di elaborazione degli schemi di decreto delegato.

Per quanto concerne infine i due disegni di legge sui quali ha testé riferito il relatore Peruzzotti, il relatore Cirami sottolinea che le Commissioni riunite dovranno senz'altro valutare se, sia in considerazione della prossima sospensione del servizio obbligatorio di leva sia alla luce delle modifiche che verranno apportate al codice penale militare di pace, non

si ponga l'esigenza di un provvedimento di amnistia funzionale ad evitare disparità di trattamento ingiustificate che potrebbero determinarsi sul piano strettamente penalistico in conseguenza del passaggio dal vecchio al nuovo assetto normativo. È chiaro, però, che qualsiasi intervento dovrà tener conto del fatto che il disposto dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 215 del 2001 prevede, appunto, la sola sospensione del servizio obbligatorio di leva e non la soppressione dello stesso, e ciò implica conseguentemente che dovrà essere conservato un presidio penalistico per il caso in cui le disposizioni relative al servizio di leva vengano a riacquistare nuovamente efficacia.

Il senatore MANFREDI (*FI*), dopo aver posto l'accento sul fatto che i recenti interventi legislativi hanno disposto sì, una sospensione, ma non una totale abrogazione dell'istituto della leva obbligatoria, manifesta le proprie perplessità in ordine alle proposte di depenalizzazione di cui ai disegni di legge nn. 2645 e 2663.

Il senatore FLORINO (*AN*), primo firmatario del disegno di legge n. 2663, auspica che l'importante tematica sottesa alla sua proposta legislativa (peraltro evidenziata anche dalla Procura generale militare) sia presa in adeguata considerazione sia dalle Commissioni riunite che dal Governo. Invita quindi i commissari a valutare l'opportunità di procedere ad un esame disgiunto del disegno di legge a sua firma (estrapolandolo quindi dal complesso dei provvedimenti volti a modificare l'ordinamento giudiziario militare), onde poter pervenire ad una sua sollecita approvazione.

Il senatore BOREA (*UDC*) sottolinea come i due disegni di legge sui quali ha da ultimo riferito il relatore Peruzzotti, a suo avviso, si integrino reciprocamente.

Il presidente CONTESTABILE osserva che le disposizioni di cui ai disegni di legge nn. 2645 e 2663 appaiono strettamente connesse all'entrata in vigore dei nuovi codici penali militari. Ciò quindi suggerirebbe di procedere ad un esame congiunto con il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Il relatore CIRAMI (*UDC*) propone che venga indicato fin da ora un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente CONTESTABILE osserva che, ai fini di una opportuna velocizzazione dell'*iter* dei provvedimenti in titolo, sarebbe opportuno procedere da subito alla fissazione di un termine per la presentazione di eventuali proposte emendative, onde poter poi procedere alla loro discussione.

Dopo un intervento del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) – che propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato al prossimo 30 giugno in considerazione del rilievo e della complessità che dovranno assumere le proposte emendative – su proposta del presidente CONTESTABILE le Commissioni riunite convengono di fissare a martedì 25 maggio 2004, alle ore 19, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato proposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge in titolo; testo, che viene assunto a base per il prosieguo dell'esame.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 2493 E CONNESSI**

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle Forze armate per l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331, il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni modificative e integrative del codice penale militare di pace e del codice penale militare di guerra, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, dell'ordinamento giudiziario militare, di cui al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni, della legge 7 maggio 1981, n. 180, e successive modificazioni, di modifica dell'ordinamento giudiziario militare di pace, e della legge 30 dicembre 1988, n. 561, di istituzione del Consiglio della magistratura militare, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi generali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo dà attuazione ai princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli 3, 4 e 5, in conformità ai princìpi e valori della Costituzione della Repubblica e del diritto internazionale, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) adeguare la legge penale militare agli obblighi derivanti per l'Italia dal diritto internazionale umanitario, anche mediante l'attuazione, con riguardo all'ambito della legge penale militare italiana, dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, con riferimento alla punizione e alla disciplina penale dei fatti corrispondenti ai crimini di guerra;

b) adeguare le norme del codice penale militare di guerra e guardarne anche l'applicazione in relazione alle esigenze connesse ai conflitti armati e alle operazioni militari armate all'estero;

c) dare attuazione ai principi di personalità, offensività, sufficiente determinatezza e colpevolezza;

d) individuare, in attuazione dei principi di proporzione e di sussidiarietà, le ipotesi da depenalizzare, avuto riguardo al grado di offensività e all'effettività della sanzione;

e) adeguare la misura delle sanzioni stabilite per i singoli reati, tenuto conto della rilevanza dei beni giuridici offesi, delle modalità di aggressione, nonché del rapporto sistematico con analoghe fattispecie previste dalla legge penale comune;

f) sopprimere o adeguare le denominazioni e il lessico antiquati o non più rispondenti all'ordinamento interno e internazionale.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi relativi alle modificazioni del codice penale militare di pace)

1. Con riferimento alle modificazioni del codice penale militare di pace, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riesaminare le disposizioni di carattere generale, anche al fine di eliminare ogni deroga ai principi stabiliti dalla legge penale comune che non debba ritenersi giustificata dalla necessità di una disciplina speciale del reato militare, in particolare in modo da:

1) rivedere la nozione di «militari in servizio alle armi», intendendo come tali i militari di tutte le categorie dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui vengono posti in congedo, nonché la nozione di «militari considerati in servizio alle armi» alla luce delle leggi che regolano lo stato di militare;

2) prevedere i casi di applicabilità della legge penale militare ai militari stranieri nelle ipotesi di cooperazione internazionale, qualora consentita dalle convenzioni internazionali, nonché agli estranei alle Forze armate per i servizi di vigilanza e custodia affidati a quest'ultimi o per l'adempimento di servizi collegati a operazioni militari, limitatamente alle condotte qualificate, per i militari, come violata consegna e abbandono di posto, nelle forme semplici o aggravate, omessa presentazione in servizio, disobbedienza e inadempienze nelle somministrazioni militari, ferma restando in tali ipotesi la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria;

3) prevedere l'inserimento della multa fra le pene principali;

3-bis) prevedere sanzioni sostitutive delle pene detentive definendone il contenuto e i limiti in modo conforme a quanto previsto dalla legge penale comune salve le deroghe necessarie ad assicurare che le sanzioni sostitutive siano compatibili con lo svolgimento delle prestazioni di servizio del militare condannato;

4) escludere l'applicabilità delle pene previste in ragione della competenza penale del giudice di pace;

5) limitare, in tema di pene accessorie, i casi di applicazione automatica della rimozione in connessione al titolo di reato per cui è intervenuta condanna, escludendo l'automaticità della rimozione nel caso di concorso con inferiore;

6) regolamentare in termini omogenei la sospensione dall'impiego e dal grado e prevedere, relativamente ai reati di cui al n.1 della lettera m), la pena accessoria dell'estinzione del rapporto d'impiego, fermi restando i limiti di pena previsti dalla legge penale comune;

7) riesaminare le disposizioni sulla esecuzione delle pene comuni e delle misure cautelari per i militari di servizio;

8) prevedere, che oltre alle circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale, aggravino il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:

8.1) l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;

8.2) l'aver commesso il fatto in concorso con l'inferiore;

8.3) l'aver commesso il fatto con le armi in dotazione militare o durante un servizio militare o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;

8.4) l'aver commesso il fatto alla presenza di più militari;

8.5) l'aver commesso il fatto in territorio estero mentre il colpevole vi si trovava per causa di servizio;

9) prevedere che oltre alle circostanze attenuanti comuni previste dal codice penale attenuino il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le seguenti circostanze:

9.1) l'aver commesso il fatto per eccesso di zelo nell'espletamento dei doveri militari;

9.2) l'essere il fatto commesso da militare che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando si tratta di reato esclusivamente militare;

10) rivedere le disposizioni in tema di prescrizione per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, nonché in tema di non menzione della condanna nel certificato del casellario;

11) prevedere che la riabilitazione per i reati militari, per gli appartenenti alle forze armate, sia disposta dalla autorità giudiziaria militare;

b) modificare la disciplina dei reati contro la fedeltà e la difesa militare, prevedendo come reato militare qualunque violazione della legge penale comune costituente delitto contro la personalità dello Stato se commessa da militare, con applicazione delle pene originariamente previste dalla legge penale comune; curare il coordinamento con le disposizioni concernenti la tutela del segreto di stato e i servizi di informazione e sicurezza;

c) rivedere i reati di omessa presentazione in servizio, abbandono di posto e di violata consegna, tenuto conto delle nuove, concrete artico-

lazioni di impiego, fermi restando i limiti di pena già previsti dalla legge penale militare;

d) aggiornare, nell'ambito delle violazioni di doveri inerenti speciali servizi, le previsioni in relazione all'utilizzo delle nuove tecnologie nel settore delle comunicazioni, fermi restando i limiti di pena già previsti dalla legge penale militare;

e) prevedere una specifica ed autonoma disciplina dei reati in materia di stupefacenti e di sostanze psicotrope, allorché commessi da militari in luoghi militari o comunque se il fatto avvenga tra militari, in riferimento alla tutela dell'idoneità fisica e in rapporto alle concrete esigenze di servizio, con applicazione delle pene originariamente previste dalla legge penale comune;

f) modificare la disciplina dei reati di assenza dal servizio, elevando la soglia del reato di allontanamento illecito a tre giorni di assenza, quella dei reati di diserzione e di mancanza alla chiamata a dieci giorni e quella dell'attenuante relativa alla breve durata dell'assenza a trenta giorni, fermi restando i limiti di pena già previsti dalla legge penale militare;

g) riformulare le ipotesi di diserzione immediata, includendo l'assenza ingiustificata nel corso di operazioni militari o di situazioni di emergenza o di allarme note all'autore del fatto, fermi restando i limiti di pena già previsti dalla legge penale militare;

h) prevedere la fattispecie di natura colposa della dispersione di oggetti di armamento o di munizioni da guerra forniti, a norma dei regolamenti, dall'amministrazione militare come costituenti dotazione individuale, stabilendo che la stessa sia punita con la pena della reclusione militare fino a due anni;

i) disciplinare, in apposito capo del titolo secondo del libro secondo, i reati di falso prevedendone l'integrazione mediante il richiamo alle ipotesi previste dalla legge penale comune commesse da militari nei casi di lesione al servizio e alla disciplina, con applicazione delle pene originariamente previste dal codice penale;

l) riordinare i reati di disobbedienza individuale e collettiva, distinguendoli dai fatti di sedizione, mediante disaggregazione in capi distinti. In particolare: prevedere la non punibilità del ritardo nell'esecuzione di un ordine, sempreché ricorrano le circostanze previste dall'articolo 25, comma 2, primo periodo, del regolamento di disciplina militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545; prevedere come reati militari, con pene detentive differenziate e comunque non superiori alla reclusione militare fino a tre anni, qualora le condotte del militare non costituiscano reati più gravi: le violazioni del divieto di sciopero; l'abbandono collettivo di servizio o di uffici; l'interruzione collettiva del servizio; l'abbandono o la interruzione individuale di un servizio a scopo di reclamo; l'attività diretta a promuovere, organizzare o dirigere forme di turbativa della continuità e della regolarità del servizio, anche se l'evento programmato non sia realizzato; la raccolta o la partecipazione a sottoscrizioni per rimostranze o protesta in cose di servizio militare o

attinenti alla disciplina; prevedere nelle ipotesi di abbandono collettivo di un servizio o di un ufficio ovvero di interruzione collettiva di un servizio la pena della reclusione militare non inferiore nel minimo a tre anni e non superiore nel massimo a sette anni nei confronti dei capi, dei promotori od organizzatori;

m) rivedere i reati speciali contro l'amministrazione militare, in modo da:

1) prevedere come reato militare ogni violazione della legge penale costituente delitto del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione, se commessa da militare, con applicazione delle pene originariamente previste dal codice penale;

2) integrare le qualifiche di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio previste per i soggetti attivi dei reati della legge penale comune, con le qualifiche di militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, o di direzione o di controllo o di militare incaricato dell'esecuzione di un particolare servizio;

3) inserire una disposizione che precisi la nozione di amministrazione militare, ai fini della tutela penale, secondo una accezione funzionale e non di carattere contabile;

4) estendere ai militari incaricati di funzioni amministrative, o di comando o di direzione o di controllo, il reato di arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative di personale dipendente, previsto, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, dall'articolo 78 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

n) sostituire l'articolo 220 del codice penale militare di pace con una disposizione che preveda come reato militare qualunque violazione del codice penale costituente delitto contro l'amministrazione della giustizia, se commessa da militare in relazione ad un procedimento penale militare o ad una decisione dell'autorità giudiziaria militare, con applicazione delle pene originariamente previste dal codice penale;

o) prevedere come reato militare ogni violazione della legge penale costituente delitto contro l'incolumità pubblica commessa da militare in luogo militare, con applicazione delle pene originariamente previste dal codice penale;

o-bis) prevedere come reato militare la condotta del comandante di unità militare che ordina o consente lo svolgimento di attività di servizio senza l'osservanza delle norme di sicurezza generali o particolari concernenti la salvaguardia dell'integrità fisica del militare, ovvero omette di vigilare sull'avvenuta predisposizione delle cautele prescritte per prevenire infortuni o altri eventi dannosi, stabilendo che la stessa sia punita, se dal fatto deriva un pericolo per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni appartenenti all'amministrazione militare o destinati al servizio militare o per la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, con la reclusione da sei mesi a tre anni; prevedere che la stessa pena si applichi al comandante di unità militare che ordina o consente lo svolgimento di attività di servizio senza l'osservanza delle norme generali o particolari

concernenti l'organizzazione, l'impiego o l'addestramento dei militari o relative alla conservazione o gestione amministrativa dei beni appartenenti all'amministrazione militare, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni appartenenti all'amministrazione militare o destinati al servizio militare per la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile;

p) sostituire gli articoli da 222 a 229 del codice penale militare di pace e prevedere come reato militare qualunque violazione del codice penale costituente delitto contro la persona, se commessa da militare a danno di un altro militare, a causa del servizio militare ovvero in luogo militare o in talune delle circostanze indicate all'articolo 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ovvero in territorio estero mentre il militare ivi si trovi per causa di servizio o a causa del servizio militare, con applicazione delle pene originariamente previste dal codice penale;

q) prevedere come reato militare il fatto del militare che usi violenza o minaccia nei confronti di altro militare, valendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo di solidarietà, esistente o supposto, tra militari più anziani di servizio, stabilendo che lo stesso sia punito con la pena della reclusione militare da sei mesi a cinque anni;

r) sostituire gli articoli da 230 a 237 del codice penale militare di pace e prevedere come reato militare qualunque violazione del codice penale costituente delitto contro il patrimonio, se commessa da militare a danno di un altro militare o dell'amministrazione militare, in luogo militare o in territorio estero, mentre il militare ivi si trovi per causa di servizio o a causa del servizio militare, con applicazione delle pene originariamente previste dal codice penale;

s) prevedere come reato militare i fatti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, commessi da militare in danno di altro militare con applicazione delle pene previste dal medesimo articolo 12;

t) prevedere nell'articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace la perseguibilità a richiesta del Ministro della difesa anche del reato di cui all'articolo 117 del medesimo codice;

u) prevedere l'applicabilità nel processo penale militare delle norme del codice di procedura penale, salvi gli interventi di coordinamento necessari, nonchè l'abrogazione espressa delle norme processuali del codice penale militare di pace inapplicabili a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

u-bis) prevedere la procedibilità anche solo a querela della persona offesa per i reati militari contro la persona e contro il patrimonio, quando la legge penale comune preveda tale condizione di procedibilità, nonchè la procedibilità, in tali casi, anche a richiesta del comandante di corpo, ad eccezione dei reati di violenza sessuale di cui agli articoli 609-*bis* e seguenti del codice penale, nonchè disposizioni, anche transitorie, di collegamento fra richiesta e querela;

u-ter) prevedere l'introduzione di norme che stabiliscano casi specifici di arresto in flagranza per le ipotesi più gravi di reati di assenza dal

servizio e per i reati militari per le cui corrispondenti fattispecie la legge penale comune stabilisce la medesima misura restrittiva;

u-quater) prevedere l'introduzione di norme relative alla notifica di atti processuali ed alla costituzione di sezioni di polizia giudiziaria militare;

u-quinquies) prevedere l'applicazione della disciplina prevista dal libro VIII del codice di procedura penale per i reati militari puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a dieci anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, nonché per i reati indicati nella lettera e), ferma restando la composizione collegiale del giudice del dibattimento;

u-sexies) prevedere la conferma, per i reati appartenenti alla giurisdizione dei tribunali militari, delle attribuzioni degli organi giudiziari militari, corrispondenti a quelli ordinari indicati dalla legge, nei rapporti giurisdizionali con autorità straniera, con riguardo alla normativa di cui al libro undicesimo del codice di procedura penale, introducendo analoghe attribuzioni con riguardo alla cooperazione con la Corte penale internazionale per quanto attiene ai fatti corrispondenti ai crimini di guerra;

u-septies) introdurre, limitatamente ai reati militari, forme di concerto con il Ministro della difesa per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge al Ministro della giustizia in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniera;

v) abrogare gli articoli 38, 39, 42, 46, da 50 a 54, 56, 57, 58, secondo comma, 60, 63, primo comma, numeri 1, 4 e 6, 64, 70, secondo comma, 71, 78, 79, da 81 a 83, da 85 a 89, 90, primo comma, numeri 2, 3 e 4, secondo e terzo comma, da 91 a 93, da 95 a 97, 98, limitatamente all'ipotesi dell'istigazione, 99, 102, 126, 149, primo comma, numeri 2 e 3, da 200 a 210, 345, 372 del codice penale militare di pace ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi relativi alle modificazioni del codice penale militare di guerra)

1. Quanto alle modificazioni del codice penale militare di guerra, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, si attiene, oltre a quelli indicati nell'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) escludere ogni ipotesi di retroattività della legge penale militare di guerra;

b) prevedere che la legge penale militare di guerra e le disposizioni di legge che presuppongono il tempo di guerra possano trovare applicazione sul territorio nazionale solo in conseguenza della dichiarazione dello stato di guerra ai sensi degli articoli 78 e 87 della Costituzione;

c) prevedere, al di fuori del territorio nazionale, che la legge penale militare di guerra e le disposizioni di legge che presuppongono il

tempo di guerra si applichino per i reati commessi nel corso di un conflitto armato, anche indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra; prevedere, nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione dello stato di guerra, che l'applicazione della legge penale militare di guerra e delle disposizioni che presuppongono il tempo di guerra siano disposte, previa autorizzazione delle Camere, con decreto del Presidente della Repubblica;

d) confermare l'applicazione della sola legge penale militare di guerra, ancorché nello stato di pace, ai corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate in condizioni diverse dal conflitto armato, prevedendo la diminuzione delle pene edittali fino ad un quarto, ad esclusione di quelle relative alle violazioni del diritto umanitario;

e) prevedere che il differimento delle pene detentive temporanee sia in ogni caso disposto dall'autorità giudiziaria militare;

f) abrogare integralmente o parzialmente tutte le norme che, alla luce della tutela già apprestata dal codice penale e dal codice penale militare di pace, considerato l'aumento di pena stabilito dall'articolo 47 del codice penale militare di guerra, risultino superflue per la marginalità dell'estensione della tutela penale o della maggiore severità della sanzione;

g) elevare fino ad un terzo le pene previste dal codice penale militare di pace nel caso di richiamo ai sensi dell'articolo 47 del codice penale militare di guerra; elevare fino ad un quarto le medesime pene nel caso di operazioni militari all'estero in condizioni diverse dal conflitto armato; prevedere, ferma restando l'applicazione delle pene originariamente previste dalla legge penale comune, che costituisca, altresì, reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato militare o in luogo militare e prevista come delitto contro l'ordine pubblico, la moralità pubblica e il buon costume; prevedere inoltre, ferma restando l'applicazione delle pene originariamente previste dalla legge penale comune, che costituisca reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trovi nei territori di operazione all'estero; prevedere infine, ferma restando l'applicazione delle pene originariamente previste dalla legge penale comune, che costituisca reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi, commessa dall'appartenente alle Forze armate;

h) estendere la tutela del potere di ordinanza militare ai provvedimenti emessi per assicurare l'ordine e la sicurezza dei reparti e del personale militare, la sicurezza pubblica in zona di operazioni, il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale umanitario, nonché dagli accordi di tregua, sospensione d'armi, armistizio e dalle altre convenzioni militari, ovvero il rispetto delle salvaguardie e dei salvacondotti comunque rilasciati dalle autorità militari italiane;

i) rivedere il titolo quarto del libro terzo provvedendo, laddove già non previsti dalle disposizioni vigenti, alla punizione e alla disciplina penale dei fatti corrispondenti ai crimini di guerra prevista dall'articolo 8 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, nonché dalle altre convenzioni internazionali di diritto umanitario applicabili ai conflitti armati ratificate dall'Italia, in modo da:

1) prevedere che, ai fini della legge penale militare di guerra, costituiscano conflitti armati: i conflitti armati internazionali; i conflitti interni tra gruppi di persone organizzate, che si svolgano con le armi all'interno del territorio dello Stato, e raggiungano la soglia di una guerra civile o di insurrezione armata; i conflitti interni prolungati tra le Forze armate dello Stato e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi;

2) escludere dai conflitti interni indicati al numero 1) della presente lettera le situazioni interne di disordine o di tensione, quali sommosse o atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi;

3) disciplinare, in coerenza con gli articoli 28 e 32 del citato Statuto della Corte penale internazionale, la responsabilità personale dei comandanti militari, differenziandola in relazione al grado di colpevolezza;

4) determinare le pene principali ed accessorie per le singole fattispecie con riferimento alle ipotesi di base e a quelle oggetto di circostanze aggravanti o attenuanti mediante criteri di adeguatezza e di congruità nel quadro sistematico del codice penale militare di guerra;

i-bis) prevedere che, nei casi di applicazione della sola legge penale militare di guerra di cui alla lettera d), il processo sia disciplinato dalle stesse disposizioni del codice penale militare di pace;

l) prevedere che, nei casi di applicazione della legge penale militare di guerra e delle disposizioni di legge che presuppongono il tempo di guerra di cui alle lettere b) e c), il processo sia disciplinato dalle stesse disposizioni del codice penale militare di pace, con le seguenti deroghe e integrazioni:

1) sottoposizione alla giurisdizione penale militare anche di chiunque commetta un reato contro le leggi e gli usi della guerra a danno dello Stato o di cittadini italiani, ovvero nel territorio estero sottoposto al controllo delle Forze armate italiane, nell'ambito di una operazione militare armata;

2) competenza del tribunale militare di Roma sia per i reati commessi all'estero sia per quelli commessi in navigazione a bordo di navi o aeromobili militari in acque o spazi internazionali o territoriali esteri;

3) esclusione della sospensione feriale dei termini processuali;

4) possibilità di abbreviazione dei termini processuali, in funzione della massima tempestività, compatibile con il rispetto sostanziale delle garanzie difensive, nella definizione del processo;

5) previsione che non siano di regola emesse misure coercitive, salvo che per i reati puniti con la pena dell'ergastolo ovvero con la reclusione superiore a venti anni, quando l'esigenza di partecipazione dell'imputato alle operazioni militari risulti prevalente rispetto alle esigenze cautelari;

6) previsione di specifiche disposizioni relative alla obbligatorietà o facoltatività dell'arresto in flagranza, nonché alla convalida dell'arresto nei casi in cui l'arrestato non possa essere tempestivamente posto a disposizione dell'autorità giudiziaria;

7) previsione della condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della difesa per i reati militari connessi all'esercizio di funzioni di comando in tempo di guerra, con esclusione dei crimini di guerra;

m) prevedere, limitatamente ai conflitti armati fuori dal territorio nazionale:

1) che le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare, in deroga alle disposizioni del codice di procedura penale, procedano, d'iniziativa, a compiere tutti gli atti di polizia giudiziaria, compresi quelli che normalmente sono svolti solamente su delega del pubblico ministero, nonché l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, allorchè ricorra una delle seguenti condizioni, di cui debba essere fatta espressa menzione:

1.1) si agisca in zona di operazioni;

1.2) sia vigente, per motivi di sicurezza, il divieto di comunicazione;

1.3) si tratti di reparto isolato, di nave militare o di aeromobile militare in navigazione e non siano possibili collegamenti;

2) il raddoppio dei termini ordinari per la convalida, ove prevista, degli atti di polizia giudiziaria, eccetto quelli stabiliti per la convalida dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, con decorrenza dall'ora successiva alla cessazione della causa di impedimento;

3) prevedere l'utilizzabilità degli atti di cui al numero 1), anche al di fuori dei casi previsti dal codice di procedura penale, qualora gli stessi siano divenuti irripetibili per morte, infermità o irreperibilità, in conseguenza di fatti o circostanze derivanti dalle condizioni indicate nel numero 1);

n) prevedere che la dichiarazione dello stato di guerra abbia per effetto l'esercizio della giurisdizione penale militare di guerra relativamente ai reati ad essa soggetti, che siano commessi dopo la dichiarazione dello stato di guerra; prevedere, solo in tal caso, l'applicazione per tutti i reati militari della procedura prevista dal libro ottavo del codice di procedura penale, nonché il ricorso in unica istanza, per motivi di legittimità, al tribunale supremo militare, ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, attribuendo al giudizio davanti al medesimo tribunale supremo esclusivamente natura rescindente;

o) prevedere che i crimini di guerra, previsti dal codice penale militare di guerra e corrispondenti alle fattispecie di cui all'articolo 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, rientrano nella giurisdizione dei tribunali militari se commessi in stato di guerra ovvero, al di fuori del territorio nazionale, in ogni caso di conflitto armato;

p) abrogare gli articoli 2, 8, 17, 27, 28, 39, 44 e 47, secondo comma, 75, 118 e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 5.

(Principi e criteri direttivi relativi alle modificazioni dell'ordinamento giudiziario militare)

1. Quanto alle modificazioni dell'ordinamento giudiziario militare, di cui al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, si attiene, oltre a quelli indicati nell'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicabilità nell'ordinamento giudiziario militare delle norme in tema di ordinamento giudiziario, in quanto compatibili e dovendosi tener conto delle esigenze di disciplina differenziata;

b) rivedere la normativa vigente relativa ai requisiti di grado, cause di dispensa, durata dell'incarico ed estrazione a sorte dei giudici militari, ferma restando la composizione numerica degli organi giudiziari militari;

c) confermare l'unicità della Corte militare d'appello, pur nella articolazione nelle sezioni distaccate di Verona e di Napoli;

d) rivedere le circoscrizioni dei tribunali militari al fine di pervenire ad un'equa distribuzione del prevedibile carico di lavoro e ad un'adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto della modificazione avvenuta nella dislocazione dei comandi, reparti ed enti delle Forze armate, dell'estensione territoriale delle circoscrizioni stesse, del complesso dei militari ivi in servizio, delle caratteristiche dei collegamenti tra le varie province e la sede degli uffici giudiziari;

e) prevedere che le variazioni delle circoscrizioni dei tribunali militari di cui alla lettera d) non determinino lo spostamento di competenza per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge;

f) prevedere la possibilità che la difesa dinanzi agli organi giudiziari militari possa essere assunta da ufficiali che abbiano l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

g) prevedere l'istituzione di due sezioni disciplinari nell'ambito del Consiglio della magistratura militare e l'integrazione del medesimo Consiglio mediante la partecipazione di un ufficiale estratto a sorte nel caso di giudizio disciplinare a carico di ufficiali giudici;

h) prevedere la soppressione del concorso per titoli per il reclutamento dei magistrati militari;

i) prevedere che, nel caso di applicazione delle leggi penali militari di guerra, anche quando sia dichiarato lo stato di guerra, l'attività giudiziaria militare sia esercitata in primo grado dagli stessi organi che la esercitano nello stato di pace;

l) prevedere il riordinamento del Tribunale supremo militare di guerra, il quale giudichi, nei ricorsi avverso sentenze emesse dai tribunali militari nello stato di guerra, con l'intervento del Presidente della Corte militare di appello, con funzioni di presidente, e di quattro giudici, dei quali tre magistrati militari e un ufficiale avente grado superiore a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di brigadiere generale o gradi equiparati, estratto a sorte.

Art. 6.

(Norme finali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti il parere entro il termine di sessanta giorni. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati affinché le competenti Commissioni permanenti esprimano il loro parere definitivo entro il termine di trenta giorni. Decorsi inutilmente i termini previsti per i pareri, i decreti sono emanati anche in mancanza degli stessi. In caso di ritardo nella trasmissione degli schemi dei decreti legislativi, che non consenta il rispetto di entrambi i termini previsti per i pareri, il termine per l'esercizio della delega è prorogato per un periodo di tempo corrispondente e comunque non oltre centoventi giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi, criteri direttivi e procedure di cui alla presente legge.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2004

398^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1566) BORDON ed altri. – *Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo*

(1573) BOCO ed altri. – *Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi*

(2463) VITALI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore BOSCETTO si riserva di intervenire per la replica dopo eventuali, ulteriori interventi in discussione generale, che gli sono stati preannunciati da alcuni senatori.

Su proposta del presidente PASTORE si conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla seduta del 12 maggio, per gli eventuali interventi conclusivi della discussione generale e per la replica del relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 APRILE

Il presidente PASTORE avverte che, essendo stati trattati gli argomenti programmati per le sedute della corrente settimana, la seduta di domani, giovedì 29 aprile, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2004

122^a Seduta*Presidenza del Presidente***CONTESTABILE**

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2572) *Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore*, approvato dalla Camera dei deputati

(1574) *NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze Armate*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 aprile scorso.

Il presidente CONTESTABILE dopo aver dato brevemente conto del parere espresso dalla Commissione Affari Costituzionali nella giornata di ieri sul testo base e sugli emendamenti ad esso presentati, rende noto che, non essendo, al momento, pervenuto il prescritto parere della Commissione Bilancio, nella giornata odierna potrà aver luogo esclusivamente l'esame degli ordini del giorno. Al riguardo, invita i presentatori a valutare l'opportunità di ritirarli, al fine di una loro ripresentazione in Assemblea.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) osserva che, ai fini di un esame ponderato dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, sarebbe invece opportuno sia procedere all'esame degli ordini del giorno a sua firma presentati al testo base, sia fissare un ulteriore termine per la presentazione di eventuali *sub* emendamenti.

Il presidente CONTESTABILE pone l'accento sull'inopportunità di procedere alla fissazione di un termine per la presentazione dei subemen-

damenti. Infatti, anche su di essi potrebbero essere chiamate a pronunciarsi, in sede consultiva, le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, dilatando oltre misura i tempi di esame dei provvedimenti in titolo.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*) reputa necessario non ritirare l'ordine del giorno presentato dal Gruppo DS-L'Ulivo, bensì procedere al suo esame presso la Commissione Difesa. Ciò ai fini di un esame analitico dei delicati contenuti sottesi al disegno di legge n. 2572, senza comunque comprometterne la sollecita conclusione dell'esame.

Si procede, pertanto, alla disamina degli ordini del giorno presentati (pubblicati in allegato al resoconto).

Con riferimento a tutti gli ordini del giorno presentati, il relatore ZORZOLI (*FI*) dichiara preliminarmente di rimettersi alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CICU dichiara di accogliere l'ordine del giorno 0/2572/1/4^a, che, pertanto, non viene posto in votazione. Con riferimento all'ordine del giorno 0/2572/2/4^a osserva quindi che, pur essendo pienamente condivisibili i contenuti formulati nella sua premessa, occorre tenere presente che il processo in essa descritto può rappresentare, allo stato attuale dei fatti, soltanto un auspicio di lungo periodo, in quanto le Forze armate dei paesi europei debbono ancora raggiungere l'obiettivo di una standardizzazione dei loro armamenti. Conseguentemente, appare prematuro promuovere iniziative tese a favorire una sorta di arruolamento transnazionale che superino il criterio costituzionale della cittadinanza. Sulla base delle osservazioni poc'anzi formulate, invita il presentatore a valutare l'opportunità di un ritiro dell'ordine del giorno in questione.

Infine, relativamente all'ordine del giorno 0/2572/3/4^a, osserva che esso potrebbe essere accolto dal Governo come raccomandazione a condizione di espungere da esso la previsione dell'istituzione di un corpo di polizia specializzato in missioni internazionali di pace: infatti, le attuali forze di polizia già rispondono, ciascuna nella sua peculiarità ordinamentale, ai requisiti di specializzazione di volta in volta richiesti per l'impiego all'estero.

In ordine alle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo sull'ordine del giorno 0/2572/3/4^a interviene, in senso adesivo, il relatore ZORZOLI (*FI*).

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) ritira l'ordine del giorno 0/2572/2/4^a, ponendo però l'accento sulla necessità di valutare comunque in maniera adeguata le possibili ripercussioni del principio comunitario della libera circolazione dei lavoratori sull'istituzione dell'esercito professionale. Riformula quindi l'ordine del giorno 0/2572/3/4^a nel senso indicato dal rappresentante del Governo (0/2572/3/4^a (Nuovo Test)).

L'ordine del giorno 0/2572/3/4^a (Nuovo Testo) viene quindi accolto dal Governo come raccomandazione.

Relativamente all'ordine del giorno 0/2572/4/4^a il sottosegretario CICU dichiara che esso potrebbe essere accolto come raccomandazione a condizione che l'impegno al Governo venga riformulato nel seguente modo: «impegna il Governo a valutare la possibilità di assumere le opportune iniziative legislative affinché ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma congedati senza demerito ed ai volontari in ferma quadriennale o in rafferma congedati senza demerito a seguito della perdita dei requisiti fisici per l'accesso alle carriere iniziali delle forze armate o delle forze di polizia cui avevano utilmente concorso sia corrisposto un premio di fine ferma». Dichiara quindi la propria disponibilità ad accogliere come raccomandazione anche l'ordine del giorno 0/2572/5/4^a.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) riformula l'ordine del giorno 0/2572/4/4^a nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

I senatori PASCARELLA (*DS-U*), NIEDDU (*DS-U*), MELELEO (*UDC*), PERUZZOTTI (*LP*) e MINARDO (*FI*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno 0/2572/4/4^a (Nuovo Testo) e 0/2572/5/4^a, mentre la senatrice STANISCI (*DS-U*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno 0/2572/4/4^a (Nuovo Testo). Infine, i senatori ARCHIUTTI (*FI*), MANFREDI (*FI*) e il relatore ZORZOLI (*FI*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno 0/2572/5/4^a.

Gli ordini del giorno 0/2572/4/4^a (Nuovo Testo) e 0/2572/5/4^a risultano infine accolti dal Governo come raccomandazione.

Il sottosegretario CICU esprime quindi parere contrario sugli ordini del giorno 0/2572/6/4^a e 0/2572/7/4^a. In particolare, con riferimento al primo di essi rileva che il riconoscimento di borse di studio a tutti i volontari che ne facciano richiesta presupporrebbe delle forti limitazioni all'impiego del personale, sotto il profilo sia dell'impegno di servizio che della assegnazione sul territorio, mentre in relazione al secondo osserva che la problematica da esso evidenziata (la quale si ricollega all'impiego dei minorenni in conflitti armati, già vietato dalla legge n. 46 del 2002, che ratifica i protocolli opzionali della convenzione dei diritti del fanciullo), è già presa in adeguata considerazione dal disegno di legge n. 2572, che, pur mantenendo a 17 anni il limite minimo di età per potersi arruolare, scongiura a chiare lettere la possibilità di impiego dei volontari in attività operative prima del raggiungimento della maggiore età.

Conclude invitando il senatore Bedin a considerare l'opportunità di un ritiro degli ordini del giorno appena citati.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) accoglie l'invito del sottosegretario Cicu e ritira gli ordini del giorno 0/2572/6/4^a e 0/2572/7/4^a.

Con riferimento all'ordine del giorno 0/2572/8/4^a, il sottosegretario CICU osserva che esso potrebbe essere accolto come raccomandazione a condizione di sostituire le parole «ad assumere le opportune iniziative affinché il Ministro della Difesa predisponga, sentite le Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un piano per la realizzazione di progetti di» con le altre: «ad integrare la relazione di cui all'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, da predisporre per l'anno 2005, con un piano contenente le esigenze di».

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) riformula l'ordine del giorno 0/2572/8/4^a nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

All'ordine del giorno 0/2572/8/4^a (Nuovo Testo) aggiungono quindi la propria firma i senatori NIEDDU (*DS-U*), PASCARELLA (*DS-U*), ZORZOLI (*FI*), PERUZZOTTI (*LP*), MELELEO (*UDC*), ARCHIUTTI (*FI*) e MANFREDI (*FI*).

L'ordine del giorno 0/2572/8/4^a (Nuovo Testo) è infine accolto dal Governo come raccomandazione.

Il sottosegretario CICU invita quindi il senatore Bedin a considerare l'opportunità di un ritiro degli ordini del giorno 0/2572/9/4^a e 0/2572/10/4^a. Infatti, il primo di essi concerne una materia già disciplinata adeguatamente dall'articolo 16 del disegno di legge n. 2572, mentre il secondo concerne una tematica già espunta dal citato disegno di legge nel corso di esame in prima lettura presso la Camera dei Deputati.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), nell'accogliere l'invito del rappresentante del Governo in ordine all'ordine del giorno 0/2572/9/4^a, ritiene opportuno che il successivo 0/2572/10/4^a sia comunque posto in votazione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno 0/2572/10/4^a risulta respinto dalla Commissione.

Relativamente, infine, all'ordine del giorno 0/2572/11/4^a, il sottosegretario CICU osserva che non appaiono condivisibili i principi direttivi in esso enunciati, soprattutto con riferimento alle lettere *b*) e *c*). Tuttavia, esso potrebbe essere accolto come raccomandazione a condizione di sopprimere le parole successive alle seguenti «legge 6 marzo 2001, n. 64».

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) dichiara di accogliere l'invito del rappresentante del Governo, riformulando l'ordine del giorno 0/2572/11/4^a nel senso da esso indicato.

L'ordine del giorno 0/2572/11/4^a è quindi accolto dal Governo come raccomandazione.

Il presidente CONTESTABILE, constatato l'esaurimento dell'esame degli ordini del giorno presentati al disegno di legge n. 2572, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

(1196) FORCIERI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Rinvio dell'esame)

Il presidente CONTESTABILE, constatata l'assenza del relatore Bonatesta e del senatore Forcieri, primo firmatario del disegno di legge in titolo, propone alla Commissione di rinviare ad altra seduta l'esame del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

IN SEDE DELIBERANTE

(1430) NIEDDU ed altri. – *Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212*

(2866) Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 aprile.

Interviene il senatore MELELEO (*UDC*), osservando che i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno sono volti ad apportare modifiche alla normativa in materia di stato giuridico e di avanzamento degli Ufficiali, già sottoposta a profonda revisione dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, a norma dell'articolo 1 comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Procede quindi alla disamina del disegno di legge n. 2866, sottolineando in particolare il cambio di denominazione dei gradi per gli Ufficiali generali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito (che costituivano uno degli obiettivi fissati dal ministro della Difesa nella sua direttiva ministeriale emanata subito dopo l'insediamento del Governo), nonché le altre previsioni volte a prorogare il regime transitorio degli avanzamenti al 2009 dei tenenti colonnelli (al fine di consentire una più idonea definizione del personale da inserire in aliquota di valutazione), a prevedere una generale ridefinizione degli obblighi di comando e di servizio per gli ufficiali delle Forze

armate, ad ampliare il bacino dei possibili concorrenti per il reclutamento degli Ufficiali dei ruoli speciali comprendendo anche il personale del ruolo sergenti, purché in possesso di diploma di scuola media superiore, ad agevolare il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli laureati e meritevoli nei corrispondenti ruoli normali (prevedendo un innalzamento dei limiti di età per la partecipazione ai relativi concorsi), ad estendere il beneficio della promozione concessa il giorno successivo alla cessazione del servizio attualmente prevista solo per gli appartenenti ai ruoli speciali e ad esaurimento delle Forze armate, anche agli ufficiali appartenenti agli altri ruoli ed a differire il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri al 31 dicembre di ogni anno anziché al 1° luglio in concomitanza con le nuove promozioni.

Relativamente al disegno di legge n. 1430, volto ad istituire il grado di tenente colonnello nell'ambito dei ruoli tecnici di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983 n. 212, rileva che la previsione normativa potrebbe apparire settoriale, in quanto lascia inalterato il quadro vigente per gli altri ruoli delle Forze armate. Non si può inoltre sottacere, a suo avviso, che il personale dei ruoli tecnici in questione delle Forze armate ha già beneficiato delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 490/1997, che ha modificato, migliorandoli di molto, i profili di carriera. A tal ruolo, ora non più alimentato, potevano, infatti, accedere esclusivamente i sottufficiali che avevano conseguito il ruolo di maresciallo maggiore, assumendo il grado iniziale di tenente ed avendo la possibilità di conseguire in prospettiva il grado apicale di maggiore. Da un'iniziale consistenza organica interforze dei ruoli in questione di circa 4.000 unità con uno sviluppo di carriera fortemente selettivo poi, con il citato decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 490 sono stati introdotti sensibili miglioramenti al sistema di avanzamento, passando dalla forma a scelta a quella per anzianità. Inoltre, è stata ridotta la permanenza nei gradi di tenente e di capitano. Peraltro, con il successivo decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216 è stato altresì previsto che per la promozione a maggiore si prescindano dalle citate permanenze se l'Ufficiale ha maturato 12 anni di servizio complessivi.

Nell'atto Senato n. 1430, prosegue il senatore Meleleo, sarebbe anche prevista per i maggiori la permanenza nel grado fino al raggiungimento del limite di età con il conseguimento della promozione al grado superiore, oltre il grado massimo previsto per il ruolo (tenente colonnello alla «vigilia») a mente della legge n. 224 del 1986. Peraltro, in applicazione della previsione contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge n. 2866, sarà estesa a tutti i ruoli la richiamata norma oggi operante solo in favore del personale appartenente ai ruoli speciali e ad esaurimento, volta a conferire una promozione il giorno dopo il collocamento in quiescenza al personale che non ha conseguito quella alla vigilia.

Non andrebbe inoltre sottaciuto, a suo avviso, che il profilo di tale personale risulterebbe già ora di gran lunga più favorevole di quello del personale appartenente ai ruoli normali e speciali che conseguono la pro-

mozione a maggiore rispettivamente dopo 15 e 16 anni di servizio quale ufficiale inferiore.

Conclude auspicando un apposito atto di indirizzo verso l'Esecutivo volto a prevedere un ulteriore riordino e una semplificazione dei ruoli che comunque faccia salva la vigente gerarchia tra i ruoli normali, speciali e tecnici per il quale, peraltro, anche la recente legge finanziaria per l'anno 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) ha stanziato fondi per procedere in tal senso (infatti, solo in quell'ambito la citata problematica potrà essere trattata adeguatamente senza procedere oltre in modo settoriale, squilibrando i già difficili equilibri sinora esistenti tra il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali) e ponendo l'accento sull'esigenza di una sollecita approvazione del disegno di legge n. 2866.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) chiede di essere iscritto a parlare in occasione della prossima seduta, al fine di svolgere in maniera più approfondita le proprie considerazioni.

Al fine di pervenire ad una sollecita conclusione del provvedimento iscritto all'ordine del giorno, il presidente CONTESTABILE, nel prendere atto della richiesta del collega, propone di chiudere nella giornata odierna le iscrizioni a parlare in sede di discussione generale, di assumere a testo base il disegno di legge n. 2866 e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per il 6 maggio alle ore 19.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SU UN GRAVE INCIDENTE OCCORSO AL COMANDANTE DELLA REGIONE CARABINIERI SICILIA

Il senatore MINARDO (*FI*) interviene per esprimere gli auguri di un pronto ristabilimento al generale Gennaro Niglio, comandante della Regione Carabinieri Sicilia, ed al giovane carabiniere che guidava la sua autovettura, a seguito del grave incidente automobilistico che li ha visti coinvolti nella giornata di lunedì 26 aprile sull'autostrada Palermo-Catania.

La Commissione si associa agli auguri formulati dal senatore Minardo.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2572**0/2572/1/4^a**

NIEDDU, PASCARELLA FORCIERI, STANISCI, MANZELLA, BEDIN

La Commissione Difesa del Senato,

considerato che:

in attuazione della riforma generale dello strumento militare italiano, il servizio di leva obbligatorio verrà sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2005 e che nell'anno 2004 saranno chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 31 dicembre 1985;

i cittadini nati negli anni immediatamente precedenti e iscritti nelle liste di leva possono aver maturato il diritto al rinvio nella prestazione del servizio e che tale rinvio può terminare negli anni immediatamente successivi al 2004;

impegna il Governo:

a concedere in via amministrativa la dispensa dalla prestazione della leva militare obbligatoria a quei cittadini che vengono a trovarsi nelle condizioni sopra richiamate e che ne facciano richiesta.

0/2572/2/4^a

BEDIN

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

premessò che:

l'attuazione data ai principi fondamentali di libertà di circolazione dei lavoratori, di libertà di stabilimento e non discriminazione tra i cittadini dei paesi membri ha notevolmente accelerato il processo di integrazione comunitaria tra i Paesi dell'Unione Europea, accompagnando il passaggio da un'integrazione meramente economica, ad un'integrazione politica;

l'istituzione della cittadinanza comunitaria si aggiunge e completa la cittadinanza di ciascuno Stato membro, come definita nel Trattato di Maastricht del 1992;

l'imminente varo del Trattato costituzionale europeo, che unificherà i cd. «tre pilastri» su cui si fonda ad oggi il processo di integrazione tra i Paesi membri, doterà l'Unione Europea degli strumenti per intraprendere una politica estera, di difesa e di sicurezza che siano realmente comuni;

in questo contesto, un importante passo verso una maggiore integrazione nel campo della sicurezza interna e della difesa è rappresentato dalla possibilità che cittadini appartenenti ai diversi Stati dell'Unione Europea entrino a far parte delle Forze armate di un altro Stato membro, in vista della creazione di un vero esercito europeo;

impegna il Governo:

a promuovere, in sede comunitaria, ogni iniziativa volta a consentire, anche attraverso il principio del mutuo riconoscimento, ai cittadini dei singoli Stati membri di arruolarsi nelle Forze armate di altro Paese dell'Unione; ciò consentirebbe di dare attuazione ai principi di libertà di circolazione dei lavoratori, di libertà di stabilimento e di non discriminazione in un settore fin qui rimasto escluso in quanto tradizionalmente associato al concetto di sovranità statale;

ad oggi tale concetto di sovranità statale deve intendersi in senso evolutivo in considerazione della dimensione comunitaria dei problemi della difesa;

ad adottare le opportune iniziative al fine di consentire ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea di accedere ai concorsi per l'ingresso nelle Forze armate italiane.

0/2572/3/4^a

BEDIN

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

premesso che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario e reca la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari;

le nostre Forze armate sono spesso chiamate a sostenere, nella mutata realtà internazionale, impegni di assoluto rilievo al di fuori dei confini nazionali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere le opportune iniziative affinché il Ministro della Difesa provveda alla formazione dei volontari anche sulle politiche di pace al fine di rendere patrimonio comune di quanti svolgono il servizio militare volontario i contenuti dell'articolo 11 della Costituzione della Repubblica;

a valutare, altresì, la possibilità di istituire un Corpo di polizia specializzato in missioni internazionali di pace.

0/2572/3/4^a (Nuovo testo)

BEDIN

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

premesso che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario e reca la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari;

le nostre Forze armate sono spesso chiamate a sostenere, nella mutata realtà internazionale, impegni di assoluto rilievo al di fuori dei confini nazionali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere le opportune iniziative affinché il Ministro della Difesa provveda alla formazione dei volontari anche sulle politiche di pace al fine di rendere patrimonio comune di quanti svolgono il servizio militare volontario i contenuti dell'articolo 11 della Costituzione della Repubblica.

0/2572/4/4^a

BEDIN

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

premessi che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative affinché al termine del servizio prestato nella ferma volontaria prefissata sia corrisposto un premio di fine ferma il cui importo netto è determinato moltiplicando per il numero dei mesi di servizio prestato un terzo del trattamento stipendiale mensile spettante al volontario in servizio permanente.

0/2572/4/4^a (Nuovo testo)

BEDIN, PASCARELLA, NIEDDU, STANISCI, MANZELLA, FORCIERI, MELELEO, PERUZZOTTI, MINARDO, MANFREDI

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

premessi che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere le opportune iniziative legislative affinché ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma congedati senza demerito ed ai volontari in ferma quadriennale o in rafferma congedati senza demerito a seguito della perdita dei requisiti fisici per l'accesso alle carriere iniziali delle forze armate o delle forze di polizia cui avevano utilmente concorso sia corrisposto un premio di fine ferma.

0/2572/5/4^a

BEDIN, NIEDDU, STANISCI, PASCARELLA, FORCIERI, ZORZOLI, PERUZZOTTI, MELELEO, ARCHIUTTI, MANFREDI, MINARDO

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

premessi che:

attualmente gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di Polizia italiane che partecipano a missioni internazionali non sono messi in condizione di esercitare il loro diritto di elettorato attivo, in occasione di consultazioni elettorali, a causa della mancanza di soluzioni organizzative idonee a raccogliere il loro voto;

che una mera disfunzione organizzativa impedisce l'esercizio di un fondamentale diritto costituzionale politico ad un numero di cittadini progressivamente crescente, in relazione all'aumento dei casi di partecipazione italiana a missioni internazionali,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative legislative e regolamentari idonee ad assicurare l'esercizio del diritto politico di voto ai militari partecipanti a missioni internazionali delle Forze armate italiane all'estero.

0/2572/6/4^a

BEDIN

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

premessi che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative affinché il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisca annualmente borse di studio per la frequenza gratuita dei corsi di scuola media superiore o di corsi universitari per il conseguimento di un diploma di laurea, a favore di giovani che contraggono una ferma volontaria nelle Forze Armate di durata almeno triennale e che ne fanno richiesta.

0/2572/7/4^a

BEDIN

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

premessi che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative affinché nessun militare prima del compimento del diciottesimo anno di età sia impegnato in attività operative o che comunque comportino l'uso delle armi.

0/2572/8/4^a

BEDIN

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

premessi che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative affinché il Ministro della difesa predisponga, sentite le Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

0/2572/8/4^a (Nuovo testo)

BEDIN, NIEDDU, PASCARELLA, ZORZOLI, PERUZZOTTI, MELELEO, ARCHIUTTI, MANFREDI

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

premesso che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari,

impegna il Governo:

ad integrare la relazione di cui all'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, da predisporre per l'anno 2005, con un piano contenente le esigenze di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

0/2572/9/4^a

BEDIN

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

premesso che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative affinché il Ministro della difesa, anche ricorrendo a finanziamenti privati, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizzi, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.

0/2572/10/4^a

BEDIN

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

premessi che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari, che non interferisca però con i programmi di reclutamento di corpi dello Stato che non fanno uso delle armi e la cui funzione è determinante ai fini della protezione civile e della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente, primo fra questi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative affinché il reclutamento nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia escluso dalla riserva di posti previsti per i volontari che hanno svolto la ferma annuale e la successiva ferma quadriennale.

0/2572/11/4^a

BEDIN

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

premessi che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari;

dal nuovo quadro normativo deriveranno riflessi anche nei programmi di adesione al servizio nazionale civile volontario,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative al fine di salvaguardare il valore e il significato del servizio volontariamente prestato nel servizio civile

nazionale, disciplinato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere i criteri e le modalità di accesso agli istituti previsti per valorizzare il servizio prestato;
 - b) eliminare elementi di esclusione e le limitazioni correlate nella preesistente legislazione all'esercizio dell'obiezione di coscienza;
 - c) stabilire le condizioni di reciprocità nella valutazione del servizio volontariamente prestato come volontari nelle Forze armate o nel Servizio civile nazionale.
-

0/2572/11/4^a (Nuovo testo)

BEDIN

La Commissione Difesa del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2572,

premessi che:

è opportuno addivenire ad una sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio entro il 31 dicembre 2004;

una tale scelta induce un mutamento profondo nei processi di reclutamento del personale volontario ed esiste la necessità di sostenere il passaggio ad un modello totalmente professionale rendendo disponibili degli incentivi adeguati a migliorare le condizioni dei volontari;

dal nuovo quadro normativo deriveranno riflessi anche nei programmi di adesione al servizio nazionale civile volontario,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative al fine di salvaguardare il valore e il significato del servizio volontariamente prestato nel servizio civile nazionale, disciplinato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2004

495^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 9,10

IN SEDE CONSULTIVA

(2572) *Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (FI), in sostituzione del senatore Ferrara, per quanto di competenza, in merito al testo, come osservato nella nota del Servizio del bilancio, segnala, circa le disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 31, che non viene distintamente indicata, per ciascun intervento oneroso, la corrispondente autorizzazione di spesa, ma si stabilisce soltanto l'ammontare complessivo della spesa autorizzata. Ritiene poi necessario riformulare le stesse con riferimento al corrente bilancio triennale. In relazione all'articolo 16, introdotto con un emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento, concernente la realizzazione di alloggi di servizio, come osservato dal Servizio del bilancio, trattandosi di oneri nuovi, ritiene inoltre che sarebbe utile che si procedesse ad una stima, sia pure di massima, circa l'entità dell'intervento ipotizzato, valutando l'opportunità di reinquadrare lo stesso nello schema dell'articolo 11-*quater*, comma 1, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, con copertura per il primo triennio e rinvio alla legge finanziaria per gli anni successivi entro il termine finale. In ordine al medesimo articolo osserva che resta anche da chiarire, in relazione alla previsione di poter utilizzare anche finanziamenti privati, quali diritti possano insorgere in capo ai terzi finanziatori sulle aree demaniali interessate ai piani di costruzione.

Segnala, altresì, come osservato dal Servizio del bilancio, che dalle compensazioni previste dall'articolo 25, comma 3, tra i ruoli non direttivi dell'Esercito, della Marina e dell'Aviazione, potrebbero derivare oneri non limitati solo all'anno di riferimento ma con effetti anche negli anni successivi. Riscontra infine l'esigenza, come rilevato dal Servizio del bilancio, di acquisire ulteriori chiarimenti, rispetto alla relazione tecnica, sulla conferma che dalle modifiche apportate dall'articolo 2 alla ripartizione delle consistenze del personale volontario di truppa delle Forze armate non derivino anche effetti finanziari diversi da quelli correlati agli oneri di personale (con riferimento alle spese per equipaggiamento, armi, logistica, formazione e funzionamento), sui profili dinamici della spesa per le retribuzioni derivanti dalle disposizioni sul trattamento economico di cui agli articoli 8 e 15, sui parametri adottati per stimare gli esodi annui ai fini della quantificazione degli effetti correlati alle disposizioni sulla rafferma e sul reclutamento di cui agli articoli 5, 11 e 12 nonché, da ultimo, sugli effetti dei reclutamenti straordinari di cui all'articolo 28, precisando se gli stessi siano da ricomprendersi nell'ambito degli oneri finanziari evidenziati nella tabella C allegata al disegno di legge.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala poi che le proposte 28.0.6, 28.0.7 e 28.0.8 sembrano recare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti. Fa presente, altresì, che la proposta 16.1 sembra recare ulteriori oneri da valutare comunque in rapporto al parere reso sul testo dell'articolo 16. Il comma 3 dell'emendamento 29.0.1 sembra inoltre comportare, limitatamente al comma 3, maggiori oneri non coperti in relazione all'estensione temporale dei crediti di imposta di cui all'articolo 44 della legge finanziaria 2002; rileva altresì la necessità di acquisire una quantificazione degli oneri derivanti dal comma 1, anche al fine di verificare se sussistono nel Fondo per l'occupazione, richiamato dal comma 2 ai fini della copertura, risorse disponibili.

Ritiene, inoltre, opportuno valutare gli effetti finanziari derivanti dai seguenti emendamenti: 3.1 (in relazione alla sostituzione della figura del volontario in ferma prefissata di un anno con quella del volontario in ferma prefissata biennale); 3.2 e 3.3 (che inseriscono la figura dei volontari in ferma prefissata triennale); 4.4 (in relazione agli accertanti diagnostici ivi previsti tra i requisiti per il reclutamento); 8.1, 8.2, 15.2 e 15.3 (in ordine ai quali occorre verificare se la nozione di paga netta giornaliera sia equivalente a quella di stipendio mensile ivi introdotta); 10.3 (che prevede benefici con possibili effetti, che peraltro appaiono marginali, a carico delle regioni); 10.0.1 (in relazione al quale occorre acquisire chiarimenti sulla natura dei benefici non economici ivi richiamati, che potrebbero comunque avere effetti finanziari, come nel caso di benefici attinenti allo *status* giuridico); 10.0.3 (in relazione al quale occorre verificare la compatibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista con l'obbligo di assegnazione dei soggetti richiedenti il trasferimento all'ente vicinore all'ente richiesto); 15.4 e 15.5 (in relazione alla sostituzione della figura dei volontari in rafferma biennale con quella dei volontari in ferma quadriennale con due anni di servizio); 17.3 e 17.4 (da valutare in rap-

porto alle norme previste dalla legislazione vigente sulla programmazione dei concorsi per le Forze di polizia ed il corpo militare della Croce rossa ed a quelle previste dal disegno di legge in esame per i concorsi relativi alle Forze armate, nonché per quanto concerne la proposta 17.4, da valutare anche in relazione alla diversa disciplina applicabile al trattamento economico); 28.1 (in relazione al quale occorre valutare se il conferimento del grado di 1° caporal maggiore ai vincitori di concorso comporta scostamenti rispetto la quantificazione prevista nella relazione tecnica); 29.0.9 (da valutare in relazione agli oneri che potrebbero gravare sui comuni per le funzioni di informazione e di promozione ivi previste).

In merito agli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 rileva la necessità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dal premio di reinserimento ivi previsto al fine di verificarne la compatibilità con il tetto di spesa di cui al comma 2; osserva altresì che occorre verificare, in ordine alla proposta 8.0.1, se nell'accantonamento richiamato ai fini della copertura residuano risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali. Analogamente, in relazione alle proposte 9.0.1 e 11.0.1 ritiene necessario acquisire una quantificazione dell'onere per valutarne la compatibilità con i limiti di spesa ivi rispettivamente indicati. In merito all'emendamento 10.1 rileva poi l'esigenza di valutare gli oneri derivanti dalla soppressione del riferimento alla salvaguardia delle esigenze operative e funzionali nonché dai vincoli posti sulla dislocazione dei reparti alpini e dall'assegno mensile di cui al comma 2 al fine di verificare la congruità finanziaria della compensazione con la riduzione di unità di cui all'articolo 25, comma 5. Segnala, poi, che occorre acquisire una quantificazione dell'onere derivante dalla proposta 15.1 per verificare la congruità della copertura ivi prevista valutando altresì l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia. Ritiene necessario, altresì, valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria in relazione all'esercizio della delega di cui agli emendamenti 18.0.1, 20.0.1 (con particolare riferimento ai possibili effetti della lettera *a*) e 24.1.

In relazione all'emendamento del Governo 28.0.1, come segnalato nella nota del Servizio del bilancio, fa presente l'esigenza di valutare se la compensazione prevista dall'articolo 28-ter, comma 1, non comporti effetti finanziari anche oltre l'anno di riferimento delle compensazioni stesse; in ordine alle disposizioni sul trattamento economico dei volontari in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 28-quater, come segnalato dal Servizio del bilancio, riscontra poi la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti sui profili dinamici della spesa per le retribuzioni.

In ordine alle proposte 28.0.3, 28.0.4, 28.0.5, 29.0.6 e 29.0.7 segnala l'esigenza di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari derivanti dalla previsione di concorsi per il transito in ruolo dei sergenti banditi su base regionale, dalle norme sul transito dei volontari con il grado di caporal maggiore nel ruolo dei sergenti, di quelle sul reimpiego degli stessi nel reparto di appartenenza ovvero sulla possibilità di trasferimento a domanda nonché delle disposizioni sull'immissione dei

volontari in servizio permanente che hanno rivestito il grado di sergente nel ruolo di sergente. Segnala, poi, che gli emendamenti 29.0.2 e 29.0.4 prevedono l'affidamento con trattativa privata della fornitura di beni e servizi a soggetti che impieghino personale che ha completato la ferma prefissata nelle Forze armate. Occorre anche, a suo avviso, verificare che gli oneri derivanti dal comma 1 dell'emendamento 29.0.3 siano compatibili con il limite di spesa di cui al comma 2. Fa presente, poi, la necessità di acquisire una quantificazione degli effetti derivanti dalla proposta 29.0.8, valutando l'opportunità di inserirvi una clausola di salvaguardia e verificando se residuano nell'accantonamento del Fondo speciale richiamato risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il sottosegretario VEGAS, in relazione al testo del provvedimento in esame, esprime avviso contrario sull'articolo 16, in quanto le disposizioni ivi contenute si pongono in contrasto con quanto previsto dall'articolo 11-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. In merito all'articolo 28, fa presente che le eventuali unità da reclutare in base alle procedure straordinarie previste dalla norma sono comunque ricomprese nelle consistenze previste in ciascun anno per la categoria di personale interessato, in quanto tali procedure sono finalizzate a sopperire ad eventuali carenze organiche derivanti dagli arruolamenti ordinari. Pertanto, i relativi oneri sono già considerati tra quelli previsti per ciascun anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge n. 331 del 2000 ed alla tabella C allegata al provvedimento in esame. In merito alle osservazioni del relatore circa l'articolo 31, condivide l'esigenza di riformulare la clausola di copertura con riferimento al corrente bilancio triennale.

Per quanto riguarda le altre norme del testo, nonché gli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame, rinvia ai chiarimenti contenuti nell'apposita documentazione che deposita agli atti della Commissione.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, allo scopo di consentire un approfondimento delle questioni emerse nel dibattito, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

(2869) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione deve concludere l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, già illustrati dal relatore e sui quali il Governo ha già fornito le proprie valutazioni.

Si apre quindi un dibattito sulle proposte 7.0.136 e 7.0.137, nel quale interviene il senatore MORANDO (*DS-U*), per segnalare che, ancorché non condivisibili nel merito in quanto penalizzano gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno e «premiano» invece quelli che non lo hanno rispettato, non sembrano comunque suscettibili di comportare effetti onerosi nell'immediato, posto che il numero degli enti locali che hanno violato il patto dovrebbe comunque essere assai inferiore a quello degli enti che lo hanno invece rispettato, il sottosegretario VEGAS, per evidenziare la propria contrarietà nel merito, ed il sottosegretario D'ALÌ, che esprime anch'egli avviso contrario nel merito, osservando tuttavia la necessità di confrontare il numero esatto degli enti locali in regola con il patto di stabilità interno e degli enti in difetto rispetto allo stesso, al fine di una compiuta valutazione degli effetti finanziari recati dalle disposizioni in esame.

Sulle proposte 6.100a e 6.101, il sottosegretario D'ALÌ fa presente che sarebbe opportuna una riformulazione volta ad escludere profili di onerosità delle proposte stesse. La riformulazione dovrebbe prevedere, per alcuni enti in dissesto, l'anticipazione di fondi che essi dovranno comunque ricevere a legislazione vigente nei prossimi cinque anni. L'anticipazione dovrebbe essere effettuata nei limiti degli stanziamenti sul fondo di bilancio destinato ai trasferimenti agli enti locali, con conseguente compensazione con riferimento ai restanti enti locali.

In attesa della riformulazione testé citata, il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sulle medesime proposte.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso contrario sulle proposte 4.2, 4.3, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.106, 5.0.5, 7.14 (limitatamente al comma 7), 7.15, 7.13, 7.0.101, 7.0.21, 7.0.106, 7.0.107, 7.0.108, 7.0.111, 7.0.140, 7.0.141, 5.103, 5.105, 5.104, 7.0.134, 7.0.135 e 4.100a, nonché avviso contrario, senza indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.0.136, 7.0.137 e 5.101. Propone, infine, di esprimere avviso favorevole sulle restanti proposte non segnalate dal relatore, rinviando il seguito dell'esame dei restanti emendamenti segnalati dal relatore, incluse le proposte 6.100a e 6.101, ad altra seduta.

Interviene, poi, il senatore EUFEMI (*UDC*) per il rilevare il carattere non oneroso della proposta 7.0.102 a sua firma.

Il RELATORE illustra quindi il seguente schema di parere in relazione agli emendamenti esaminati: «La Commissione programmazione

economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 6.100a, 6.101, 7.152, 7.0.102, 7.0.103, 7.0.105, 7.0.109, 7.0.110, 7.0.112, 7.0.115, 7.0.116, 7.0.117, 7.0.118, 7.0.120, 7.0.121, 7.0.113, 7.0.114, 7.0.119, 7.0.123, 7.0.132, 7.0.133, 5.1a e 7.0.131, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sulle proposte 7.0.136, 7.0.137 e 5.101, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.2, 4.3, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.106, 5.0.5, 7.14 (limitatamente al comma 7), 7.15, 7.13, 7.0.101, 7.0.21, 7.0.106, 7.0.107, 7.0.108, 7.0.111, 7.0.140, 7.0.141, 5.103, 5.105, 5.104, 7.0.134, 7.0.135 e 4.100a. Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti esaminati».

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva quindi lo schema di parere proposto dal relatore.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, stante la concomitanza con i lavori dell'Assemblea, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

496^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas, per la difesa Berselli e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2869) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione deve ancora rendere il prescritto parere sulle proposte 6.100a, 6.101, 7.152, 7.0.102, 7.0.103, 7.0.105, 7.0.109, 7.0.110, 7.0.112, 7.0.115, 7.0.116, 7.0.117, 7.0.118, 7.0.120, 7.0.121, 7.0.113, 7.0.114, 7.0.119, 7.0.123, 7.0.132, 7.0.133, 5.1a e 7.0.131, già illustrati dal relatore. Avverte, altresì, che sono stati trasmessi ulteriori emendamenti di cui propone di rinviare l'esame alle successive sedute.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Sugli emendamenti 6.100a e 6.101, il sottosegretario D'ALÌ ribadisce le considerazioni già svolte nella seduta antimeridiana, confermando che non determinano effetti negativi per il bilancio dello Stato in quanto è prevista una compensazione nel *plafond* dei trasferimenti erariali previsti annualmente a favore degli enti locali.

Sulle proposte segnalate dal relatore concernenti deroghe e limitazioni alle sanzioni previste dalla legge finanziaria per l'anno 2003 per gli enti locali che non conseguono gli obiettivi del Patto di stabilità interno, il senatore MORANDO (*DS-U*) fa presente che, pur se condivisibili sotto taluni aspetti di merito, risultano tuttavia suscettibili di determinare effetti finanziari negativi in quanto alle norme indicate nella legge finanziaria sono stati, a suo tempo, associati risparmi di spesa.

Il sottosegretario D'ALÌ, pur condividendo le considerazioni testé svolte, ricorda che in occasione di un precedente provvedimento approvato lo scorso anno non è stata prevista la copertura finanziaria di norme volte a modificare le sanzioni per gli enti che non avevano rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità interno.

Il PRESIDENTE propone di esprimere avviso non ostativo sulla proposta 7.0.123 ed avviso contrario, senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.100a e 6.101, nel presupposto che la compensazione avvenga nell'ambito del *plafond* di fondi destinati annualmente ai trasferimenti agli enti locali. Propone, altresì, di esprimere avviso contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver espresso avviso conforme al Presidente, ribadisce, inoltre, il proprio avviso contrario alle proposte 5.1a e 7.0.131, in quanto prevedono una copertura su fondi che non possono essere utilizzati a copertura di innovazioni legislative.

Su proposta del relatore FERRARA (FI), la Commissione approva, quindi, il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 6.100a, 6.101, 7.152, 7.0.102, 7.0.103, 7.0.105, 7.0.109, 7.0.110, 7.0.112, 7.0.115, 7.0.116, 7.0.117, 7.0.118, 7.0.120, 7.0.121, 7.0.113, 7.0.114, 7.0.119, 7.0.123, 7.0.132, 7.0.133, 5.1a e 7.0.131 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sulle proposte 6.100a e 6.101, nel presupposto che le anticipazioni ivi previste avvengano nel limite delle risorse annualmente destinate ai trasferimenti erariali agli enti locali, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.152, 7.0.102, 7.0.103, 7.0.105, 7.0.109, 7.0.110, 7.0.112, 7.0.115, 7.0.116, 7.0.117, 7.0.118, 7.0.120, 7.0.121, 7.0.113, 7.0.114, 7.0.119, 7.0.132, 7.0.133, 5.1a e 7.0.131. Esprime, infine, parere non ostativo sulla proposta 7.0.123.»

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene, infine, rinviato.

(2572) Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana.

Dopo l'intervento del sottosegretario VEGAS, volto a ribadire le considerazioni già svolte nella precedente seduta, interviene il senatore MORANDO (DS-U) per sottolineare una palese contraddizione tra il frequente ricorso a strumenti straordinari di gestione della finanza pubblica, quale, ad esempio, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno (atto del Governo n. 365), e l'attività legislativa del Parlamento volta ad approvare leggi che non indicano espressamente le autorizzazioni di spesa connesse alle singole disposizioni onerose. Il provvedimento in esame rappresenta un'evidente conferma di tale prassi, la quale comporta una scarsa trasparenza delle decisioni di spesa e che, peraltro, impedisce, in occasione di eccedenze di spesa rispetto alle previsioni inizialmente stimate, di determinare le ragioni stesse degli scostamenti. È dunque ovvio che si rende poi necessario, come unico strumento di controllo della finanza pubblica, l'intervento attraverso tagli orizzontali

delle spese, come dimostrato dall'esperienza del decreto ministeriale blocca-spesa. Chiede, inoltre, chiarimenti in merito all'opportunità di reinquadrare l'intervento di cui all'articolo 16 nello schema dell'articolo 11-*quater*, comma 1, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, con copertura per il primo triennio e rinvio alla legge finanziaria per gli anni successivi entro il termine finale, nonché sulle norme contenute nell'articolo 28 e solleva, infine, alcune perplessità in merito ai profili finanziari connessi all'articolo 25. In particolare, non ritiene che i chiarimenti offerti e la documentazione presentata dal sottosegretario Vegas nella precedente seduta risultino sufficienti ad escludere l'insorgenza di maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria né a chiarire in modo trasparente quale sia il limite delle risorse indicato nel comma 3 dell'articolo 25.

Il sottosegretario VEGAS conferma, salvo diversa formulazione che preveda una copertura per il primo triennio ed il rinvio alla legge finanziaria per gli anni successivi, l'avviso contrario sull'intero articolo 16, mentre sull'articolo 28 rileva che le eventuali unità da reclutare in base alle procedure straordinarie previste dalla norma sono comunque ricomprese nelle consistenze, in ciascun anno, previste per la categoria di personale interessato, posto che, tali procedure, sono finalizzate a sopperire ad eventuali carenze organiche derivanti dagli arruolamenti ordinari. Conferma, pertanto, che i relativi oneri sono ricompresi tra quelli previsti per ciascun anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge n. 331 del 2000 e dalla tabella C allegata al provvedimento in titolo.

Il presidente AZZOLLINI propone di inserire alcune modifiche al medesimo articolo 25, al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento, nonché di formulare nel parere un'osservazione che recepisca le considerazioni svolte dal senatore Morando in ordine alla mancata indicazione delle specifiche autorizzazioni di spesa previste per ciascun intervento oneroso.

Il sottosegretario BERSELLI concorda con le proposte avanzate dal Presidente sull'articolo 25, precisando come la compensazione tra le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo delle Forze armate e gli incrementi delle consistenze di altri ruoli avvenga all'interno della medesima Forza armata senza ampliare i rispettivi organici.

Preso atto dei chiarimenti emersi nel dibattito, il relatore FERRARA (FI) formula una proposta di parere sul testo del disegno di legge in titolo del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che venga soppresso l'articolo 16;

che al comma 3 dell'articolo 25, dopo le parole: "risorse finanziarie" vengano inserite le altre: "di cui al comma 2", che dopo le parole: "essere devolute" vengano inserite le altre: ", senza ampliare i rispettivi organici," e che dopo le parole: "altri ruoli" vengano inserite le altre: "della medesima Forza armata e";

che all'articolo 31 le parole: "2003-2005" vengano sostituite con le altre: "2004-2006" e che le parole: "l'anno 2003" vengano sostituite con le seguenti: "l'anno 2004".

La Commissione, in relazione all'articolo 31, osserva inoltre che non viene distintamente indicata, per ciascun intervento oneroso, la corrispondente autorizzazione di spesa, ma si stabilisce soltanto l'ammontare complessivo della spesa autorizzata».

Il senatore MORANDO (*DS-U*) , pur condividendo il senso delle condizioni rese sugli articoli 16 e 31, preannuncia il proprio voto contrario alla proposta di parere del relatore, in quanto le modifiche proposte all'articolo 25, da un lato, restringono la portata onerosa della norma, tuttavia, dall'altro, non sono sufficienti a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti, sospeso nella seduta antimeridiana.

Passando all'esame degli emendamenti, il sottosegretario VEGAS richiama le considerazioni contenute nella nota depositata nel corso della precedente seduta, esprimendo in particolare avviso contrario sulle proposte 29.0.1 (in quanto non sussistono disponibilità sui fondi ivi richiamati in copertura), 3.1, posto che l'elevazione da uno a due anni della durata della ferma per la nuova tipologia di volontari non è coerente con le programmazioni dei flussi di personale su cui si basano il provvedimento e la relativa quantificazione degli oneri. Esprime invece avviso favorevole sull'emendamento 4.4, rilevando che la sostituzione di accertamenti sierologici con accertamenti diagnostici non comporta oneri significativi, mentre si pronuncia in senso contrario sulle proposte 8.1, 8.2, 15.2 e 15.3, in quanto tali norme comporterebbero il riconoscimento ai volontari in ferma di un anno ed in rafferma, sprovvisti di rapporto di impiego, di un trattamento economico (stipendio) proprio del personale in servizio permanente. Per quanto concerne l'emendamento 10.0.1, ritiene che lo stesso, estendendo all'istituenda figura di volontario in ferma prefissata di un anno benefici di carattere non economico già previsti per il personale di leva (quali agevolazioni per accesso a concorsi, elevazioni di limiti di età e simili), non abbia effetti di tipo finanziario.

Si pronuncia quindi in senso contrario sulle proposte 10.0.3 (in quanto potrebbe comportare problemi organizzativi e funzionali per l'amministrazione, con possibili oneri aggiuntivi), 15.4, 15.5 (poiché, oltre ad anticipare l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 15, comma 2, ne ampliano la categoria dei destinatari, con conseguenti maggiori oneri non quantificati né coperti), nonché 17.3 e 17.4 (in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri). Non ha osservazioni sull'emendamento 28.1, mentre esprime avviso contrario sulle proposte 8.0.1 e 8.0.2 (in quanto non risulta dimostrata la quantificazione dei relativi oneri, per la quale occorrerebbe un'apposita relazione tecnica), nonché 9.0.1 ed 11.0.1 (per ragioni di merito in relazione all'utilizzo dei fondi ivi richiamati).

Circa il comma 1 dell'emendamento 10.1, dopo aver confermato la congruità della relativa copertura indicata nel comma 2, esprime avviso favorevole, a condizione che lo stesso venga riformulato, nel senso di precisare che l'attuazione delle relative disposizioni non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e che comunque la presenza di almeno un reparto alpino sia assicurata «ove possibile». Propone, inoltre, di sopprimere, al secondo periodo del comma 1, l'inciso «in fase di prima attuazione», al fine di precisare meglio la portata temporale della norma.

Il sottosegretario BERSELLI, intervenendo a proposito di alcuni degli emendamenti esaminati, conferma che l'emendamento 10.0.1 concerne esclusivamente benefici di carattere non economico, come tali non suscettibili di produrre effetti finanziari, mentre fa presente che l'emendamento 28.1 non modifica comunque la quantificazione prevista nella relazione tecnica circa la consistenza delle varie figure di militari.

Il relatore FERRARA (*FI*) rileva la non onerosità dell'emendamento 4.4, evidenziando che gli esami di carattere diagnostico potrebbero addirittura comportare dei risparmi di spesa rispetto a quelli di tipo sierologico, in quanto richiedono in genere un numero di prelievi inferiore per ciascun soggetto esaminato.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), in merito agli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, ritiene non sufficientemente motivato l'avviso contrario espresso dal Governo, osservando che la quantificazione degli oneri ivi indicata non può essere contestata in modo generico, ma solo predisponendo una specifica relazione tecnica, per la quale vi sarebbero tra l'altro tutti gli elementi necessari nella stessa relazione tecnica del provvedimento.

Il presidente AZZOLLINI esprime avviso contrario sull'emendamento 16.1, in coerenza con la condizione soppressiva dell'articolo 16 posta in relazione al testo, mentre, in merito agli emendamenti 8.1, 8.2, 15.2 e 15.3, osserva che gli stessi non presentano profili di palese scopertura, tenuto conto dei margini di flessibilità esistenti nell'attuazione dell'auto-

rizzazione di spesa di cui all'articolo 31, per cui ritiene opportuno rendere sugli stessi un parere contrario, senza riferimento all'articolo 81 della Costituzione. Viceversa, ritiene opportuno escludere in modo più chiaro che possano derivare effetti onerosi dall'emendamento 10.0.1, per cui propone di condizionare un eventuale parere non ostativo all'inserimento di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Sull'emendamento 28.1, pur prendendo atto delle precisazioni del Governo, rileva l'opportunità di formulare parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, in quanto non sembrano comunque potersi escludere effetti onerosi derivanti da tale disposizione. Analogamente, ritiene onerose le proposte 8.0.1 e 8.0.2, in quanto associano un'autorizzazione di spesa configurata come limite massimo a diritti soggettivi, per cui propone di formulare parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime poi avviso favorevole sulle proposte 9.0.1 e 11.0.1, in quanto risulta confermata la disponibilità dei fondi ivi richiamati a copertura, sul cui utilizzo non rilevano, in questa sede, le obiezioni di merito del Governo. Si associa invece alle considerazioni del sottosegretario Vegas sulla proposta 10.1, comma 2, in ordine alla quale ritiene opportuno recepire, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, le condizioni indicate dallo stesso Sottosegretario, ad eccezione di quella sulla soppressione delle parole «in fase di prima attuazione», che risulta comunque ultronea al fine di assicurare l'invarianza della spesa.

Precisa poi che il Governo, nella documentazione consegnata nella precedente seduta, ha espresso avviso contrario anche sull'emendamento 1.2, che però non è stato segnalato dal relatore in quanto lo stesso sopprime una norma da cui derivano potenziali risparmi di spesa che, tuttavia, non sono stati ancora incorporati nella legislazione vigente e che, pertanto, non rilevano ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Propone, infine, di rendere parere sugli emendamenti fin qui esaminati, rinviando il seguito dell'esame di quelli rimanenti.

Sulla base delle delucidazioni fornite dal Governo e delle considerazioni emerse nel dibattito, il relatore FERRARA (FI) propone, pertanto, di formulare un parere del seguente tenore: «Esaminati i relativi emendamenti trasmessi, ad eccezione delle proposte 15.1 18.0.1, 20.0.1, 24.1, 28.0.1, 28.0.3, 28.04, 28.0.5, 29.0.6, 29.0.7, 29.0.2, 29.0.4, 29.0.3 e 29.0.8, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 15.2 e 15.3 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 28.0.6, 28.0.7, 28.0.8, 16.1, 29.0.1, 3.1, 3.2, 3.3, 10.3, 10.0.3, 15.4, 15.5, 17.3, 17.4, 28.1, 29.0.9, 8.0.1 e 8.0.2. Esprime altresì parere di nulla osta sulla proposta 10.0.1, condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, all'inserimento, dopo le parole: "in quanto compatibili," delle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato," e sulla proposta 10.1, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, al comma 1, dopo le parole: "È assicurata" delle seguenti: ", ove possibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato," nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.».

La Commissione approva, infine, lo schema di parere proposto dal relatore e conviene di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2004

217^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il presidente della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria, dottor Danilo Oreste Broggi, accompagnato dal responsabile area affari internazionali e comunitari dottor Gabriele Lazzarini e dal dottor Girolamo Lubrani.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 4 febbraio scorso.

Il presidente PEDRIZZI riepiloga i temi dell'indagine e introduce l'audizione.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione il dottor BROGGI, presidente della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria (CONFAPI), che consegna alla Presidenza una documentazione, posta poi a disposizione dei senatori.

Intervengono quindi i senatori TURCI (*DS-U*), CASTELLANI (*Mar-DL-U*), PASQUINI (*DS-U*), il presidente PEDRIZZI e il senatore FRANCO Paolo (*LP*), formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde il dottor BROGGI.

Il presidente PEDRIZZI ringrazia il dottor Broggi e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (n. 357)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 29 della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Esame e rinvio)

Il relatore CANTONI (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, emanato ai sensi dell'articolo 29 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2003) soffermandosi a delineare il contenuto dei singoli articoli.

Rileva anzitutto che il titolo I dello schema attua il recepimento della direttiva 2001/24/CE. L'articolo 1 è finalizzato a introdurre nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) la definizione delle nozioni di «Stato d'origine» e di «Stato ospitante», che vengono utilizzate nell'ambito della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione delle banche operanti in ambito comunitario.

Passa quindi ad analizzare l'articolo 2, il quale introduce nel titolo IV del TUB una nuova sezione recante la disciplina delle procedure di crisi che coinvolgano banche operanti in più Stati comunitari. In particolare, viene previsto il riconoscimento nell'ordinamento italiano dei provvedimenti disposti nello Stato di origine della banca comunitaria e viene prevista l'efficacia extraterritoriale dei provvedimenti di amministrazione straordinaria, ivi compresa la sospensione dei pagamenti, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di banche italiane operanti in altro Stato comunitario.

Sottolinea inoltre la previsione delle disposizioni che disciplinano le ipotesi derogatorie rispetto al principio dell'automatico riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione poste in essere nell'ambito di uno Stato d'origine comunitario e regolate secondo la normativa di tale ultimo.

Evidenzia inoltre le disposizioni concernenti gli obblighi di collaborazione tra le autorità di vigilanza dei singoli Stati comunitari, nonché relative agli obblighi di pubblicità e informazione agli aventi diritto dei provvedimenti adottati nei confronti di una banca italiana. Viene altresì attribuito alla Banca d'Italia, in sede di regolamentazione secondaria, il compito di dare attuazione alle disposizioni dello schema.

Passa quindi a commentare l'articolo 3, che prevede obblighi di informazione reciproca nel caso in cui sia avviata una procedura di risanamento nei confronti di una banca extracomunitaria con succursali in più Paesi comunitari, nonché l'articolo 4, il quale individua il momento esatto a partire dal quale devono sospendersi i pagamenti delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. L'articolo 5 prevede obblighi informativi periodici nei confronti della Banca d'Italia e dei creditori sull'andamento delle procedure liquidatorie, mentre l'articolo 6 istituisce un obbligo di informazione reciproca tra gli Stati comunitari nel caso in cui sia avviata una procedura di liquidazione nei confronti di una banca extracomunitaria con succursali in più Paesi comunitari e l'articolo 7 regola l'ipotesi della liquidazione ordinaria di un istituto di credito, con la conseguente decadenza dall'autorizzazione all'attività bancaria.

Si sofferma poi sul titolo II dello schema, recante norme di coordinamento del TUB e del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) con il decreto legislativo n. 231 del 2001, recante disposizioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

In particolare, rileva che l'articolo 8 detta disposizioni in tema di responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato a carico di una banca e descrive i profili di specifica competenza della Banca d'Italia e della CONSOB in tale ambito. L'articolo 9 regola l'ipotesi degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del TUB, mentre l'articolo 10 disciplina il regime di responsabilità delle società di intermediazione mobiliare, delle società di gestione del risparmio e delle società di investimento a capitale variabile per illecito amministrativo dipendente da reato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI informa la Commissione che la proposta di esaminare in via informale il disegno di legge in materia di analisti finanziari (A.S. 2467) e di avviare l'elaborazione di una eventuale iniziativa legislativa di modifica della disciplina dei Confidi saranno esaminate nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che verrà convocato la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2004

293^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Bono e per l'istruzione, l'università e la ricerca Maria Grazia Siliquini.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2896) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stata avviata la discussione generale.

Nel dibattito interviene la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*), la quale sottolinea che il decreto-legge, al di là del titolo recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, senz'altro accattivante, ha il limite di confermare l'approccio minimalista, il quale già caratterizzava il disegno di legge n. 2529, ponendosi in effetti come principale obiettivo quello di risolvere il consistente contenzioso amministrativo.

Quanto alla certezza e alla stabilità per l'avvio del prossimo anno scolastico, ella sottolinea che esse non sono affatto assicurate nel provvedimento, tanto più alla luce della mancata attuazione dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003.

Ella coglie altresì l'occasione per stigmatizzare la mancata conclusione dell'esame parlamentare del disegno di legge n. 2529, dovuta in gran parte all'inadeguatezza del testo presentato dal Governo che ne ha inevitabilmente ritardato l'approvazione in Commissione.

Ella critica inoltre il ricorso, a suo avviso improprio, allo strumento del decreto-legge, atteso che esso contempla – ad esempio all'articolo 4 – norme carenti dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

Ella giudica poi negativamente la circostanza che il provvedimento, nel tentare di definire criteri certi ed equi per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, non affronta affatto la questione centrale della programmazione delle assunzioni dei docenti. In questo modo la revisione dei predetti criteri, che dovrebbe essere strumentale rispetto alle assunzioni in ruolo, risulta invece essa stessa un obiettivo, stante peraltro la costante riduzione dell'organico delle scuole.

Entrando nel merito del decreto, ella stigmatizza anzitutto la conferma della cadenza biennale dell'integrazione delle graduatorie permanenti, che giudica in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, buon andamento ed efficienza della Pubblica Amministrazione e che oltretutto incide negativamente sulla preparazione e sulle prospettive degli insegnanti.

Quanto al mancato recepimento della norma diretta a consentire l'iscrizione con riserva nelle graduatorie agli iscritti all'ultimo anno delle SSIS, accolta nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2529 in Commissione, si tratta di una scelta che ella giudica mortificante per chi sta concludendo i percorsi universitari e che non può essere motivata con il consistente numero di insegnanti precari attualmente inseriti nelle graduatorie permanenti.

Con riferimento poi al punteggio assegnato al servizio militare, peraltro dimezzato rispetto a quanto previsto nel testo approvato in Commissione, ella stigmatizza che esso si basa sul principio, a suo avviso errato, di assimilare il servizio militare al servizio di insegnamento.

Esprime tuttavia soddisfazione per il mancato inserimento nel decreto della disposizione, originariamente recata all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), ma soppressa nel corso dell'esame in Commissione, volta a operare una sanatoria generalizzata, diretta a tutti gli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quadriennio considerato.

Avviandosi a concludere, ella ribadisce che la credibilità del provvedimento è necessariamente subordinata alla scelta di procedere a consistenti assunzioni nella scuola, rilevando che al riguardo non giudicherebbe sufficiente l'assunzione di un mero impegno governativo attraverso un ennesimo ordine del giorno.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) stigmatizza anzitutto il notevole ritardo nell'esame del disegno di legge n. 2529, che ha condotto all'emanazione del decreto-legge, atteso che esso impone ora tempi di discussione estremamente ridotti.

Entrando nel merito del provvedimento, ella ritiene che esso accresce l'incertezza in cui versa il mondo della scuola, che si somma peraltro alla politica di contenimento degli organici perseguita dal Governo.

Al di là della maggiore equità dei criteri di inserimento nelle graduatorie permanenti, la senatrice sottolinea altresì la necessità di assicurare

una seria politica di assunzioni, senza la quale non è possibile dare soluzione alla questione del precariato.

Dopo aver preso atto che il provvedimento reca anche norme affatto innovative rispetto al disegno di legge approvato in Commissione, che a suo avviso non rivestono peraltro i prescritti requisiti costituzionali di necessità ed urgenza, ella si sofferma indi sulle modifiche introdotte rispetto alle disposizioni accolte in Commissione, che giudica senz'altro peggiorative del testo.

Nel criticare la previsione della cadenza biennale dell'integrazione delle graduatorie permanenti, stigmatizza in particolare il mancato recepimento della disposizione diretta a consentire l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti agli iscritti all'ultimo anno delle SSIS. Si tratta di scelte che - a suo avviso - aggravano le condizioni degli insegnanti precari e in merito alle quali sollecita un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento al mancato recepimento della disposizione recata dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), e diretta ad assicurare l'abilitazione per gli insegnanti che possono vantare un servizio di almeno 360 giorni nell'arco temporale considerato, ella rileva l'incongruenza del Governo che, dopo aver inizialmente promosso una sanatoria generalizzata, non ha ora invece previsto alcuna soluzione alternativa con la quale offrire a tale categoria di docenti l'opportunità di conseguire l'abilitazione, inserendola magari nell'ambito di ulteriori iniziative formative.

Quanto poi al principio di assegnare un punteggio al servizio militare, ancorché dimezzato rispetto a quanto previsto nel disegno di legge approvato in Commissione, ella ne sottolinea l'incostituzionalità, atteso che esso contraddice il principio di pari opportunità tra uomini e donne, oltre peraltro a limitare il diritto al lavoro.

Quanto all'articolo 5, ella si richiama infine alle osservazioni del senatore Modica, giudicando la soluzione proposta senz'altro artificiosa ed inidonea a risolvere i problemi derivanti dagli incrementi stipendiali dei docenti delle università.

Il senatore BEVILACQUA (AN) osserva che, a fronte dell'impossibilità di approvare il disegno di legge n. 2529 in tempo utile per l'assunzione dei docenti per l'anno scolastico 2004-2005 sulla base dei nuovi criteri, l'adozione di un provvedimento di urgenza risulta l'unica via percorribile. Né può essere contestata la legificazione di una materia sostanzialmente amministrativa, atteso che l'attuale stato di difficoltà è generato proprio da un atto di carattere amministrativo del precedente Governo dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio nel 2001.

Quanto alla politica di riduzione degli organici addebitata al Governo in carica, rileva che la tendenza al contenimento del personale precede di gran lunga l'attuale Esecutivo e risale a quello precedente.

Passando ai contenuti del provvedimento, esprime anzitutto perplessità sull'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il servizio militare. Analogamente, sollecita una riflessione sull'opportunità di attribuire un punteggio raddoppiato per il servizio prestato nelle scuole di montagna,

atteso che esso è generalmente svolto da docenti che non hanno ottenuto una posizione in graduatoria sufficiente a consentire una scelta diversa.

Auspica infine una soluzione equa per gli insegnanti magistrali, che rischiano di essere ingiustamente esclusi dal mondo della scuola non avendo potuto partecipare ad altre forme di abilitazione.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale esprime anzitutto compiacimento per l'interesse che la delicata tematica dell'inquadramento in ruolo dei docenti ha ancora una volta suscitato in seno alla Commissione.

Giudica inoltre negativamente la mancata riproduzione, nel decreto-legge, di alcune norme su cui si era registrato ampio consenso in Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2529 e annuncia sin d'ora piena disponibilità ad accogliere emendamenti che si proponessero il fine di ripristinare dette norme. In particolare richiama l'ammissione con riserva nelle graduatorie permanenti degli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario, dei laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, oltre che degli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 2. Richiama altresì la determinazione di una percentuale massima per i passaggi di ruolo nella scuola secondaria, ricordando che in Commissione era stata fissata al 20 per cento dei posti disponibili.

Ancora una volta, elemento centrale del dibattito è stata poi, prosegue, l'esigenza di un piano pluriennale di assunzioni. Al riguardo, ricorda che già a conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 2529 lui stesso, in qualità di relatore, presentò un ordine del giorno che impegnava il Governo a prevedere la programmazione delle assunzioni nell'ambito del decreto attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, in sintonia con la nuova disciplina di formazione iniziale dei docenti. Occorre infatti necessariamente attendere la piena entrata a regime della riforma, ribadisce, onde conoscere nel dettaglio i posti effettivamente disponibili e vacanti su cui assumere il personale docente. Nel rammentare che tale ordine del giorno fu pienamente accolto dal Governo, osserva che in questa sede altro non può farsi che confermare l'impegno già preso.

Sempre in tema di ordini del giorno, raccoglie il richiamo svolto dal senatore Tessitore ai due ordini del giorno da lui presentati in sede di esame del disegno di legge n. 2529 e volti ad impegnare il Governo, da un lato, all'immediata attivazione delle procedure per il reclutamento delle 15.000 autorizzate per l'anno scolastico 2004-2005 e, dall'altro, ad adottare atti di programmazione sulla base di un'accurata quantificazione dei fabbisogni annuali di personale. Anche in questo caso, ricorda che il Governo accolse pienamente gli ordini del giorno e quindi invita eventualmente a procedere alla conferma degli impegni già assunti.

Il Presidente relatore riprende inoltre il richiamo ad esigenze di sistematicità, avanzato dai senatori Tessitore e Modica, manifestando piena

adesione in tal senso. Analogamente, conferma piena adesione alle esigenze di selettività evidenziate dal senatore Valditara.

Quanto ai rilievi critici mossi alla scelta di inserire in un atto avente forza di legge una tematica di natura prettamente amministrativa, quale l'attribuzione dei punteggi per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, conviene da un punto di vista teorico, ma ricorda che il susseguirsi di atti amministrativi in materia ha determinato un insostenibile contenzioso, sì da imporre inevitabilmente il ricorso allo strumento legislativo.

Nel prendere infine atto della scelta del Governo di dimezzare il punteggio attribuito al servizio militare rispetto a quanto accolto dalla Commissione nell'ambito del disegno di legge n. 2529, conclude auspicando un costruttivo impegno da parte di tutte le forze politiche al fine di dare finalmente alla scuola quelle certezze di cui ha bisogno per intraprendere efficacemente la via della riforma. In tal senso, manifesta senz'altro piena disponibilità.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI la quale rappresenta l'esigenza del Governo di rendere immediatamente operative le disposizioni del disegno di legge n. 2529, che non ha concluso il proprio *iter* in tempo utile affinché l'Amministrazione potesse procedere alla revisione delle graduatorie prima dell'assunzione delle 15.000 unità previste per l'anno scolastico 2004-2005. In questo senso, si era del resto espressa anche la Commissione, attraverso un ordine del giorno che impegnava il Governo a procedere alle assunzioni sulla base dei nuovi criteri entro il 31 luglio prossimo. Il decreto-legge ha invece consentito l'immediata predisposizione del bando, di cui peraltro consegna copia alla Commissione. Il decreto-legge tiene pertanto fede ad un impegno assunto in sede parlamentare, confermando le soluzioni già individuate nel disegno di legge n. 2529. Il Governo si riserva comunque di valutare responsabilmente eventuali proposte emendative che saranno presentate.

Quanto alla possibilità di partecipare ai corsi abilitanti già prevista nel disegno di legge n. 2529 per tutti i docenti alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2, il Governo ha ritenuto di rispettare la decisione di sopprimere tale disposizione assunta dalla Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2529. Segnala peraltro che le università, nel confermare la disponibilità ad organizzare i corsi speciali per le categorie dei docenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), pari complessivamente a circa 6.000 unità, hanno invece sollevato forti difficoltà organizzative per l'organizzazione dei corsi destinati ai docenti di cui alla lettera *d*), pari a circa 50.000 unità. Il Governo si rimette comunque alle scelte del Parlamento.

Il Sottosegretario risponde quindi alle osservazioni, sollevate fra l'altro dal senatore Modica, in ordine alla presunta incostituzionalità del carattere biennale dell'aggiornamento delle graduatorie. Al riguardo, manifesta la disponibilità del Governo a far slittare l'operatività della norma all'anno scolastico 2005-2006, rimettendosi comunque alle valutazioni del Parlamento.

Nel preannunciare l'intenzione di trovare una soluzione per gli insegnanti magistrali, osserva poi che l'iscrizione con riserva nelle graduatorie dei docenti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione incontra notevoli difficoltà applicative connesse alla impossibilità di individuare con precisione la platea dei destinatari della norma.

Quanto all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il servizio militare, ricorda che si tratta di scelta operata dalla Commissione nell'ambito del disegno di legge n. 2529. In questo caso, il Governo si è limitato ad operare un correttivo.

Ella risponde infine al senatore Valditara, che aveva sollecitato un chiarimento sull'esame finale dei corsi abilitanti, ribadendo che la formulazione adottata assicura omogeneità di valutazione sul territorio nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2912) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, approvato dalla Camera dei deputati

- e petizione n. 710 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il presidente relatore ASCIUTTI ricorda di aver svolto la relazione introduttiva. Dichiarata quindi aperta la discussione generale.

Interviene il senatore CORTIANA (*Verdi-U*) il quale, dopo aver ricordato l'atteggiamento trasversale emerso nel corso dell'esame del decreto-legge presso l'altro ramo del Parlamento, sottolinea anzitutto la necessità di apportare correzioni anzitutto all'articolo 1, recante misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno.

Esso detta infatti, egli prosegue, una disciplina che ha raccolto numerose critiche da parte sia degli operatori del settore che delle forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione.

Egli critica in particolare la circostanza che essa si basi su una concezione di *Internet* come un mero supporto informativo, ponendolo sullo stesso piano di altri strumenti quali radio e televisione, senza invece considerare che si tratta di un sistema di comunicazione complesso, che riflette la natura contemporanea delle relazioni sociali e costituisce occasione di produzione della conoscenza, con rilevanti implicazioni sul tessuto democratico.

Al riguardo, nel sottolineare l'opportunità che il Parlamento approfondisca la conoscenza di tale sistema di comunicazione, egli auspica che a tal fine si proceda ad avviare un'indagine conoscitiva, eventualmente congiunta fra Camera e Senato.

Entrando indi nel merito delle disposizioni recate all'articolo 1, egli giudica necessario un ripensamento dei modelli *business* e della disciplina del diritto d'autore, che tenga conto delle caratteristiche di un sistema di comunicazione complesso che veicola beni immateriali. Si tratta del resto anche di una questione che ha implicazioni concrete, atteso che una normativa italiana non può evidentemente limitare l'immissione di opere d'ingegno effettuata attraverso *provider* esteri, non operanti sul territorio nazionale.

Egli sollecita pertanto un impegno da parte della Commissione a sopprimere l'articolo 1, al fine di poter affrontare la questione in modo più approfondito attraverso un'autonoma iniziativa legislativa.

Egli sottolinea inoltre come le uniche iniziative efficaci di lotta alla pirateria, soprattutto nel settore della musica, devono tenere necessariamente conto delle accennate caratteristiche di immaterialità dei beni veicolati con *Internet*, nonché delle connesse potenzialità commerciali, come testimonia la felice iniziativa della società *Apple*, che ha condotto ad un considerevole incremento dello scambio commerciale di brani musicali supportati da *file* attraverso accordi con le case discografiche. Si sono invece rilevate inefficaci, a suo avviso, tutte le iniziative che hanno ignorato tale natura, come nel caso statunitense della chiusura di *Napster*.

Egli prosegue ricordando che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato approvato un emendamento, peraltro d'iniziativa di senatori di opposizione, con cui viene aggiunto il comma 2 all'articolo 1. Esso modifica l'articolo 171-*ter* della legge n. 633 del 1941, nel senso di escludere dalle fattispecie di reato i fatti commessi per uso personale e «per trarne profitto», e non «a fini di lucro», come prevedeva invece la normativa previgente.

Si tratta di una scelta che il senatore giudica grave, atteso che il termine «profitto», come del resto sancito in due occasioni dalla stessa Corte costituzionale, amplia l'ambito di applicazione della norma.

In questo modo viene pertanto disatteso l'impegno assunto dal Ministero, che aveva voluto distinguere con chiarezza lo scambio di *file* coperti dal diritto d'autore operato per fini commerciali (e pertanto punibile) da quello operato per finalità non di lucro.

Egli auspica conseguentemente che attraverso un'attività emendativa si possano apportare le opportune correzioni nel senso auspicato, così come del resto su altre importanti tematiche come quella relativa all'introduzione di una tassa sui masterizzatori e sui *software* necessari per la duplicazione dei *file*, dando peraltro conto della disponibilità da parte dei membri della Camera, sia di opposizione che di maggioranza, a procedere ad una rapida approvazione del provvedimento qualora esso fosse approvato con queste modifiche dal Senato.

In caso contrario, sarebbe costretto a ricorrere a politiche ostruzionistiche.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) prende atto delle critiche mosse dal senatore Cortiana all'articolo 1, che potrebbero effettivamente essere supe-

rate sopprimendo l'articolo. Altre disposizioni del provvedimento rivestono invece carattere di indiscutibile necessità ed urgenza, ivi comprese quelle sugli enti lirici, introdotte dalla Camera dei deputati con l'assenso del Governo.

Invita quindi tutti gli schieramenti politici ad impegnarsi per trovare una soluzione affinché il decreto-legge completi sollecitamente il suo *iter* quanto meno per le parti condivise, necessarie ed urgenti.

Il senatore BARELLI (*FI*) si sofferma in particolare sulla modifica introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di società sportive dilettantistiche. Al riguardo, ricorda che il predetto articolo 90 prevedeva la concessione di agevolazioni di carattere tributario alle società sportive dilettantistiche, segnando una conquista importante. Prevedeva inoltre un regolamento del Ministero per l'approvazione degli statuti, nonché un registro delle società sportive dilettantistiche. Tre regioni hanno tuttavia contrastato tali ultimi due profili, presentando ricorso contro il predetto articolo 90, sulla base del carattere concorrente dell'ordinamento sportivo nel nuovo Titolo V della Costituzione. Ciò ha impedito l'emanazione del regolamento, con conseguenti difficoltà e malesseri sul territorio. Occorreva dunque risolvere la situazione e il Governo ha ritenuto di utilizzare il decreto-legge n. 72 per superare le difficoltà. La soluzione adottata dalla Camera dei deputati non risulta tuttavia soddisfacente, in quanto estende il campo di applicazione delle agevolazioni (precedentemente riferite alle associazioni sportive aderenti al CONI, alle federazioni, agli enti di promozione sportiva e alle discipline associate) ad un ulteriore ambito sportivo peraltro non ben identificato. In tal modo, il disposto legislativo va ben oltre la richiesta delle regioni, che si limitavano a contrastare l'adozione del regolamento e l'istituzione del registro. Si dà vita invece ad un grande equivoco, da cui potrebbe derivare una crisi di identità del mondo sportivo.

Egli sollecita quindi la presentazione di emendamenti che salvaguardino quanto di positivo ha fatto questa maggioranza per andare incontro all'associazionismo dilettantistico senza ostacolare i benefici già accordati. Il testo che proviene dalla Camera dei deputati rischia invece di ingenerare una terza via, al di fuori del sistema sportivo rappresentato da oltre sessant'anni dal CONI, dalle federazioni, dagli enti di promozione sportiva e dalle discipline associate.

Il senatore DELOGU (*AN*) si riallaccia a quanto detto dal senatore Barelli, ricordando l'approvazione della legge n. 289 del 2002 e la conseguente concessione di benefici fiscali alle associazioni sportive dilettantistiche. Al riguardo, invoca una soluzione equilibrata che risolva l'attuale, insostenibile situazione di incertezza. Manifesta altresì assoluto dissenso rispetto all'inclusione dell'ordinamento sportivo fra le materie di legislazione concorrente di cui al nuovo Titolo V della Costituzione.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) prende atto che il decreto-legge pone contestualmente rimedio alla situazione di crisi che caratterizza settori diversi, deplorando l'assenza di strategie governative più complessive.

Passando ad una disamina puntuale del testo, prende atto delle difficoltà di natura politica riferite all'articolo 1, valutando positivamente la proposta del senatore Cortiana di sopprimerlo anche al fine di consentire un *iter* più spedito degli altri profili.

Quanto all'articolo 2, sollecita un dibattito sulla riduzione oggettiva dei finanziamenti al settore dello spettacolo, che rischia di paralizzarlo. Con particolare riferimento all'abrogazione del Fondo speciale per l'adeguamento dei teatri, motivato da esigenze di coordinamento normativo conseguenti alla confluenza delle relative risorse in altro Fondo, auspica che il nuovo meccanismo procedurale consenta comunque la corresponsione di fondi alle finalità predette. Sollecita altresì un chiarimento sulla norma che riduce dal 12 all'8 per cento il contributo minimo dei privati alle fondazioni lirico-sinfoniche per esercitare il diritto di nomina di un componente del consiglio di amministrazione, ritenendo che essa vada nella direzione di agevolare l'apporto privato. Valuta infatti positivamente i criteri indicati per la corresponsione dei contributi a valere sul FUS a partire dal 2005, fra cui compaiono parametri interessanti quali il volume dell'attività produttiva, lo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti, la promozione del pubblico, la formazione del pubblico giovanile.

Quanto all'articolo 3, stigmatizza la mancata adozione del regolamento di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002.

Esprime invece una valutazione positiva sul finanziamento specifico destinato alla celebrazione del cinquantenario della conquista del K2, che unisce popoli e culture diverse.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale conviene sulla migliorabilità del testo con particolare riferimento agli aspetti più contestati (pirateria informatica e ordinamento sportivo). Osserva tuttavia che eventuali modifiche al decreto-legge rischierebbero di comprometterne la definitiva conversione in legge a causa dei tempi parlamentari necessari a ciascuna fase di esame. Né va dimenticato che i profili più critici riguardano proprio materie introdotte dall'altro ramo del Parlamento, su cui poteva quindi essere svolta una maggiore riflessione. Ritiene dunque preferibile assicurare la definitiva conversione del provvedimento, onde non vanificare gli interventi necessari ed urgenti che sono stati alla base dell'adozione del decreto-legge. Preannuncia peraltro la presentazione di un ordine del giorno, volto ad impegnare il Governo a provvedere alle necessarie modifiche con assoluta urgenza.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario BONO il quale richiama l'intenso e proficuo dibattito svoltosi alla Camera dei deputati, che si è concluso con l'approvazione di un testo largamente condiviso su cui non a caso molti Gruppi dell'opposizione si sono astenuti.

In particolare, le disposizioni contenute all'articolo 1 per contrastare la pirateria informatica sono del tutto innovative anche in ambito europeo, tanto da anticipare i contenuti di una direttiva che non è stata ancora attuata da nessun Paese membro. Aggiustamenti in corso d'opera erano quindi inevitabili.

In considerazione dei ristretti tempi a disposizione per la conversione definitiva del provvedimento, egli esprime tuttavia l'auspicio del Governo nel senso di una approvazione senza modifiche, onde evitare il rischio della mancata conversione. Ciò non toglie che i problemi sollevati dai senatori intervenuti in discussione generale rivestano senz'altro un grande rilievo. Egli preannuncia pertanto fin d'ora la disponibilità ad accogliere atti di indirizzo, fra cui quello preannunciato dal Presidente relatore, mentre sarebbe costretto ad esprimere parere contrario su eventuali proposte emendative.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) informa infine che domani, giovedì 29 aprile, a partire dalle ore 16 è prevista, in sede di Ufficio di presidenza, l'audizione informale di tutti i soggetti che ne hanno fatto richiesta con riferimento al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 100)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale ricorda che il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, trasformò l'ente pubblico «Centro sperimentale di cinematografia» nella Fondazione «Scuola nazionale di cinema». Ricorda altresì che nel 1998 il Governo, previo parere favorevole delle Camere, nominò alla presidenza della Fondazione il professor Lino Micciché e, quali componenti del consiglio di amministrazione, il professor Alberto Farassino (su designazione del Ministero per i beni e le attività culturali), il professor Vittorio Caldiron (su designazione del Ministero della pubblica istruzione), il signor Carlo Di Carlo (su designazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) e la signora Caterina D'Amico (su designazione del Ministero del tesoro), peraltro indi sostituita – a seguito di dimissioni – dal professor Giuseppe Ortoleva.

Alla scadenza del mandato di detto consiglio di amministrazione, il nuovo Governo nominò, nel gennaio 2002, alla presidenza della Fondazione il professor Francesco Alberoni e, quali componenti del consiglio di amministrazione, il signor Giancarlo Giannini (su designazione del Ministero per i beni e le attività culturali), il signor Dante Ferretti e il dottor

Carlo Rambaldi (su designazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e il professor Gavino Sanna (su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze). Su tale proposta, in Commissione si registrò il voto favorevole della maggioranza e l'astensione dei Gruppi di opposizione.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32, su cui la Commissione si espresse favorevolmente lo scorso dicembre, ha da ultimo nuovamente trasformato la Fondazione «Scuola nazionale di cinema» in Fondazione «Centro sperimentale di cinematografia».

Si tratta quindi ora, prosegue il Presidente relatore, di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione della nuova fondazione. Al riguardo, il Governo propone peraltro di confermare i componenti del precedente consiglio, oltre che il suo presidente nella persona del professor Francesco Alberoni.

In considerazione delle elevate qualità artistiche e gestionali delle personalità proposte, per i cui prestigiosi *curricula* rinvia alla documentazione trasmessa dal Governo, il Presidente relatore propone di esprimere un parere convintamente favorevole.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ACCIARINI, ASCIUTTI, BARELLI, BEVILACQUA, BIANCONI, BRIGNONE, DE RIGO (in sostituzione del senatore DELL'UTRI), DELOGU, FAVARO, Vittoria FRANCO, MODICA, MONTICONE, SOLIANI, SUDANO, TESSITORE e VALDITARA.

La proposta di esprimere parere favorevole è approvata, risultando 10 voti favorevoli e 6 astenuti.

Relazione illustrativa della ripartizione, per l'esercizio finanziario 2004, del Fondo unico per gli investimenti – capitolo 7370 – «Fondo unico da ripartire – investimenti patrimonio culturale» dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali (n. 360)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FAVARO (*FI*), il quale ricorda che il riparto del Fondo unico per gli investimenti sul patrimonio culturale fa seguito alle disposizioni recate dalla legge finanziaria per il 2002, che ha previsto l'istituzione nello stato di previsione di ciascun Ministero di un Fondo per gli investimenti nel quale confluiscono gli stanziamenti individuati in allegato alla legge finanziaria.

La legge finanziaria per il 2004 ha stanziato per il Fondo in questione un ammontare pari a circa 324 milioni di euro, inferiore di circa il 7,3 per cento rispetto a quello accordato per il precedente esercizio finanziario.

Entrando nel merito della proposta di riparto, segnala che, conseguentemente alla riduzione dell'ammontare complessivo, gli stanziamenti sono stati sensibilmente ridotti per la maggior parte dei settori di intervento. In particolare, risultano ridotte le risorse per i beni archeologici, per gli ar-

chivi, nonché per i beni architettonici e il paesaggio. Sono invece incrementati gli stanziamenti a favore del segretariato generale e del Patrimonio storico artistico e demotnoantropologico, così come del resto quelli a favore dello spettacolo dal vivo e cinema, pari ad oltre 77 milioni di euro (rispetto ai circa 2,5 milioni dello scorso anno), diretti a finanziare l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legge n.72 del 2004, attualmente all'esame della Commissione.

Vengono così destinate allo spettacolo e al cinema le risorse derivanti dalla quota dei proventi del gioco del lotto attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali dall'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria per il 1997), che nei due trienni precedenti erano state invece interamente assegnate ai Beni culturali.

Al riguardo il relatore rileva che si tratta della prima applicazione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 310 del 2003, che inserisce fra le possibili destinazioni dei finanziamenti del lotto anche le attività culturali, fra le quali evidentemente rientrano anzitutto lo spettacolo dal vivo ed il cinema.

Egli ritiene altresì condivisibile la scelta del Governo di utilizzare quest'anno la totalità delle risorse del lotto per lo spettacolo ed in particolare per il cinema, peraltro a parziale copertura del maggiore onere complessivo recato dal decreto-legge n. 72 (pari a 90 milioni di euro), attesa la difficile situazione di crisi in cui versa il settore e l'oggettiva difficoltà di reperire adeguati stanziamenti da altre poste di bilancio.

Anche se viene indubbiamente meno un consistente sostegno finanziario al settore dei beni culturali, sottolinea infatti che le ingenti risorse del gioco del lotto assegnate nei due precedenti trienni alle sovrintendenze, pari a circa 750 milioni di euro, risultano in gran parte ancora giacenti presso le casse delle medesime, che non sono riuscite a impegnarle, indubbiamente per ragioni e difficoltà, anche di natura procedurale, indipendenti dalle loro intenzioni.

Quanto agli Archivi, il relatore ricorda che anche l'anno scorso si verificò una riduzione analoga, che poi il Governo recuperò in sede di assestamento. Si augura quindi che anche quest'anno l'Esecutivo voglia assumere l'impegno di rimediare alle decurtazioni subite dal settore in quella sede.

In considerazione dell'opportunità di non differire ulteriormente il riparto delle risorse, raccomanda conclusivamente l'espressione di un parere favorevole, preannunciando sin d'ora l'intenzione di inserire nello schema di parere un'osservazione diretta a sollecitare il Governo a destinare in sede di assestamento del bilancio maggiori risorse al settore degli archivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2004

339^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente GRILLO (FI), relatore, illustra il disegno di legge in titolo finalizzato ad individuare le grandi dighe fuori esercizio e a consentire verifiche e controlli per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle dighe stesse. Il provvedimento contiene, inoltre, disposizioni per l'avvio immediato di una attività straordinaria di controllo dello stato di manutenzione e dei requisiti di sicurezza delle dighe e, conseguentemente, di messa in sicurezza delle dighe di competenza del Registro italiano dighe (RID). A tal fine, è disposto un finanziamento aggiuntivo rispetto ai finanziamenti ordinari assegnati al RID. Il decreto-legge contiene disposizioni relative alla sicurezza delle dighe fuori esercizio e disposizioni relative alla sicurezza delle dighe in esercizio. In particolare, l'articolo 1 prevede che il RID individui, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le dighe fuori esercizio per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva. L'elenco delle dighe con tali caratteristiche è trasmesso alle Regioni e alle autorità di bacino che, a loro volta, lo integrano laddove necessario. Si evidenzia, a tale riguardo, che il decreto-legge è orientato al pieno coinvolgimento e alla responsabilizzazione del sistema delle autonomie, ai fini dell'attuazione delle norme in esso contenute. L'articolo

2 dispone, in merito agli interventi di messa in sicurezza delle dighe fuori esercizio, le modalità per la realizzazione ed il controllo di quei provvedimenti volti ad eliminare eventuali situazioni di pericolo, prevedendo all'uopo le relative risorse finanziarie. L'articolo 3 prevede che le attività di messa in sicurezza delle dighe fuori esercizio siano monitorate da un Comitato di alta sorveglianza nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia, e composto da cinque esperti, *quattro* designati dal Ministro delle infrastrutture ed *uno* designato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni. Con riferimento all'attività complessiva e ordinaria del RID, i commi tre e quattro ne prevedono un potenziamento della struttura ed il coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile. L'articolo 4, a seguito della nuova classificazione sismica dei siti prevista dall'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3274 del 2003, dispone un'attività generalizzata di verifica sismica ed idraulica estesa a tutte le dighe esistenti. Il RID predispone, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, le norme tecniche per tale verifica. L'articolo 5 prevede il finanziamento di interventi urgenti di protezione civile, disponendo che tutte le somme derivanti dal ricavo del mutuo contratto per l'acquisto di immobili da parte del Dipartimento della Protezione civile, in base ad una norma contenuta nel decreto-legge n. 132 del 1999, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori finalità di protezione civile per le quali non sussista specifica autorizzazione di spesa. Nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati sono stati in fine aggiunti gli articoli *5-bis* e *5-ter*. L'articolo *5-bis* dispone che restano ferme, in ogni caso, le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. L'articolo *5-ter* è relativo alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione, manutenzione, messa in sicurezza e adeguamento alle norme tecniche degli edifici sede di organismi istituzionali dello Stato. Illustra, quindi, le ulteriori modifiche apportate al testo del decreto dalla Camera dei deputati soffermandosi, in particolare, sull'articolo 4, comma *3-bis*, che prevede che, ai fini dell'emanazione del decreto recante i criteri di determinazione del contributo e del diritto, che i concessionari delle dighe devono versare annualmente al RID, in sede di prima applicazione, si prescinde dal parere della *Consulta degli iscritti al RID*. L'articolo 5, comma *1-bis*, stabilisce che il Ministro dell'ambiente, di intesa con quello delle infrastrutture, avvia la procedura per revocare la concessione nel caso di dighe rispetto alle quali sia segnalato il venir meno delle condizioni tecniche, economiche ed ambientali che ne giustificano l'esercizio. L'articolo 4, comma *4-bis*, prevede poi che il RID, tramite il Ministro delle infrastrutture, presenti annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni del decreto in esame.

Il sottosegretario VENTUCCI interviene per un chiarimento, sottolineando l'urgenza del provvedimento che, al fine di individuare la corretta copertura finanziaria, dovrà probabilmente essere emendato e quindi sottoposto ad un nuovo esame da parte della Camera dei deputati. Lascia infine

agli atti della Commissione un elenco relativo alle dighe o invasi fuori esercizio provvisorio, senza concessionario o richiedenti la concessione, dal quale risulta il volume dell'invaso, la probabilità di dismissione e l'anno di costruzione delle opere risalente in taluni casi agli Stati pre-unitari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

340^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MENARDI (AN) si dichiara favorevole alla celere approvazione del provvedimento in titolo e si riserva di intervenire il modo più approfondito in sede di esame degli eventuali emendamenti.

Il senatore PEDRAZZINI (LP) evidenzia come nell'elenco presentato nella seduta antimeridiana di oggi dal sottosegretario Ventucci siano incluse dighe le cui caratteristiche rendono difficile individuare la tipologia di intervento da intraprendere. Osserva poi che gli interventi previsti si concentrano principalmente nel centro e nel sud d'Italia ed auspica che i lavori del Comitato di alta sorveglianza, costituito per il monitoraggio delle attività di manutenzione delle dighe in parola, si svolgano con la massima trasparenza attraverso una seria e programmata attività di manutenzione.

Poiché non vi sono ulteriori interventi, il presidente GRILLO dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 4 maggio 2004 alle ore 13.

La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che l'orario della seduta già convocata per domani, giovedì 29 aprile 2004, alle ore 8,30, è posticipato alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2004

233^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un senatore segretario. Risulta eletto il senatore SALERNO (AN), cui il presidente RONCONI rivolge parole di benvenuto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» (n. 354)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 7 marzo 2003, n. 38. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore MINARDO (FI), in sede di replica, esprime un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento, ritenendo peraltro opportuno proporre di modificare l'articolo 11, al comma 1, in materia di ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito, sopprimendo sia le parole: «e di somministrazione», sia, alla fine dell'articolo stesso, anche le parole: «sicurezza del lavoro e sicurezza alimentare». Il testo in esame infatti rischia di creare contraddizioni con la normativa vigente, nonché sovrappo-

sizioni di competenze rispetto all'attuale disciplina. Osserva infatti che in materia già operano il Comando Carabinieri per la sanità e, quanto alla vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, anche il Comando Carabinieri Ispettorato del lavoro.

Conclusivamente propone di esprimere un parere favorevole integrato dalla osservazione testé esposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» (n. 355)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 7 marzo 2003, n. 38. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore PICCIONI (*FI*), in sede di replica, giudica positivamente il provvedimento in esame, proponendo una integrazione in ordine all'articolo 6 dello schema in esame, concernente la figura dell'imprenditore ittico. In particolare, tale integrazione dovrebbe prevedere, mediante la formulazione di un comma aggiuntivo, che l'imprenditore ittico, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione dei contributi finanziari comunitari, nazionali e regionali, sia tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Conclude pertanto proponendo l'espressione di un parere favorevole, integrato dall'osservazione sopra delineata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI ricorda che, in relazione all'A.S. 2483 (in materia di acquacoltura biologica) è atteso il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti presentati e che in relazione all'A.S. 1730 in materia di denominazione d'origine dei vini, una volta conclusa la discussione generale, si potrebbe procedere a un ciclo di audizioni, come già precisato nella seduta del 21 gennaio scorso. Quanto all'A.S. n. 31, ricorda che è in corso la discussione generale, che potrà proseguire nella prossima settimana e, in relazione all'esame congiunto degli A.S. 1794 e 638, prima di riprendere l'esame in Commissione, precisa che la prossima settimana si procederà ad un'ultima riunione del relativo Comitato ristretto per una definitiva messa a punto del testo già accolto.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente RONCONI avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 29 aprile, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 28 APRILE 2004

251^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

RAGNO

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro» (n. 362)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 22 della legge 1° marzo 2003, n. 39. Esame e rinvio)

Il relatore VANZO (*LP*) fa preliminarmente presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca alcune modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro posta dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, ricordando altresì che quest'ultimo ha inteso completare il recepimento della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, e della direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000.

Le lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1, comma 1, dello schema novellano parzialmente l'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 66, al fine di escludere dall'ambito di applicazione dello stesso il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, «in relazione alle attività operative specificamente istituzionali». In base all'attuale disciplina, il suddetto personale rientra nel novero dei soggetti per i quali l'esclusione dall'ambito del decreto legislativo n. 66 può essere definita in presenza di particolari esigenze, individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica.

La successiva lettera *c)* – prosegue il relatore – modifica l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 66, che concerne l'obbligo – a carico del datore – di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro – Settore ispezione del lavoro competente per territorio dei casi di superamento

della soglia delle 48 ore settimanali – obbligo che è stabilito con esclusivo riferimento alle unità produttive le quali occupino più di 10 dipendenti –.

La novella di cui alla lettera *c)* riguarda il termine temporale per la comunicazione, che, attualmente, è posto alla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 66 e che viene differito al trentesimo giorno successivo alla medesima scadenza.

La lettera *d)* riformula l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 66, il quale stabilisce che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

La presente novella specifica che tale periodo minimo deve essere goduto per almeno la metà nel corso dell'anno di maturazione e, per la restante parte, nei diciotto mesi successivi al termine del medesimo anno, fatte salve comunque le previsioni dei contratti collettivi – stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative – nonché dei decreti ministeriali emanati ai sensi del citato articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 66.

La lettera *e)* – prosegue il relatore – corregge un mero errore materiale che figura nell'attuale versione dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66 – articolo relativo ai limiti di orario dei lavoratori notturni –.

La lettera *f)* novella l'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 66. Quest'ultimo, nell'attuale versione, prevede che la valutazione dello stato di salute degli addetti al lavoro notturno debba avvenire attraverso controlli preventivi e periodici, adeguati al rischio cui il dipendente sia esposto, «secondo le disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi».

La presente novella sostituisce la locuzione «lavoratori addetti al lavoro notturno» con «lavoratori notturni» – in conformità con la formulazione della normativa già vigente e della direttiva 93/104/CE – sopprimendo il riferimento esplicito ai summenzionati contratti collettivi e confermando inoltre che restano valide alcune norme preesistenti al decreto legislativo n. 66 – inserite in particolare nel medesimo articolo 14, comma 1 –. Tali norme dispongono che la valutazione abbia come oggetto la verifica dell'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui il soggetto sia adibito – si sopprime il riferimento all'adeguatezza del controllo rispetto al rischio cui il lavoratore sia esposto – che la stessa avvenga a cura e a spese del datore, che possa essere svolta – oltretutto dalle strutture sanitarie pubbliche – dal medico competente di cui all'art. 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed infine che sia effettuata almeno ogni due anni.

La lettera *g)* – prosegue il relatore – estende il principio di abrogazione implicita di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 66 anche alle norme relative alle pene o alle sanzioni amministrative. Tale estensione è dovuta alla circostanza che la successiva lettera *h)* reca una nuova disciplina in merito –mentre tali profili non erano stati og-

getto di revisione da parte del decreto legislativo n. 66 -. In particolare, la lettera *h*) aggiunge i commi da *3-bis* a *3-octies* nell'articolo 19 citato.

Il comma *3-bis* conferma le attuali pene alternative dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 516 a 2.582 euro per le ipotesi di violazione del divieto di adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, a decorrere dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, nonché nei casi di assegnazione al lavoro notturno, nonostante il loro espresso dissenso, dei soggetti appartenenti alle categorie aventi *ex lege* diritto a non prestarlo.

Il comma *3-ter* conferma le attuali pene, rappresentate, in via alternativa, dall'arresto da tre a sei mesi o dall'ammenda da 1.549 a 4.131 euro, per i casi di inosservanza dell'articolo 14, comma 1, decreto legislativo n. 66.

Il comma *3-quater* concerne i casi di violazione dell'articolo 4, comma 2 - che pone il limite delle 48 ore per la durata media settimanale dell'orario di lavoro - e dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 66 - novellato dalla precedente lettera *d*) -.

Viene al riguardo introdotta - prosegue il relatore - la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca l'inosservanza, in relazione alla quale, peraltro, nell'attuale ordinamento non è prevista alcuna sanzione.

Il comma *3-quinquies* contempla la sanzione amministrativa da 105 a 630 euro per i casi di inosservanza dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 - in base al quale il dipendente ha diritto ad undici ore di riposo ogni ventiquattro ore, che devono essere fruite in modo consecutivo, fatte salve le attività contraddistinte da periodi di lavoro frazionati durante la giornata - e dell'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66, che attribuisce il diritto ad un riposo, ogni sette giorni, di almeno ventiquattro ore consecutive - esso si cumula con quello giornaliero di cui al suddetto articolo 7 -.

Per la prima fattispecie non è attualmente prevista alcuna sanzione, mentre per la seconda, la disciplina vigente contempla una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila ovvero, per i casi in cui la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori, da lire trecentomila a lire due milioni.

Il comma *3-sexies* introduce una sanzione amministrativa da 100 a 200 euro per i casi di inosservanza della disciplina sulla comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio, di cui al citato articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 66.

Il comma *3-septies* - prosegue il relatore - conferma le attuali sanzioni amministrative per i casi di violazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 66 - il quale dispone che - in difetto di disciplina collettiva applicabile, posta dai contratti stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e dipendente per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali

– e del comma 5 dello stesso articolo 5 del decreto legislativo n. 66, con il quale si stabilisce che il lavoro straordinario debba essere compensato con le maggiorazioni retributive stabilite dai contratti collettivi, stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, e che i medesimi contratti possano consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.

L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 3-*septies* - prosegue il relatore - varia da 25 a 154 euro ovvero, nei casi in cui la violazione si riferisca a più di cinque dipendenti o si sia verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, da 154 a 1.032 euro.

Il comma 3-*octies* conferma l'attuale sanzione amministrativa per l'ipotesi di violazione dei limiti dell'orario relativi ai lavoratori notturni. L'importo della sanzione varia da 51 a 154 euro per ogni giorno e per ogni dipendente interessato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 APRILE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 29 aprile, alle ore 14,15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2004

206^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***(1645) TOMASSINI.** – *Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio 2003.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TATÒ (AN) esprime il giudizio positivo della propria parte politica sul disegno di legge in esame, che ha il merito di prevedere il completamento e l'ampliamento del quadro delle professionalità sanitarie non mediche. Ne auspica pertanto una rapida approvazione.

La senatrice BOLDI (LP) esprime soddisfazione, anche a nome del proprio Gruppo, per la ripresa dell'esame del disegno di legge in titolo. Ritiene infatti indispensabile al buon funzionamento dei reparti ospedalieri il rapido ripristino di una figura professionale di coordinamento, ricordando come già la Commissione e l'Aula si fossero espressi in tal senso nel corso dell'esame di un precedente provvedimento.

Il senatore MASCIONI (DS-U) giudica favorevolmente il contenuto del disegno di legge in titolo, in quanto volto a mettere a disposizione delle strutture sanitarie una figura professionale indispensabile ad una organizzazione efficiente, la quale necessariamente si riverbera sulla qualità

dell'assistenza sanitaria e sul benessere dei pazienti. Quanto previsto dal disegno di legge n. 1645 in merito alla funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche è inoltre in sintonia con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità. L'articolo 3 prevede inoltre una disposizione che opportunamente valorizza e salvaguarda le professionalità acquisite in base alla normativa pregressa.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) considera l'istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche una misura utile all'innalzamento del livello organizzativo delle strutture sanitarie e rileva l'opportunità di potenziare la sanità veterinaria attraverso l'individuazione di specifici profili tecnico-professionali. Esprime pertanto un giudizio favorevole sul disegno di legge in esame.

Il senatore FORMISANO (*Mar-DL-U*) ritiene che l'approvazione del disegno di legge in esame possa essere un passo importante nella direzione di un elevamento della qualità professionale del personale non medico, tale da porre, sotto questo aspetto, la sanità italiana all'avanguardia in Europa. Auspica quindi una conclusione rapida e positiva del relativo iter.

Il senatore LONGHI (*DS-U*) valuta positivamente il disegno di legge in titolo, invitando tuttavia ad una riflessione sull'opportunità di ridurre a due anni – rispetto al triennio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del testo in esame – la durata dell'esperienza maturata nel profilo di appartenenza quale requisito necessario all'esercizio della funzione di coordinamento, oltre ad osservare la necessità di definire con chiarezza gli aspetti relativi all'equiparazione della figura di coordinamento prevista dal testo in esame con la vecchia figura di caposala.

Il senatore TREDESE (*FI*), rilevando l'importanza della funzione di coordinamento nelle unità operative degli ospedali, esprime apprezzamento per il disegno di legge in titolo, cui riconosce il pregio di essere mirato a porre rimedio ad una carenza di cui la sanità attualmente risente.

Il senatore SALINI (*FI*) ritiene che l'istituzione di una figura professionale specificamente addetta al coordinamento comporti un netto miglioramento qualitativo delle unità operative, innalzandone i livelli dell'assistenza sanitaria e dell'organizzazione alberghiera. Osserva tuttavia che il disegno di legge in titolo non contempla disposizioni volte a disciplinare le relazioni del coordinatore infermieristico con la dirigenza sanitaria. Rileva infine l'opportunità dell'istituzione dei profili professionali operanti nella sanità veterinaria.

Il presidente TOMASSINI replica osservando che nelle diverse realtà regionali ed aziendali la componente infermieristica è inquadrata, dal punto di vista operativo, secondo modelli organizzativi eterogenei, per

cui è preferibile che il legislatore definisca le caratteristiche della figura del coordinatore infermieristico senza intervenire nel dettaglio dell'organizzazione interna alle aziende sanitarie.

Il senatore ULIVI (AN) interviene sottolineando come l'istituzione della funzione di coordinamento intervenga a porre rimedio ad una carenza nell'organizzazione delle aziende sanitarie, ponendo tra l'altro le premesse per una maggiore razionalizzazione del lavoro nei reparti.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente TOMASSINI dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per le repliche.

Il relatore DI GIROLAMO (DS-U) manifesta soddisfazione per il favore manifestato da tutte le parti politiche in merito all'approvazione del disegno di legge in esame, le cui finalità consistono nel miglioramento della qualità alberghiera e sanitaria dei reparti ospedalieri attraverso l'introduzione di un elemento di razionalizzazione, nonché a garantire un maggiore livello di tutela della salute umana tramite il potenziamento della sanità veterinaria.

Il sottosegretario CURSI esprime a sua volta apprezzamento per l'atteggiamento positivo delle diverse parti politiche ed auspica una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione di un testo volto ad istituire una figura professionale sulla quale in passato le forze politiche non hanno trovato in Parlamento le necessarie intese.

Il presidente TOMASSINI dichiara chiusa la discussione generale e propone di stabilire alle ore 19 di domani 29 aprile il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI comunica che la seduta già prevista per le ore 8,30 di domani non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 28 APRILE 2004

319^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*IN SEDE REFERENTE***(470) LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori****(813) PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori****(1222) BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento**(1446) ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori****(1450) DETTORI e VALLONE. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori****– e petizione n. 135 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo nel testo unificato, sospeso nella seduta del 17 luglio 2003.

Prosegue l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il presidente NOVI (FI), in qualità di relatore, ricorda che si è ancora in attesa del parere della Commissione bilancio. Illustra quindi l'emendamento 2.100 (quinto nuovo testo) che prevede l'istituzione, presso la Conferenza unificata Stato-regioni, di un Comitato interistituzionale

per le isole minori. Ritira quindi gli emendamenti 2.100 (terzo nuovo testo) e 2.100 (quarto nuovo testo)

Il senatore MONCADA (*UDC*) ritiene necessario che tanto il relatore quanto i rappresentanti del Governo forniscano qualche chiarimento su quanto previsto dal comma 5, lettera e) dell'emendamento 2.100 (quinto nuovo testo) dal momento che si dovrebbe precisare in quale modo siano decisi gli interventi finanziati della cui pianificazione si occupa il Comitato interistituzionale per le isole minori. Analoga esigenza di chiarezza deve estendersi anche al successivo comma 6, in quanto non si comprende come gli schemi normativi siano sottoposti alla valutazione della Conferenza unificata, ma non anche a quella, ad esempio, del Ministero dell'ambiente.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) , pur riconoscendo la rilevanza delle esigenze delle isole minori, sollecita la Commissione a farsi carico di intervenire anche in merito ad altre iniziative legislative che, con il medesimo spirito, si propongono di rafforzare le politiche di sviluppo in favore dei piccoli comuni e della montagna. Infatti, come per le isole minori, anche per la tutela delle aree montane e dei piccoli comuni è aperto un dibattito a livello comunitario per l'individuazione dei necessari finanziamenti. Inoltre, nel merito dell'emendamento presentato dal relatore, osserva che il Comitato interistituzionale per le isole minori, avendo funzioni per lo più consultive, dovrebbe presentarsi con una composizione più snella.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*) evidenzia che, se nelle formulazioni precedenti dell'emendamento 2.100 si mirava a costituire, presso la Presidenza del Consiglio, una Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e i comuni delle isole minori – la quale, in virtù della sua collocazione, vantava una determinata posizione di autonomia – invece, nell'ultima versione dell'emendamento illustrato dal presidente Novi, si rischia di stravolgere l'obiettivo principale dei disegni di legge in esame. Infatti, il Comitato, essendo posto nell'ambito della Conferenza unificata Stato-regioni, si configurerebbe soltanto come organo avente valenza per lo più consultiva, perdendo quei connotati di autonomia che sarebbero stati indispensabili per dare maggiore voce alle rappresentanze delle isole minori.

Secondo il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) bisognerebbe recuperare lo spirito originario delle varie proposte legislative, finalizzate ad individuare una normativa quadro per lo sviluppo delle isole minori. In tal senso, sarebbe opportuno che al Comitato interistituzionale per le isole minori fossero attribuite anche capacità propositive.

Ad avviso del senatore GIOVANELLI (*DS-U*) dai contenuti dell'emendamento 2.100 (quinto nuovo testo) emergono alcuni profili contradd-

dittori: da una parte, infatti, la collocazione del Comitato presso la Conferenza unificata Stato-regioni e non più presso la Presidenza del Consiglio rischia di sminuire il ruolo di questo organismo; dall'altra, però, poiché tale Comitato comprende i diversi Ministeri competenti, potrebbe assolvere una importante funzione, qualora riuscisse ad esprimere pareri, ove richiesto, sulle deliberazioni della Conferenza unificata Stato-regioni. In questo modo si permetterebbe il riconoscimento delle istanze avanzate dai rappresentanti delle isole minori.

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) osserva che, così come formulato, l'emendamento in esame suscita qualche riserva poiché l'intervento del Comitato e soprattutto della Conferenza unificata Stato-regioni avverrebbe *ex-post* nell'ambito della valutazione dei vari progetti e delle diverse proposte. Sotto questo profilo, l'intervento di tali organismi rischia di essere del tutto pleonastico; pertanto, affinché agli stessi sia restituito un ruolo maggiormente incisivo, bisognerebbe valutare la possibilità che, ad esempio, fosse riconosciuta alla Conferenza unificata Stato-regioni la funzione di selezionare e valutare *ex-ante* le proposte ed i progetti.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Rollandin che molti dei rilievi da lui sollevati sono superati alla luce della nuova versione dell'emendamento 2.100 nella quale, ad esempio, si prevede una composizione del Comitato più ristretta rispetto a quella originariamente immaginata per la Conferenza permanente per le isole minori. Per quanto riguarda poi le valutazioni espresse dal senatore Moncada appare logico che sui progetti, sulle proposte e sugli schemi normativi, da sottoporre da parte del Comitato alla Conferenza unificata Stato-regioni, vi sia il preventivo coinvolgimento dei Dicasteri competenti, in particolare di quello dell'ambiente e della tutela del territorio. Invece, in relazione alle modalità con cui sono decisi i diversi interventi da finanziare, l'emendamento 10.4 tende a stabilire in modo chiaro che i criteri e le modalità di pianificazione annuale per l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo sostenibile delle isole minori di cui all'articolo 10 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente. Pertanto, sulla base di tale proposta, si delinea una precisa procedura per la definizione degli interventi da finanziarie.

Più in generale, in merito alle altre considerazioni che sono emerse sui contenuti dell'emendamento in esame, occorrerebbe ricordare che le diverse iniziative legislative sono state presentate allo scopo di garantire ai rappresentanti delle isole minori una sede istituzionale dove potessero confrontarsi tra di loro e discutere, ad esempio, delle necessità finanziarie per l'attivazione di quei servizi indispensabili per lo sviluppo di queste specifiche realtà territoriali. Se quindi si vuole conservare questa finalità bisogna fare in modo di evitare la costituzione di organismi pletorici o con eccessive competenze, i quali non avrebbero poi la possibilità concreta di funzionare. Alla luce di tali considerazioni, appare opportuno adottare la soluzione minimalista contenuta nell'emendamento 2.100 (quinto nuovo testo), con l'auspicio che, superato il nodo dell'organismo

presso il quale rappresentare le istanze delle isole minori, possa concludersi nel più breve tempo possibile l'iter dei disegni di legge in titolo.

Il sottosegretario D'ALÌ, dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 2.100 (quinto nuovo testo), ritiene che per mezzo di tale proposta si adotti una soluzione diretta ad istituire un Comitato interistituzionale per le isole minori sul modello dei comitati tecnici già operativi all'interno della Conferenza Stato-regioni. In questo modo, si evita la costituzione di una quarta Conferenza permanente oltre alle tre già esistenti, con innegabili vantaggi sia per le finanze pubbliche sia per la funzionalità dell'organismo chiamato a rappresentare le esigenze degli enti locali.

Nel merito dei rilievi e delle valutazioni fin qui emerse, appare chiaro che sulle proposte e sui progetti esaminati dal Comitato e dalla Conferenza Stato-regioni vi è una preventiva istruttoria da parte del competente Dicastero; del resto, proprio in relazione alla definizione degli interventi da finanziare, l'emendamento 10.4 molto opportunamente presuppone l'emanaazione di un decreto del Ministro dell'ambiente che contenga i criteri ed i principi da seguire nella pianificazione annuale. Pertanto, non sembrano corrispondere alla realtà dei fatti le preoccupazioni sollevate sul mancato coinvolgimento del Ministero dell'ambiente sui progetti, sulle proposte e sugli schemi normativi sottoposti all'attenzione dell'istituendo Comitato. Dalla formulazione del comma 6 dell'emendamento in esame si dimostra altresì che il suddetto Comitato non assolve soltanto funzioni consultive, ma ha anche un ruolo propositivo.

Il sottosegretario TORTOLI, concordando con quanto dichiarato tanto dal Relatore quanto dal sottosegretario D'Alì, ritiene che la scelta di istituire un Comitato interistituzionale per le isole minori, presso la Conferenza Stato-regioni, sia condivisibile anche perché esistono numerosi organismi, come la Conferenza per l'arco alpino, che, a causa della loro composizione pletorica, incontrano difficoltà persino per convocarsi.

Ad avviso del senatore SPECCHIA (AN) sui contenuti dell'emendamento 2.100 (quinto nuovo testo) si è aperto un dibattito alquanto articolato che nasce dall'esigenza di un maggior riconoscimento delle isole minori. Tuttavia, occorrerebbe un ulteriore approfondimento non solo sulla composizione e sulle funzioni che dovrebbero essere adempiute dal Comitato interistituzionale per le isole minori, ma anche su quanto stabilito dal precedente articolo 1 del testo unificato dei vari disegni di legge dove si prevedono a favore dello Stato una serie di competenze relative ad interventi che invece dovrebbero restare appannaggio delle regioni e degli enti locali.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Specchia che quanto da lui eccepito in merito ad una eccessiva invadenza dello Stato appare superato dopo l'approvazione dell'emendamento 1.38, presentato proprio per recepire uno specifico rilievo espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Il senatore LAURO (*FI*) ricorda che già nella scorsa legislatura furono presentati e discussi diversi disegni di legge relativi allo sviluppo delle isole minori, nella convinzione che si dovesse dare il dovuto impulso a queste specifiche realtà territoriali, in linea con quanto è già accaduto in molti paesi europei. La necessità di salvaguardare e riconoscere le caratteristiche delle isole minori dovrebbe quindi rappresentare l'obiettivo che si prefiggono le diverse iniziative legislative presentate in materia.

Il presidente NOVI, dopo aver auspicato che vi sia un più rapido svolgimento dell'*iter*, anche per venire incontro alle istanze più volte sollevate dai rappresentanti delle isole minori, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 470-813-1222-1446-1450**

Art. 2.

2.100 (quarto nuovo testo)/1 (già 2.2)

BERGAMO, TUNIS

Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «e/o dai presidenti dei consigli circoscrizionali, laddove costituiti».

2.100 (quarto nuovo testo)/2 (già 2.4)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) da un rappresentante dell'ente parco, ove esistente».

2.100 (quarto nuovo testo)/3 (già 2.5)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle associazioni di utenti e consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281».

2.100 (quarto nuovo testo)/4 (già 2.6)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) interventi per la salvaguardia ambientale, la lotta al rischio idro-geologico e la tutela del patrimonio paesaggistico naturale».

2.100 (quarto nuovo testo)/5 (già 2.7)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) promozione dei prodotti tipici e biologici».

2.100 (quarto nuovo testo)/6 (già 2.8)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «pianificazione della» con le seguenti: «interventi per la».

2.100 (quarto nuovo testo)/7 (già 2.9)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, lettera d) sopprimere le parole: «di dotazione infrastrutturale».

2.100 (quarto nuovo testo)/8 (già 2.10)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Al comma 4, lettera d) sostituire la parola: «valorizzazione» con la seguente: «salvaguardia».

2.100 (quarto nuovo testo)/9 (già 2.11)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compatibile con l'ambiente e gli ecosistemi locali».

2.100 (terzo nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e i comuni delle isole minori) - 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e i comuni delle isole minori, di seguito denominata "Conferenza", presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari regionali delegato, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. La Conferenza è composta:

a) dai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e per gli affari regionali, o da loro delegati;

b) dai sindaci degli enti locali delle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A;

c) dai responsabili del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, o da loro delegati;

d) da un rappresentante per ciascuna delle regioni nel cui territorio insistano le isole di cui all'allegato A.

3. Possono partecipare alle riunioni della Conferenza, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro delegati, ed i rettori delle università, pubbliche o private, esistenti nelle regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori, o loro delegati.

4. La Conferenza ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:

a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;

b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica;

e) pianificazione degli interventi finanziati con il fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 10.

5. La Conferenza dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali è rinnovata. Al fine di garantire un'opportuna diffusione, sul piano nazionale e internazionale, delle attività svolte dalla Conferenza, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla redazione di un rapporto annuale, che è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

6. La Conferenza si avvale dell'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) per lo svolgimento di compiti di supporto e di coordinamento organizzativo».

2.100 (quarto nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e i comuni delle isole minori*) – 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e i comuni delle isole minori, di seguito denominata "Conferenza", presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. La Conferenza è composta:

a) dai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e per gli affari regionali, o da loro delegati;

b) dai sindaci degli enti locali delle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A;

c) dai responsabili del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, o da loro delegati;

d) da un rappresentante per ciascuna delle regioni nel cui territorio insistano le isole di cui all'allegato A.

3. Possono partecipare alle riunioni della Conferenza, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, i presidenti degli enti pubblici di ricerca, o loro dele-

gati, ed i rettori delle università, pubbliche o private, esistenti nelle regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori, o loro delegati.

4. La Conferenza ha compiti consultivi nelle materie oggetto della presente legge e in particolare rende pareri, propone indirizzi, esprime valutazioni e comunque si pronuncia, ove richiesto dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle Commissioni parlamentari, sulle questioni relative ai seguenti aspetti della programmazione dell'intervento pubblico in favore delle isole minori:

- a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;
- b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;
- c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;
- d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica;
- e) pianificazione degli interventi finanziati con il fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 10.

5. La Conferenza dura in carica cinque anni, alla scadenza dei quali è rinnovata. Al fine di garantire un'opportuna diffusione, sul piano nazionale e internazionale, delle attività svolte dalla Conferenza, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla redazione di un rapporto annuale, che è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

6. La Conferenza si avvale dell'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) per lo svolgimento di compiti di supporto e di coordinamento organizzativo».

2.100 (quinto nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Comitato inter-istituzionale per le isole minori) – 1. È istituita presso la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Comitato inter-istituzionale per le isole minori, di seguito denominato "Comitato", senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente della Conferenza Unificata ed è composto:

- a) dai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, delle Comunicazioni e per gli affari regionali, o da loro delegati;

b) da venti sindaci, designati dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, fra quelli degli enti locali e delle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A;

c) da cinque Presidenti di Provincia nel cui territorio insistano le isole di cui all'allegato A, designati dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

d) da cinque Presidenti di Regioni nel cui territorio insistano le isole di cui all'allegato A, designati dalla Conferenza Stato-Regioni.

3. Possono intervenire alle riunioni del Comitato, in qualità di esperti e con funzioni consultive, su richiesta del Presidente, i responsabili del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nonché i presidenti degli enti pubblici di ricerca ed i rettori delle università, pubbliche o private, operanti nelle regioni nel cui territorio sono ricomprese le isole minori, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

4. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici, interessati a specifici argomenti previsti all'ordine del giorno del Comitato.

5. Il Comitato esercita funzioni di raccordo, discussione e consultazione nelle materie attinenti le isole minori, relativa a:

a) strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;

b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica;

e) pianificazione degli interventi finanziati con il fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 10.

6. Il Comitato, nelle materie oggetto della presente legge, può elaborare progetti, proporre indirizzi e predisporre schemi normativi da sottoporre alla valutazione della Conferenza Unificata.

7. Per la partecipazione al Comitato a nessun titolo sono riconosciuti compensi, indennità, rimborsi spese o emolumenti, comunque denominati».

2.1

DETTORI, VALLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Comitato di coordinamento per le isole minori*) – 1. È istituito un Comitato di coordinamento per l'attuazione della presente legge composto da: cinque rappresentanti rispettivamente dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni culturali, dell'industria; sette rappresentanti dell'AN-CIM; i rappresentanti delle regioni interessate e dei comuni di cui all'allegato A; un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali».

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori**

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2004

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'assessore regionale alla Sanità e ai Servizi Sociali per la Regione Puglia, dottor Salvatore Mazzaracchio e l'assessore regionale alle Politiche Sociali per la Regione Toscana, dottor Angelo Passaleva.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'assistenza prestata ai minori in stato di abbandono da parte di istituti pubblici e privati e di comunità di tipo familiare: audizioni dell'Assessore Regionale alla Sanità e ai Servizi Sociali per la Regione Puglia, dottor Salvatore Mazzaracchio e l'Assessore Regionale alle Politiche Sociali per la Regione Toscana, dottor Angelo Passaleva

Riprende l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 27 gennaio 2004.

Il presidente BUCCIERO, prima di introdurre oggetto e finalità delle audizioni all'ordine del giorno, rende noto di aver ricevuto nell'odierna mattinata la comunicazione dell'Assessore Regionale alle Politiche Sociali per la regione Veneto, dottor Antonio De Poli, il quale motivava la propria impossibilità a partecipare alla presente seduta, come concordato, a causa di sopraggiunti impegni istituzionali e della sconvocazione del coordinamento degli Assessori Regionali alle Politiche Sociali previsto per questa stessa mattinata.

Dà quindi la parola al dottor Mazzaracchio per una illustrazione di carattere generale.

Il dottor MAZZARACCHIO fa presente che, per quanto riguarda la Regione Puglia, le strutture per minori già istituite con regolamento regionale n. 1/1990 e relative modifiche, sono state ridefinite con la recente legge regionale 29 agosto 2003 n. 17. In detto contesto normativo è stata confermata la «comunità familiare» quale struttura di assistenza per un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali. L'istituto educativo assistenziale, invece, non è stato previsto: ciò in linea con l'articolo 2, comma 4, della legge n. 184 del 1983 così come modificata e integrata dalla legge n. 149/2001, in base al quale «il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzata da organizzazione e da rapporti indispensabili analoghi a quelli di una famiglia». L'istituto assistenziale del regolamento n. 1/1990 sarà operativo fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di definizione degli standards organizzativo – strutturali dei servizi individuati dalla legge regionale n. 17 del 2003, in fase di predisposizione. Il problema concernente gli istituti di assistenza pubblici e privati per minori si pone in termini di riconversione di dette strutture – che sono chiuse – in comunità di tipo familiare, per il superamento di tutte le istituzioni chiuse. Una prima azione di trasformazione degli istituti è già contenuta nel Piano Regionale delle Politiche Sociali adottato dalla Giunta Regionale nella seduta dello scorso 24 marzo mediante l'accantonamento di una percentuale (30 per cento) delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali miranti a costituire un fondo di riserva finalizzato, fra l'altro, a soddisfare richieste dei comuni, al di fuori dei Piani Sociali di zona, di cofinanziamento degli interventi di riconversione degli istituti.

In generale il tema della deistituzionalizzazione è legato allo sviluppo nel territorio di una rete di servizi quali il sostegno delle famiglie di origine, il sostegno dell'affido familiare, lo sviluppo di reti di famiglie aperte all'accoglienza. In coerenza con detti principi, la legge regionale n. 17 del 2003 ha previsto, fra l'altro, tra i servizi socio-assistenziali, l'affido minori, l'assegno di assistenza, i sussidi di sostegno alle famiglie e alla genitorialità e il Piano Regionale delle Politiche Sociali ha individuato una dotazione minima di risorse (22 per cento) per le politiche minorili nelle aree prioritarie d'intervento di ciascun piano di zona. In sintesi, le comunità familiari nella Regione Puglia sono in totale 83 ed hanno una ricettività totale di 702 posti; invece gli istituti educativo assistenziali sono in tutto 52, con una ricettività di 1.154 posti.

Ha quindi la parola il dottor PASSALEVA, il quale fa presente che la Regione Toscana, fin dagli anni settanta, ha posto particolare attenzione e un impegno costante ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza con l'obiettivo di costituire una rete di servizi territoriali in grado di offrire risposte qualificate, quanto più possibile coordinate ai bisogni diversificati. Per quanto riguarda gli istituti, è con la legge regionale del 1976 (legge di riordino dell'assistenza) che furono recepite le istanze di un cambiamento

politico organizzativo e culturale che stavano avanzando nel settore dei servizi sociali. Il perseguimento di due orientamenti, quello della deistituzionalizzazione da una parte e quello dell'integrazione dall'altra, ha permesso lo sviluppo nell'intero territorio regionale di un cospicuo programma di rinnovamento delle strutture e delle attività finalizzate alla tutela dei minori, coerentemente con la normativa dettata dalla legge n. 184 del 1983 e con i principi ispirati dalla Convenzione dell'ONU e dalla legge n. 149 del 2001.

Per quanto riguarda in particolare i servizi residenziali per minori, nel 1990 il Consiglio regionale della Toscana ha approvato lo schema di regolamento per favorire una organizzazione omogenea di queste strutture ed assicurarne i requisiti idonei al funzionamento. Il regolamento delinea con attenzione: i caratteri strutturali ed organizzativi; le modalità operative per impostare ed attuare un progetto educativo individualizzato a tutela del minore; le modalità amministrative per l'autorizzazione al funzionamento e per lo svolgimento delle attività di vigilanza.

Il dottor Passaleva sottolinea che la Regione tiene da tempo sotto costante osservazione l'evolversi dei fenomeni legati ai servizi residenziali e semiresidenziali per i minori, anche attraverso iniziative di studio ed attività di formazione per gli operatori di comunità. Questi servizi, nati in alternativa agli interventi segregativi ed istituzionalizzanti, si trovano collocati all'interno della rete dei servizi radicati nella comunità per assicurare interventi di sostegno alla famiglia e ai minori stessi. Si caratterizzano quindi essenzialmente come strutture che integrano e sostituiscono temporaneamente la casa e la famiglia, offrendo al bambino e all'adolescente uno spazio di vita il più possibile simile a quello di tipo familiare, per ricreare «l'effetto casa». Peraltro, la Regione ha assunto l'impegno di definire un nuovo regolamento regionale per aggiornare le tipologie dei servizi residenziali e semiresidenziali in conformità con il decreto ministeriale n. 308/2001. Le varie tipologie delle strutture dei servizi residenziali e di quelli semiresidenziali dipendono dalla funzione svolta dalla struttura stessa che può essere un centro di pronto accoglimento, oppure case per giovani mamme, o con figli minori non accolti nella famiglia di origine, case di accoglienza per minori in stato di abbandono ed infine comunità di tipo familiare. Per tutte queste strutture la ricettività è al massimo di 8 minori, più 2 eventuali posti di riserva per situazioni di particolare emergenza. Diversamente, i servizi semiresidenziali sono finalizzati all'accoglienza di minori per i quali esiste solo in via temporanea un problema di permanenza presso la propria famiglia e per questo necessitano di un particolare sostegno da parte di operatori specializzati. In ogni caso il criterio su cui si basa l'accoglienza è quello di ridurre al minimo i tempi di permanenza nelle strutture, tendendo a raggiungere l'obiettivo del reinserimento nel nucleo familiare. Nella Regione Toscana non esistono più gli istituti con un numero di posti elevato, essendo stati sostituiti nel tempo dalle strutture di accoglienza dimensionate a seconda dell'età e dei bisogni dei minori. Per questo le case di accoglienza per minori di età inferiore ai sei anni prevedono una ricettività massima di 6 bambini per struttura, con

un adeguato rapporto numerico di assistenti specializzati. Mettendo poi a disposizione della Commissione della documentazione concernente l'oggetto dell'indagine, il dottor Passaleva fornisce alcuni dati specifici risultanti da una rilevazione effettuata al 1° gennaio 2003. In particolare fa presente che in Toscana sono stati rilevati 94 servizi residenziali e 41 servizi semiresidenziali; risultavano presenti nei servizi residenziali 826 minori, di cui 401 di cittadinanza straniera; mentre risultano presenti nei servizi semiresidenziali 1.165 minori; infine risultano affidati a famiglie affidatarie 200 minori. A tale ultimo proposito fa presente che in ciascuna delle 34 zone in cui è suddivisa la Toscana vi è un responsabile per le politiche dei minori e diversi centri affido che operano per sensibilizzare le famiglie affidatarie e per agevolare i contatti con le famiglie di origine. Per quanto riguarda le risorse finanziarie, le famiglie affidatarie – che possono avere in affido uno o due minori al massimo – percepiscono un contributo di non più di 300 o 400 euro al mese, cifra questa che può variare a seconda della disponibilità economica dei comuni. Più in generale, il sistema di finanziamento a livello regionale si basa sul criterio che il Comune dove nasce il bisogno si fa carico delle spese per l'assistenza al minore. Ai comuni è trasferito il 90 per cento delle risorse del fondo sociale regionale ed è anche destinata una quota del fondo con un parametro indistinto per le spese di gestione; mentre per il sostegno alle politiche familiari e per il sostegno ai diritti dei minori è prevista un'altra quota di risorse destinata ai piani di zona. Poiché vi sono alcuni comuni molto piccoli che non sono in grado, con i loro modesti bilanci, di far fronte a situazioni di emergenza, la Regione ha previsto anche un fondo di solidarietà destinato a sostenere le situazioni di particolare disagio.

Il presidente BUCCIERO, ringraziando per la loro esposizione il dottor Mazzaracchio e il dottor Passaleva, chiede, per quanto riguarda la regione Puglia, se la prevista chiusura dei 52 istituti ancora esistenti avrà ripercussioni negative specie con riferimento all'assistenza prestata dai comuni ai minori che sbarcano clandestinamente. In merito alla situazione della regione Toscana, desidera un chiarimento circa l'eventuale possibilità che i comuni più esposti ai flussi migratori e quindi più gravati dal punto di vista finanziario, possano in qualche modo eludere il dovere di fornire la necessaria assistenza ai minori bisognosi. Invita quindi i Commissari a porre eventuali quesiti.

Il senatore CALLEGARO (*UDC*) desidera un approfondimento circa i motivi che hanno suggerito alla Regione Puglia da una parte e alla Regione Toscana dall'altra due diversi indirizzi nel sistema dei finanziamenti.

Il dottor MAZZARACCHIO precisa, a tale proposito, che la Regione si è attenuta al nuovo assetto dei rapporti delineato con la riforma del titolo V della Costituzione e pertanto ha confermato la competenza regio-

nale in materia di programmazione, essendo i comuni i soli titolari della gestione dei fondi assegnati dal Piano Regionale.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*), esprimendo ampia soddisfazione per gli elementi conoscitivi emersi nel corso dell'audizione e che denotano la volontà delle regioni di realizzare il processo di deistituzionalizzazione, richiama l'attenzione sulla necessità che le risorse finanziarie per realizzare tale obiettivo siano congrue. Apprezza l'istituzione del fondo di solidarietà previsto dalla Regione Toscana, ritenendolo un utile strumento anche per un livello interregionale, specie per corrispondere alle esigenze delle regioni di frontiera.

Il senatore FASOLINO (*FI*), sottolinea che l'obiettivo della completa deistituzionalizzazione ha valore prioritario, chiede di conoscere quale sia il rapporto fra minori affidati alle comunità familiari e minori affidati alle altre strutture di assistenza.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*), dopo aver ringraziato gli assessori per la loro puntuale esposizione, esprime preoccupazione per la scarsità di risorse finanziarie a disposizione per il perseguimento delle politiche sociali, oggi più che mai all'ordine del giorno, specie con riferimento alla tutela dei minori.

Il senatore PELLICINI (*AN*), ringraziando a sua volta gli auditi, richiama l'attenzione sul fatto che essendo le situazioni regionali assai diversificate per quanto riguarda i tempi del processo di deistituzionalizzazione, per alcune realtà potrebbe essere giustificata anche una minima proroga del termine di chiusura degli istituti in questione.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) chiede se sia stata fatta una valutazione, anche di carattere economico-finanziario degli effetti indotti dalle politiche di assistenza sociale, in modo da poter verificare l'efficacia delle decisioni adottate.

Il dottor PASSALEVA, dopo aver ribadito che l'unicità del fondo sociale dove affluiscono senza alcun vincolo di destinazione le risorse necessarie per l'assistenza, è stata dettata da una scelta coerente con il nuovo assetto delle competenze tra Stato e Regioni, ricorda che il fondo di solidarietà istituito dalla Regione tende proprio a riequilibrare la situazione dei comuni che versano in stato di difficoltà a causa del rilevante flusso di minori stranieri. A questo proposito fa presente che non si può escludere che qualche comune con maggiori problemi di presenza di minori stranieri in stato di abbandono cerchi di eludere la necessaria assistenza: ma in questo caso sopperisce il controllo delle Forze dell'ordine. Auspicando il necessario incremento del fondo per le politiche sociali, in modo da poter corrispondere adeguatamente al bisogno di tutela dei minori, ribadisce che nella Regione Toscana il processo di deistituzionalizza-

zione è pressoché completo e pertanto paventa il rischio che una eventuale proroga del termine di chiusura degli istituti possa giustificare, almeno per le Regioni in evidenti difficoltà, un rallentamento del suddetto processo di riconversione delle strutture.

Il dottor MAZZARACCHIO si associa all'auspicio che il fondo per le politiche sociali possa essere incrementato in misura adeguata. A tale proposito fa presente che proprio per sopperire alla mancanza di risorse finanziarie in relazione ai bisogni di assistenza, talune situazioni di disagio vengono ricondotte alla sfera dell'assistenza socio-sanitaria, in modo da poter attingere ad ulteriori risorse. Sottolinea poi che per quanto riguarda l'emergenza per minori extracomunitari che sbarcano clandestinamente la competenza specifica è del ministero dell'interno e non dei comuni che, troppo spesso, privi dei mezzi necessari, sono stati tuttavia investiti totalmente di tutte le problematiche in questione.

Infine, per quanto riguarda la riconversione dei residui 52 istituti educativi è importante sottolineare che l'assistenza ai minori abbandonati nel recente passato era prestata esclusivamente da associazioni di volontariato o istituti religiosi, mentre ora la Regione si è fatta carico direttamente di tale problematica apprestando una normativa specifica e questo costituisce, a suo avviso, un apprezzabile risultato.

Il presidente BUCCIERO, dopo aver richiamato l'attenzione sul fatto che il problema principale in molti settori è quello di dare concreta efficacia ed effettività alla normativa, soprattutto mediante controlli precisi e rigorosi, ringrazia gli auditi per aver offerto un prezioso contributo ai lavori della Commissione e, congedandoli, dichiara conclusa la presente audizione.

Il seguito della indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2004

62ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Interviene, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, sui problemi dell'adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme del Trattato sulla Corte Penale Internazionale

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia il sottosegretario Jole Santelli per avere sollecitamente aderito all'invito della Commissione a riferire sulla questione dell'adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme del Trattato sulla Corte penale internazionale, previsto dal Trattato stesso; l'Italia è stata da subito in prima linea sul Trattato della Corte, tanto che esso è passato tra i media come «Trattato di Roma». La stessa Commissione per i diritti umani si è impegnata, nel 2002, perché si raggiungesse la quota di sessanta ratifiche previste per l'entrata in vigore, agendo sui paesi in cui la discussione sulla ratifica era in dirittura di arrivo.

Il sottosegretario Jole SANTELLI ricorda come il percorso che ha portato all'approvazione dello Statuto della Corte Penale Internazionale si sia concluso nell'aprile 2002 con il deposito del sessantesimo strumento di ratifica. La ratifica del Trattato, in Italia, non conteneva cioè alcuna delega al Governo relativa all'adeguamento del diritto interno e questo principalmente per accelerare i tempi della ratifica. La Corte Penale Internazionale può procedere solo se per i fatti previsti dallo Statuto gli Stati

che avrebbero giurisdizione primaria non procedano ovvero abbiano proceduto in maniera negligente. Ciò sta ad indicare, appunto, che gli Stati firmatari, quindi anche l'Italia, debbano colmare eventuali lacune dell'ordinamento interno. Inoltre, si rende necessario intervenire sull'ordinamento interno per definire le modalità di cooperazione tra le Autorità italiane e la Corte Penale Internazionale. In questo senso il Ministro della Giustizia, sin dal 2002, ha istituito una commissione di studio che approfondisse le problematiche connesse all'adeguamento del diritto interno. Sono state individuate una prima area relativa alla cooperazione con la Corte, ed una seconda relativa al diritto penale sostanziale; per ciascuna delle due aree una sottocommissione presieduta da autorevoli giuristi ha analizzato le relative tematiche. L'obiettivo era di giungere alla elaborazione di un articolato completo e non solo di una legge di principi e criteri direttivi. Quanto ai principi generali contenuti nello Statuto la maggior parte di essi si trovano già nell'ordinamento penale italiano. Il lavoro sulle singole fattispecie andava coordinato con altre iniziative in atto, come la revisione del codice penale, affidata alla Commissione Nordico, o la revisione del codice penale militare di cui si occupa la commissione istituita presso il Ministero della Difesa. Alcuni provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno alle norme del Trattato sulla Corte, infatti, toccano essenzialmente il codice militare di guerra. In altri casi, ad esempio il genocidio, la normativa italiana è addirittura più avanzata di quella derivante dai trattati internazionali. Ancora più spesso accade che le formulazioni contenute nello Statuto di Roma, frutto in larga parte di compromesso, siano descritte solo genericamente e mal si prestino ad una specificazione rigorosa in sede di attuazione. Proprio per questo motivo l'articolato relativo alle modifiche di diritto penale sostanziale è stato oggetto di attente valutazioni ed ulteriori approfondimenti. Rispetto alla questione della cooperazione con la Corte penale internazionale la riflessione si è concentrata sulla individuazione delle Autorità nazionali deputate alla cura dei rapporti con essa. Il lavoro svolto in merito ha tenuto conto dell'esperienza maturata con riguardo ai tribunali istituiti per la ex Jugoslavia e il Ruanda. A questo proposito è stato già elaborato un articolato dettagliato in ordine al quale è oggi in corso l'esame finale.

Il senatore IOVENE (*DS-U*), nel ringraziare il Sottosegretario per l'ampia e documentata relazione, ricorda come già nel giugno del 2002 venne il sottosegretario Valentino a riferire in Commissione sui problemi dell'adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme del Trattato sulla Corte Penale Internazionale. Da allora, tuttavia, poco o nulla pare cambiato, nonostante siano stati presentati in Parlamento numerosi progetti di legge concernenti l'adeguamento dell'ordinamento italiano. Egli stesso ricorda di avere presentato un disegno di legge forse eccessivamente ampio; in un recente Convegno, svoltosi proprio in Senato, Giovanni Conso ha proposto, per accelerare i tempi, di concentrare il lavoro su poche, essenziali modifiche. Il timore è che, come ultimamente si è verificato per l'introduzione del reato di tortura, gli ostacoli siano essenzialmente di na-

tura politica e che il Governo non abbia in realtà intenzione seria di procedere, come invece hanno già fatto, per esempio i Governi inglese e francese.

Il senatore MARTONE (*Verdi-U*) conferma le preoccupazioni del senatore Iovene ricordando che lo stesso Conso, nel corso del citato convegno, espresse dubbi riguardo alle reali intenzioni del Governo di procedere in materia di adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme dello Statuto di Roma. Chiede se l'interessamento alla questione del Ministero della difesa non rischi di confondere le responsabilità e di rallentare ulteriormente i tempi. Ciò è ancor più grave in quanto risulterebbe che il reato di tortura, in ordine al quale vanno ribadite le preoccupazioni del senatore Iovene, nella revisione del codice militare sia stato alleggerito. Anche a questo riguardo chiede di conoscere gli intendimenti del Governo.

Il sottosegretario Jole SANTELLI ricorda preliminarmente come l'ordinamento italiano, proprio per la sua struttura, si presti meno di ordinamenti di altri paesi al recepimento di norme di diritto internazionale, in quanto il nostro sistema giuridico impone fattispecie rigide e determinate; adottare formule vaghe ed equivoche esporrebbe le norme al rischio di essere dichiarate incostituzionali. Così è stato per il reato di tortura: tutti sanno infatti intuitivamente cosa sia tortura ma scrivere una fattispecie di reato è altra cosa. Le polemiche sull'aggettivo «reiterate», introdotto recentemente alla Camera con riferimento alle minacce e alle violenze per configurare il reato di tortura, sono superflue se si pensa che il testo originario, approvato all'unanimità in Commissione, parlava già di minacce e violenze al plurale, quindi assumendo implicitamente la loro reiterazione. La decisione di riportare il provvedimento in Commissione ha proprio l'obiettivo di fare chiarezza su questo tipo di questioni. Va data piena assicurazione che le commissioni istituite presso il Ministero della Giustizia e il Ministero della Difesa per l'adeguamento del nostro ordinamento alle norme del Trattato di Roma hanno lavorato in stretto raccordo. Quanto alla determinazione del Governo di procedere, essa è dimostrata proprio dalla scelta di portare in Parlamento un articolato dettagliato e non un disegno di legge delega in quanto il primo, evidentemente, dà più spazio a senatori e deputati per incidere sul testo.

Il presidente PIANETTA chiude la seduta rinnovando apprezzamento per la grande preparazione tecnica del sottosegretario Jole Santelli ed esprimendo l'auspicio che, come è nei voti e nelle decisioni dell'Esecutivo, si possa al più presto giungere all'adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme del Trattato sulla Corte Penale Internazionale.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2004

140ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Indi del Vice Presidente
D'ANDREA

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore di Rai Fiction

(Svolgimento e conclusione)

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, ricorda che è iscritta all'ordine del giorno l'audizione del dottor Agostino Saccà, direttore di Rai Fiction.

Il dottor SACCÀ osserva in primo luogo che nella presente fase della storia industriale della televisione si assiste – non solo nel mondo occidentale, ma anche in altri contesti quali i mercati televisivi sudamericani, arabi e dell'estremo oriente – una revisione della gerarchia dei generi televisivi che sta facendo della *fiction* il principale pilastro della programmazione della televisione generalista.

Questa tendenza si dispiega pienamente anche nel mercato televisivo italiano e vede la Rai esercitare un ruolo assolutamente di punta, come è

giusto che sia per una azienda di servizio pubblico, data la straordinaria importanza di questo genere televisivo sia nella costruzione dell'immaginario televisivo di massa, sia nella promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo.

Il grande sviluppo e il grande successo che ha conosciuto in questi anni la *fiction* della Rai – si pensi che mentre nel 1997 le prime serate di *fiction* erano state 63 su Rai e 41 su Mediaset, nello scorso anno il rapporto è stato di 158 a 56 – sta infatti contribuendo in modo molto significativo, grazie allo straordinario successo commerciale di molte *fiction* della Rai all'estero, a promuovere una immagine dell'Italia che supera tradizionali stereotipi. Si pensi al grande successo nell'Europa del nord del «Commissario Montalbano» che, mentre da una parte trasmette una immagine della società siciliana vitale e non rassegnata ai suoi mali storici, dall'altra ha contribuito a costruire un itinerario immaginario siciliano che, ad esempio, ha favorito un incremento del turismo svedese in Sicilia di ben sei volte in pochi anni.

Si pensi ancora allo straordinario successo, anche nella versione cinematografica, de «La meglio gioventù», recentemente venduta anche alla Miramax per la distribuzione nelle sale degli Stati Uniti.

Questo straordinario incremento – che certamente ha beneficiato anche della crisi del cinema, e quindi di una notevole disponibilità di risorse soprattutto umane di grande qualità – pone una sfida alla Rai, che è quella di competere sempre di più sul mercato internazionale passando dal tradizionale carattere artigianale a una vera e propria dimensione industriale.

Oggi la Rai, arrivata a 800 ore di prodotto annuo, può cominciare a confrontarsi con i maggiori competitori internazionali, vale a dire la televisione pubblica tedesca, che raggiunge una produzione di circa 1800 ore all'anno, e quella britannica, con una produzione di 1500 ore all'anno.

In questa sfida l'Italia ha sicuramente alcuni importanti elementi di vantaggio, quali i minori costi di produzione e una tradizione nelle professionalità dell'industria cinematografica che consente di realizzare prodotti sicuramente superiori sul piano della qualità editoriale.

Tuttavia i competitori stranieri sono avvantaggiati da una lungimirante politica culturale che assicura un sostegno virtuoso e non protezionistico alla produzione nazionale da parte della legislazione e delle istituzioni.

Si pensi al fatto che nella maggior parte degli altri paesi le produzioni nazionali possono giovare del cosiddetto *product placement*, cioè della sponsorizzazione da parte di aziende i cui prodotti appaiono nel contesto della scena, che la legge sul cinema in via di approvazione consente per le opere cinematografiche ma, inspiegabilmente, non per la *fiction* televisiva.

Si pensi anche al *tax shelter*, cioè la possibilità di defiscalizzare gli utili reinvestiti nella *fiction* anche se ricavati da altri settori prodotti, o la costituzione di fondi dedicati.

L'esperienza dei cartoni animati è particolarmente significativa di quanto un intervento governativo anche piccolo possa contribuire a met-

tere in moto un processo virtuoso e a costruire una grande realtà produttiva.

Nel 1996 sull'intera programmazione di cartoni animati trasmessa dalla Rai quella autoprodotta era pari ad un'ora annua.

Nel contratto di servizio approvato nel 1997 l'allora ministro Macca-nico volle inserire uno specifico vincolo di una quota del gettito del canone alla produzione di cartoni animati.

Nel giro di pochi anni la quota di cartoni animati autoprodotti trasmessa dalla Rai è arrivata ormai a 327 ore annue, con la conseguenza che la percentuale di cartoni animati statunitensi e giapponesi trasmessa dalla concessionaria pubblica è scesa dall'80 al 46 per cento del totale, mentre il prodotto Rai in questo settore si sta rapidamente affermando sui mercati internazionali.

Questa vicenda oltretutto sta a dimostrare come la Rai sia una vera e propria miniera di elevate professionalità, che possono essere attivate non appena se ne presentino le condizioni, e rappresenta quindi una risorsa assolutamente fondamentale per il paese sia sotto il profilo produttivo che sotto quello culturale.

Si apre il dibattito.

Il deputato CARRA ricorda che il dottor Saccà, in veste di direttore generale della Rai, ebbe occasione di polemizzare nel corso di una audizione davanti a questa Commissione con il mondo dei produttori televisivi italiani, definiti poco più che produttori esecutivi, e chiede se nella sua esperienza di direttore di Rai Fiction, alla luce degli eccellenti risultati qui illustrati, egli abbia avuto modo di rettificare tale giudizio.

Egli chiede poi al dottor Saccà se, in corrispondenza di questo aumento produttivo, vi è stato un incremento del *budget* di Rai Fiction e se, di converso, vi sia stata una riduzione delle risorse destinate all'intrattenimento che sta perdendo progressivamente terreno, sia in termini di spazi sia in termini di gradimento da parte del pubblico.

Il deputato Carra infine chiede di conoscere quale sia lo stato della realizzazione della *fiction* su Alcide de Gasperi diretta da Liliana Cavani su una sceneggiatura di Michele De Rita, per la quale sembra ci siano problemi produttivi.

Il deputato GIULIETTI ritiene che dall'intervento del dottor Saccà emerga con chiarezza l'importanza di una presenza più attiva delle istituzioni nella promozione della produzione televisiva nazionale.

Il Direttore di Rai Fiction infatti ha ricordato quanto grandi siano stati gli effetti indotti dalla disposizione a sostegno della produzione nazionale di cartoni animati introdotto nel 1997 nel contratto di servizio; proprio per questo appare di primaria importanza, come di recente ricordato da Carlo degli Esposti e dai maggiori produttori televisivi nazionali, l'adozione di una legge di sistema sull'audiovisivo.

L'oratore chiede quindi al dottor Saccà quali saranno a suo parere gli effetti della riorganizzazione in atto, che sembra caratterizzata da una impostazione fortemente centralistica, su importanti realtà produttive nel settore della *fiction* quali i centri di produzione di Napoli e Torino.

Il deputato Giulietti conclude esprimendo viva preoccupazione per la decisione di trasmettere in differita il concerto del 1° maggio, con una evidente finalità di controllo e di censura preventiva, decisione che testimonia il grave deterioramento del clima politico all'interno dell'azienda.

Il deputato GENTILONI SILVERI chiede al dottor Saccà quale sia attualmente lo stato del magazzino della *fiction* Rai, dal momento che vi sono state alcune voci critiche sul fatto che i risultati lusinghieri ottenuti negli ultimi due anni da questo specifico settore dell'azienda siano stati ottenuti anche «giocando» in anticipo una produzione pensata per essere mandata in onda per un periodo più lungo.

Egli chiede quindi di sapere che cosa ne sia stato del progetto di societizzazione di Rai Fiction prima preannunciato dal Direttore generale e poi rapidamente caduto nell'oblio.

Il senatore D'ANDREA si associa all'ultima domanda formulata dal collega Gentiloni Silveri, e chiede al dottor Saccà se egli non ritenga che la trasformazione societaria di Rai Fiction possa consentire a tale struttura di esercitare il suo ruolo sul mercato con maggiore autonomia, anche al fine dell'utilizzazione delle opportunità previste dalla nuova disciplina del cinema.

Il deputato BUTTI esprime vivo apprezzamento per i risultati illustrati dal dottor Saccà.

Egli condivide inoltre quanto affermato dal Direttore di Rai Fiction in una recente intervista circa la necessità che la *fiction* contribuisca alla costruzione di una memoria condivisa e, a tale proposito, chiede a che punto sia la realizzazione della annunciata *fiction* sulla tragedia delle foibe.

Il senatore PESSINA chiede al dottor Saccà quale sia a suo parere il motivo per cui nel disegno di legge sul cinema in fase di approvazione non sia stata prevista anche per la *fiction* la possibilità del *product placement*.

Il deputato CAPARINI esprime una valutazione positiva sulla relazione del dottor Saccà, la cui professionalità è del resto ben nota come dimostrano anche, alla distanza, i risultati positivi delle iniziative da lui adottate nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di Direttore generale.

Egli condivide l'esigenza espressa dal Direttore generale di una politica di sostegno della *fiction*, e chiede in qual modo secondo lui tale politica possa essere realizzata evitando quelle storture che si sono verificate in passato nella politica di promozione del cinema, e che hanno trasformato il cinema italiano in una sorta di riserva del pensiero unico della sinistra.

Il deputato Caparini chiede quindi notizie intorno all'attività nel settore della *fiction* del centro di produzione di Milano.

Il deputato LANDOLFI nell'osservare come la spregiudicatezza con cui la *fiction* della Rai si confronta con la storia nazionale sia la migliore risposta a chi, anche in Europa, paventa per l'Italia una sorta di dittatura mediatica, chiede al dottor Saccà se non ritenga che proprio la *fiction* possa costituire, attraverso una programmazione non casuale e che segua il filo conduttore della storia recente, uno strumento essenziale per la costruzione di una memoria nazionale condivisa.

Il deputato Giuseppe GIANNI esprime vivo apprezzamento per la relazione del dottor Saccà e per le realizzazioni conseguite da Rai Fiction sotto la sua direzione, in particolare per quanto riguarda la promozione dell'immagine dell'Italia all'estero.

Egli condivide peraltro le preoccupazioni del collega Caparini circa la necessità di evitare che la *fiction* si trasformi, come troppe volte è avvenuto per il cinema, in uno strumento di propaganda ideologica, magari subliminale.

Il presidente PETRUCCIOLI osserva in primo luogo, per quanto riguarda le osservazioni di numerosi colleghi circa i progetti culturali che devono guidare la *fiction*, che tale questione può utilmente essere oggetto di un dibattito in Commissione ai fini dell'attività di indirizzo.

Egli osserva quindi che dalla relazione del dottor Saccà si possono trarre conclusioni decisamente confortanti sulla robustezza della struttura industriale della Rai. Non va infatti dimenticato che la ideazione, realizzazione e programmazione di ogni singola *fiction* rappresenta una attività che richiede tempi alquanto prolungati, per cui i successi della Rai in questo campo indicano come la struttura abbia saputo continuare ad operare in termini di programmazione di lungo periodo, nonostante le gravi crisi e difficoltà che hanno scosso il governo aziendale negli ultimi tre anni.

Il Presidente osserva altresì che i risultati lusinghieri conseguiti nella *fiction* negli ultimi anni testimoniano l'esistenza di un vivace tessuto di società di produzione, ricche di elevate professionalità proveniente anche dal mondo del cinema, e chiede al dottor Saccà quali siano a suo parere le opportunità per irrobustire e far crescere tale fenomeno.

Il dottor SACCÀ si sofferma in primo luogo sull'ultima affermazione del Presidente, osservando come effettivamente stia crescendo negli ultimi anni un gruppo, non ancora numeroso ma molto qualificato, di produttori realmente indipendenti, vale a dire disposti a partecipare al rischio di impresa.

Un esempio per tutti può essere quello di Carlo degli Esposti che è stato capace di assumersi il 50 per cento dell'onere produttivo di uno sceneggiato di straordinario successo mondiale come «Perlasca», con ciò con-

tribuendo anche al superamento delle diffidenze che si erano manifestate in Rai circa la realizzabilità di quel progetto.

In proposito, rispondendo all'osservazione del deputato Carra, egli conferma i giudizi a suo tempo formulati su molti altri produttori nell'ambito di una polemica che era allora in corso circa la pretesa di questi ultimi di beneficiare di disposizioni di favore cui non avevano diritto, essendo in sostanza dei meri produttori esecutivi che non partecipavano al rischio d'impresa. È evidente che la crescita in senso industriale della *fiction* italiana, da lui fortemente auspicata, passa anche attraverso il processo in atto di sviluppo di una forte realtà imprenditoriale privata che operi nel campo della produzione Rai.

Dopo aver svolto una rapida rassegna delle produzioni di *fiction* che negli ultimi anni hanno contribuito allo sforzo di costruire una memoria ed una identità condivisa, il dottor Saccà conferma che negli ultimi due anni Rai Fiction ha beneficiato di un aumento di *budget*.

Non è in grado invece di fornire dati sulle risorse dell'intrattenimento, anche se è evidente che se ad una diminuzione quantitativa e qualitativa del peso del varietà nella produzione della Rai non corrispondesse un parallelo trasferimento di risorse verso i settori di punta si creerebbe un indubbio fattore di criticità.

Per quanto riguarda il magazzino, la Rai è in ottime condizioni per affrontare la prossima stagione.

Per quanto riguarda la situazione dei centri di produzione il dottor Saccà fa presente come Napoli stia assumendo sempre di più una elevata specializzazione nella produzione di *serials*.

Per quanto riguarda la realtà del centro di produzione di Milano, fino ad oggi specializzato soprattutto nella realizzazione di programmi giornalistici informativi e in taluni settori del varietà, vi è in atto una valorizzazione anche per la *fiction* soprattutto in considerazione del vantaggio logistico della vicinanza con Monaco di Baviera, uno dei principali centri di produzione europei.

Tuttavia occorre considerare che la vicinanza di una realtà straordinariamente ricca di professionalità specifiche come Torino, dove oltretutto i costi sono anche minori, ha fatto sì per esempio che anche la realizzazione dello sceneggiato su «Le Cinque giornate di Milano» sia stata realizzata prevalentemente nel capoluogo piemontese.

Per quanto riguarda la questione della societizzazione di Rai Fiction il dottor Saccà, nel rimettersi alle decisioni che prenderanno i vertici aziendali, ritiene che tale operazione, pur se non essenziale, sarebbe sicuramente molto positiva per favorire la competitività del settore.

L'oratore fornisce poi alcune informazioni sullo stato dei progetti su Alcide de Gasperi e sulle foibe.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il dottor Saccà e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2004

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui risultati dell'esame dei bilanci consuntivi per il 2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale – Audizione del Presidente, Prof. Vincenzo Mungari e del Direttore generale, dottore Maurizio Castro, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il professor Vincenzo Mungari, *presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, e il dottor Maurizio Castro, *direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il Presidente Amoruso, e i deputati Lino DUILIO (*MARGH-U*) e Nino LO PRESTI (*AN*).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ringrazia e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,05.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2004

Presidenza del Presidente
Alberto di LUCA

*Interviene il Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri,
Ambasciatore Umberto Vattani.*

La seduta inizia alle ore 14,05.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa: Audizione del Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, Ambasciatore Umberto Vattani

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, Ambasciatore Umberto Vattani.

L'Ambasciatore Umberto VATTANI, *Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri*, svolge un'ampia e approfondita relazione su alcuni aspetti oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Gian Paolo LANDI DI CHIAVENNA (AN) e il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*.

L'Ambasciatore Umberto VATTANI, *Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri*, risponde alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, ringrazia l'Ambasciatore Umberto VATTANI, e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2004

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino, Daniela Tognon

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Daniela TOGNON, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Benito SAVO (FI), nonché i senatori Tommaso SODANO (RC), Renzo MICHELINI (AUT) e Sergio AGONI (LNP), ai quali replica ripetutamente Daniela TOGNON, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Daniela Tognon, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti dell'ANCI, Dario Esposito, assessore all'ambiente del comune di Roma, e Nicola NASCOSTI, consigliere comunale di Empoli
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Dario ESPOSITO, *assessore all'ambiente del comune di Roma*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, a più riprese, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Benito SAVO (FI), nonché i senatori Loredana DE PETRIS (Verdi-U) e Fausto GIOVANELLI (DS-U), ai quali replicano Dario ESPOSITO, *assessore all'ambiente del comune di Roma* e Nicola NASCOSTI, *consigliere comunale di Empoli*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Dario Esposito e il dottor Nicola Nascosti, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Esame del documento sulla nozione giuridica del termine «rifiuto»
(Esame e rinvio)

Paolo RUSSO, *presidente*, riferisce che, in conformità a quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi lo scorso 21 aprile, inizierà nella seduta odierna l'esame del documento conclusivo sulle problematiche inerenti la qualificazione giuridica del termine «rifiuto», cui la Commissione ha dedicato un'apposita indagine. Si sono infatti svolte su tale tema diverse audizioni di organismi tecnici istituzionali, associazioni ambientaliste, studiosi della materia e rappresentanti di procure della Repubblica. Ricorda che la Commissione ha organizzato lo scorso 1° aprile, in collaborazione con l'Università degli studi di Salerno, un convegno dedicato a tale specifica tematica.

Illustra quindi la proposta di documento da lui predisposta (*allegato*); comunica che, non essendovi obiezioni, sul testo in esame potranno essere presentate eventuali osservazioni o proposte di modifica entro le ore 12.00 di mercoledì prossimo, 5 maggio, affinché sia possibile consentirne quanto prima l'approvazione e la presentazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 15,30.

ALLEGATO

**DOCUMENTO SULLA NOZIONE GIURIDICA
DEL TERMINE «RIFIUTO»**

PREMESSA

La definizione della nozione di rifiuto nella normativa vigente

La direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975 del Consiglio in materia di rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, ha prospettato la necessità di definire la nozione di rifiuto, sia al fine di favorire l'armonizzazione delle legislazioni, evitando disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri, con inevitabili conseguenze sulle condizioni di concorrenza e quindi sul funzionamento del mercato comune, sia soprattutto al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della gestione dei rifiuti; a tale ultimo scopo, il legislatore comunitario ha previsto per gli Stati membri la necessità di introdurre un sistema di autorizzazioni e di controlli nei confronti delle imprese che smaltiscono rifiuti, al fine di coniugare il principio «chi inquina paga» con quello dello sviluppo sostenibile, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà (in base al quale se la tutela dell'ambiente può essere assicurata in modo efficace dal singolo Stato membro, l'intervento di diritto interno deve essere preferito a quello comunitario).

Ai sensi della direttiva sopra menzionata, si intende per rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

L'articolo 1 a) della direttiva è stato trasposto nella legislazione italiana dall'articolo 6, comma 1 - lett. a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (cosiddetto decreto Ronchi), secondo cui «è rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».

Il primo elemento essenziale della nozione di rifiuto è costituito dall'appartenenza ad una delle categorie di materiali e sostanze individuate nel citato Allegato A); tale elenco, tuttavia, ha un valore puramente indicativo, poiché lo stesso Allegato A), Parte I, comprende voci residuali capaci di includere qualsiasi sostanza od oggetto, da qualunque attività prodotti.

Rilievo primario, pertanto, finisce con l'assumere il secondo elemento della definizione, ovvero la condotta del detentore, incentrata sulla nozione di disfarsi.

Durante la XIII legislatura, l'VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati, approvava la risoluzione 7-00525, con la quale si impegnavano il Governo ad elaborare una proposta del nostro Paese che contenesse chiari criteri per la definizione di rifiuto, del termine disfarsi, nonché per la distinzione rifiuto-prodotto.

La nozione di rifiuto, in particolare l'atteggiamento del detentore, è stato, quindi, oggetto di interpretazione autentica con l'articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2002, n.138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n.178, secondo il quale per:

a) «si disfi» deve intendersi: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale, un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B) e C) del decreto legislativo n. 22/1997;

b) «abbia deciso» deve intendersi: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B) e C) del decreto legislativo n. 22/1997, sostanze, materiali o beni;

c) «abbia l'obbligo» deve intendersi: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'Allegato D) del decreto legislativo n. 22/1997 (che riproduce la lista dei rifiuti che, a norma della direttiva n. 91/689/CEE, sono classificati come pericolosi).

La stessa normativa prevede, introducendo una doppia deroga alla nozione generale di rifiuto, che le fattispecie di cui alle lettere b) e c) non ricorrono se i beni o le sostanze o i materiali residuali di produzione o di consumo:

1) possono essere e vengono effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

2) possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo, senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'Allegato C) del decreto legislativo n. 22/1997.

Tale definizione della nozione di rifiuto ha formato oggetto della decisione n. 200/2213 -C(2002)3868, con la quale la Commissione Europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione, ritenendo la richiamata interpretazione autentica contrastante con gli obblighi previsti

dalle direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE, in quanto rappresenta un'indebita limitazione del campo di applicazione della nozione di rifiuto.

Non solo.

I criteri menzionati al comma 2 dell'articolo 14, quali il riutilizzo nel medesimo o in analogo ciclo di produzione o consumo, coincidono, ad avviso della Commissione Europea, proprio con le operazioni di gestione di rifiuti che la direttiva mira a sottoporre a controllo.

Nella Comunicazione adottata il 27 maggio 2003, la stessa Commissione Europea, nell'avviare un'ampia consultazione pubblica sulla futura politica europea in questo campo, ha dedicato ampio spazio alla definizione di rifiuto, ricordando che tale definizione, contenuta nell'articolo 1, lettera a) della direttiva quadro sui rifiuti (75/442/CEE) è il fulcro della legislazione comunitaria. Si tratta, tuttavia, come la Commissione ha riconosciuto, di una definizione che è stata ed è (non solo nel nostro paese) al centro di intensi dibattiti, tanto più che l'articolo 8, paragrafo 2), punto IV) del Sesto Programma comunitario di azione in materia ambientale chiede che sia precisata la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è.

La nozione di rifiuto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione

La definizione di ciò che deve intendersi per rifiuto non può prescindere dall'analisi che di tale nozione hanno compiuto la Corte di Giustizia, in ambito europeo, e, nel nostro paese, la Corte di Cassazione.

Dall'esame complessivo della giurisprudenza comunitaria sulla nozione di rifiuto, è dato ricavare un panorama che, muovendo da una definizione generale, affida al legislatore nazionale la possibilità di intervenire con normazioni specifiche, nel rispetto delle finalità indicate nell'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

È stato, in primo luogo, osservato che l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine disfarsi (sentenza 18 dicembre 1997, Inter-Environment Wallonie) ed è da ritenersi comprensiva delle sostanze e degli oggetti suscettibili di riutilizzo economico (sentenza 28 marzo 1990, Gessoso e Zanetti). Quanto al sistema di sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva 75/442, si è, inoltre, precisato che esso si riferisce a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo (sentenza 25 giugno 1997, Tombesi). Gli Stati membri, in mancanza di disposizioni comunitarie sono liberi di scegliere le modalità di prova dei diversi elementi definiti nelle direttive da essi trasposte, purché ciò non pregiudichi l'efficacia del diritto comunitario; in tale prospettiva, tuttavia, l'uso, da parte del legislatore nazionale, di modalità di prova, come le presunzioni assolute, che abbiano l'effetto di restringere l'ambito di applicazione delle direttive escludendone sostanze, materie o prodotti, potrebbe pregiudicare

l'efficacia dell'articolo 130R del Trattato e della direttiva (sentenza 15 giugno 2000, Arco). La nozione di rifiuto, infatti, non può essere interpretata in senso restrittivo e la politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela ed è fondata in particolare sui principi della precauzione e dell'azione preventiva. Non contrasta, pertanto, con le finalità della direttiva 75/442 l'ipotesi secondo cui un bene, un materiale o una materia prima, che derivi da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo, possa essere dall'impresa sfruttato o commercializzato a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari; ciò perché si tratterebbe non tanto di un residuo quanto di un sottoprodotto, del quale l'impresa non ha intenzione di disfarsi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), comma 1, della direttiva 75/442. In effetti non vi sarebbe alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni di quest'ultima, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti. Tuttavia, tenuto conto dell'obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni dovuti alla loro natura, occorre circoscrivere tale argomentazione, relativa ai sottoprodotti, alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima sia non solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare e nel corso del processo di produzione. Sicché, oltre al criterio derivante dalla natura o meno di residuo di produzione di una sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione preliminare, costituisce un secondo criterio utile al fine di valutare se essa sia o meno un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta. In un'ipotesi del genere la sostanza in questione non può più essere considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di disfarsi, bensì un autentico prodotto (sentenza 18.4.2002, Palin Granit Oy). Per quanto, infine, attiene ai rapporti fra legislatore comunitario e nazionale, la Comunità, conformemente all'articolo 5 CE, interviene, negli ambiti che non rientrano nella sua competenza esclusiva (come nel caso della materia ambientale in questa fase), secondo il principio di sussidiarietà, soltanto, quindi, se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. In particolare, adottando la direttiva 91/156, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno che, nell'attesa di normative comunitarie specifiche relative alla gestione di talune categorie particolari di rifiuti, le autorità degli Stati membri conservino la facoltà di assicurare tale gestione al di fuori dell'ambito stabilito dalla direttiva 75/442 e non ha espressamente escluso che tale facoltà possa esercitarsi sulla base di normative nazionali successive all'entrata in vigore della direttiva 91/156. Affinché una

legislazione nazionale possa essere tuttavia considerata come un'altra normativa ai sensi dell'articolo 2, n. 1, lettera *b*), della direttiva 75/442, essa deve contenere disposizioni precise che organizzano la gestione dei rifiuti di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 1, lettera *d*), della citata direttiva, al fine di evitare che si realizzi un livello di protezione dell'ambiente a seconda che taluni rifiuti siano gestiti nell'ambito della direttiva 75/442 e altri al di fuori di tale ambito, così pregiudicando gli obiettivi in materia di ambiente come definiti dall'articolo 174 CE. Pertanto una legislazione nazionale di tal genere deve perseguire gli stessi obiettivi di questa direttiva e raggiungere un livello di tutela dell'ambiente almeno equivalente a quello che risulta dai provvedimenti di applicazione di questa (sentenza 11 settembre 2003, Avesta Polarit Chrome Oy).

Gli orientamenti seguiti dalla Corte di Cassazione (e dalla stessa giurisprudenza di merito) possono essere, dal canto loro, raggruppati attorno a tre soluzioni interpretative. Una prima tesi sostiene che la recente normativa nazionale, contenuta nel citato articolo 14, dovrebbe essere disapplicata in quanto in contrasto con la definizione di rifiuto non solo elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, ma anche contenuta nel Regolamento del Consiglio CEE 1 febbraio 1993 n. 259 (sui trasporti transfrontalieri), attesa la natura della fonte (regolamento, e, in quanto tale, direttamente applicabile agli Stati membri ai sensi dell'articolo 249 – ex 189 – del Trattato) che la contiene. Un altro orientamento considera le nuove disposizioni, di cui al menzionato articolo 14, vincolanti per il giudice in quanto introdotte con atto avente pari efficacia legislativa della precedente normativa, sebbene venga modificata la nozione di rifiuto dettata dall'articolo 1 della direttiva 91/156/CEE. Tale direttiva, infatti, non è autoapplicativa (*self executing*); sicché non può adirsi direttamente la Corte di Giustizia per acquisire un'interpretazione pregiudiziale ex articolo 234 (ex 177), atteso che a dover essere interpretata è non già la norma europea, bensì quella nazionale; con la conseguenza che unico strumento operativo, peraltro attivato, è quello della procedura di infrazione contro lo Stato italiano ed il successivo ricorso alla Corte di Giustizia in caso di non adeguamento dello Stato al parere motivato della stessa Commissione, ai sensi dell'articolo 226 (ex 169) del Trattato di Roma. Infine, è stata sostenuta un'ulteriore soluzione interpretativa, per la quale, al fine di delineare la nozione di rifiuto, sussiste la necessità dell'applicazione immediata, diretta e prevalente, nell'ordinamento nazionale, dei principi fissati oltre che dai Regolamenti comunitari (come statuito dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza 144/1990), soprattutto dalle sentenze della Corte Europea di Giustizia (secondo quanto costantemente deliberato dalla Corte Costituzionale con sentenze 389/1999, 255/1999 e 113/1985); tali sentenze, infatti, siano esse di condanna per inadempimento dello Stato oppure interpretative del diritto comunitario, sono immediatamente e direttamente applicabili in Italia; pertanto, allorché il dictum della Corte Europea sia incontrovertibile e la normativa nazionale ne risulti in contrasto, sussiste l'obbligo di non applicazione di queste ultime.

L'istruttoria svolta dalla Commissione

La Commissione ha effettuato un'indagine su tale problematica, svolgendo audizioni di soggetti istituzionali ed associazioni di categoria.

Sono stati ascoltati i rappresentanti dell'ENEA, dell'APAT, dell'Osservatorio Nazionale sui rifiuti, di Legambiente, di Greenpeace, del WWF, dell'Associazione Ambiente e Lavoro, dell'UNI (ente Nazionale di Unificazione), di Ambiente Italia, dell'Associazione Ambiente e/è vita.

Sono state, altresì, svolte audizioni tese ad acquisire su tale tematica anche il contributo del mondo accademico e della magistratura, ascoltando il professor Franco Giampietro ed il professore Renato Federici, nonché i magistrati appartenenti alle procure di Roma (dottor Gianfranco Amendola), di Milano (dottoressa Paola Pirotta), di Napoli (dottor Camillo Trappuzzano, dottor Giuseppe Noviello, dottor Francesco Chiaromonte), di Venezia (dottor Michele Maturi), di Udine (dottor Luigi Leghissa), di Trieste (dottoressa Maddalena Chergia); sono stati, altresì, ascoltati i magistrati di Cassazione dottor Maurizio Santoloci e dottor Alfredo Montagna, nonché l'avvocato dello Stato di Venezia, Giampaolo Schiesaro.

La Commissione, inoltre, ha ascoltato i rappresentanti del Parlamento Europeo ed ha, altresì, a Bruxelles, acquisito l'utile contributo dell'ufficio del Commissario Europeo per l'Ambiente.

La Commissione ha altresì tenuto il 1° aprile 2004 a Salerno un Convegno su tale tematica, dal titolo: «La nozione di rifiuto: implicazioni tecniche e giuridiche».

Le considerazioni della Commissione

La questione della definizione – o meglio: della ridefinizione – della nozione normativa di rifiuto discende, in primo luogo, dalla consapevolezza, accresciutasi in questi anni nella società italiana e nelle istituzioni europee, della centralità della tutela dell'ambiente; è, inoltre, tema strettamente connesso alla vita delle imprese, al funzionamento delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali; è, infine, un tema che evoca una lunga, attenta, talora controversa esperienza giurisprudenziale che su questa nozione ha definito i confini dell'illecito penale in materia ambientale.

La definizione della nozione normativa di rifiuto è operazione senza dubbio complessa.

I fattori che rendono complesso ridurre il rifiuto entro precisi confini definitivi, condivisi e riconosciuti da tutti, sono molteplici, e spesso di segno contrastante.

Innanzitutto, si tratta di cause di ordine culturale.

La percezione del concetto di rifiuto è, infatti, influenzata, in modo decisivo, dalla particolare prospettiva in cui si pone ciascun osservatore, prospettiva che condiziona la collocazione di determinati materiali o sostanze nella categoria dei rifiuti.

Non vi è dubbio, ad esempio, che nella considerazione di chi li utilizza, i materiali che vengono impiegati nel ciclo produttivo dell'azienda non sono rifiuti, bensì materie prime; e si tratta di un atteggiamento non solo fondato sull'interesse economicamente valutabile rispetto alle res, ma anche supportato dalla resistenza psicologica (che rimanda, appunto, ad un atteggiamento culturale) dell'imprenditore a concepirsi come manipolatore di rifiuti piuttosto che come trasformatore di materie prime.

Vi è, poi, l'angolo visuale proprio dei soggetti esponenziali degli interessi ambientali, portati ad estendere, in modo tendenzialmente omnicomprensivo, il campo dei rifiuti, siccome avvertito in insanabile contrasto con la piena ed effettiva tutela della salubrità dell'ambiente, che richiede una costante ed effettiva attività di prevenzione e vigilanza, supportata necessariamente da una rete normativa dalle maglie il più possibile strette.

L'ambiente, è, inoltre, oggetto di attenzioni da parte di altri soggetti che non vedono nell'ambiente né una risorsa produttiva né un aspetto della salute dell'uomo, bensì una mera opportunità di arricchimento: si tratta della cosiddetta criminalità ambientale, che è spesso una forma di manifestazione della criminalità organizzata.

Si tratta di una vera e propria mafia dell'ambiente, caratterizzata dallo sfruttamento, dal trasporto e smaltimento di fonti energetiche o mere scorie altamente inquinanti e contaminanti, operante sovente su base transnazionale poiché nutrita da forme di collaborazione tra realtà criminali geograficamente distanti.

La dimensione transnazionale della tutela dell'ambiente ha fatto sì che l'Unione Europea adottasse la decisione quadro 2003/80/Gai relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale; come è noto, l'obiettivo è quello del riavvicinamento delle disposizioni penali interne a ciascun Stato membro, anche mediante l'introduzione di sanzioni nei confronti delle persone giuridiche. Peraltro, già nella disciplina del mandato d'arresto europeo, i reati ambientali costituiscono uno dei gruppi dei reati sensibili previsti dall'art. 2 della decisione-quadro 2002/584/Gai, per i quali, al fine di ottenere la immediata consegna del ricercato o condannato da uno Stato membro all'altro, non occorre che il fatto lesivo dell'ambiente sia supportato, tanto nello Stato richiedente quanto in quello dell'esecuzione, dalla duplice incriminazione.

Il riferimento al versante della tutela penale rende ancor più evidente l'urgenza di un'azione diretta alla definizione certa dei confini della nozione di rifiuto.

Poiché, infatti, qualsiasi opera di codificazione del diritto penale ambientale rimanda a nozioni extrapenali, fra le quali, in primis, quella di rifiuto, non è difficile afferrare la centralità dello sforzo di arrivare ad una precisa definizione di tale concetto, gravido com'è di conseguenze sulla stessa libertà personale dei cittadini e sulla libertà di iniziativa economica.

In tale prospettiva, pertanto, una situazione di contrasto fra la definizione posta dal legislatore nazionale e quella rinvenibile negli atti normativi comunitari e nelle pronunce della Corte di Giustizia, non può che ri-

verberare i propri effetti di intollerabile incertezza sugli ambiti di applicabilità delle fattispecie incriminatrici, che, essendo costruite come norme penali in bianco, richiedono di essere eterointegrate.

Il riferimento alle istituzioni europee induce ad accennare un ulteriore fattore di complessità, costituito dall'incidenza degli interventi del legislatore comunitario e delle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul diritto interno.

Vi è un punto fermo dal quale partire: il Trattato CE ha di fatto realizzato un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in materie limitate, ai loro poteri sovrani; uno di questi è proprio il settore ambientale, per il quale la Comunità il compito – come statuito nel Trattato di Amsterdam del 1997 – di promuovere una crescita sostenibile, un apprezzabile grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento di quest'ultimo. Limite significativo all'azione comunitaria è il principio di sussidiarietà, introdotto dall'Atto Unico Europeo, quale criterio di regolazione delle competenze anche in materia ambientale: in base a tale principio, la protezione dell'ambiente può essere assicurata dal singolo Stato membro ove l'intervento nazionale assicuri più efficaci forme di protezione ovvero, quanto meno, un analogo livello di tutela.

Dunque, il vincolo posto dall'ordinamento comunitario – che, si ripete, è preminente rispetto al diritto interno – è nel risultato, non nei mezzi.

Ed è un risultato che non può dirsi raggiunto con l'articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2002 n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178.

La finalità dell'articolo 14 appare evidente: stabilire quando i residui di produzione o di consumo cessano di essere rifiuti per trasformarsi in non rifiuti.

Il legislatore, non potendo modificare la definizione comunitaria, parte dal concetto europeo che tali residui di produzione o di consumo nascono come rifiuti; successivamente, individua due ipotesi, alternative tra loro, che consentono agli stessi di sottrarsi dal regime dei rifiuti medesimi; infatti, la disposizione ragiona a contrario poiché individua quando non ricorre né la decisione, né l'obbligo di disfarsi. Tuttavia, l'ambito della deroga appare tale da condurre ad una sostanziale negazione delle premesse definitorie; ed infatti, utilizzando il termine «riutilizzo», senza precisare in che cosa si differenzi rispetto alle altre forme di recupero previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 22 del 1997, o, ancora, non definendo cosa deve ritenersi per trasformazione preliminare in rapporto alle operazioni preliminari per il recupero previste dagli allegati B) e C) del medesimo decreto legislativo, introduce, per un verso, ulteriori elementi di incertezza nell'interpretazione di ciò che deve intendersi come rifiuto rispetto a ciò che rifiuto non è (tanto da non risolvere neppure la questione, menzionata nella stessa relazione accompagnatoria, relativa all'esclusione dei rottami ferrosi, oggetto di un ulteriore intervento normativo), e, per al-

tro verso, determina il rischio di una pericolosa deregulation generale nello smaltimento dei rifiuti.

Vi è sempre stata, occorre osservare, nella prassi, la tendenza a considerare non rifiuto materiali che oggettivamente e formalmente lo sono. Si tratta di una tendenza che muove dalla considerazione che esiste sul nostro territorio una fetta di materiali che sono rifiuti per il decreto Ronchi, ma che nel senso comune, sociale ed economico, faticano ad essere considerati rifiuti.

L'articolo 14 nasce da questa difficoltà di modulare l'ambito normativo della definizione del rifiuto, di renderlo maggiormente adeguato alla realtà, ma non la risolve; anzi, finisce con l'accrescere gli ambiti di incertezza e col favorire l'espandersi dell'area degli smaltimenti cosiddetti bianchi, cioè sottratti ad ogni forma di controllo: tutto può essere considerato non rifiuto, basta che vada verso una forma generica di riutilizzo (emblematico, al riguardo, è il caso dei fanghi e dei liquami zootecnici).

E le conseguenze non sono secondarie: anzi si assiste ad una sorta di effetto metastatico, ad un tempo, coerente e devastante.

Se, infatti, non si tratta di rifiuti, chi li trasporta, non può essere classificato come trasportatore di rifiuti (e quindi non deve ottemperare alle prescrizioni connesse); ed ancora, chi li ha prodotti e consegnati al trasportatore, neppure può essere considerato un produttore di rifiuti (e, pertanto, va ritenuto esente dagli obblighi e controlli relativi); ed infine, se, nel trattarli, vengono prodotte immissioni nell'atmosfera, queste ultime non devono ritenersi provenienti da rifiuti (e, dunque, non assoggettabili alla più rigorosa disciplina prevista in materia).

L'assenza di parametri interpretativi certi incide, inoltre, sull'attività di accertamento degli illeciti penali ed amministrativi.

Ed infatti, l'ampia ed indefinibile portata assunta dalle disposizioni derogatorie contenute nel citato articolo 14, determina un oggettivo disorientamento negli organi di polizia impegnati nel contrasto alle attività di illegale smaltimento di rifiuti mascherati con forme di riutilizzo di mera facciata.

E se evanescenti sono i confini della nozione di rifiuto, conseguentemente, del tutto disomogenea finisce con l'essere l'attività interpretativa svolta dall'autorità giudiziaria, esposta com'è alle differenti letture di ciascun interprete.

Già si è detto dei diversi orientamenti sorti sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità.

Qui preme porre in evidenza gli effetti che tali contrasti interpretativi hanno causato nell'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati in materia di rifiuti.

Dall'inquadramento o meno di una determinata attività nell'ambito delle disposizioni derogatorie contenute nel citato articolo 14, discende, infatti, la possibilità di ipotizzare la commissione di fatti di rilievo penale e, quindi, di attivare misure incidenti sul patrimonio (sequestro e confisca) ovvero sulla libertà personale, incidendo in modo intollerabile sugli stessi principi di tassatività e legalità della norma penale.

È evidente, inoltre, il vero e proprio shopping giudiziario che tale situazione crea.

Gli imprenditori, infatti, tenderanno a spostare le proprie attività di riutilizzo in quelle regioni dove si registrerà un orientamento meno rigoroso dell'autorità giudiziaria, conseguentemente penalizzando il mercato e l'occupazione di quelle aree dove, viceversa, gli interventi giurisdizionali mireranno a restringere le maglie interpretative.

Di particolare rilievo, per la sua emblematicità, è la vicenda dei rottami ferrosi provenienti da paesi dell'Europa dell'Est e dall'Austria.

Su questo terreno si è registrata una distonia interpretativa fra autorità giudiziarie confinanti, proprio sulla qualificazione del rottame ferroso, e, quindi, sulla disciplina da applicare alle imprese di trasporto, alle acciaierie ed agli stessi operatori portuali.

Il quadro complessivo, che viene fuori dalla disamina compiuta, desta grande preoccupazione ed induce a considerare non più differibile l'adozione di opportuni rimedi, in grado, da un lato, di attribuire confini certi alla nozione di rifiuto in linea con la normativa e la giurisprudenza comunitaria e, dall'altro, di consentire un'adeguata protezione dell'ambiente compatibile con le esigenze di sviluppo economico.

Prioritaria appare, in primo luogo, la sollecitazione di interventi in sede comunitaria al fine di addivenire alla formulazione di una direttiva più dettagliata (e quindi *self executing*) ed oggetto di condivisione da parte di tutti i paesi aderenti all'Unione: circostanza tanto più significativa ove si consideri il processo di ampliamento dei confini dello Stato Europeo. Una disciplina unitaria, che accomuni tutti gli Stati, è di grande utilità, sia per garantire omogeneità nella tutela dell'ambiente, sia per evitare tentazioni di allocare attività pericolose per la salute dell'uomo in paesi caratterizzati da legislazioni più permissive.

In questo quadro, occorre dunque riportare il dibattito sulle definizioni giuridiche in sede comunitaria. La decisione 1600/200 del 22 luglio del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, prevede, fra le priorità del legislatore in materia di rifiuti, iniziative al fine di precisare la distinzione fra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è. Inoltre, come riportato nella recente comunicazione della Commissione del 27 maggio 2003 «Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti» (COM(2003)301) la Commissione si è detta pronta ad avviare un dibattito sulla definizione di rifiuto. La discussione sui pregi e i difetti dell'attuale definizione e di definizioni alternative dovrebbe quindi coprire anche le possibili soluzioni per facilitare l'applicazione della definizione e per ridurre i costi dell'osservanza. La discussione in sede comunitaria dovrebbe quindi tenersi anche sui seguenti punti (come ricorda la Commissione stessa nella nota 2002/2213 C(2003)2201 del 9 luglio 2003): la definizione di criteri oggettivi per stabilire quando determinati prodotti diventano rifiuti o per stabilire che il recupero di determinati rifiuti è stato completato; l'elaborazione di orientamenti comuni per l'applicazione della definizione caso per caso da parte degli stati membri; dati oggettivi tali da compro-

vare che l'attuale definizione impone costi di attuazione ingiustificati o comunque comporta conseguenze negative e da dimostrare inequivocabilmente che la proposta alternativa garantisce un elevato livello di protezione dell'ambiente. A prescindere da eventuali e auspicabili iniziative legislative in materia in sede europea la nozione comunitaria di rifiuto attualmente vigente deve comunque essere correttamente applicata, alla luce della ricca giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia».

Per quanto attiene al versante interno, va, preliminarmente, osservato che la Commissione ha considerato la possibilità (nella Comunicazione adottata il 27 maggio 2003) di integrare la definizione presente nella direttiva-quadro con criteri oggettivi, in grado di stabilire quando determinati prodotti diventano rifiuti e quando un dato rifiuto non debba essere più considerato tale.

In tale prospettiva, al fine di dare certezza ai confini della nozione di rifiuto e garantire un adeguato livello di protezione dell'ambiente si dovrebbero sostituire le attuali disposizioni interpretative derogatorie con la previsione dell'esclusione per determinate categorie di materie e di prodotti, ove ciò non pregiudichi le finalità della direttiva comunitaria e comunque solo in presenza, oltre che dell'attualità, della certezza dell'utilizzo.

Per un verso, pertanto, l'elencazione per tipologie di materiali consente – e consentirà mediante opportune integrazioni suggerite dallo sviluppo delle tecnologie – di tenere ben separato ciò che deve intendersi come rifiuto da ciò che non deve essere considerato tale (eliminando ogni incertezza interpretativa), e, per altro verso, permette di assicurare alla norma quella elasticità necessaria per modularsi adeguatamente e tempestivamente all'evoluzione dei rapporti sociali ed economici.

Il parametro della certezza dell'utilizzazione, poi, appare suscettibile, come osservato sia dalla Corte di Giustizia Europea che dalla Corte di Cassazione, di agganciare l'esclusione per tipologie di materiali ad un dato che renda quanto più oggettivo possibile il programma imprenditoriale di utilizzazione delle sostanze, con ciò favorendo quel circolo virtuoso diretto ad ottenere il recupero dei rifiuti.

E tuttavia, allo scopo di assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, è indispensabile prevedere che l'esclusione dall'ambito della nozione di rifiuto (in presenza dei presupposti sopra indicati) non comporta il venir meno di ogni forma di disciplina e controllo.

Tale risultato può e deve essere raggiunto anche facendo leva sugli interessi dei soggetti economici coinvolti nelle attività di riutilizzo.

Il Consiglio Europeo, nel Sesto Programma di azione per l'ambiente della Comunità, nell'identificare gli aspetti che devono essere assolutamente affrontati per ottenere uno sviluppo sostenibile, ha sostenuto l'opportunità che la realizzazione degli obiettivi passi attraverso la collaborazione con il mondo imprenditoriale, al fine di attuare un giusto bilanciamento tra interessi ambientali ed economici.

Seguendo il principio «chi inquina, paga», che può essere anche letto nella sua versione positiva, e cioè «chi non inquina, non paga», è auspicabile il riconoscimento di un regime semplificato e di premialità fiscale per i soggetti che, nel trattamento di quei materiali oggetto della disposizione derogatoria sopra ipotizzata, si accollino l'attuazione delle misure di salvaguardia ambientale.

La strada della soluzione condivisa e concordata sotto forma di accordo di programma è già prevista, peraltro, dagli articoli 4, 25 e 42 del decreto Ronchi.

Al contrario, per coloro che non dovessero aderire a tali soluzioni concordate, dovrebbe essere applicato non solo l'ordinario regime previsto per i rifiuti, ma anche un inasprimento del regime fiscale, trattandosi di attività di impresa a rischio ambientale.

Appare indispensabile, infine, allo scopo di ulteriormente incentivare l'adozione negoziata delle misure di protezione ambientale, prevedere che l'inosservanza delle prescrizioni costituisca fonte di responsabilità, oltre che per le persone fisiche, anche per le imprese, con un sistema sanzionatorio fondato su sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive (come previsto dalla decisione quadro 2003/80/Gai); il che significa, auspicabilmente, l'introduzione di fattispecie non più solo contravvenzionali ma anche delittuose, assistite altresì da misure accessorie ed interdittive, nonché da previsioni di attenuazione od esclusione della responsabilità condizionate alla riparazione del danno ambientale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 13,35.

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 13,50.

COMMISSIONE PLENARIA

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Forza Italia, ha cessato di far parte della Commissione il senatore Francesco Chirilli ed è entrato a farne parte il senatore Lucio Malan, al quale porge il benvenuto.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica, inoltre, che la Commissione ha acquisito il seguente atto segreto:

copia (con *omissis*) del verbale dell'interrogatorio di Calisto Tanzi del 26 gennaio 2004, trasmesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma, dottor Vito Zincani, con lettera del 14 aprile 2004, acquisito agli atti in data 23 aprile 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che, dopo la seduta odierna, la Commissione sarà nuovamente convocata per mercoledì 5 maggio 2004, alle ore 14, per l'audizione del ministro plenipotenziario Laura Mirachian

e per comunicazioni del Presidente sulle istanze del signor Igor Marini. Sospende, quindi, brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 13,55, è ripresa alle ore 14.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del regolamento interno, e votazione di una proposta di relazione intermedia

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione della relazione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca la votazione di una proposta di relazione intermedia, esaminata nelle sedute del 21 e 27 aprile 2004.

Propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che, a norma dell'articolo 10, comma 2, del regolamento interno della Commissione, per le deliberazioni relative all'approvazione delle relazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

Avverte, inoltre, che, nell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di proporre che la Commissione deliberi di pubblicare, in allegato alla relazione intermedia, ove approvata, i seguenti atti e documenti, che costituiranno pertanto parte integrante della relazione medesima:

«Progetto Serbia – aggiornamento e sintesi – 4 giugno 1997» – DOC 65/20 da pagina 2 a pagina 14;

«Nota riservata con oggetto acquisizione di una partecipazione in Telekom Serbia» [in doppia copia] – DOC 5/25;

«UBS: Project Overland, Valuation report, giugno 1997» – DOC 65/55;

«Progetto PTT Serbia – Note preliminari sulla valutazione del 4.3.97» – DOC 65/52;

«Progetto Serbia 13 maggio 1997» [in doppia copia] – DOC 65/53;

«UBS: Volume I – Due diligence report» – DOC 65/56;

«Missiva da affari legali e societari a De Sario, Masini, Aloia del 3 giugno 1997» – DOC 66/1 [limitatamente alle pagine 633 e 634];

«Progetto Serbia – aggiornamento e sintesi del 4 giugno 1997» – DOC 37/1 da pagina 53 a pagina 65;

«Estratto dal contratto PTT SIN e OTE DOC 156/9, da pagina 4 a pagina 32;

«CdA Stet international del 9 giugno 1997» – DOC 60/1, da pag 6 a pag 9;

- «Missiva dalla direzione finanza su: «Telekom-Serbia – situazione debitoria – 30.7.97» – DOC 67/4, da pagina 216 a pagina 220;
- «TKS: breve aggiornamento al 31.8.1997» – DOC 129/1 da pagina 566 a pagina 570;
- «Missiva Cicchetti a Masini-Battiato» – DOC 129/1, limitatamente alle pagine 559 e 560;
- «Appunto manoscritto da Riccardo Varetto a Baldizzone» del 30 settembre 1997 – DOC 65/32, pagina 84;
- «Problematiche sul finanziamento a TKS» – DOC 129/1, da pagina 533 a pagina 539;
- «Post completion agreed upon procedures» – DOC 123/1, da pagina 137 a pagina 203;
- «Price Waterhouse» DOC 121/1 da pagina 11 a pagina 29 e – DOC 67/2;
- «Telekom Serbia piano 1997-8 problematiche economico-finanziarie» – DOC 124/2, da pagina 430 a pagina 438;
- «Missiva Masini-Tommasi del 7.1.98» – DOC 67/4, da pagina 165 a pagina 168;
- «Azioni economico-finanziarie a breve termine», – DOC 65/32, da pagina 50 a pagina 51;
- «Missiva Masini De Sario del 19 ottobre 1998» – DOC 67/4, pag 156;
- «Missiva Masini del marzo 1998 su Stet Mobile holding» – DOC 67/4, pagina 232;
- «Progetto PTT Serbia – acquisizione del 49% – Note preliminari sulla valutazione – sintesi e conclusioni», – DOC 65/51;
- «Serbia Telecom» 37/1, pagine 12-13;
- «Progetto Serbia: aggiornamento della valutazione al 6.5.1997» – DOC 35/1, pagina 195;
- «Documentazione e corrispondenza relativa ai rapporti con OTE» – DOC 45/1, pagine da 13 a 17;
- «Appunto manoscritto da Cardone a Gerarduzzi» – DOC 5/4;
- «Cronistoria vicende MAK» – DOC 2/12;
- «Pareri prof. Perrone 6 e 7 giugno 1997» DOC 25/1, pagine 331-334 e – DOC 35/1, pagine 229-232;
- telegramma dell'ambasciatore Bascone n. 223 del 7 febbraio 1997, concernente politiche su investimenti STET-Telecom in PTT Serbia – DOC 57/3;
- telegramma n. 3030 del 12 febbraio 1997 del direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri Federico Di Roberto, concernente notizie stampa sugli investimenti STET-Telecom in PTT Serbia) – DOC 57/4;
- lettera dell'ambasciatore Bascone al sottosegretario per gli affari esteri Fassino del 13 febbraio 1997 – DOC 57/5;
- telegramma dell'ambasciatore Bascone n. 310 del 25 febbraio 1997, concernente le trattative di Telecom Italia per la privatizzazione di PTT Serbia – DOC 57/7.

Con riferimento agli ultimi quattro documenti, concernenti la corrispondenza tra l'ambasciatore Bascone e il Ministero degli affari esteri, comunica che essi sono stati declassificati dal Ministero degli affari esteri, come comunicato dall'ambasciatore Alessandro Vattani, Ispettore Generale del Ministero, con lettera in data odierna.

Il deputato Enrico NAN (FI) interviene per dichiarazione di voto, preannunciando il deposito del testo scritto del suo intervento.

Enzo TRANTINO, *presidente*, assicura al deputato Nan che il testo del suo intervento sarà pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

Indice, quindi, la votazione per appello nominale sulla proposta di relazione intermedia, comprensiva degli atti sopra indicati, da pubblicare in allegato alla medesima. Invita il deputato Alfano a svolgere le funzioni di segretario, avvertendo che la votazione resterà aperta sino alle ore 15.

(Seguono le due chiami dei componenti della Commissione).

Enzo TRANTINO, *presidente*, proclama il risultato della votazione:

Presenti e Votanti: 22.

Favorevoli: 22.

La Commissione approva.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che la relazione approvata dalla Commissione (*vedi allegato*) sarà trasmessa alle Presidenze delle Camere. Avverte, infine, che gli atti dei quali la Commissione ha deliberato la pubblicazione contestualmente alla presentazione della relazione – in considerazione dell'elevato numero di pagine – saranno pubblicati esclusivamente nel documento a stampa e non anche nei resoconti sommario e stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15.

ALLEGATO

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**SOMMARIO**

Notizia – Premesse – **A.** Individuazione delle parti che hanno proposto, condotto e concluso l'affare, nonché di eventuali esponenti di governo e/o di personaggi politici che hanno appoggiato l'operazione o che, comunque, siano stati a conoscenza della stessa – **B.** Ricostruzione storica delle trattative, con riferimento al loro inizio ed al loro svolgimento fino alla conclusione – **C.** Ricognizione dei fattori di natura economica, politica e/o di altra natura, che hanno determinato la scelta – da parte di Stet-Telecom/Italia – di acquisire una consistente quota di partecipazione in Telekom-Serbia – **D.** Accertamento delle ragioni ufficiali (e di quelle eventualmente sottostanti) all'accordo STET-O.T.E. per acquisire, rispettivamente, il 29 per cento ed il 20 per cento del capitale di Telekom-Serbia – **E.** Advisor delle parti contraenti – **F.** Modalità e canali di pagamento del prezzo delle acquisizioni – **G.** Mediazione: individuazione di eventuale/i mediatore/i nelle trattative; ruolo dello (degli) stesso/i; compenso ricevuto e criteri di determinazione dello stesso; modalità di pagamento – **H.** Legittimazione degli organi della Stet e della Telecom e conseguenti responsabilità di natura politica – **I.** La vicenda MARINI – **L.** La vicenda VOLPE – **M.** Linee di indagine ed esecuzione di rogatorie (alcune già trasmesse, altre da attivare) – Considerazioni – Il Presidente del Consiglio Romano PRODI – Il Ministro Lamberto DINI – Il Sottosegretario Piero FASSINO – Conclusione – Appendice – Elenco delle sedute, delle audizioni, degli esami testimoniali, e dei confronti – Indice analitico.

NOTIZIA

La relazione parziale ex art. 19 del nostro Regolamento deriva dall'avvertita necessità di dovere riferire al Parlamento sullo stato dei nostri lavori, che tanto interesse e tante polemiche hanno suscitato.

Siamo nati come inquirenti per individuare, ove esistenti, responsabilità politiche in capo al governo dell'epoca (giugno 1997) per l'acquisto perfezionato quel 9 giugno, del 29% delle quote di Telekom Serbia (l'altro 20% fu acquistato da O.T.E greca).(cfr. art. 1, legge istitutiva del 21/05/2002, N. 99)

Abbiamo svolto la prima seduta il 10-07-2002, quindi siamo stati impegnati in 72 audizioni con liberi dichiaranti e testimoni, compiendo tre missioni all'estero; restano ancora molti soggetti da interrogare, diversi confronti e ben cinque rogatorie da espletare.

E' utile tenere conto, come chiave di lettura, che i nostri lavori, tranne eccezionali ampliamenti temporali in sedute ricadenti nei giorni di martedì o giovedì, si svolgono di regola, il mercoledì dalle 13,30 alle 16, non avendo i quaranta commissari di Camera e Senato altra possibilità d'impegno, pur volendola, per concomitanti attività di aula o delle commissioni di merito, non disponendo di deroghe (che pur dovrebbero essere previste, data la natura straordinaria delle commissioni d'inchiesta bicamerali).

Abbiamo incontrato i soggetti più vari per cultura, provenienza etnica e sociale, ruoli istituzionali, formazione manageriale, attività professionale, politica e diplomatica. Dobbiamo ammettere, con malinconia morale, di avere riscontrato spesso tanta avvilente omertà quasi organizzata: il pianeta delle scimmie, di chi non ha visto, sentito e parlato, spesso si è arrampicato sino al quarto piano di S. Macuto, sede dei nostri lavori d'aula....

C'è stato chi legittimamente si è avvalso della facoltà di non rispondere, e uno dei soggetti più attesi, (Tommaso TOMMASI DI VIGNANO, amministratore delegato della Telecom dell'epoca), pur ricorrendo a un suo diritto, si è però spinto a confermare una intervista all'Espresso, dove ci ha tenuto a far sapere che "tutti sapevano e nessuno intervenne", così chiamando in causa, almeno in ordine alla conoscenza dell'affaire, il governo dell'epoca, senza risparmiare l'opposizione che nulla, a suo dire, fece nel contesto.

La Commissione ha badato alla concretezza: al fine di evitare la prescrizione che minacciava l'avvento, ha denunciato alla Corte dei Conti e alla magistratura civile ordinaria i 19 amministratori della Telekom Serbia del tempo, per il danno erariale e patrimoniale, esercitando così responsabile vigilanza e demandando tutela del cittadino agli organi preposti.

Ma prima di intraprendere il viaggio nei fatti, tenteremo di definire l'affare, che, a giudizio della stragrande maggioranza dei dichiaranti fu una "operazione sconvolgente" (CHIRICHIGNO: sentito in Commissione in audizione libera il 9 e il 15 gennaio 2003), pagata oltre il doppio del suo valore (si è detto e scritto, e lo vedremo, con un danno per il pubblico danaro di almeno 500 miliardi, oltre alle perdite connesse e derivate, per un totale, che alla fine del capitolo, specificheremo di 886.536.000 di vecchie lire, sino al 31.12.2002!).

Dovendo tutelare il cittadino, atteso che il 61% delle risorse di Telekom Serbia era, all'epoca, danaro pubblico, avendo il Tesoro ereditato il passaggio di controllo dall'IRI, nessuno si è risparmiato nel cercare di sapere ogni circostanza utile alla conoscenza della *operazione*, e così, quasi tutti i responsabili l'hanno scolpita: *non doveva essere fatta* (poche voci discordi per spiegare strategicamente la presenza dell'Italia nei Balcani: generosità inutile, atteso che il governo PRODI, per ammissione dei responsabili, "nulla sapeva" e perciò non aveva motivo di apprezzare la qualità politica dell'intervento).

Ci imatteremo nelle singole deposizioni; per dovere di presentazione ricordiamo, solo per richiamare le più circostanziate, e senza, allo stato, occuparci delle eventuali responsabilità istituzionali-politiche del momento: AGNES, PASCALE, CHIRICHIGNO, ROSATI (sentito in Commissione il 5 marzo 2003; impressionanti i suoi 12 punti per spiegare il "disastro" di quell'acquisto - v. **all. doc. 35**), ALOIA, DE LEO, MASINI, GARAU, CICCETTI, SPASIANO, AGLIATA ... Le rivelazioni più circostanziate, dunque.

PASCALE bolla sin dall'inizio l'affare come non reddituale e possibile fonte di tangenti, seguendo la presenza di strani e inusitati intermediari, mai, in altre occasioni voluti e pagati da STET. La trattativa, sostiene PASCALE, per come era predisposta, era inaccettabile: "*si trattava di persone che volevano battere sentieri... che passavano attraverso commissioni non per un lavoro svolto ma di natura diversa, chiamiamole tangenti*" (vd. stenografico dell'esame testimoniale di Pascale del 23 ottobre 2002, pagg. 11 e 16).

CHIRICHIGNO: alla luce del "rischio paese", altissimo, il 49 % di Telekom-Serbia non poteva valere più di 800 miliardi, con ulteriore abbattimento alla verifica tecnica dello stato della rete (da rottamare!).

Abbiamo invece pagato 893 miliardi il 29%! Considerando la condizione della rete in un 20 % di ulteriore abbattimento, perentoriamente si radica la valutazione del danno: 500 miliardi circa!

ALOIA e DE LEO parlano di valore bassissimo; MASINI (25 giugno 2003 in Commissione): "Se parliamo di ritorno economico, non possiamo certo dire che sia stato un successo" – (Si ricordi che Telekom-Serbia è stata la prima operazione internazionale non seguita da STET International e decisa a precipizio: perché? Soprattutto inspiegabile alla vigilia (ottobre 1997) della privatizzazione, con ricorso alla trattativa privata che agevola l'ingresso dei... facilitatori, a carico del compratore, e con l'advisor U.B.S. incalzato all'offerta in aumento!... Perché?)

E ancora MASINI (2 luglio 2003, in Commissione): "Alla luce della mia esperienza non poteva non esserci informativa ministeriale", chiamando in causa Tesoro, controllante, ed Esteri.

SPASIANO, responsabile internazionale dell'operazione (chi più autorevole?), il 14 gennaio, in Commissione: "l'operazione fu atipica, nel senso di unica, inusuale, fuori dalla regola, dalla norma" Perché?... Continua SPASIANO: "La situazione, così come presentata da NAT WEST (consulente per i serbi) era irrealistica, nel senso che la valutazione di quattro miliardi di marchi non aveva ragione di essere: piuttosto era realistica una valutazione di due miliardi di marchi" (la metà, cioè!...). Infine: "Era un'operazione ad altissimo rischio e di difficilissima valutazione, perché il Paese era nella situazione in cui sappiamo".

Una tra le voci più autorevoli perché al corrente di tutte le dinamiche societarie è il dott. Mario AGLIATA, segretario del Consiglio di Amministrazione di Stet International, che da noi convocato, il 9 luglio 2003, riferisce:

"In Serbia vi erano i peggiori parametri per gli investitori: guerra civile, pulizia etnica, caduta del prodotto interno lordo, consumi ridotti, nessuna prospettiva di sviluppo. Tra noi dirigenti Stet International si cominciò ad affermare l'idea che questa operazione non dico fosse stata imposta, ma sicuramente non nascesse all'interno di Stet International".

"Se rapportato al contesto del momento, cioè nessuna affidabilità, ingovernabilità, inflazione a tre cifre, caduta del PIL, consumi privati ridotti

drasticamente è difficile sostenere che un investimento in infrastrutture di telefonia fissa sia congruo rispetto al prezzo indicato....I miei soldi non li avrei messi”.

“Nel dicembre 1996 con due decreti del Presidente del Consiglio PRODI il gruppo Stet che era posseduto dall' IRI nella misura del 64% fu trasferito al Ministero del Tesoro il quale aveva pagato all'Iri 14.800 miliardi più 14 mila miliardi di trasferimento di indebitamento, più altri conguagli per un totale di 39.000 miliardi. Ora mi rifiuto di credere che un Ministero come il Tesoro non sapesse cosa si stesse cucinando nel calderone della cucina serba”.

“Nel caso della delibera di Telekom Serbia rimasi meravigliato in quanto il Consiglio di Amministrazione di STET International si tenne cinque giorni prima di quello della controllante,... ciò era un fatto assolutamente atipico dato che per la prima volta la controllata deliberava prima della controllante. Seconda anomalia non avevo nulla da scrivere in quanto nessun gruppo di lavoro si era costituito all'interno di Stet International che si occupasse di Telekom Serbia, da noi nessuno sapeva nulla!!! Terza anomalia: nel verbale di Stet, non scritto da me, potrete leggere che la società delibera di acquistare la partecipazione per 892 milioni di marchi. Ora si trattava di una operazione già approvata, abbiamo dovuto mettere una toppa a colore!”.

GARAU (vice-direttore gerente Telekom-Serbia, l'11 giugno 2003, in Commissione): “ho trovato una società che aveva solamente debiti e non aveva una lira in cassa. Ho trovato una società che aveva firmato un accordo che prevedeva 13.500 dipendenti non licenziabili nei primi cinque anni. Mi sono trovato a rispondere di debiti acquisiti precedentemente, con una cassa pari a zero e centinaia di miliardi di debiti pregressi. Abbiamo trovato debiti per circa 300 miliardi di lire, debiti per l'acquisto di centrali Siemens e Alcatel, che io definivo cattedrali nel deserto, perché in zone del paese dove non vi erano clienti”.

La prudenza tecnica tradotta in lessico politico si condensa nei seguenti elementi: a) la inusualità vuol dire anomalia, dato il contesto; b) il teatro operativo era anch'esso anomalo; c) le probabilità di riuscita erano “bassissime”, quindi vi erano tutte le premesse di un fallimento, con effetti gravemente dannosi per il contribuente che aveva, suo malgrado, partecipato al pessimo affare.

La nota introduttiva, per economia descrittiva, deve solo registrare gli annunciati 12 punti del qualificatissimo “apicale” ing. Tebrio ROSATI (contenuti in un allegato di una lettera inviata da ROSATI ad Archimede DEL VECCHIO l'11 marzo 1999 –

all. doc. 35), sul disastro prevedibilissimo con normale diligenza: 1) rischio paese: nella scala da 1 a 5, la Serbia era al massimo, cioè 5 (era il 1° Paese tra i 21 a rischio); 2) non convertibilità del dinaro; 3) obsolescenza della rete con investimenti necessari nell'ordine di 5000 miliardi (!); 4) mancanza della effettiva due diligence, documento...d'identità di ogni affare di rilevante importanza (a significare l'assoluta importanza della due diligence, alleghiamo breve e completa monografia (**all. doc. 36**); 5) mancanza della Golden Share, misura di garanzia inevitabile; 6) vuoto di cassa; 7) territorio inaccessibile per gli inevitabili controlli, dopo le ... impossibili installazioni; 8) tariffe bloccate dal regime; 9) cultura d'azienda e persino lessico ordinario fortemente problematici fra i 3 soci (serbo, greco, italiano); 10) impossibilità di accedere ai finanziamenti internazionali interdetti alla Serbia; 11) capitale zero; 12) debiti sconosciuti. L'elenco non comprende la qualità dell'impianto, analogico e non digitale (mentre il mercato aveva già optato per il "digitale"), quindi da smantellare per intero.

Con riferimento a fatti certi perché riferiti a documenti allegati alla presente, ricordiamo (sperando di evitare ripetizioni) e solo per fornire indicatori, tra i tanti, tutti coerenti a considerare l'operazione tanto evitabile quanto, invece, pervicacemente portata avanti, malgrado l'evidenza:

- a) l'azienda italiana ha trascurato (?) di controllare con responsabile attenzione, il bilancio del P.T.T. serbo, atteso che ben 244 milioni di dinari risultano a debito per fatture precedenti al closing;
- b) il 19.10.1998 MASINI (altro uomo di vertice) ribadisce per lettera all'amministratore delegato DE SARIO che "la Serbia è il caso più drammatico, su cui, tra l'altro, nessuno sa niente sugli scopi iniziali, la situazione attuale, le prospettive" (Cioè: temeraria dissipazione del pubblico danaro!);
- c) il 26.2.'98 il "Financial Times" (tanto glorificato in Italia...) denuncia che l'operazione Telekom "venne criticata dagli analisti del settore per la sua mancanza di trasparenza";
- d) sin dal 4.5.'97 (**doc. 23**) si indicava "un esborso per STET, in caso di acquisto dell'intero 49% intorno a 1000-1100 milioni di DM". Essendo l'intero prezzo pagato di 1500 miliardi, si ricava la differenza (matematica!) di 4-500 miliardi in più. Così l'azienda italiana solo per il 29%, paga quasi l'intero prezzo sopra riferito al 49%!...: Se poi valutiamo quel 20% di "rischio paese", senza dilatarlo al 40% come ha riferito CHIRICHIGNO (15.1.2003 in Commissione),

il prezzo per l'intero 49% è di poco più di 800 miliardi: noi, generosamente, versiamo 893 miliardi solo per il 29%!...;

e) col doc. 24 (11.5.'97) sono prese per buone le attestazioni gonfiate o irreali dei serbi (tra cui l'assenza di debiti: **doc. 12!**), mentre erano note le condizioni di sfascio: “Rifare completamente la rete”: (**doc. 24**);

f) col **doc. 25** viene denunciato che il prezzo pagato “non consente ritorni significativi per l'azionista (al più intorno al 15/16%) se calcolato sui dividendi, quindi inferiore al tasso di sconto del 19%”! Si consigliava la riduzione del prezzo: siamo al 6.5.'97, quasi un mese prima della firma, e, intanto, si insisteva per la trattativa privata, con l'effetto incredibile di pagare i “facilitatori” (che sarebbero stati estromessi in regime di asta pubblica), a carico (psichiatria finanziaria!) dell'acquirente e non del venditore... o quanto meno di entrambi;

g) per cinque volte si insiste col nostro advisor svizzero, U.B.S., non per abbassare il prezzo, come è prassi inveterata, ma per alzarlo!...;

h) il 4.6.'97 si esalta “l'elevata solidità finanziaria”, al punto che si prevedono dividendi a distanza di mesi, mentre il 31.8.'97 si denuncia “elevata criticità in essere” (**doc. 12**). Ecco perché il disastro era annunciato: un fattore, tra i tanti;

i) in quell'agosto '97 la performance degli incassi è stata inferiore del 24% (!), mentre appare urgente un finanziamento a favore di Telekom Serbia d'importo superiore a quello ipotizzato a fine luglio (!);

j) la patente violazione dell'art. 2423, 1° co. c.c. a denuncia dell'assenza di rappresentazione veritiera e corretta dalla essenziale nota integrativa al bilancio (doc. 16), configurante false comunicazioni sociali;

k) lo scialo del pubblico danaro è timbrato nei 30 miliardi di mediazione (forse fittizia, sicuramente sospetta) versati ai due “facilitatori” VITALI e DIMITRIJEVIC, attraverso una società di mangimi per animali (incredibile, ma vero), quando due esperti, il dott. Alberto MILVIO e l'avv. Domenico PORPORA quantificavano l'opera della mediazione in 6 miliardi (Milvio), 9 miliardi (PORPORA), senza dimenticare che i vertici di Telecom hanno escluso pagamento di mediazione negli altri rilevanti affari internazionali di acquisizione di quote;

l) e, per limitarci ad un affresco veloce, la nota grottesca: un Paese con meno di 300.000 lire pro capite, prevede una diffusione della telefonia con un costo per nuove installazioni di 1.800.000 per utenza (il reddito di 6 mesi! **Doc. 5, pag.3**)

In definitiva, per come sostengono gli esperti più qualificati, la valutazione che andava fatta non poteva essere considerata “usuale”, in quanto non si trattava di una azienda operante (ancorché in sviluppo) in un Paese “normale”, ma piuttosto di un business con bassissime probabilità di riuscita.

Ma quel che colpisce, è il giudizio dato all'affare e alle responsabilità politiche connesse, dalle più autorevoli personalità dell'informazione italiana.

Per evitare l'opinione degli “schierati” a favore dell'attuale governo, citiamo, limitandoci, e alla rinfusa: PANSA, RINALDI, MERLO, GALLI DELLA LOGGIA, OSTELLINO, MENTANA, MAURO; tutti, con accenti vari, critici nei confronti di quell'investimento e della relativa protesta d'innocenza, fondata sul “nulla sapevo”(per dovere di controllo vi è corposo allegato alla presente, a riferimento delle pesanti, qualificate opinioni critiche sull'affare).

Ora passeremo alla rappresentazione tecnico-economico-politica, nella speranza di essere controllabili metodologicamente, senza nutrire ambizioni di costruire la “verità”, che, per convinzione, resta categoria teologica: noi inseguiamo certezze, che potranno essere incomplete, ma, il più possibile aderenti ai fatti, rendendo omaggio all'impegno di tutti i commissari, anche di quelli che non ci condivideranno.

Un fatto è certo: i numeri non sono opinioni.

Il seguente *prospetto riassuntivo* ha tale eloquenza che rende inutili i commenti:

il prezzo ottenuto per la vendita non sarebbe rapportabile a quello di acquisto per l'alea di ogni affare, se non fosse stato assolutamente prevedibile il disastro economico, solo che si fosse impiegata la prudenza responsabilmente richiesta quando si investe il danaro del contribuente!

Ecco il prospetto:

Lire 893.000.000.000	Prezzo di acquisto (29%)	Giugno 1997
Lire 377.572.000.000	Prezzo di vendita (29%)	Dicembre 2002
Lire 515.428.000.000	Perdita tra acquisto e vendita (58%)	
Lire 61.851.360.000	Interesse annuale del 12% sulla cifra di perdita, come parametro generico	
Lire 371.108.160.000	Interesse annuale del 12% moltiplicato per anni 6	
Lire 886.536.000.000	Totale perdita	

Premesse

La Commissione, per far luce sulla delicata e complessa vicenda oggetto dell'inchiesta, ha ritenuto di mettere a fuoco i seguenti aspetti essenziali:

- a) ricostruzione storica delle trattative, con riferimento al loro inizio ed al loro svolgimento fino alla conclusione;
- b) individuazione delle parti che hanno proposto, condotto e concluso l'affare in questione, nonché di eventuali esponenti del Governo e/o personaggi politici che hanno appoggiato l'operazione o che, comunque, siano stati a conoscenza della stessa.
- c) ricognizione dei fattori di natura economica, politica e/o di altra natura, che hanno determinato la scelta – da parte di STET-TELECOM/ITALIA – di acquisire una consistente quota di partecipazione in TELEKOM-SERBIA; criteri di determinazione del prezzo pagato per l'acquisizione del 29% del capitale di TELEKOM-SERBIA; congruità o meno del prezzo pagato;
- d) accertamento delle ragioni ufficiali (e di quelle eventualmente sottostanti) all'accordo STET – O.T.E. per acquisire, rispettivamente, il 29% ed il 20% del capitale di TELEKOM-SERBIA;
- e) presenza di *advisor* per le parti contraenti; loro attività; loro criteri di determinazione del valore delle partecipazioni da acquisire; compenso ricevuto e criteri di determinazione dello stesso; modalità di pagamento;
- f) modalità e canali di pagamento del prezzo delle dette acquisizioni;
- g) mediazione: individuazione di eventuale (i) mediatore (i) nelle trattative; ruolo dello (gli) stesso (i); compenso ricevuto e criteri di determinazione dello stesso; modalità di pagamento;
- h) le rogatorie. Risultati e aspettative.

Ogni aspetto sopra elencato sarà oggetto di apposito capitolo.

A. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CHE HANNO PROPOSTO, CONDOTTO E CONCLUSO L'AFFARE, NONCHÉ DI EVENTUALI ESPONENTI DI GOVERNO E/O DI PERSONAGGI POLITICI CHE HANNO APPOGGIATO L'OPERAZIONE O CHE, COMUNQUE, SIANO STATI A CONOSCENZA DELLA STESSA.

Per una più agevole individuazione dei soggetti protagonisti è indispensabile correlare la storia delle trattative in esame con quella delle compagini sociali di STET - STET INTERNATIONAL - STET INTERNATIONAL di NETHERLANDS N.V.- AMSTERDAM - TELECOM ITALIA.

Di seguito, si richiamano brevemente i dati identificativi.

STET – Società Finanziaria Telefonica SpA

(costituita il 21/10/1933)

(sede legale in Torino, via Bertola 28 – dal 1996 Via Bertola 34; sede secondaria e direzione generale in Roma, Corso d'Italia 41)

Soci (con quote > 2%):

- al 31/3/96: IRI – Istituto per la Ricostruzione Industriale 46,56% (sul capitale sociale) e 64,13% (sul capitale ordinario)
- al giugno 1997: Ministero del Tesoro^{1*} 44,49% (sul capitale sociale) e 61,27% (sul capitale ordinario)

C.d.A.:

- al 6/6/96 (bilancio 31/12/95): AGNES BIAGIO (Pres.), SAVARESE Michele (vice-Pres.), PASCALE Ernesto (AD), ALLEVI Silvano, ANTONINI Fabrizio, CIUCCI Pietro, CORRIAS Alberto, DETTORI Vincenzo, LEPIDI Ezio Francesco, PRATO Maurizio, RASTELLI Pietro, TEDESCHINI LALLI Carlo (consiglieri)
- al 6/6/97 (bilancio 31/12/96): ROSSI Guido (Pres.), TRACANELLA Umberto (vice-Pres.), **TOMMASI DI VIGNANO Tomaso** (AD), BOSCU Ruggero, CORLAITA Franco, D'ANGELO Nicola, DECINA Maurizio, GAMBERALE Vito, IZZO Lucio, OVI Alessandro, PIVATO Sergio, PRATO Maurizio, RASTELLI Pietro, ZODDA Augusto (consiglieri)

¹ Partecipazione passata dall'IRI sotto il controllo diretto del Ministero del Tesoro nel dicembre 1996

Direttori Generali:

- al 6/6/96: Filippo GAGLIANO e Enrico GRAZIANI
- al 6/6/97: Umberto DE JULIO

STET INTERNATIONAL S.p.A.

(costituita nel giugno 1992 – sede in Roma, Via Bellini 22; dall'8.11.99 trasferita in Torino, Via Bertola 34)

Soci:

- dal 21.4.95: STET Società Finanziaria Telefonica SpA 51% e TELECOM ITALIA SpA 49%
- dal 26.2.96: STET Società Finanziaria Telefonica SpA 51% e TELECOM ITALIA SpA 49% (a seguito aumento del capitale da 717 Mld. A 1.717 Mld)
- dal 5.6.96: STET Società Finanziaria Telefonica SpA 51%, TELECOMITALIA SpA 37%, TIM SpA 12% (a seguito cessione azioni da TELECOM ITALIA SpA a TIM SpA)
- dal 18.7.97: **TELECOM Italia SpA 88%, TIM SpA 12%** (a seguito fusione per incorporazione di TELECOM ITALIA SpA in STET SpA, che modifica la propria denominazione in TELECOM ITALIA SpA)
- 24.10.00: cessazione a seguito scissione totale, mediante trasferimento del patrimonio della società scissa, secondo modalità non proporzionali, ai soci TELECOM ITALIA SpA e TIM SpA

C.d.A.:

- al 19/4/96: CASTELLANI Mario (Pres.), MASINI Massimo (AD)
- fino al 25.10.96: CASTELLANI Mario (Pres.), Tomaso TOMMASI DI VIGNANO (vice-Pres.), MASINI Massimo (AD), BATTIATO Lorenzo, CORSALE Antonino, DE JULIO Umberto, DE SARIO Aldo, GAMBERALE Vito, SARDO Salvatore (consiglieri)
- dal 25.10.96: DE SARIO Aldo (Pres.), TOMMASI DI VIGNANO Tomaso (vice-Pres.), MASINI Massimo (AD), BATTIATO Lorenzo, CARDONE Antonio, CORSALE Antonino, DE JULIO Umberto, GAMBERALE Vito, SARDO Salvatore (consiglieri)
- dal 24.1.97: DE SARIO Aldo (Pres.), MASINI Massimo (AD), BATTIATO Lorenzo, CARDONE Antonio, CORSALE Antonino, DE JULIO Umberto, GAMBERALE Vito, SARDO Salvatore (consiglieri), DI GENOVA Girolamo (consiglieri dall'11.3.97)

- dall'1.8.97: GAGLIANO Filippo (Pres.), CORSALE Antonino (vice-Pres.), DE SARIO Aldo (AD), BATTIATO Lorenzo, CICCHETTI Oscare, DE JULIO Umberto, DI GENOVA Girolamo, GAMBERALE Vito, SARDO Salvatore (consiglieri)
- dal 27.2.98: GAGLIANO Filippo (Pres.), CORSALE Antonino (vice-Pres.), DE SARIO Aldo (AD), BATTIATO Lorenzo, CICCHETTI Oscare, DE JULIO Umberto, GAMBERALE Vito, SARDO Salvatore (consiglieri)
- dal 23.4.98: DE LEO Francesco (Pres), STECCO Maurizio (vice-Pres.), DE SARIO Aldo (AD), CONTI Fulvio, GAMBERALE Vito, LANDI Marco, LEPPANEN Rolf (consiglieri)²
- al 5.5.00: NOBILI Giulia (Pres.), BONTEMPELLI Elis + altri non noti (consiglieri)

S.I.N. STET INTERNATIONAL NETHERLANDS N.V - Amsterdam

(costituita il 16.12.93)

Soci:

- dal 16.12.93: STET INTERNATIONAL SpA 100%
- dal 15.11.96: STET INTERNATIONAL SpA 77%, TELECOM ITALIA SpA 23% (a seguito aumento di capitale da NLG 586.107.000 a NLG 761.177.900 e cioè per NLG 175.070.900, sottoscritto solo da TELECOM ITALIA SpA)
- **dal 10.4.97: STET INTERNATIONAL SpA 58,82%, TELECOM ITALIA SpA 41,18%** (a seguito aumento di capitale per NLG 235.204.000, mediante conversione di finanziamento infruttifero erogato da TELECOM ITALIA SpA nel febbraio 1997 per USS 400.000.000)
- dal 26.7.00: STET INTERNATIONAL SpA 16,45, TELECOM ITALIA SpA 83,55% (a seguito aumento di capitale per NLG 2.566.578.600, mediante conversione di finanziamenti in c/capitale erogati da TELECOM ITALIA SpA dal 24.10.00: TELECOM ITALIA SpA 100% (a seguito scissione non proporzionale di STET INTERNATIONAL SpA, con attribuzione a TELECOM ITALIA SpA dell'intera partecipazione in S.I.N., pari al 16,45%)

² Le variazioni successive non sono al momento disponibili

C.d.A.

- (almeno) dal 14.8.95: BATTIATO Lorenzo, MASINI Massimo, DE SARIO Aldo
- dal 19.11.96: BATTIATO Lorenzo, MASINI Massimo, DE SARIO Aldo, **TOMMASI DI VIGNANO Tomaso**, LA MATTINA Vincenzo
- dal 31.1.97: BATTIATO Lorenzo, MASINI Massimo, DE SARIO Aldo, LA MATTINA Vincenzo

- dal 10.4.97: BATTIATO Lorenzo, MASINI Massimo, DE SARIO Aldo, LA MATTINA Vincenzo, DI GENOVA Girolamo
- dal 6.8.97: SILVESTRI Umberto (Chairman – Pres.), MASINI Massimo (Chief Executive Officer – AD), BATTIATO Lorenzo, DE SARIO Aldo, DI GENOVA Girolamo
- dal 27.2.98: SILVESTRI Umberto (Pres.), MASINI Massimo (AD), BATTIATO Lorenzo, DE SARIO Aldo
- dal 23.9.99: SILVESTRI Umberto (Pres.), MASINI Massimo (AD), BATTIATO Lorenzo
- dal 2.12.99: BRUNELLI Massimo Saverio, MASINI Massimo, MELEGARI Marco, Nobili Giulia

TELECOM ITALIA S.p.A.

(sede legale in Torino, Via San Dalmazzo 15; dal 1999 in Torino, Via Bertola 34)

(sede secondaria e direzione generale in Roma, Via Flaminia 189; da fine '97 in Roma, corso d'Italia 41)

Soci (con quote > 2%):

- al 31.12.95: STET Società Finanziaria Telefonica SpA 59,25% (sul capitale sociale) e 64,88% (sul capitale ordinario)
- al 31.12.96: STET Società Finanziaria Telefonica SpA 56,24% (sul capitale sociale) e 63,46% (sul capitale ordinario), CHASE NOMINEES LTD 2,02% (sul capitale ordinario)
- al 28.3.97 (in % sul capitale ordinario); STET Società Finanziaria Telefonica SpA 62,98% (sul capitale ordinario), NOMURA INTERNATIONAL PLC – London 2,32%, CHASE NOMINEES LTD – Dorset UK 2,02%
- al 18.7.97 (in % sul capitale ordinario): Ministero del Tesoro 44,71%, Banca d'Italia 2,29%

- al 31.3.98 (in % sul capitale ordinario): Ministero del Tesoro 5,17, Banca d'Italia 2,29 %, "azionariato stabile" (banche, assicurazioni e IFIL) 8,25%
- al 30.6.98 (in % sul capitale ordinario): Ministero del Tesoro 5,17%, Banca d'Italia 2,29%, "azionariato stabile" (banche, assicurazioni e IFIL) 7,73%
- al 31.12.98 (in % sul capitale ordinario): Ministero del Tesoro 3,95%, Banca d'Italia 2,29%, "azionariato stabile" (banche, assicurazioni e IFIL) 6,97%
- al 30.6.99 (in % sul capitale ordinario): OLIVETTI SpA/TECNOST SpA 52,12%, Ministero del Tesoro 3,46%, Banca d'Italia 1,14%

- al 29.2.00 (in % sul capitale ordinario): TECNOST SpA 55,02%, Ministero del Tesoro 3,46%, Banca d'Italia 1,14%
- al 31.7.00 (in % sul capitale ordinario): TECNOST SpA 54,19%, Ministero del Tesoro 3,46%

C.d.A.

- da agosto 1994 al 3.5.96 (bilancio 31.12.95): SILVESTRI Umberto (Pres.), GAGLIANO Filippo (vice Pres.), CHIRICHIGNO Francesco (AD), BATTIATO Lorenzo, DE JULIO Umberto, GABRIELLI Lamberto, GRAZIANI Enrico, PASCALE Ernesto, RASI Gaetano (consiglieri)
- all'1.10.96 (relazione semestrale 30.6.96): SILVESTRI Umberto (Pres.), GAGLIANO Filippo (vice Pres.), CHIRICHIGNO Francesco (AD), DE JULIO Umberto, GABRIELLI Lamberto, GAMBERALE Vito, GRAZIANI Enrico, PASCALE Ernesto, RASI Gaetano (consiglieri)
- al 29.4.97 (bilancio 31.12.96): SILVESTRI UMBERTO (Pres.), GAGLIANO Filippo (vice-Pres.), CHIRICHIGNO Francesco (AD), DE JULIO Umberto, GABRIELLI Lamberto, GAMBERALE Vito, GHIDINI Gustavo, GRAZIANI Enrico, **TOMMASI DI VIGNANO Tomaso** (consiglieri)
- dal 30.4.97 ³: ROSSI Guido (Pres.), TRACANELLA Umberto (vice-Pres.), **TOMMASI DI VIGNANO Tomaso** (AD), BOSCU Ruggero, CORLAITA Franco, D'ANGELO Nicola, DECINA Maurizio, GAMBERALE Vito, IZZO Lucio, OVI Alessandro, PIVATO Sergio, PRATO Maurizio, RASTELLI Pietro, ZODDA Augusto (consiglieri)

³ Consiglio nominato fino alla data di incorporazione nella STET, avvenuta il 18.7; lo stesso CdA risulta aver presentato la relazione semestrale 30.6.97, riferita alla telecom Italia ante-fusione, redatta il 12.9.97)

- variazioni fine '97/inizio '98: 28.11.97: dimissioni Guido ROSSI; 12.1.98: nomina per cooptazione di Giovanni ROSSIGNOLO (Pres.); **19.2.98: dimissioni Tomaso TOMMASI DI VIGNANO**⁴ e Francesco DE LEO, nomina per cooptazione di Cristiano ANTONELLI
- al 16.6.98 (bilancio 31.12.97): ROSSIGNOLO Giovanni (Pres.), JAEGER Pier Giusto (vice-Pres.), ANTONELLI Cristiano, GUTTY Gianfranco, IZZO Lucio, LIVINGSTON Jeffrey, MARCHETTI Piergaetano, OVI Alessandro, PAVERI Fontana Luca, PROFUMO Alessandro, SERAFINO Vittorio, SMITS Paulus, VISENTINI Gustavo (consiglieri)
- al 28.6.99 (bilancio 31.12.98): LIBONATI Berardino (Pres.), JAEGER Pier Giusto (vice-Pres.), BERNABÈ Franco (AD)⁵, ANTONELLI Cristiano, GUTTY Gianfranco, IZZO Lucio, LIVINGSTON Jeffrey, MARCHETTI Piergaetano, OVI Alessandro PAVERI Fontana Luca, PROFUMO Alessandro, SERAFINO Vittorio, VISENTINI Gustavo (consiglieri)
- dal 28.6.99 al 3.7.00 (bilancio 31.12.99): COLANINNO Roberto (Pres. E AD), TESONE Antonio (Pres., onorario), EREDE Sergio (vice-Pres.), BENESSIA Angelo, BONDI Enrico (fino all'11.5.00), COHEN Peter A., DONATO Salvatore, FERRO-LUZZI Paolo, GNUTI Emilio, LIVINGSTON Jeffrey, LONAI Ettore (dal 15.5.00), SINISCALCO Domenico Giovanni, TUCCI Joseph M., WORMS Gérard (consiglieri)

Direzioni Generali:

- (dal 1994/95 al maggio 1996):
 - Direzione Generale Sistemi Manageriali (pianificazione e controllo amministrazione, personale e organizzazione, qualità): dott. Franco SIMEONI (in carica dall'agosto 1994)

⁴ Come indicato nel prospetto a pag. 239 del bilancio 31.12.98, a **Tommasi di Vignano** risultano liquidati, per il periodo 1/1 - 19.2.98, compensi per L. **12.490 milioni** a titolo di retribuzioni da lavoro dipendente, compensi per la cessazione dell'ufficio di Amministrazione Delegato e spettanze per la cessazione del rapporto di lavoro dipendente

⁵ Come indicato nel prospetto a pag. 237 del bilancio al 31.12.99, a Bernabè Franco risultano liquidati, per il periodo 1/1-28/6/99, compensi per L. 14.062 milioni a titolo emolumenti per la carica, retribuzioni da lavoro dipendente, compensi per la cessazione dell'ufficio di Amministratore Delegato e spettanze per la cessazione del rapporto di lavoro dipendente

- Direzione Generale Sistemi di Business (clienti privati, clienti *business*, servizi internazionali, *international operations*): Dott. **Tomaso TOMMASI DI VIGNANO** (in carica dal 19 maggio 1994)
- Direzione Generale Sistemi Regolatori e Relazioni (relazioni esterne, legale e security, segreteria organi statutari, rapporti con enti regol. e authorities): Dott. Guido PUGLIESI (in carica dal luglio 1995)
- Direzione Generale Sistemi Operativi (servizi interni, tecnologie dell'informazione): Ing. Umberto MALTA (in carica dal luglio 1995)
 - all'1.10.96 e al 29.4.97:
- Direzione Generale (clienti privati, clienti business, servizi internazionali, *international operations*, rete, personale e organizzazione): Dott. **Tomaso TOMMASI DI VIGNANO**; vice-direttore generale Girolamo DI GENOVA
- Direzione Generale (relazioni esterne, legale e security, rapporti con enti regol. e authorities, servizi interni, tecnologie dell'informazione): Dott. Guido PUGLIESI; vice-direttori generali Antonino CORSALE e Piero BERGAMINI
 - dal 19.2.98 al 31.12.98:
- Direzione Generale Operazioni (responsabilità del mercato domestico, integrazione sul mercato domestico della rete fissa e della rete mobile, sviluppo dei servizi addizionali alla clientela): Ing. Vito GAMBERALE, sostituito dal 6.6.98 dall'Ing. Massimo SARMI (in carica fino al 28.6.99)
- Direzione Generale Strategie e Sviluppo Internazionale (responsabilità di pianificare e intraprendere azioni su accordi e business strategici in campo nazionale ed internazionale): Prof. Francesco DE LEO (in carica fino all'8.2.99)
- Direzione Generale Finanza e Controllo (responsabilità del presidio finanziario e amministrativo e del controllo di gestione delle partecipazioni del Gruppo con l'obiettivo di valorizzare l'intero portafoglio di attività): dott. Fulvio CONTI (in carica fino all'1.3.99)

I soggetti principali che hanno partecipato alla trattativa.

- PER TELECOM ITALIA:

TOMASO TOMMASI DI VIGNANO

(nato a Brescia il 14.7.1947)

- è intervenuto alla stipula del contratto del 9.6.97 (quale procuratore speciale di S.I.N., nominato in data 5.6.97 – con altri – per l'operazione), firmando in

particolare lo “*Shareholders’ agreement*” (contenente patti parasociali tra P.T.T., TELEKOM SERBIA, S.I.N. e O.T.E sul funzionamento della società e obblighi reciproci) e firmando per STET il “*guarantee agreement*” (fideiussione rilasciata da STET SpA a P.T.T. e TELEKOM SERBIA circa l’adempimento degli obblighi contrattuali assunti da S.I.N.)

- **AD di STET da gennaio 1997** (succeduto a Ernesto PASCALE) **alla fusione**
- **AD di Telecom Italia da aprile 1997** (succeduto a Francesco CHIRICHIGNO) **alla fusione**
- **AD della “nuova” Telecom Italia dalla fusione a febbraio 1998** (sostituito, in seguito, da Franco BERNABÈ)
- **Direttore Generale di TELECOM ITALIA dal maggio 1994 al 1997**
- consigliere di amministrazione di S.I.N. dal 19.11.96 al 31.1.97
- vice-Presidente di STET International dal 1996 al 24.1.97
- consigliere di amministrazione di TIM dal 7.3.97 al 27.2.98

Le sue cariche apicali in seno al gruppo STET-TELECOM ITALIA lo collocano in una posizione assolutamente dominante in seno al gruppo stesso e, più specificamente, rispetto all’operazione TELEKOM-SERBIA.

GERARDUZZI GIUSEPPE

(nato in Jugoslavia il 7/5/1938)

- all’epoca (giugno 1997) vice-direttore generale TELECOM ITALIA, a capo della Direzione Rete, che rispondeva a TOMMASI DI VIGNANO
- **ha firmato il contratto del 9/6/97** (“*Share sale and purchase agreement*”) **tra P.T.T., S.I.N. e O.T.E per l’acquisto del 29% di TELEKOM SERBIA**, quale procuratore speciale di S.I.N. (nominato in data 5/6/97 – con altri – per l’operazione), nonché l’allegato “*technical assistance agreement*” tra S.I.N. e TELEKOM SERBIA (relativo alla fornitura di servizi e *know-how* da parte di S.I.N., a fronte del pagamento di una *royalty* del 3% sulle entrate lorde di TELEKOM SERBIA)
- ha rilasciato a VARETTO, in data imprecisata, la “**certificazione interna**” **sulla congruità delle prestazioni di consulenza svolte da MAK Environment** per l’acquisizione di Telekom Serbia

GERARDUZZI è il “braccio destro” di TOMMASI. E’ presente in tutte le fasi della trattativa; anzi, avvia le stesse, di concerto con TOMMASI. E’ il punto di riferimento per quanti svolgono un ruolo nell’ “affare” (gruppo interno di valutazione economica, *advisor*, mediatori, legali, ecc.). E’ l’uomo che dà gli *input* e che risolve i problemi operativi. E’ l’interlocutore più costante e visibile nei contatti con la controparte serba. Allo stesso tempo, è l’uomo che risponde direttamente a TOMMASI, da cui riceve le decisioni “strategiche”.

(La registrazione inviata dalla Procura di Torino, in ordine ai gravissimi fatti riferiti dal dichiarante ARGENTINO, suscita allarmante perplessità, che reclamano rivisitazione giudiziaria dalla indicata Procura precedente).

MASINI MASSIMO

(nato a Roma il 29/11/1947)

- sentito il 25 giugno 2003 in Commissione
- attualmente in TELECOM come direttore Funzione Attività Internazionali
- consigliere di amministrazione S.I.N. dal 1995 al 1999 (AD dal 6/8/97)
- **AD di STET International dal 1996 al luglio 1997**
- nominato (con altri) procuratore di S.I.N. in data 5/6/97 per l’operazione
- ha rilasciato, per S.I.N., le attestazioni circa la correttezza dei dati di bilancio S.I.N. da inserire nel consolidato Telecom 1998 e 1999 (cfr. lettere 14/4/99 e 4/5/00 allegate a sit VARETTO)
- ha segnalato a Massimo Saverio BRUNELLI (superiore di VARETTO) gli accantonamenti da “prendere in esame” per l’iscrizione della partecipazione TELEKOM SRBIJA nel consolidato TELECOM 1999.

PETRALIA FRANCESCA

(nata a Bologna il 30/8/1953)

- sentita in Commissione come testimone l’11 dicembre 2002
- tuttora in TELECOM come responsabile dell’Ufficio Legale Internazionale (funzione ricoperta già all’epoca)
- nominata (con altri) procuratore speciale di S.I.N. in data 5/6/97 per l’operazione
- secondo Dojcilo MASLOVARIC, era “in prima linea” nella conclusione dell’affare e principale interlocutore del Ministro Milan BEKO

- ha rilasciato a VARETTO, in data 7/1/98, la “certificazione interna” sulla congruità delle prestazioni legali e di consulenza svolte da JONES, DAY, REAVIS & POGUE e da DEBEVOISE & PLIMPTON per l’acquisizione di TELEKOM SERBIA
- ha conferito (per TELECOM ITALIA) l’incarico di consulenza legale a JONES, DAY, REAVIS & POGUE, con lettera del 9/5/97 e in precedenza a DEBEVOISE & PLIMPTON, con lettera del 23/4/97
- ha benestariato le fatture per consulenza legale di JONES, DAY, REAVIS & POGUE, DEBEVOISE & PLIMPTON e Goran STANIVUKOVIC
- alla sua attenzione è indirizzata la nota spese di Alberto NANI della Società Europeenne de Banque Luxembourg per missione a Belgrado del 4-5/6/97
- ha inviato ai preposti all’amministrazione la documentazione MAK Environment per il pagamento (lettera d’incarico, fattura, dati della banca di appoggio), indicando la persona (CICCHETTI) che avrebbe dovuto benestariare la fattura
- ha inviato ai preposti all’amministrazione l’accordo tra TELECOM e O.T.E del 4/6/97 segnalando in particolare la clausola riguardante la ripartizione delle spese.

La PETRALIA non solo ha curato ogni aspetto legale dell’operazione TELEKOM-SERBIA, ma è stata attiva protagonista della trattativa, partecipando a (quasi) tutti gli incontri - in Italia e a Belgrado – con la controparte serba. Sembra aver avuto un rapporto diretto con TOMMASI e GERARDUZZI, venendo, così, a conoscenza di tutti gli snodi (apparenti e sottostanti) della vicenda *de qua*.

Attenendosi agli aspetti “burocratici” degli eventi, ha fornito a questa Commissione (così come, peraltro, alla Procura di Torino) una ricostruzione soltanto formale – e non anche sostanzialmente veritiera – degli stessi.

CICCHETTI OSCARE

- sentito in Commissione l’11 giugno 2003
- tuttora in TELECOM, come responsabile della Direzione Internazionale
- all’epoca (giugno 1997) vice-direttore generale TELECOM ITALIA, a capo della Direzione Internazionale, che rispondeva a TOMMASI DI VIGNANO;
- consigliere di amministrazione di STET International dall’1/8/97 all’aprile 1998
- ha **benestariato la prima fattura MAK Environment** da DM 15.000.000 (quella del 16/6/97); alla sua attenzione sono indirizzate (da Srdja DIMITRIJEVIC) la fattura stessa a la relativa lettera di trasmissione, con le indicazioni per il pagamento

- ha **sottoscritto, per TELECOM ITALIA, la lettera del 5/6/97 a MAK Environment**, con l'indicazione dell'importo pattuito per prestazioni di consulenza (D.M. 30.000.000) e dei tempi di pagamento

DEL VECCHIO ARCHIMEDE

- all'epoca (giugno 1997) funzionario TELECOM ITALIA, responsabile del settore "Europa e Resto del Mondo" all'interno della Direzione Internazionale, che rispondeva a CICCHETTI Osciare;
- è la persona con cui Dojcilo MASLOVARIC, su incarico del governo serbo, riprende i contatti (che si erano interrotti da 2 anni) nel luglio/agosto 1996
- ha **benestariato tutte le fatture emesse da Gianfrancesco VITALI** su TELECOM ITALIA
- alla sua attenzione è indirizzata (da Srdja DIMITRIJEVIC) la lettera di trasmissione della seconda fattura MAK ENVIRONMENT da DM 15.000.000 del 23/4/98, con le indicazioni per il pagamento.

CARDONE ANTONIO

- attualmente non più in TELECOM;
- consigliere di amministrazione di STET International dal 25/10/96 all'1/8/97
- direttore centrale STET
- ha sottoscritto, per STET SpA (unitamente ad altro soggetto la cui firma non è leggibile), il **conferimento incarico a D.A. KOURENTIS del 5/5/97** e la successiva lettera 14/5/97 di definizione del compenso
- alla sua attenzione sono indirizzate (da Dimitri A. KOURENTIS) le lettere di conferma per accettazione dell'incarico (7/5/97) e delle condizioni di pagamento (16/5/97), nonché la lettera di trasmissione della fattura D.A. KOURENTIS da DM 2.700.000 del 20/6/97, con le indicazioni per il pagamento

• PER LA CONTROPARTE SERBA

DOJCILO MASLOVARIC

- nato a Istok (Kosovo – Serbia) il 4.10.1953
- ambasciatore della federazione Jugoslava presso la Santa Sede dal 2/4/96 al 30/3/00
- console presso l'ambasciata di ex-Jugoslavia presso il Quirinale dall'1/11/86 al 2/10/90

- su incarico di JOKIC, nel luglio/agosto 1996, riallaccia le trattative con TELECOM (nella persona di DEL VECCHIO), interrotte da circa 2 anni, e le segue poi fino alla conclusione, trattando anche con STECCO, PETRALIA ed il “conte” VITALI

- è presente al “ricevimento” a Belgrado per festeggiare la conclusione dell’affare

ALEKSA JOKIC

- Ministro delle Telecomunicazioni della serbia

- direttore generale di P.T.T. al momento della conclusione del contratto (in sostituzione di JAKSIC

- incarica **Dojeilo MASLOVARIC**, su disposizione di MILOSEVIC, di riallacciare le trattative con gli italiani

JAKSIC

- direttore generale di P.T.T. fino ad inizio 1997, costretto da MILOSEVIC a dare le dimissioni e sostituito da JOKIC prima della conclusione del contratto, in quanto contrario alla trattativa con gli italiani e favorevole ai tedeschi di DEUTSCHE TELEKOM

NIKOLA SAINOVIC

- vice primo Ministro del governo serbo (ed ex-primo Ministro), sulle stesse posizioni di JAKSIC

MILUTINOVIC

- Ministro degli Esteri della Serbia (all’epoca)

MARIANOVIC

- primo Ministro della Serbia

MILAN BEKO

- Ministro delle privatizzazioni della Serbia

- rappresentante del governo serbo e della P.T.T. nella trattativa con gli italiani, che conduceva anche (direttamente) le trattative con i greci della O.T.E, avviate a maggio 1997

- è presente al “ricevimento” a Belgrado per festeggiare la conclusione dell’affare, allontanandosi poco dopo per affari connessi con il pagamento

LJUBISA RISTIC

- Presidente del partito Jul di MILOSEVIC
- avrebbe introdotto presso MILOSEVIC la NAT WEST di Douglas HURD, con cui aveva stretti rapporti
- secondo quanto riferito da Zvonko GOBELIC a Maslovaric, sarebbe il percettore finale della maggior parte delle somme pagate a NAT WEST, detratta la quota effettivamente trattenuta da NAT WEST

ZVONKO GOBELIC

- imprenditore di Belgrado, intimo amico di Nebojsa COVIC ed amico di Dojcilo MASLOVARIC (al quale ha riferito l’informazione su Ristia)

NEBOJSA COVIC

- ex sindaco di Belgrado e membro del partito di MILOSEVIC, attuale vice-primo Ministro del governo serbo

I SOGGETTI “ESTERNI”

Gianfrancesco VITALI

(nato a Roma il 24/6/1931)

- sentito dalla Commissione l’11 dicembre 2002
- è uno dei soggetti di parte TELECOM con cui Dojcilo MASLOVARIC viene in contatto nel corso della trattativa (e segnatamente nell’autunno del 1996, quando la trattativa si era bloccata per l’ostruzionismo di JAKSIC), e gli viene presentato come “loro consulente”
- ha emesso n. 6 fatture nei confronti di TELECOM ITALIA per L. 318.492.000 + IVA nel corso del 1998 (da febbraio a luglio), di cui L. 300.000.000 a titolo di consulenza per gli incarichi “IEM 0043” del 5/11/97 (o 10/12/97) e “IEM 0013” del 7/5/98, e L. 18.492.000 a titolo di rimborso spese viaggio e soggiorno “per il periodo 1997/98 per svolgimento incarico prot. IEM 0043” (a sua volta addebitate a VITALI da SAFARI INTERNATIONAL – SREMSKA KAMENICA – Jugoslavia)

Srdja DIMITRIJEVIC

- ha firmato, per **MAK ENVIRONMENT**, le due fatture da DM 15.000.000 ciascuna (del 16/6/97 e del 23/4/98) e le relative lettere di trasmissione indirizzate all'attenzione di CICCHETTI (la prima) e di DEL VECCHIO (la seconda), con le indicazioni per il pagamento
- ha firmato per **MAK ENVIRONMENT**, per accettazione, la lettera 5/6/97 sottoscritta da CICCHETTI per TELECOM

Douglas HURD

- ex Ministro degli Esteri inglese
- soggetto cui farebbe capo la NAT WEST, apparente beneficiaria di 28 milioni di marchi
- secondo Dojcilo MASLOVARIC, la NAT WEST era stata scelta personalmente da MILOSEVIC (che aveva contatti personali con Douglas HURD) quale consulente per la Serbia nell'affare, in sovrapposizione al consulente "ufficiale" CES MECON

Borka VUCIC

- "anziana signora" responsabile della filiale di Belgrado della BEOGRADSKA Bank, che tramite la filiale Popular Bank di Nicosia (Cipro) avrebbe organizzato il trasferimento di fondi a favore di Ljubisa RISTIC

NAT WEST SECURITIES Limited

- beneficiaria di DM 28.545.995 (DM 16.090.540 da S.I.N. + DM 12.455.455 da O.T.E.) del pagamento contrattuale a P.T.T. Serbia

WEIL, GOTSHAL & MANGES

- beneficiario di DM 3.028.375 (DM 1.707.006 da S.I.N. + DM 1.321.369 da O.T.E.) del pagamento contrattuale a P.T.T. Serbia

CES MECON

- società jugoslava privata, consulente per la Serbia nell'affare (pagata dai serbi), che però avrebbe svolto attività di semplice controllo

MAK ENVIRONMENT (Skopje, Macedonia)

- beneficiaria di DM 30.000.000 (L. 29.287.000.000) a fronte di n.2 fatture da DM 15.000.000 ciascuna a titolo di consulenza, emesse su TELECOM ITALIA in data 16/6/97 e 23/4/98

D.A. KOURENTIS (Atene)

- beneficiario di DM 2.700.000 + US\$ 22.316 (L. 2.673 milioni) a fronte di n. 2 fatture per consulenza (20/6/97) + rimborso spese (31/10/97) emesse su STET e TELECOM ITALIA

U.B.S. Limited (Londra)

- beneficiaria di DM 3.028.515 (L. 2.957 milioni) a fronte di n. 2 fatture per consulenza (16/5-18/6/97) emesse su STET

JONES, DAY, REAVIS & POGUE (Bruxelles)

- beneficiaria di FrB 31.574.134 (L. 1.494 milioni) a fronte di fattura per consulenza legale (28/7/97) emessa su TELECOM ITALIA

DEBEVOISE & PLIMPTON (Londra)

- beneficiaria di US\$ 58.789 (L. 99 milioni) a fronte di fattura per assistenza legale (13/5/97) emessa su TELECOM ITALIA, per servizi resi fino al 18/4/97 (consulente poi sostituito da JONES, DAY REAVIS & POGUE)

ARTHUR ANDERSEN S.p.A. (Milano)

- beneficiaria di L. 97 milioni a fronte di n. 2 fatture per consulenza contabile (30/5-9/7/97) emesse su STET

B. RICOSTRUZIONE STORICA DELLE TRATTATIVE, CON RIFERIMENTO AL LORO INIZIO ED AL LORO SVOLGIMENTO FINO ALLA CONCLUSIONE.

E' tuttora, incerta la data dell'effettivo inizio delle trattative. Allo stato, le fonti utili sono rappresentate dal conte Gianfrancesco VITALI e da Srdja DIMITRIJEVIC (auditi in Commissione rispettivamente l'11 e il 4 dicembre 2002). Entrambi collocano l'inizio informale delle trattative nella primavera del 1995, allorché Tommaso TOMMASI di VIGNANO (all'epoca, direttore generale di TELECOM ITALIA) e Giuseppe GERARDUZZI (all'epoca, vice-direttore generale di TELECOM ITALIA, nonché a capo della Direzione Rete, veste nella quale rispondeva direttamente a TOMMASI) chiesero al conte VITALI - nel corso di un pranzo cui quest'ultimo fu invitato - di essere introdotti in Serbia, dove intendevano acquistare la rete TELEKOM; VITALI, in questo ruolo di mediatore - conferitogli di fatto - "associò" l'amico Srdja DIMITRIJEVIC, che aveva molte "entrature" in Serbia.

Prima di questo incontro, si registrano, in verità, "segnali" di interessamento da parte di TOMMASI e GERARDUZZI verso la telefonia serba. Più precisamente:

- **CHIRICHIGNO Francesco** ha riferito che TOMMASI e GERARDUZZI, nel 1994, gli parlarono della possibilità di acquisire TELEKOM-SERBIA e che egli fece presente che la questione doveva essere, ovviamente, sottoposta a STET e che, comunque, doveva essere raccolta ancora altra documentazione (pagg. 10 e 14 - stenografico del 15/01/2003).
- **ARGENTINO Antonio** (consulente pro-tempore di TELECOM ITALIA, sentito in Commissione il 29 gennaio 2003) ha sostenuto che "*di Serbia si cominciò a parlare nel 1994 con IRITEL (di cui TOMMASI era amministratore delegato)*". (pagg. 9 e 19 - stenografico del 29/01/2003)
- **PORPORA Domenico** - dapprima responsabile dell'Ufficio legale di IRITEL e, poi, dopo la fusione delle cinque concessionarie telefoniche in TELECOM, responsabile, nell'ambito dell'Area affari generali e legali, della linea centrale partecipazioni; il 27 giugno 1996 viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi (all. doc. 45 e 45

bis), esperto a tempo parziale estraneo all'amministrazione presso la Presidenza del Consiglio, assumendo poi la carica di Capo della Segreteria del Presidente PRODI.

Ha dichiarato in Commissione il 29 gennaio 2003: di essere stata iniziata, la trattativa per TELEKOM-SERBIA, da IRITEL nella persona di GERARDUZZI (pag. 41 stenogr.del 29/01/03); di essere stato interessato da quest'ultimo, nella primavera del '95, per la predisposizione, con l'ausilio di alcuni avvocati, degli schemi contrattuali in relazione alla trattativa – TELEKOM SERBIA (pag. 42); di essersi recato con TOMMASI, GERARDUZZI e l'Avv. ZANCHINI a Belgrado per un incontro preliminare, presso il ministero delle poste e telecomunicazioni, con le autorità serbe per cominciare a discutere dell'operazione (pag, 42); di avere incontrato il conte VITALI (2 o 3 volte) e DIMITRIJEVIC (in occasione della visita a Belgrado) (pag. 43); di avere saputo, già nella fase iniziale del *memorandum of understanding*, che DIMITRIJEVIC avrebbe svolto attività di mediazione attraverso una sua società e che avrebbe ricevuto, in tre momenti diversi, come compenso 9 miliardi (pag. 44).

- **MILVIO Alberto** (dirigente pro-tempore di STET International – sentito in Commissione come testimone il 9 gennaio 2003) ha asserito di avere partecipato ad alcuni incontri – nei giorni 15-16 e 17 marzo 1995 – con alcuni rappresentanti di P.T.T. e con un gruppo di lavoro di TELECOM (scopo degli incontri era valutare le possibilità di collaborazione e di sviluppo nel campo delle telecomunicazioni serbe), nonché di aver predisposto un *business plan* “*molto preliminare*” (basato su alcune assunzioni relative al tasso di crescita della rete, agli investimenti previsti, ecc.). (pag. 35, stenogr. del 09/01/2003)

La serie degli atti ufficiali può essere ricostruita nel seguente ordine:

Data	Fatto/evento	Cfr.
15-16-17 marzo '95	A Roma si svolsero incontri preliminari fra rappresentanti di TELEKOM-SERBIA ed un gruppo di lavoro di TELECOM (composto da GERARDUZZI, LEONI e MILVIO, scopo di questi incontri era valutare	Aud. Alberto MILVIO (09/01/03)

	la possibilità di collaborazione e di sviluppo nel campo delle telecomunicazioni serbe; agli incontri parteciparono il conte VITALI ed il Prof. DIMITRIJEVIC, nella veste di consulenti (il ruolo di DIMITRIJEVIC era quello di fornire alcuni elementi di contesto, sul sistema delle telecomunicazioni serbe, in cui ancora vi era una commistione tra servizio postale e telefonico).	
1995	Nel 1995 Francesco CHIRICHIGNO (all'epoca, amministratore delegato di TELECOM ITALIA) firmò un <i>memorandum understanding</i> (di cui, però, il medesimo non ha memoria - pag. 22, stenogr. del 09/01/03) con il presidente della P.T.T. Serbia, la signora AUDIJELKOVIC, nel corso di una trattativa durata alcuni giorni a Roma, con la partecipazione del vicepresidente iugoslavo SAINOVIC; tale <i>memorandum</i> prevede l'impegno della Serbia a chiudere un accordo relativo alla cessione del 49% di TELEKOM-SERBIA a TELECOM ITALIA, non appena cadute le sanzioni economiche contro la Jugoslavia.	<i>Memorandum understanding</i>
18/3/96	Il CdA di TELECOM ITALIA approva il progetto (in fase di trattativa) di costituzione di una società in Serbia destinata a gestire il servizio di telecomunicazioni, partecipata da TELECOM ITALIA (o " <i>anche tramite strutture societarie di gruppo STET</i> ") per il 49% , per un impegno massimo di spesa pari a L. 1.200 miliardi in tre anni.	Doc.8
Lug/Ago 1996	Dojcilo MASLOVARIC viene incaricato dal Ministro delle telecomunicazioni JOKIC di riprendere i contatti con TELECOM (nella persona di DEL VECCHIO)	Sit Maslovaric
Ott/Nov 1996	Nell'autunno (ottobre/novembre) del 1996, Ernesto PASCALE (all'epoca, amministratore delegato di STET) venne "contattato" da ARGENTINO (consulente di TELECOM) per ricevere il conte VITALI; PASCALE	Aud. PASCALE 23/10/02 - 20/11/02 Aud. ARGENTINO 29/01/03

	<p>“dirottò” quest’ultimo su STET International (istituzionalmente deputata a trattare nuove acquisizioni); quando MASINI ed ALOIA (rispettivamente, amministratore delegato e direttore generale di STET International) gli riferirono che la “strada” proposta non era “valida e percorribile” (anche per la richiesta da parte dei mediatori di una commissione di particolare entità), PASCALE decise di “stoppare” l’operazione comunicando questa sua decisione a Francesco CHIRICHIGNO (all’epoca, amministratore delegato di TELECOM ITALIA).</p>	
11/2/97	<p>STET conferisce incarico di consulenza a U.B.S. – Londra (poi formalizzato in data 11/4/97, a firma di Lorenzo BATTIATO e Aldo DE SARIO per STET) in relazione all’acquisto fino al 49% di TELEKOM SERBIA.</p>	<p>Dossier Serbia doc. 149,155 e 158/162</p>
21/3/97	<p>Incontro a Roma tra i vertici di STET (TOMMASI di VIGNANO, Ing. GRAZIANI, DE SARIO e CARDONE) e di O.T.E. (PAPOULIAS, LAMBROU, MAGLARAS, SKARPELIS) con vari argomenti in agenda, tra cui “specific regional opportunities – Armenia, Serbia” (nelle <i>slides</i> di presentazione del meeting si segnala che “O.T.E. è interessata a partecipare al progetto STET di acquisizione del 49% di TELEKOM SERBIA”) N.B.: nel materiale predisposto per l’incontro vi è una relazione sugli altri rapporti tra il Gruppo STET e la O.T.E. ed una presentazione della O.T.E. (storia, attività e organi sociali).</p>	<p>Agenda <i>meeting</i> in Roma</p>
4/4/97	<p>Viene conferito incarico di assistenza legale a DEBEVOISE & PLIMPTON – Londra (poi formalizzato in data 23/4/97, a firma di Francesca PETRALIA per TELECOM); il 25/4 l’incarico viene dimesso.</p>	<p>Dossier Serbia-doc.231/239</p>
21/4/97	<p>Viene conferito (nuovo) incarico di assistenza legale a JONES, DAY, REAVIS & PROGUE-BRUXELLES (poi formalizzato in data 9/5/97, a firma di Francesca</p>	<p>Dossier Serbia doc. 174/194</p>

	PETRALIA)	
30/4/97	Viene conferito incarico di consulenza contabile a ARTHUR ANDERSEN	Dossier Serbia doc. 251/253
Maggio '97	Si aprono le trattative anche con i greci della O.T.E., condotte da Milan BEKO (Ministro per le privatizzazioni)	Sit. MASLOVARIC
5-7/5/97	STET (in persona di Antonio CARDONE ed altro soggetto a firma illeggibile) conferisce incarico di consulenza a D.A. KOURENTIS – Atene, per la durata di 12 mesi, remunerato con una provvigione (“ <i>success fee</i> ”) pari al 4 per mille sull’ammontare dell’investimento che sarà fatto dalla O.T.E.	Dossier Serbia doc. 101/116
17/5/97	TELECOM (A. CARDONE) e O.T.E. (V. MAGLARAS -Direttore Generale) sottoscrivono accordo preliminare per l’ingresso di O.T.E. nella transazione, prevedendo che O.T.E. acquisti non meno del 12,25% di TELEKOM SERBIA (con opzione fino al 24,5%), allo stesso prezzo che sarà pagato da TELECOM, più una maggiorazione (da stabilire) per i costi sostenuti da TELECOM nel corso della negoziazione con il Governo Serbo	Memorandum of agreement
21/5/97	Messaggio da Antonio CARDONE a GERARDUZZI, nel quale sono indicate diverse ipotesi di “ripartizione” tra TELECOM e O.T.E., sia in merito alla % in TELEKOM SERBIA (all’interno del 49%), sia in merito al prezzo di acquisto (nell’ambito del totale, già stabilito in DM 1.568 milioni)	Appunto riservato
Giugno 1997	TELECOM ITALIA versa a S.I.N. L. 690 miliardi a titolo di finanziamento infruttifero in conto futuro aumento di capitale	
3/6/97	Nella nota si fa il punto sulle trattative, giunte a conclusione con la parte Serba (al prezzo pattuito di D.M. 1.568 milioni per il 49% di TELEKOM SERBIA), mentre per la partecipazione di O.T.E. (al 20%) “ <i>manca</i>	Nota riservata

	<i>il solo voto positivo del BoD di O.T.E. che si terrà domani 4/6/97</i>	
4/6/97	<p>TELECOM ITALIA (in persona di TOMMASI DI VIGNANO) e O.T.E. (in persona di P. LAMBRON) definiscono reciproci accordi ed impegni sull'acquisto del 49% complessivo di TELEKOM SERBIA, tra cui entità e scadenze dei rispettivi pagamenti ed ammontare delle spese sostenute (o da sostenersi) da TELECOM che dovranno essere pagate da O.T.E., definito in DM 14.285.714. In particolare vengono pattuiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.1/2.2: entità e scadenze dei rispettivi pagamenti a P.T.T. (corrispondenti a quelli poi effettivamente avvenuti) - 2.3: concessione a O.T.E. di una opzione di acquisto da S.I.N. di un ulteriore 4% di TELEKOM SERBIA - 2.4: ripartizione del "Management fee" del 3% concordato tra TELECOM e TELEKOM SERBIA (suddiviso in 2,5% a TELECOM + 0,5% a O.T.E. per il 1° anno e 2% TELECOM + 1% a O.T.E. in seguito) - 6: rispettiva rappresentanza delle parti negli organi sociali di TELEKOM SERBIA - 10.e: ammontare delle spese sostenute (o previste da sostenere) da TELECOM che dovranno essere pagate da O.T.E., definito con D.M. 14.285.714, mentre le spese sostenute da O.T.E. saranno ripartite pro-quota 	<p>dossier Serbia doc. 307/323</p> <p>"Agreement"</p>
5/6/97	<p>La S.I.N. (in persona di Massimo MASINI e Aldo DE SARIO) conferisce procura speciale per l'esecuzione del contratto di acquisto di TELEKOM SRBIJA e per ogni adempimento connesso a TOMMASI DI VIGNANO, Massimo MASINI, Aldo DE SARIO, Massimo DEGANO, Giuseppe GERARDUZZI, Francesca PETRALIA e Francesco MANCINI</p>	All. sit VARETTO
5/6/97	<p>TELECOM ITALIA (con lettera a firma Oicare CICCHETTI) definisce con MAK Environment -</p>	<p>Dossier Serbia doc. 34/35</p>

	<p>P.T.T. a S.I.N. di n. 313.200 azioni (pari al 29%) e da P.T.T. a O.T.E. di n. 216,000 azioni (pari al 20%) di TELEKOM SERBIA</p> <p>- consegna da S.I.N. e O.T.E. a P.T.T. delle lettere di credito relative alla parte dilazionata del prezzo (DM 191.160.000 per S.I.N. + DM 131.840.000 per O.T.E.)</p> <p>- deposito da parte di S.I.N. di DM 701.770.000 sul suo conto presso EPB e deposito da parte di O.T.E. di DM 543.230.000 sul suo conto presso EPB;</p> <p>- disposizione di trasferimento dai conto di S.I.N. e O.T.E. presso EPB, con valuta 10/6, di DM 683.972.454 + DM 529.453.176 a favore del "conto designato" da P.T.T. presso EPB (nдр: in nella copia delle istruzioni a disposizione);</p> <p>- disposizione di trasferimento dai conti di S.I.N. e O.T.E. presso EPB, con valuta 11/6, di DM 16.090.540 + DM 12.455.455 su conto Paribas Francoforte a favore NAT WEST SECURITIES LIMITED;</p> <p>- disposizione di trasferimento dai conti di S.I.N. e O.T.E. presso EPB, con valuta 12/6, del controvalore in Sterline di DM 1.7707.006 + DM 1.321.369 su conto BARCLAYS Bank Londra a favore WEIL, GOTSHAL & MANGES</p>	<p>(v.tabella di riepilogo)</p>
10/6/97	Festeggiamento a Belgrado della conclusione dell'affare; presenti (tra gli altri) MILOSEVIC, BEKO, MASLOVARIC	Sit. Maslovaric

C. RICOGNIZIONE DEI FATTORI DI NATURA ECONOMICA, POLITICA E/O DI ALTRA NATURA, CHE HANNO DETERMINATO LA SCELTA – DA PARTE DI STET-TELECOM/ITALIA – DI ACQUISIRE UNA CONSISTENTE QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN TELEKOM-SERBIA

Premessa.

E' verosimile che alla fine del '96 vi fosse (dopo l'accordo di Dayton del 21.11.1995 e la conseguente abolizione delle sanzioni economiche) – come sostenuto dall'ambasciatore BASCONE – una linea politica estera dell'Italia volta a lanciare una cooperazione economica in vari campi con la Serbia, nel quadro del rientro di tale Paese nelle istituzioni internazionali. Le iniziative del Ministro DINI e del sottosegretario di FASSINO (con i loro viaggi a Belgrado) si collocano in questa direzione (unitamente ad una sorta di opera di mediazione fra il regime di MILOSEVIC e l'opposizione interna).

Ma è, altresì, quasi certo che le trattative in oggetto iniziarono, in modo concreto, nel 1995, (VITALI, l'11.12.2002, ha riferito alla Commissione di un incontro verificatosi nell'estate del 1995, nel corso del quale TOMMASI e GERARDUZZI gli chiesero di essere introdotti in Serbia dove intendevano acquistare la rete TELEKOM-SERBIA), quando era ancora operante l'embargo ed è quindi non corretto supporre che vi potesse essere, a quell'epoca, un sostegno politico (almeno, ufficiale) all'acquisizione del capitale di TELEKOM-SERBIA, in dispregio delle sanzioni economiche comminate dalla Comunità internazionale.

Quanto ai fattori economici della scelta in questione, si può ipotizzare, in primo luogo, che gli stessi siano stati legati alle prospettive di sviluppo della telefonia in Serbia e, quindi, a logiche di convenienza economica. Tali prospettive, peraltro, erano (o dovevano essere) messe fortemente in dubbio dal rischio-Paese, autorevolmente segnalato sia dall'advisor U.B.S., sia dal gruppo tecnico (interno a TELECOM) incaricato della valutazione economica. (**all. 1**, nota riservata 3 giugno 1997, **doc. 2**)

Non si può escludere che detti fattori economici di scelta rientrassero in una strategia complessiva riguardante anche altri settori economici (energia, opere pubbliche, ecc.).

Al riguardo, però, va sottolineato come dagli atti della Commissione non emerga alcun evento storico che possa confermare tale strategia ampia ed articolata, mentre

da un articolo di Panorama dell'11.09.2003 (all. **doc. 47 e 47 bis**), risulta che gli USA erano contrari a tale strategia economica.

Fattori di scelta di altra natura – eventualmente concorrenti con quelli di natura politica ed economica – possono aver riguardato il finanziamento occulto di personaggi, partiti, movimenti, gruppi, ecc.

Tale finanziamento dovrebbe essere stato di rilevante entità per assumere la forza di fattore di scelta, anche se concorrente, atteso che i finanziamenti occulti di scarsa rilevanza economica normalmente seguono percorsi più brevi e meno complessi. Tale ipotesi, allo stato, non ha trovato alcuna conferma diretta ed esplicita.

Ciò premesso, passando ad esaminare l'aspetto relativo ai criteri della determinazione del prezzo e della congruità o meno dello stesso, va puntualizzato che ogni discorso di congruità del prezzo (valore) di una partecipazione societaria e, più in generale, di convenienza complessiva di un'operazione economica presenta, per sua natura, ampi margini di opinabilità, in considerazione della varietà dei criteri/parametri di valutazione, dei soggetti che operano tale valutazione, dei contesti socio-economici e politici, delle proiezioni economiche di breve, medio e lungo termine.

All'epoca, peraltro, si registrava una “fibrillazione” del mercato con una tendenza a sopravvalutare il valore di una partecipazione nel settore della telefonia (vedi le acquisizioni “al rialzo” fatte da compagnie di altri Paesi (quali Francia, Inghilterra, Germania ecc.).

Fattori di natura economica.

La Serbia, all'epoca dell'operazione, era un Paese che – secondo quanto riportato nel documento “Aggiornamento e sintesi” datato 4 giugno 1997 (**Doc. 1**) – aveva un prodotto interno lordo contenuto (17 miliardi di dollari nel 1996), a fronte di una elevata crisi economica indotta dalla guerra e dal regime di sanzioni imposto dalla comunità internazionale. Dal 1989 al 1993 infatti, il livello del P.I.L. si è ridotto del 54% posizionandosi sui valori degli anni '60. La crisi, inoltre, aveva comportato iperinflazione e, quindi, un ulteriore deterioramento delle condizioni economiche del Paese. Nel 1996 l'inflazione era stata pari al 59%. Il dinaro non era liberamente convertibile, non essendo la Banca Centrale obbligata alla cessione di valuta pregiata. La convertibilità del dinaro era considerata un punto critico, almeno, nel breve-medio periodo. (intervento del dott. PRATO nel C.d.A. Telecom 1997, come riferito dal medesimo in Commissione il 7 aprile 2004).

E' agevole comprendere come lo scenario economico della Serbia fosse – all'epoca dell'operazione – ad altissimo rischio, come molto opinabili dovevano considerarsi le aspettative di ripresa e di sviluppo del Paese. Ciò avrebbe dovuto indurre il *management* della STET a massimizzare, nella valutazione, l'impatto del rischio-Paese, specie dopo il sopra citato intervento del dott. PRATO nel C.d.A. Telecom.

Come sottolineato nel documento "Aggiornamento e sintesi" datato 4 giugno 1997 citato, i principali (ed unici!) elementi di attrattività del *business* risiedevano, come in tutti i mercati in via di sviluppo, nelle potenzialità di crescita.

Al riguardo, pare opportuno rilevare che il dott. Francesco BASCONE (all'epoca, ambasciatore d'Italia in Jugoslavia), nel corso dell'audizione del 9 ottobre 2002, abbia riferito che, in una lettera del 13 febbraio 1997 inviata a FASSINO, **aveva reso nota la situazione economica, sottolineando la mancanza di garanzie sulla destinazione pubblica o privata dei soldi dell'affare e aveva posto in evidenza che non vi era una legge sulla privatizzazione nei servizi pubblici.** In un successivo telegramma, inviato al Ministero il 25 febbraio 1997, BASCONE (all. doc. 42) fa un quadro ancor più allarmante dei rischi politici, economici e legislativi. Come conseguenza, da febbraio a giugno, non venne più interessato né informato delle trattative. E dire che per 14 volte complessivamente aveva inutilmente allertato chi restava indifferente...

Il dott. Alberto MILVIO (dirigente pro-tempore di STET INTERNATIONAL), nel corso dell'audizione del 9 gennaio 2003, sottolinea come vi fossero molti elementi che facevano guardare all'investimento in questione con cautela; questa cautela venne da lui espressa in una nota (alla quale il medesimo fa riferimento nella suddetta audizione – stenogr. pag. 40).

Sulla stessa lunghezza d'onda si colloca l'audizione (del 5.3.2003) dell'ing. Tebrio ROSATI che ha riferito: i soldi pagati da TELECOM Italia e da O.T.E. confluirono "nelle casse del Governo serbo"; Telekom-Serbia "non ha visto una lira di quei soldi"; "normalmente, quando si fa un'acquisizione, il ricavato confluisce nel capitale dell'azienda"; al suo arrivo, "la cassa di Telekom-Serbia era a zero"; "la due diligence fu fatta in tre giorni su documenti non originali, ma preparati ad hoc"; nonostante nel 1997 non ci fossero più le sanzioni, la Serbia era un Paese a rischio; quanto ai rapporti fra i tre soci (serbo, italiano e greco), i serbi la facevano da padroni, dal momento che detenevano il 51% e volevano utilizzare i diritti riconosciuti nei patti parasociali (fra l'altro, esprimevano il direttore generale, che,

secondo la legge serba, aveva tutti i poteri); nelle acquisizioni da lui trattate non c'erano state "consulenze del tipo a facilitare"; esso ROSATI si era posto il problema dell'inopportunità di compiere un'operazione commerciale di acquisizione (di per sé molto rischiosa) con la prospettiva di non poter esportare eventuali utili conseguiti.

Altrettanto significative devono ritenersi le puntualizzazioni fatte dal dott. Francesco CHIRICHIGNO nell'audizione del 15.1.2003: l'operazione in questione può ritenersi "sconvolgente"; non si poteva pensare che fosse conveniente un investimento di 1500 miliardi per acquistare il 49% (che non aveva valore "strategico", atteso che il pacchetto di maggioranza restava in mano d'altri), in rapporto a quello che era il mercato italiano, la propensione al consumo, il rischio-Paese; in Serbia la propensione al consumo non c'era; "il telefono era quello che in Italia poteva essere quarant'anni prima" (cioè aveva un utilizzo molto basso, scarso); il 49% di TELEKOM-SERBIA poteva valere 1000-1100 miliardi (sulla base della propensione al consumo e di un business plan), senza tener conto del rischio-Paese ("tutto il mondo slavo è sempre rischioso; tutte le trattative, dalla Russia all'Uzbekistan, si sono sempre dimostrate molto difficoltose perché c'era un rischio di continuità nel fare una determinata politica; se in una società due gruppi finanziari non la pensano allo stesso modo, si corre il pericolo di non avere più un ritorno"); il rischio-Paese doveva essere quantificato in un - non meno - 20% del prezzo di stima; tenendo conto dei pericoli di guerra, il rischio-Paese, poteva dilatarsi fino al 40%; quindi, il rischio-guerra (quantificabile con una percentuale del 20-40%) andava calcolato su 800 miliardi (determinati sottraendo il 20% del rischio-Paese del valore di stima di 1000/1100 miliardi del 49% di partecipazione di Telekom-Serbia);

Fattori di natura politica. Obblighi informativi da parte di STET e TELECOM nei confronti dell'azionista di riferimento.

Dai documenti esaminati non emergono ragioni economiche convincenti per la scelta di acquistare la partecipazione nella TELEKOM SERBIA: anzi tutto depone per evitare quella operazione.

Non si può negare, tuttavia, che la scelta stessa presentasse forti e chiare implicazioni politiche.

Al riguardo, infatti, il dott. Francesco BASCONE, nel corso dell'audizione del 9 ottobre 2002, ha prospettato un responsabile e significativo quadro di tali

implicazioni (quadro che sarà più avanti esaminato, assieme alla posizione assunta dal Ministero degli Esteri).

Si impone un quesito: esistevano da parte di STET e TELECOM obblighi informativi nei confronti dell'azionista di riferimento?

E' pacifico che tali obblighi sussistessero nei confronti dell'IRI, precedente azionista di riferimento (tanto risulta con chiarezza dalla comunicazione del Ministero delle Partecipazioni Statali del 28 aprile 1983, e dalla comunicazione dell'IRI alle sue controllate del 14 luglio 1983, comunicazioni di cui si dirà più ampiamente in seguito (**Doc. 1 /bis**). Ma, come si vedrà, la Commissione ha acquisito la certezza per ritenere che un obbligo di informativa preventiva sussistesse anche nel momento in cui l'azionista di riferimento era diventato il Ministro del Tesoro; nessuna disposizione contraria è stata infatti rinvenuta da questa Commissione.

Oltre che su detto obbligo, molti personaggi (Biagio AGNES, Ernesto PASCALE e Francesco CHIRICHIGNO), sentiti dalla Commissione, concordano anche sul fatto che, per un'operazione come quella in questione, il management dovesse informare i ministeri di riferimento.

In particolare, CHIRICHIGNO sostiene che permaneva – anche dopo il trasferimento della partecipazione in STET dall'IRI al Ministero del Tesoro – l'obbligo di informativa in merito a nuove acquisizioni; puntualizza, in sostanza, che egli, come amministratore delegato di TELECOM, non aveva alcun potere di decidere su investimenti o spese (del tipo di Telekom-Serbia) **senza una preventiva informativa ed autorizzazione da parte del Tesoro**; ritiene, in conclusione, impossibile (cioè, “non ipotizzabile, non conforme all'etica professionale” ...) che un capo-azienda potesse portare avanti una trattativa di 1500 miliardi senza informare l'azionista di riferimento (nella specie, il Tesoro).

Sulla stessa lunghezza d'onda si collocano Ernesto PASCALE (sentito in Commissione come testimone il 23 ottobre e il 20 novembre 2002) e Massimo MASINI (in Commissione il 2 luglio 2003). Il primo afferma che il sistema prevedeva un'informativa (e la richiesta di una sorta di autorizzazione) da parte di STET all'azionista di riferimento (prima, IRI e, poi, Tesoro); ritiene che, anche dopo il suo “dimissionamento” sia rimasto il principio dell'informativa all'azionista di maggioranza (il Tesoro); sostiene che il Governo non poteva non sapere delle trattative concernenti l'acquisizione di una partecipazione in TELEKOM-SERBIA, considerato che la Serbia era da poco uscita dall'embargo, che l'affare era di grande

rilevanza economica e che tutti “si interrogavano sulla destinazione di una somma così cospicua”.

Il secondo (MASINI) esclude che, sulla base della sua esperienza, il Ministero del Tesoro ed il Ministero degli Esteri fossero all’oscuro dell’operazione Telekom-Serbia (cita, ad esempio, la gara per la privatizzazione della compagnia telefonica della Repubblica ceca: in tale occasione, egli accompagnò PASCALE ad una riunione in IRI, presente il prof. PRODI, per illustrare l’eventuale investimento di STET International). MASINI aggiunge di avere constatato (quando entrò in STET) che di tutte le iniziative veniva informata (non solo con note ma anche verbalmente) la Farnesina (“i responsabili del dipartimento economico del Ministero degli Esteri informavano il ministro”; ciò avveniva quando si investiva nei Paesi esteri). MASINI ritiene, quindi, che dell’operazione Telekom-Serbia sia stata data una dovuta informazione alle autorità competenti (“in particolare, al Ministero del Tesoro, in quanto lo stesso, oltre tutto, era un azionista che andava incontro ad una privatizzazione”).

Per la verità Mario DRAGHI parla della cessazione di tale obbligo di informativa con il passaggio della partecipazione in STET dall’IRI al Tesoro.

Tuttavia, a prescindere dalla constatazione che DRAGHI non indica alcun provvedimento specifico a sostegno della sua precisazione, (né avrebbe potuto, visto che il provvedimento, come anzidetto, non è mai stato acquisito...perché inesistente) l’obbligo di una prassi di informativa doveva essere rimasto nei rapporti fra STET e Tesoro, in relazione agli affari di maggior rilevanza, soprattutto, quando, come nel caso di Telekom Serbia, gli stessi presentassero forti implicazioni politiche, come più avanti sarà evidenziato.

E, di fatti, lo stesso BERNABÈ (in epoca successiva, amministratore delegato di TELECOM) – sia pur cautamente – riconosce che è una “questione di sensibilità dell’amministratore rapportarsi con i Ministeri di riferimento, per operazioni molto importanti”.

Sulla stessa posizione si colloca – nell’audizione del 14.1.2003 – il Prof. Francesco DE LEO (entrato a far parte, nell’ottobre 1997, del consiglio di amministrazione di TELECOM ITALIA e nominato, dal 1° marzo 1998, direttore generale con responsabilità sulle strategie e lo sviluppo internazionale). DE LEO sostiene che non era possibile (o plausibile) porre in essere un’operazione da 1500 miliardi senza riferire al Ministro del Tesoro (azionista di riferimento).

A conferma della sua tesi, cita la sua esperienza: “sui temi internazionali, tutte le volte in cui ho dovuto perfezionare dei percorsi – come la ridiscussione dell’alleanza con AT&T – ne ho fatto menzione al Ministro competente; in quel caso era il Ministro del Tesoro, con il quale avevo un dialogo diretto; per esempio, ciò è avvenuto nell’accordo con AT & T e nell’ingresso di Unisource nel capitale di Telecom Italia, “post privatizzazione”.

Vale il caso di sottolineare come questa opportunità di informare il Ministro del Tesoro fosse avvertita da un altissimo *manager* dell’azienda (come DE LEO), addirittura, in epoca “post privatizzazione”.

Del resto, che il Governo dell’epoca fosse pienamente a conoscenza dell’operazione Telekom-Serbia è confermato anche dal fatto che l’allora ministro (del commercio con l’estero) Fantozzi avesse esplicitamente richiesto all’avv. GAMBARDELLA (direttore generale della società SIMEST, creata per agevolare investimenti negli ex Paesi socialisti dell’Est europeo) di prendere in considerazione l’ipotesi di un coinvolgimento della detta società nell’operazione in questione (ipotesi, poi, caduta per l’indeterminatezza dei valori della partecipazione da acquisire e per la mancanza di un piano industriale). Non solo, ma l’interesse del Governo alla conclusione dell’operazione stessa è ulteriormente rivelato dalla “liquidazione” (rectius: “dimissionamento”) dell’avv. GAMBARDELLA, “colpevole” di avere impedito la partecipazione della SIMEST all’acquisizione della partecipazione in Telekom-Serbia. (Le amnesie dei colleghi di Gambardella preferiamo non commentarle, tale è il tasso di ambiguità delle stesse...).

A sgomberare definitivamente il campo **da qualsiasi dubbio in ordine alla conoscenza dell’operazione in questione da parte del Governo dell’epoca**, interviene il “dominus” dell’affare Telekom-Serbia e, cioè, Tomaso TOMMASI DI VIGNANO, nella la sua intervista al settimanale L’Espresso del 23.10.2003 (all. **doc. 48**), **confermata dal predetto nell’audizione del 12.11.2003 dinnanzi alla Commissione e quindi degna di essere creduta da parte della Commissione stessa.**

Alla domanda del giornalista “*Diede informazioni al Governo?*” TOMMASI risponde: “*Certo. Fu nell’aprile 1997 quando il ministero degli Esteri, dopo i rapporti di BASCONE, ci chiese notizie. Rispondemmo alla competente direzione della Farnesina. E i nostri dirigenti fecero lo stesso con l’ambasciata italiana a Belgrado, che aveva chiesto di incontrarli... I consigli di amministrazione sapevano. Il piano industriale che confermava l’interesse di Telecom nei Balcani non era un*

segreto.....Tutti, dunque, sapevano, ma nessuno mi ha chiesto di fermarmi o anche solo di dare altri chiarimenti: nessun consigliere di amministrazione, nessun esponente del Tesoro, nessun altro personaggio del Governo e, badi bene, nessun leader dell'opposizione....”

TOMMASI omette, però, di rivelare che dell'operazione Telekom-Serbia era informato anche (rectius: soprattutto) il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Enrico MICHELI, come è logico presumere sulla base della frequentazione assidua fra i due, nei primi mesi del 1997 (mesi che precedettero la conclusione dell'operazione in questione), frequentazione risultante da un'intervista rilasciata da Enrico MICHELI al quotidiano La Repubblica (nel numero dell'11.9.2003 – **all. doc. 37**).

Ed è assolutamente da escludere che i colloqui, quasi giornalieri, fra MICHELI e TOMMASI vertessero unicamente sulla privatizzazione di Telecom, atteso che Guido ROSSI (presidente di STET) ha, con grande orgoglio, puntualizzato che ad occuparsi di privatizzazione fu esclusivamente esso ROSSI e non TOMMASI (“culturalmente non favorevole alle privatizzazioni”). D'altra parte, se si accedesse alla versione MICHELI - TOMMASI (sul fatto che essi non ebbero a parlare insieme di Telekom-Serbia), dovrebbe considerarsi come assolutamente irresponsabile per entrambi non avere approfittato di detta assidua frequentazione per dedicare un minimo di attenzione ad una questione (quale quella di Telekom-Serbia) che presentava gravi implicazioni di politica interna ad internazionale.

Quanto alla “provocatoria” affermazione che il TOMMASI fa, nella sopra citata intervista, sul fatto che nessuno gli chiese di fermarsi nell'operazione Telekom-Serbia, basta osservare che la precisa volontà di gestire da “monarca” l'operazione stessa è confermata, almeno, da due significative circostanze:

a) l'acquisto della partecipazione nella Telekom-Serbia era stato indicato nell'o.d.g. del consiglio di amministrazione della STET tra le “varie ed eventuali” e che l'argomento era stato trattato in sei-sette minuti (al riguardo, TOMMASI ha tentato di spiegare che l'inserimento nelle “varie ed eventuali” era dovuto al fatto che si trattava di una comunicazione, in quanto la delibera formale era di competenza della S.I.N.);

b) l'amministratore delegato (MASINI) della S.I.N. (che effettuava l'investimento) ritiene che “essere informato cinque, sette o otto giorni prima della chiusura dell'affare rappresenta di per sé una procedura anomala” (pag. 27 stenogr. Masini - in Commissione il 25.06.2003).

E, proprio, perché forte della conoscenza dell'operazione da parte del Governo (conoscenza che non poteva non equivalere ad una approvazione/ "sponsorizzazione", dell'operazione stessa), TOMMASI ha potuto operare da "monarca", superando tutte le gravi controindicazioni emerse e guardandosi bene dal coinvolgere quanti potessero frapporsi al suo disegno.

E' evidente, comunque, che da un'informativa data dall'azienda alla Presidenza del Consiglio (e, cioè, al Presidente del Consiglio ed al sottosegretario alla Presidenza, al Ministero degli Esteri ed al Ministero del Tesoro (azionista di riferimento) non possono non discendere precise e forti responsabilità politiche in considerazione della sopravvalutazione del cespite.

Fattori di altra natura.

Essendo stato pagato – come più avanti sarà ancora evidenziato – un sovrapprezzo per la partecipazione nella TELEKOM SERBIA, è ragionevole pensare che vi siano stati fattori esogeni che hanno determinato la conclusione dell'affare. Depone in tale senso anche l'opinione di ROSATI (espressa nella già citata audizione del 5 marzo 2003), secondo il quale vi è stata l'influenza di fattori esterni che hanno indotto il management a prendere per buona una valutazione inattendibile.

Il Dott. Antonio ARGENTINO, nel corso dell'audizione del 29 gennaio 2003, ha dichiarato che il Dott. Ferdinando BRUNELLI gli aveva riferito che GERARDUZZI aveva chiesto all'ing. MONTELLA (Amministratore Delegato della SIRTI) 120 miliardi cash per chiudere l'operazione TELEKOM-SERBIA, promettendo, in cambio, alla SIRTI stessa l'affidamento di tutto il rifacimento della rete, chiavi in mano. E' evidente che i 120 miliardi, "che dovevano servire per ungere tante ruote", erano, in sostanza, una tangente. Il dott. ARGENTINO ritiene che MONTELLA avesse respinto tale richiesta, non volendo rischiare di finire nuovamente in carcere (che aveva subito per pregresse vicende di "Tangentopoli").

Tutto ciò premesso, al fine di comprendere appieno le caratteristiche dell'operazione TELEKOM SERBIA, è necessario ripercorrere le tappe fondamentali che hanno portato alla conclusione del contratto e richiamare gli eventi immediatamente successivi.

Come è noto, la valutazione del pacchetto azionario è avvenuta sulla base di diversi metodi di valutazione. In particolare: *a)* il *Discounted Cash Flow (D.C.F.)*; *b)* il metodo delle transazioni paragonabili; *c)* il metodo delle quotazioni di borsa.

Appare subito evidente che il ricorso al primo metodo di valutazione, fatta salva l'attendibilità dei dati assunti a fondamento, costituisce l'unica via ragionevolmente seguibile. Infatti, il metodo delle transazioni paragonabili non può essere razionalmente applicato ad una realtà, come quella della Serbia, in cui il rischio-Paese assumeva una così alta incidenza. Del pari, il metodo delle quotazioni di borsa, secondo la dottrina aziendalistica, viene preso normalmente in considerazione esclusivamente come metodo di controllo e mai come primo metodo di valutazione, quantomeno nei Paesi in cui le transazioni sui mercati regolamentati non sono particolarmente sviluppate ed affidabili.

Da quanto sopra discende che l'attenzione deve essere concentrata sul metodo *D.C.F.*, alla luce - come si è detto - di tutti gli eventi e le conseguenti informazioni di cui si è avuta conoscenza nel corso delle trattative e nei mesi immediatamente successivi.

Descrizione dell'operazione.

Secondo quanto contenuto nella "Nota riservata" del 3 giugno 1997 (**Doc. 2**), l'operazione TELEKOM SERBIA si è concretizzata nell'acquisto dal parte della STET International Netherland, controllata dalla STET, di una quota di partecipazione del 29% nel capitale della TELEKOM SERBIA, nata dallo scorporo del settore Telecomunicazioni della Serbia dalla locale P.T.T.

L'operazione prevedeva l'intervento congiunto dell' O.T.E. con l'acquisto di una partecipazione del 20% nella TELEKOM SERBIA e con una opzione ad acquistare un ulteriore 4% delle azioni di TELEKOM SERBIA in possesso della S.I.N.

Il prezzo complessivo veniva fissato nella misura di 1.568 milioni DM a fronte del 49% della partecipazione nella TELEKOM SERBIA. Il prezzo doveva essere pagato nei seguenti termini:

Milioni di DM	Data	S.I.N.	O.T.E.
1.100	<i>Al closing</i>	651	449
145	<i>Al closing</i>	51	94
198	2/1/1998	117	81
125	2/1/1999	74	51
1.568		893	675

Pare importante sottolineare come nell'All. 1 alla nota riservata si ponga in evidenza il fatto che il Paese è caratterizzato da «una elevata crisi economica indotta dalla guerra e dal regime di sanzioni imposto dalla comunità internazionale»; e che «la compressione dell'economia reale ha comportato iperinflazione e quindi un ulteriore deterioramento delle condizioni economiche del Paese».

Da tali constatazioni è agevole evincere il fortissimo “rischio Paese” che inciderebbe sul valore effettivo della partecipazione.

Prima valutazione U.B.S.

La prima valutazione U.B.S. conduce ad un valore compreso tra i 2.100 (circa) Mil. DM ed i 2.600 Mil. DM. Ad essa va aggiunto un valore di 40-100 milioni DM per la licenza GSM.

Il metodo delle transazioni paragonabili conduceva, invece, ad un valore compreso tra i 1.700 e i 2.900 milioni DM. Mentre il metodo dei multipli portava ad un valore compreso tra i 2.250 e i 2.930 milioni DM.

Seconda valutazione U.B.S.

La valutazione si attesta tra i 2.037 Mil. DM ed i 2,907 Mil. DM (tenuto conto del management fee⁶ e compresa la licenza per il mobile).

(Omettiamo gli altri interventi in aumento documentati in atti: ricordiamo per tutti BALDIZZONE e LARDERA).

La revisione della stima è stata fatta sulla base delle indicazioni acquisite a Belgrado. Al riguardo, occorre peraltro osservare che anche l'approssimativa *due diligence* ha espresso perplessità sull'affidabilità dei dati ed enunciato importanti profili di rischio.

Viene precisato che:

- la valutazione è resa senza il conforto di una verifica indipendente di nessuna delle informazioni messe a disposizione da P.T.T., Adivisers e STET/TELECOM essendo state sottoposte solo ad una limitata *due diligence* **(Doc. 3)**;

⁶ management fee: è il compenso che viene riconosciuto da una società controllata (o collegata) alla capogruppo, per l'attività di direzione svolta; nel caso di specie, è la remunerazione riconosciuta – ma, come si legge nella relazione, non incassata – alla S.J.N. per l'attività di direzione manageriale svolta a vantaggio della Telekom-Serbia.

- U.B.S. – con riferimento al *Business Plan* – non è stata in condizione di verificare l'accuratezza e la consistenza sia dei dati patrimoniali, sia di quelli economici messi a disposizione da P.T.T. (**Doc. 4**).

U.B.S. conclude raccomandando che STET/TELECOM contenga la propria offerta nell'intervallo di valore (incluso il *management fee*) tra i 2.000 ed i 2.900 Mil. DM. (tale valore tiene anche conto del mobile).

“Note preliminari sulla Valutazione” (4 marzo /1997).

In tale documento (**Doc. 5**) si sottolinea che, se la STET accettasse di garantire i debiti necessari a finanziare lo sviluppo, «*tale garanzia, ai fini della valutazione, verrebbe in buona sostanza assimilata al capitale di rischio e quindi ad un incremento di prezzo*».

Al contrario, come si vedrà meglio in seguito, ai fini della valutazione non si terrà conto delle esigenze di cassa necessarie per finanziare lo sviluppo; esigenze di cassa che si dimostreranno consistenti sin dai mesi immediatamente successivi al *closing*.

“Aggiornamento della valutazione” (13 maggio 1997).

Nel documento in oggetto (**Doc. 6**), si pone in evidenza che il *range* di valutazione originale contenuto nella consulenza U.B.S risultava pari a 2.400 – 2.900 Mil. DM, giustificabile per un valore pari a 2.280 – 2.825 dal metodo del *Discounted cash flows* (D.C.F.).

Nel documento si descrive, poi, il processo che ha condotto ad un aggiornamento della valutazione. In particolare, l'aggiornamento risulta determinato dai seguenti fattori:

- ◆ Assenza di legge tariffaria (si sottolinea, peraltro, il fatto che «*l'assenza di certezze circa l'approvazione di un contratto di programma conferisce al business un più elevato grado di rischio*»);
- ◆ Minore incremento dell'utenza (si pone in evidenza «*uno stato della rete di accesso assai peggiore rispetto alle previsioni*»);
- ◆ Maggiori investimenti occorrenti (determinati dalla «*ripartizione delle spese fisse di rete su di un minore numero di linee incrementali*», nonché da «*uno stato della rete meno performante rispetto alle attese*»);
- ◆ *Golden Share* (che ridurrebbe «*la liquidità dell'asset e l'autonomia gestionale della società*»);

- ◆ Assenza di comodato per gli immobili ed onere previsto per le frequenze GSM;
- ◆ Minore *tax holiday*.

Le circostanze sopra descritte modificherebbero al ribasso le proiezioni economiche dell'iniziativa nella misura del 25%/30%.

Vengono, allora, svolte considerazioni in ordine alle proposte per elevare il valore di TELEKOM SERBIA attraverso:

- ◆ *Management fee*;
- ◆ Azioni privilegiate.

Per effetto dell'introduzione del *management fee*, la valutazione sulla base del metodo *D.C.F.* risulterebbe compreso tra 920 Mil. DM e 1.156 Mil. DM.

Si sottolinea che, anche con l'effetto del *management fee* e delle azioni privilegiate, il prezzo prospettato per la fase 1 (**1.323 Mil. DM**) comporterebbe un premio per il venditore – nell'ipotesi intermedia – di oltre 500 Mil. DM.

Nel documento si conclude consigliando:

- sicuramente di ridurre il valore complessivo nell'ordine di 400/500 Mil. DM;
- di togliere l'opportunità di incremento del prezzo riconoscibile a parte serba.

Infatti, come si pone in chiara evidenza, «*l'eventuale conferma del prezzo originale trova al più giustificazione nelle transazioni paragonabili o in ipotesi di successo nella quotazione della società fra 5/7 anni*». Tuttavia, «*rispetto alle transazioni paragonabili... l'operazione in parola conserva margini di rischio superiori dovute alla particolarità del processo decisionale che, di fatto, limita parzialmente l'accesso all'informazione economica e, soprattutto, l'attendibilità dei dati contabili*».

Si osserva, infine, che il riconoscere un prezzo corrispondente a 2.700 Mil. DM limiterebbe il tasso di ritorno atteso al di sotto del tasso di sconto (v. par. 9). Inoltre, il riconoscimento di un tasso dell'*equity* pari al tasso di sconto comporterebbe la determinazione del prezzo di 1.100/1.150 DM (corrispondente ad una valutazione di 2.200/2.300).

Appare evidente che una accorta valutazione dell'affare non poteva prescindere dalle valutazioni sopra esposte; a maggior ragione poiché tali valutazioni provenivano dalla stessa struttura interna della STET e, quindi, erano certamente nella disponibilità dei vertici. In altre parole, con tali premesse valutative, vi era la

“piena consapevolezza”(e la “volontà”, visto che la cosa si è in realtà verificata) che, se il *management* della STET avesse concluso l’affare al prezzo prospettato di 2.700 Mil. DM, avrebbe pagato un sovrapprezzo consistente (400/500 Mil. DM sul totale).

Due diligence (30 maggio 1997).

La *due diligence* dell’*U.B.S.* pone in evidenza tutta una serie di criticità.

In particolare, si precisa che la maggior parte delle informazioni presentate nella *data room* sono state preparate all’uopo e non erano disponibili i documenti dai quali hanno tratto origine. Dal punto di vista di *U.B.S.* il riscontro della qualità e dell’affidabilità delle informazioni è stato estremamente difficile (Doc. 7).

Inoltre, le immobilizzazioni esposte in 2.800 Mil. DM possono essere state fortemente sopravvalutate ed il trasferimento delle stesse da *P.T.T.* a TELEKOM SERBIA deve avvenire prima del *closing* ed essere sottoposto ad una verifica successiva; il valore di libro delle rimanenze di magazzino può essere sopravvalutato, mentre i crediti includono posizioni di dubbia esigibilità, sicché debbono essere sottoposti anch’essi a verifica successiva al *closing*.

Infine, *U.B.S.* osserva che il processo di ammortamento è inaffidabile e dovrà essere rideterminato successivamente. Il valore di libro delle immobilizzazioni e dei relativi ammortamenti avrà un impatto sul patrimonio netto, sulla possibilità di distribuire dividendi e sulla capacità di credito.

Lettera della Direzione “Affari Legali e Societari” (3 giugno 1997).

In una lettera inviata il 3 giugno 1997 dagli “Affari Legali e Societari” (Doc. 8) si sottolinea come, a tale data, vi sia una «totale assenza di informazioni sulla prospettata operazione, il cui perfezionamento sembrerebbe fissato per la fine della settimana in corso»; si aggiunge, inoltre, che l’operazione «ha contenuto indeterminato non prevedendo... quale sia il prezzo per l’ipotizzato acquisto del 49% della società serba».

E’ quantomeno curioso che, a pochi giorni dal perfezionamento di un’operazione di dimensioni così rilevanti, l’Ufficio “Affari Legali e Societari” non fosse a conoscenza neppure degli elementi essenziali dello stipulando contratto. Tale circostanza non può che essere letta nel senso del desiderio degli “Autori” dell’operazione di mantenere la segretezza sino al giorno del *closing*, quasi che vi fosse qualcosa di importante da nascondere.

“Aggiornamento e sintesi della valutazione” (4 giugno 1997).

In tale documento (**Doc. 9**) si descrive l'operazione, consistente nell'acquisto del 29% della TELEKOM SERBIA per il tramite della controllata S.I.N. L'operazione dovrà essere fatta di concerto con l' O.T.E., che acquisirà il 20% della TELEKOM SERBIA e si riserverà la facoltà di acquisire da S.I.N. un ulteriore 4% entro sei mesi dal *closing*.

Il prezzo riconosciuto da S.I.N. e da O.T.E. è pari a 1.568 Mil. DM.

Viene posta in rilievo la circostanza che «il dinaro non è oggi liberamente convertibile non essendo la Banca Centrale obbligata alla cessione di valuta pregiata»; ed ancora che «la convertibilità del dinaro è punto critico almeno nel breve-medio periodo». Tale circostanza è stata confermata, nella audizione del 5 marzo 2003 avanti alla Commissione d'Inchiesta, dall'ing. Tebrio ROSATI.

Si sottolinea che la Serbia «*dimostra un prodotto interno lordo abbastanza contenuto... a fronte di una elevata crisi economica indotta dalla guerra e dal regime di sanzioni imposto dalla comunità internazionale*; si aggiunge, inoltre, che «*la crisi economica ha comportato iperinflazione e quindi un ulteriore deterioramento delle condizioni economiche del paese*».

Da tale documento emerge che il valore della partecipazione, tenuto conto del *management fee*, è pari a 2.719 Mil. DM. Peraltro, nello stesso documento si precisa che il relativo tasso di ritorno dell'investimento è compreso tra il 12% ed il 15%, cioè assume un valore nettamente inferiore rispetto al tasso di sconto dell'*equity* del 19% (in altri termini, l'investimento ha un tasso di ritorno non remunerativo). Lo stesso documento dà atto che, si fosse applicato un tasso del 19%, il valore complessivo (comprensivo della licenza del mobile) avrebbe dovuto essere non superiore a 2.300 Mil. DM. Per pervenire al valore di 2.719 Mil. DM si sarebbe dovuto tenere conto delle transazioni paragonabili.

Nel descrivere il metodo delle transazioni paragonabili, si sottolinea come «*l'operazione in parola conserva elementi di rischio superiori dovuti alla particolarità del processo negoziale che, di fatto, ha limitato l'accesso all'informazione economica e l'attendibilità dei dati contabili*».

Come sottolineato dal documento, l'operazione comporterà «*un fabbisogno netto di TELEKOM SERBIA nell'ordine di 100/150 Mil. DM al netto dei dividendi distribuiti; a tali ammontari vanno aggiunti i debiti contratti dalla società radiomobile che si stimano parimenti nell'ordine di 100/150 Mil. DM in 4 anni*». Inoltre, si aggiunge «*tali importi verrebbero raccolti da TELEKOM SERBIA a titolo*

di debito (in quest'ambito non si esclude la necessità di una garanzia da parte dei soci entranti)». Si sottolinea, peraltro, che – come già posto in evidenza – la *due diligence* sollevava forti perplessità sulla possibilità di distribuire dividendi.

L'analisi dei flussi di cassa pone, peraltro, in evidenza un flusso di cassa positivo per il 1997.

E' importante sottolineare come gli "Autori" dell'affare conoscessero sin da subito il rischio di dover garantire i debiti che la TELEKOM SERBIA si sarebbe vista costretta a contrarre per finanziare l'attività e, contrariamente a quanto sostenuto in un documento precedente (v. *infra*), non se ne sia tenuto conto nella valutazione. Quindi, delle due l'una: o si deve ritenere che il prezzo pagato sia stato ulteriormente sopravvalutato non essendosi tenuto conto dei debiti sopraggiunti; oppure si deve concludere che l'affare si sarebbe rivelato, in seguito, peggiore rispetto alla valutazione effettuata, ma per effetto di circostanze note all'epoca della valutazione. In entrambi i casi, non si può che ritenere che il prezzo dell'affare sia stato ulteriormente "gonfiato".

Closing (10 giugno 1997).

Il prezzo al *Closing* viene determinato in 1.568 Mil. DM per il 49% (corrispondente a 3.242 per l'intero; equivalente a 2.719 tenuto conto dell'effetto del *management fee*), di cui la parte incondizionata pari a **1.443 Mil. DM** (corrispondente a **2.944 Mil. DM per l'intero**) e *cash* pari a 1.245 Mil. DM (corrispondente a 2.540 Mil. DM per l'intero).

Nel contratto di trasferimento della partecipazione (**Doc. 10**), all'art. 9, si prevedeva una *due diligence* di *post closing* da eseguirsi entro 90 giorni. Tale verifica *a posteriori* riguardava soltanto alcuni elementi posti alla base della valutazione. Ed in particolare: la sussistenza delle autorizzazioni, la mancata violazione di norme di legge, la insussistenza di liti, la disponibilità delle azioni, e così via. Non si faceva, invece, alcun riferimento agli elementi di natura economica e patrimoniale che invece avevano costituito le basi di riferimento per la determinazione del prezzo. E' da rilevare, come meglio si vedrà in seguito, la mancanza di alcuna clausola prudenziale nel contratto. In altri termini, come è possibile pensare che in un contratto di tale rilevanza non si prevedesse la possibilità di verificare *a posteriori* quei dati che la parte serba – ma anche la stessa STET - aveva fornito senza alcuna possibilità di verifica? E' difficile pensare bene ...

Ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Secondo la maggior parte delle persone sentite dalla Commissione d'Inchiesta (vd. stenografici: CHIRICHIGNO – 9.01.2003 – pag. 13; PASCALE – 23.10.2002 – pag. 10; RASI – 25.02.2004 – pag. 3; RIGHETTI – 15.05.2003 – pag. 27), una partecipazione del tipo di TELEKOM-SERBIA poteva essere acquisita soltanto se, prima, vi fosse stata una decisione del Consiglio di Amministrazione della STET.

In realtà, le trattative per l'acquisizione della partecipazione nella TELEKOM SERBIA sono state condotte dai vertici della STET e della TELECOM, senza mai coinvolgere il Consiglio di Amministrazione. Infatti, soltanto a ridosso della stipulazione del *closing* (in data 9 giugno 1997), l'operazione è stata ratificata dal Consiglio di Amministrazione della STET International (**Doc. 11**).

Nella STET la decisione di acquistare la partecipazione era stata trattata fra le "varie ed eventuali" di un Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 1997 e, cioè, pochi giorni prima del *closing*.

In particolare, per quanto riguarda il contenuto del verbale consiliare si sottolinea che *«la controllata STET International Netherlands, con apposita delibera del proprio Consiglio di Amministrazione in data 5 giugno u.s., dati i ristrettissimi tempi disponibili, su indicazione della capogruppo STET e a seguito delle negoziazioni e delle valutazioni condotte dalla stessa STET e dall'azionista TELECOM Italia, ha deliberato l'acquisizione di una quota azionaria della società serba Telekom Serbia».*

Tale circostanza lascia intendere che sull'intera operazione – che per la sua dimensione avrebbe assorbito enormi risorse – si voleva far scendere un velo di inspiegabile mistero, da scoprirsi soltanto ad operazione praticamente conclusa e nei limiti dell'adempimento formale della ratifica.

Inoltre, è interessante notare come l'intervento della STET nella conclusione dell'affare sia stato determinante, tant'è che nello stralcio di verbale sopra riportato si pone in chiara evidenza il fatto che l'acquisto è avvenuto *«su indicazione della capogruppo STET e a seguito delle negoziazioni e delle valutazioni condotte dalla stessa STET e dall'azionista TELECOM»*. Poiché l'operazione – come ampiamente argomentato – si è rivelata essere contraria ai canoni della corretta amministrazione, non è difficile cogliere in capo alla STET una palese responsabilità nei confronti della STET International Netherlands (responsabilità ora prevista espressamente dall'art. 2497, 1° comma, c.c.). Tutto ciò inoltre evidenzia, sotto il profilo politico, l'anomalia della intera operazione.

Per quanto riguarda TELECOM ITALIA, nella riunione del 18 marzo 1996, il consiglio di amministrazione aveva dato l'assenso alla costituzione di una società con il Governo serbo, impegnando la TELECOM Italia a partecipare all'iniziativa per un importo non superiore a 1.200 miliardi di lire in tre anni e dando mandato al Presidente, al V. Presidente e all'Amministratore delegato.

In relazione alla delibera del 18.3.1996, il dott. Francesco CHIRICHIGNO (all'epoca, amministratore delegato di TELECOM Italia) ha, però, fermamente e ripetutamente ribadito dinanzi alla Commissione il 9 gennaio 2003 (dopo averlo fatto dinanzi al P.M. di Torino) di non avere alcuna memoria della delibera stessa (al riguardo, ha parlato di un "falso ideologico" - pag. 13 stenogr.); il dott. CHIRICHIGNO ha puntualizzato che una delibera siffatta non poteva essere presa, senza una preventiva autorizzazione da parte di STET (autorizzazione che non vi è stata) e che, in ogni caso, si sarebbe trattato di una "delibera a studiare" e non di una "delibera a fare".

Lo stesso Dott. Ernesto PASCALE ha dichiarato di non ricordarsi di tale delibera (il consiglio di amministrazione aveva preso in considerazione un'ipotesi diversa che "è durata lo spazio di un mattino"), finendo, poi, con l'escludere che una delibera siffatta potesse essere adottata ("sarebbe stata del tutto anormale").

Inoltre, il Dott. Francesco RIGHETTI (all'epoca segretario del consiglio di amministrazione di TELECOM) ha puntualizzato di fronte alla Commissione il 14.5.2003 che: *"deliberazioni relative a partecipazioni (e, in particolare, alla costituzione in Serbia di una società partecipata al 51% del governo serbo e al 49% da TELECOM ITALIA) sono state, più volte, messe all'ordine del giorno, ma che non si era mai arrivato a deliberare perché, per fare queste operazioni, la STET aveva una sua società (la STET International) che non permetteva a TELECOM di fare operazioni all'estero"* (pag. 24 stenogr.); non ha escluso, però, che con la detta delibera sia stato deciso di rimettere a STET (STET International) la trattazione della partecipazione in oggetto, atteso che TELECOM ITALIA non poteva acquisire TELEKOM-SERBIA, senza disposizioni STET.

Considerazioni sui rapporti STET-TELECOM

Dai rapporti fra la controllante STET e la controllata TELECOM si evince chiaramente che, senza una preventiva apposita delibera del C.d.A. della prima, il C.d.A. della seconda non avrebbe potuto legittimamente deliberare l'acquisizione di partecipazioni in altre società. Da ciò consegue che la discussa delibera del 18 marzo 1996 del C.d.A. TELECOM – al di là del duplice problema di una certa farraginosità oggettiva del testo sul punto specifico e della sua effettiva adozione, problema quest'ultimo sollevato, come si è visto, dall'Amministratore Delegato CHIRICHIGNO, dal Consigliere RASI e dal Segretario RIGHETTI – non presenta alcuna rilevanza legittimante ai fini della conduzione e del perfezionamento dell'operazione TELEKOM-SERBIA, appunto, perché non preceduta da una delibera del CdA di STET di analogo contenuto. La riprova indiscutibile di ciò va individuata, oltre che nel fatto che nei mesi successivi è dato registrare una “stagnazione” nella trattativa con la controparte serba, nel tentativo di seguire la rituale procedura, che voleva, in primo luogo, una pronuncia di STET. Ed, infatti, nel successivo periodo ottobre-novembre 1996, si è tentato di avere il *placet* di STET attraverso il contatto che il “mediatore” VITALI tenta di avere, senza successo, con l'A.D. di STET, PASCALE (che, invece, “dirotta” il VITALI stesso su ALOIA di STET INTERNATIONAL, società del gruppo deputata a trattare l'acquisizione di partecipazioni).

Fallito questo tentativo, per la ferma opposizione di PASCALE (che invita, fra l'altro, CHIRICHIGNO a “bloccare” TOMMASI nella conduzione della trattativa in questione), avviene (casualmente?) la sostituzione di PASCALE con lo stesso TOMMASI nella carica di A.D. di STET.

Sostituzione dei vertici STET e TELECOM ITALIA. Avvento di TOMMASI DI VIGNANO e conclusione dell'affare TELEKOM SERBIA.

E' doveroso sottolineare come la sostituzione dei vertici di STET (AGNES – PASCALE, entrambi riconfermati da pochi mesi) e di TELECOM ITALIA (SILVESTRI - CHIRICHIGNO), avvenuta fra il gennaio ed il marzo 1997 – sostituzione decisa istituzionalmente dal Ministro del Tesoro (azionista di riferimento di STET) Carlo Azeglio CIAMPI, ma voluta politicamente dal Presidente del Consiglio Romano PRODI (in tal senso, Francesco CHIRICHIGNO ha riferito alla Commissione il 9 gennaio 2003 di essergli stato confidato da

Massimo D'ALEMA, MACCANICO e DRAGHI, che a volere la sua "fine" o, meglio, la sua non riconferma, era stato PRODI – pag. 16, stenogr.) – **sia venuta a coincidere (solo temporalmente?) con la forte accelerazione impressa (dal febbraio 1997) alla trattativa TELEKOM SERBIA, fino al closing (9 giugno 1997).**

E tale accelerazione, impressa da TOMMASI, trova la propria giustificazione in una delibera del C.d.A. STET nel frattempo intervenuta (delibera del 30 gennaio 1997). In essa è contenuta una delega amplissima a TOMMASI, che implicitamente ricomprende anche le operazioni di acquisto delle partecipazioni non di controllo. È singolare che in tale delibera TOMMASI sia qualificato addirittura "capo azienda".

Che la sostituzione dei vertici di STET e di Telecom Italia sia avvenuta su decisione del Governo è, inequivocabilmente ed autorevolmente, precisato da Mario DRAGHI (in Commissione il 30 aprile 2003) che puntigliosamente fa rimarcare che il Governo è costituito dal Presidente del Consiglio, dal sottosegretario alla Presidenza.....

Al riguardo, va evidenziato che i vertici sostituiti avevano conseguito risultati gestionali eccezionalmente positivi, tanto da non sapersi spiegare, tutt'ora, la (e) ragione (i) della loro sostituzione. Tuttavia, alcuni personaggi (vd. stenogr. audizione DRAGHI del 31.04.2003, pag. 7) sentiti dalla Commissione hanno parlato di una (presunta) contrarietà di detti vertici alla privatizzazione di STET-TELECOM; altri personaggi (vd., in particolare, ALOIA – pag. 13, stenogr. del 9.01.2003; ARGENTINO – pag. 9 stenogr. del 29.01.2003) hanno spiegato, invece, che PASCALE e CHIRICHIGNO non fossero, in linea di principio, contrari alla privatizzazione, ma ad un certo modo di intendere la stessa.

In sostanza, non è dato sapere quali concrete, specifiche professionalità (rispetto all'obiettivo della privatizzazione) facessero preferire **TOMMASI DI VIGNANO** a PASCALE. Lo stesso Dott. Mario DRAGHI (all'epoca, direttore generale del Tesoro), "compulsato" sul punto dalla Commissione (nell'audizione del 30.4.03) non è stato in grado di fornire precise e convincenti spiegazioni.

Del resto – si ribadisce – ad occuparsi esclusivamente della privatizzazione fu ROSSI e non TOMMASI DI VIGNANO.

Anzi, ROSSI, nel puntualizzare che TOMMASI era cresciuto nell'azienda pubblica, ritiene che il medesimo, sul piano "culturale", potesse entrare in rotta di collisione con la privatizzazione (Guido ROSSI, in Commissione il 26 febbraio 2003).

Nello specifico, inoltre, va decisamente rimarcato come PASCALE e CHIRICHIGNO fossero decisamente contrari all'operazione TELEKOM-SERBIA; in particolare, PASCALE (di concerto con ALOIA) non condivideva affatto la presenza di mediatori nella conduzione dell'operazione stessa, nonché il ricorso alla trattativa privata (atteso che normalmente si procedeva con gare pubbliche).

E non è affatto escluso che questa contrarietà sia stata la causa (o la concausa) della loro sostituzione (in tal senso, un "pensiero", anche se "tardivo", è stato fatto dagli stessi interessati PASCALE e CHIRICHIGNO; l'ipotesi è adombrata anche da ARGENTINO).

E' indubbio, comunque, che la sostituzione dei detti vertici abbia spianato la strada all'avvento di Tomaso TOMMASI DI VIGNANO, legato "a filo doppio" (per pregressi rapporti nati ai tempi in cui egli era amministratore delegato di IRITEL, società del Gruppo IRI, rapporti consolidatisi nel tempo) a Romano PRODI e ad Enrico MICHELI (da considerarsi, a tutti gli effetti, i suoi grandi sponsor politici). Questa circostanza è concordemente riferita da Guido ROSSI, Francesco CHIRICHIGNO, Ernesto PASCALE, Gaetano RASI, Domenico PORPORA, Antonio ARGENTINO.

TOMMASI DI VIGNANO, subentrando a PASCALE nella carica di A.D. di STET e mantenendo la carica di direttore generale di TELECOM ITALIA (nonostante la fortissima opposizione da parte di CHIRICHIGNO, che temeva si potessero concentrare nel TOMMASI stesso il ruolo di controllore e quello di controllato), viene a trovarsi in una posizione assolutamente dominante rispetto, in generale, alla gestione delle due Aziende e, nello specifico, alla conduzione dell'affare TELEKOM SERBIA (conduzione che egli stesso aveva avviato sin dal 1994).

Molti personaggi sentiti dalla Commissione, concordemente ed esplicitamente, indicano il TOMMASI come il "capo-azienda", il "monarca" (come efficacemente lo definisce il Prof. ROSSI, subentrato ad AGNES nella carica di presidente di STET), dotato di poteri "esorbitanti" (e di ciò lo stesso ROSSI si lamenta con DRAGHI).

Questa posizione dominante - da attribuirsi verosimilmente alla detta formidabile "sponsorizzazione politica", più che alla forza della sua personalità (al riguardo, va ricordato che il Prof. RASI, in modo impressivo, definisce TOMMASI "un uomo prono a quello che gli ordinavano PRODI e MICHELI") - mette il TOMMASI stesso in condizioni di decidere, comunque, l'acquisto della

partecipazione in TELEKOM SERBIA, nonostante le gravissime controindicazioni economiche sopra evidenziate.

Al riguardo, meritano di essere sottolineate le dichiarazioni rese – nell’audizione del 5.3.2003 – dall’ing. Tebrio ROSATI, valido tecnico di TELECOM ITALIA: “conoscendo il dott. TOMMASI (e stimandolo) e nutrendo dubbi sull’operazione, il fatto che TOMMASI stesso l’abbia portata avanti, mi fa pensare che forse era una cosa che doveva fare”(pag. 17 stenografico).

In tale contesto, poco (o nulla) rileva che dall’inchiesta “de qua” non sia emersa alcuna circostanza che riveli un intervento diretto e/o esplicito di Romano PRODI e di Enrico MICHELI sulla conduzione e sulla conclusione dell’affare TELEKOM-SERBIA, avendo provveduto a tutto il loro uomo di (totale) fiducia.

Necessità di copertura finanziaria (30 luglio 1997).

Ad un mese e mezzo dalla stipulazione del *closing* viene rilevata l’esigenza di copertura del fabbisogno finanziario della TELEKOM SERBIA (Doc. 12).

Tale circostanza denota – come si è detto – la mancata considerazione in sede di valutazione della partecipazione dell’impatto finanziario negativo che l’operazione avrebbe comportato.

Si tenga, inoltre, conto che la necessità di ulteriori esborsi finanziari non era prevista nel *budget* relativo al 1997. Ciò costituisce una ulteriore dimostrazione del fatto che si sia trattato di un pessimo affare, i cui rischi peraltro erano ben noti al *management* in quanto chiaramente posti in evidenza nel par. 4.3 della c.d. *due diligence*.

“Breve aggiornamento e Situazione finanziaria” (31 agosto 1997).

In un documento del 31 agosto 1997 (Doc. 13), si dichiara che «*permangono forti problemi circa la trasparenza e l’attendibilità dei dati*».

Inoltre, la *performance* degli incassi di agosto è stata inferiore del 24% rispetto alle attese.

Infine, si segnala la necessità di un finanziamento a favore della TELEKOM SERBIA di importo superiore rispetto a quello ipotizzato alla fine di luglio.

L’impressione che se ne trae è quella di un’operazione che manifesta una voragine sempre maggiore dal punto di vista delle esigenze finanziarie. Si è, in sostanza, posto in essere un “affare” che sin dall’inizio dava profondi segni di debolezza; un affare, cioè, in cui non solo si è pagato un prezzo esorbitante, ma in

relazione al quale vi è la necessità di fornire ulteriori fonti finanziarie di ammontare sempre crescente. Ma la cosa più deteriore consiste nel fatto che, sebbene vi fosse la consapevolezza dell'esigenza di ulteriori finanziamenti sin da subito, di questi non si sia tenuto conto ai fini della valutazione.

Lettera CICCHETTI - MASINI (30 settembre 1997).

In tale lettera (**Doc. 14**), si pone in evidenza il fatto che la TELEKOM SERBIA non ha liquidato il *management fee*, e che occorre elargire un finanziamento pari a 29 Mil. DM. da parte di S.I.N.

Ancora una volta l'operazione si rivela peggiore del previsto: non solo vi è la necessità di ulteriori finanziamenti, ma occorre rinunciare anche al *management fee* della cui incidenza si è tenuto conto ai fini della valutazione (al fine di ridurre a 2.719 Mil. DM il valore dell'intero, corrispondente al prezzo pagato).

Lettera RICCARDO-CARLO (30 settembre 1997).

Tale documento (**Doc. 15**) porta la firma di Riccardo ed è indirizzato a Carlo. In esso si sottolinea che lo sviluppo delle linee è ridotto (-40% nel 97 e -20% nel 98) e che il Margine Operativo Lordo (M.O.L.) è inferiore del 15%/20% rispetto alle aspettative.

Problematiche finanziarie (29/10/1997).

La Direzione "Area Finanza Strategica-Finanza Internazionale", in una lettera inviata il 29 ottobre 1997 (**Doc. 16**), sottolinea l'esistenza di diverse criticità. In particolare:

- in ordine alla struttura organizzativa, «non esiste ancora una organizzazione definita, né chiarezza sulle responsabilità»;
- relativamente all'area finanziaria, «non esiste una situazione giornaliera di liquidità/debitoria della società e la produzione della stessa è estremamente macchinosa e comunque sempre imprecisa e inaffidabile»; «non esiste conseguentemente la possibilità di effettuare alcun tipo di gestione di tesoreria»; «tutto il sistema di incassi/pagamenti è nelle mani della "struttura serba" sulla quale non viene esercitato alcun controllo»;
- infine, si sottolinea «la pressoché totale mancanza d'informazione relativa ai dati di traffico con la conseguente impossibilità di gestire i

rapporti con i corrispondenti internazionali, con gravi riflessi anche dal punto di vista della relativa gestione finanziaria».

L'insieme delle circostanze sopra delineate, che incidono profondamente sulla valutazione in bilancio della partecipazione nella TELEKOM SERBIA, avrebbe dovuto essere richiamata in dettaglio nella nota integrativa al bilancio, cosa che non avvenne in spregio dei principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, 1° comma, c.c.).

Progetto di finanziamento alla Telekom Serbia (29/10/1997).

Ancora una volta viene prospettata la necessita di un finanziamento a favore della TELEKOM SERBIA (**Doc. 17**).

Ciò è sintomatico – lo si ripete – delle profonde incertezze, ben note al *management*, sulle quali si è fondata la trattativa per l'acquisto della partecipazione.

Due diligence post closing

L'incarico di *post closing* venne affidato all' *ARTHUR ANDERSEN*, come stabilito nel contratto.

La relazione sul lavoro svolto (**Doc. 18**) pone in chiara evidenza i limiti dello stesso, considerato che i controlli dovevano essere fatti esclusivamente con riferimento ad alcuni elementi marginali del contratto e non riguardavano, invece, i dati rilevanti al fine della determinazione del prezzo. Di conseguenza, le risultanze del *post closing* non potevano che avere una rilevanza molto limitata⁷.

La modesta portata dell'indagine di *post closing* trova altresì conferma nel fatto che CICCHETTI ha dichiarato che il *post closing* ha confermato la congruenza con i dati contrattuali (e non poteva che essere così, considerato che i dati oggetto di verifica non comprendevano gli elementi economici e patrimoniali che avevano influito sulla valutazione).

A titolo di completezza, pare peraltro opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che il bilancio della TELECOM-SERBIA del periodo dal 1° giugno 1997 al 31 dicembre 1997 ha ricevuto un giudizio con richiami di informativa da parte della società di revisione (**Doc. 19**). In particolare, la società di revisione

⁷ Si segnala, peraltro, che nella relazione vengono poste in rilievo alcune discrepanze fra i dati contabili e i dati effettivi, sottolineando che le stesse avrebbero dovuto formare oggetto di discussione fra il *management* e gli azionisti di TELEKOM-SERBIA. Si vedano, ad esempio, i richiami sugli *assets* alle pp. 23 e s. della relazione.

richiama l'attenzione sui seguenti punti: a) il rischio di una svalutazione del dinaro; b) il cambiamento di stima degli impianti poiché i valori di costo non erano affidabili a causa della vetustà degli impianti stessi; c) la distruzione di alcuni impianti in conseguenza della azioni militari in corso.

Piano economico-finanziario 1997/1998 (3 novembre 1997).

In tale documento (**Doc. 20**) si pone in evidenza come la più rilevante, ma non unica, criticità aziendale risieda nella gestione finanziaria. In particolare, si sottolinea ancora una volta la necessità di ulteriori interventi finanziari da parte dei soci.

Criticità della Telekom Serbia (7 gennaio 1998).

Con lettera inviata in data 7 gennaio 1998 (**Doc. 21**), Massimo MASINI comunica a Tomaso TOMMASI DI VIGNANO che «*previo esame e analisi delle rilevanti criticità in essere, è stato erogato un finanziamento dei soci, destinato a favorire una ristrutturazione della situazione debitoria della società ed un alleggerimento degli oneri connessi*».

Le “*rilevanti criticità*” richiamate nella lettera non potevano non incidere sulla valutazione di bilancio della TELEKOM SERBIA.

Documento senza data.

In tale documento (**Doc. 22**), si pone in evidenza come il *business plan* del 1998 non sia sostenibile. Si sottolinea, inoltre, che il *Cash flow* operativo è insufficiente e si prospetta il totale congelamento dei pagamenti.

Bilanci della STET INTERNATIONAL NETHERLANDS.

All'epoca dei fatti, ed in particolare dal 10 aprile 1997, la STET INTERNATIONAL NETHERLANDS era partecipata al 58,82% dalla STET INTERNATIONAL e per il 41,18% dalla TELECOM ITALIA.

La partecipazione nella TELEKOM-SERBIA è stata iscritta nel bilancio al 31 dicembre 1997 per 948.886.000 fiorini olandesi, cioè presumibilmente al prezzo di costo. Tale importo è stato aumentato a 1.032.261.000 fiorini olandesi nel bilancio al 31 dicembre 1998. Soltanto nel bilancio al 31 dicembre 1999 la partecipazione è stata svalutata a 626.467.000 fiorini olandesi.

E' importante sottolineare che nel bilancio al 31 dicembre 1997 non è stato iscritto il valore del corrispondente patrimonio netto e del risultato di esercizio, poiché "no financial informations available", cioè non erano disponibili i dati.

All'epoca della redazione del bilancio il Consiglio di Amministrazione della Società era certamente al corrente del fatto che la partecipata si trovava in difficoltà finanziarie. Pertanto, la valutazione della partecipazione avrebbe dovuto essere molto più attenta.

Al 31 dicembre 1998 il valore del patrimonio netto della partecipata è stato espresso in 13.351.324.000 dinari ed il risultato di esercizio in 818.984.000 dinari, con la precisazione che tali dati erano "based on draft financial statement", cioè i dati risultavano da una "bozza" di bilancio.

Infine, nel bilancio al 31 dicembre 1999 la partecipazione è stata iscritta ad un valore di 626.467.000 fiorini olandesi, con una svalutazione di 405.794.000 rispetto al bilancio dell'esercizio precedente. Anche per tale anno non sono stati riportati i valori del patrimonio netto e del risultato di esercizio, in quanto "not available", cioè non disponibili.

Risulta inspiegabile il motivo per cui la svalutazione sia stata operata soltanto nel 1999, quando i gradi di incertezza sul suo valore erano già noti pochi mesi dopo la stipulazione del contratto di trasferimento della partecipazione. Ed anche se si volesse pensare all'effetto della dichiarazione dello stato di guerra, avvenuto il 24 marzo 1999, si potrebbe obiettare che esso era già certamente noto in occasione della redazione del bilancio al 31 dicembre 1998. Il Consiglio di Amministrazione della STET INTERNATIONAL NETHERLANDS, nella relazione di accompagnamento al bilancio al 31 dicembre 1999, argomentò la svalutazione sulla base della conseguenza della guerra in termini di preclusione a fare affari nel Kosovo e della svalutazione della valuta locale.

Infine, sempre nella prospettiva dell'indagine, è interessante notare come nella relazione al bilancio al 31 dicembre 1997 si dia atto che, al fine dell'acquisto della partecipazione nella TELEKOM-SERBIA, la TELECOM ITALIA abbia erogato un prestito infruttifero alla STET INTERNATIONAL NETHERLANDS pari a 702 milioni di marchi.

Bilanci della STET INTERNATIONAL.

I bilanci della STET INTERNATIONAL al 31 dicembre 1997, 1998 e 1999 espongono la partecipazione nella STET INTERNATIONAL NETHERLANDS a 1.547.389 milioni di lire.

La corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata oscilla da 1.439.853 milioni di lire, al 31 dicembre 1997, a 1.615.443 milioni di lire, al 31 dicembre 1998, a 1.389.369 milioni di lire al 31 dicembre 1999.

Pare opportuno rilevare che i dati relativi alla quota di patrimonio netto della S.I.N. non fossero, come invece richiesto dall'art. 2427 c.c., esposti nel bilancio della STET INTERNATIONAL, ma siano stati desunti dal bilancio della S.I.N.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 1997 del GRUPPO TELECOM ITALIA.

Nella relazione sulla gestione (**Doc. 23**) non si fa alcuna menzione delle profonde criticità che caratterizzano la valutazione della partecipazione nella TELEKOM SERBIA.

Tale circostanza incide in misura significativa sulla veridicità e correttezza del bilancio consolidato stesso.

Perplessità sugli “scopi iniziali” (19 ottobre 1998).

Con lettera datata 19 ottobre 1998 (**Doc. 24**), Massimo MASINI – sottolineando la drammaticità del caso della Serbia - richiama ad Aldo DE SARIO la totale incertezza sugli “scopi iniziali” dell’operazione, oltre che sulle criticità gestionali molto gravi (De Sario e Masini erano due dei tre consiglieri del C.d.A. della S.I.N. che deliberò l’acquisizione di Telekom-Serbia il 5 giugno 1997).

All’interno della struttura vi era, dunque, piena consapevolezza che la conclusione del contratto “nascondeva” qualcosa.

Lettera manoscritta.

Massimo Masini (amministratore delegato della STET International nel periodo dal 14 aprile 1992, al 30 giugno 1997), in data 10 marzo 1998 (quando il medesimo ricopriva la carica di amministratore delegato di Stet Mobile Holding), invita il destinatario di una lettera riservata (**Doc. 25**) – tale “Vito” – a leggere un articolo del *Financial Times*, nel quale si sottolinea come l’O.T.E. stia rivedendo la progettata acquisizione dell’ulteriore quota del 4% in TELEKOM SERBIA, sul riflesso che vi

sarebbero irregolarità finanziarie ed interferenze politiche nella gestione dell'operatore.

Nello stesso articolo, si pone in evidenza come l'acquisizione del 49% di TELEKOM SERBIA sia stata, a suo tempo, criticata dagli analisti del settore per la sua mancanza di trasparenza.

Nella lettera l'Amministratore Delegato esprime perplessità sul ritorno economico dell'investimento, nonché preoccupazioni sullo "stato dell'arte" in Serbia e sulla necessità di chiarire al più presto alcuni aspetti gestionali e amministrativi.

Dall'insieme delle considerazioni svolte nella lettera si evince chiaramente un forte dubbio sulla permanenza del valore della partecipazione nella TELEKOM SERBIA. Tale valutazione avrebbe dovuto riverberarsi sul bilancio d'esercizio - e, quindi, nel bilancio consolidato - attraverso una svalutazione della partecipazione o, quantomeno, mediante una ricca e compiuta informazione nella nota integrativa del rischio in essere.

Il processo di privatizzazione.

Dal mese di gennaio del 1997 veniva avviato il processo di privatizzazione della STET, che avrebbe condotto in un brevissimo lasso di tempo (10 mesi) al passaggio della Società in mano privata.

Dalle considerazioni sopra svolte si evince come, a partire dal mese di maggio del 1997, vi sia stata una accelerazione nelle trattative per l'acquisto della partecipazione nella TELEKOM SERBIA. Tant'è che nel giro di un paio di mesi si pervenne alla conclusione del contratto con la stipulazione del *closing*.

E' indubbio che i "conduttori" dell'affare volessero portare a termine l'affare stesso prima che la privatizzazione fosse perfezionata, forse nel timore che un riassetto del *management* ed un organo amministrativo più attento potesse pregiudicare l'operazione ed i "ritorni" che da essa i "conduttori" stessi si aspettavano.

In altri termini, che senso aveva forzare ed accelerare la conclusione di un affare oggettivamente non vantaggioso, anzi rischioso (come emergeva dall'analisi economico/finanziaria compiuta dai supporti tecnici interni ed esterni, che consigliavano una sensibilissima riduzione del prezzo), mentre parallelamente veniva avviato (dal gennaio 1997) un rapidissimo processo di privatizzazione, che in pochi mesi (10) - ed è vanto di ROSSI presidente STET - portava al passaggio dell'azienda da mano pubblica a quella privata?

Perché, al contrario, non lasciare al soggetto privato - che da lì a pochi mesi avrebbe rilevato la proprietà dell'azienda - la valutazione della convenienza o meno dell'intera operazione, con un'assunzione di un considerevolissimo rischio di capitale d'investimento in un ambito interamente privato? Perché non evitare, così, una perdita secca di circa 500 miliardi di denaro pubblico senza possibilità alcuna di recupero, considerato che le più ottimistiche - fino alla soglia dell'euforia - previsioni economiche potevano ipotizzare un ammortamento del capitale d'investimento ed un eventuale profitto soltanto nel medio/lungo termine (due/tre anni minimo), quando l'azienda sarebbe stata già interamente privatizzata?

Gli eventi immediatamente successivi all' incauta conclusione dell'affare in questione dimostreranno quanto esso sia stato irresponsabilmente antieconomico.

Ma forse che coloro che hanno deciso l'operazione in questione confidavano di acquisire titoli di benemerenzza / riconoscenza da parte pubblica e/o da parte privata per un "affare" così avventato? Perché, poi, sostituire PASCALE con TOMMASI di Vignano posto che della privatizzazione di Stet/Telecom si è occupato esclusivamente il presidente ROSSI (subentrato ad AGNES), come sostenuto orgogliosamente dallo stesso ROSSI?

Tutt'al più, sarebbe bastato sostituire AGNES con ROSSI (che ha riferito essere AGNES stesso non particolarmente convinto del tipo di privatizzazione che si intendeva operare), lasciando al suo posto PASCALE (che nessuno ha indicato come contrario al processo di privatizzazione e che, piuttosto, aveva raggiunto eccezionali risultati gestionali).

Criteria di determinazione del prezzo pagato per l'acquisizione del 29% del capitale di TELEKOM-SERBIA.

Nel documento "Note preliminari sulla Valutazione" datato 4 marzo 1997 (**Doc. 26**), prendendo le mosse dal confronto critico con le transazioni paragonabili (*Private Market*) e con l'esperienza borsistica (*Public Market*), veniva determinato un valore dell'intera società nell'intorno di 2.100/2.900 milioni DM. Dal che sarebbe derivato un prezzo di acquisto del 49% nell'intorno di 1.000/1.400 milioni DM. Tale valore veniva, comunque, considerato a rischio e, di conseguenza, si proponeva un pagamento dilazionato in cui il prezzo unitario della seconda *tranche* era vincolato al raggiungimento degli obiettivi previsti (e recepiti dal *Business Plan*) per l'anno 1997/1998. Si aggiungeva, inoltre, che - qualora fosse stato necessario ricorrere a prestiti necessari per finanziare lo sviluppo - la garanzia rilasciata dalla STET

avrebbe dovuto, ai fini della valutazione, essere assimilata al capitale di rischio e quindi ad un incremento di prezzo.

In un fax dell'11 marzo 1997 (**Doc. 27**), si sottolineava che la prima valutazione di TELEKOM-SERBIA da parte della *U.B.S.* era stata fatta con la logica seguente: *a*) assunzioni e dati iniziali forniti dai serbi; *b*) preparazione da parte di *U.B.S.*, sulla base di queste assunzioni, di un *Business Plan* (*B.P.* serbo); *c*) verifica e convalida delle assunzioni e dei dati; *d*) preparazione da parte di *U.B.S.*, sulla base delle assunzioni riviste, di un nuovo *Business Plan* (*B.P. U.B.S.*). Sulla base di tali premesse, risultava che: *i*) il valore *D.C.F.* della società secondo il *B.P.* serbo era compreso tra 3.700 e 4.300 milioni DM; *ii*) il valore *D.C.F.* della società secondo il *B.P. U.B.S.* era compreso tra 2.100 e 2.600 milioni DM. Si aggiungeva, inoltre, che la congruità della valutazione del *B.P. U.B.S.* risultava confermata dal confronto critico con le transazioni paragonabili che davano un valore compreso fra 1.700 e 2.900 milioni DM e con l'esperienza borsistica (2.250 – 2.930 milioni DM). Infine, si poneva in evidenza come il non raggiungimento degli obiettivi di fatturato definiti dalla parte serba per il 1997 (+ 70% rispetto al 1996) avrebbe avuto un notevole impatto sulla valutazione, cosicché sarebbe stato opportuno legare il pagamento di una parte del prezzo totale (per esempio quella che dovesse superare la valutazione di 2.500 milioni DM) al raggiungimento di tali obiettivi.

Nel documento "Aggiornamento della valutazione" datato 6 maggio 1997 (**Doc. 28**), si sosteneva che il *range* di valutazione originale pari a 2.400 – 2.900 milioni DM era giustificabile per un valore pari a 2.280 – 2.825 milioni DM da metodi analitico-previsivi fondati sull'analisi dei flussi di cassa prospettici, prodotti dalla società (*D.C.F.*); il complemento a 2.900 risulta, invece, riconducibile a confronti con transazioni comparabili opportunamente corretti per tenere conto del diverso livello di ricchezza del Paese, che conducevano a valori nell'ordine di 3.000 milioni DM. Rispetto alle valutazioni originali i principali elementi differenziali riguardavano: *a*) l'assenza della legge tariffaria; *b*) il minore incremento dell'utenza nel 1997 e nel 1998; *c*) il superiore livello di investimento per linea nel 1997 e nel 1998; *d*) la presenza della "Golden Share"; *e*) l'imputazione di un onere per l'occupazione delle frequenze GSM; *f*) il *Tax Holiday*. Considerati tali elementi, il prezzo a pronti di 2.700 milioni DM avrebbe implicato un premio rispetto al nuovo valore calcolato con metodi analitici nell'ordine del 30%. Inoltre, rispetto alle transazioni paragonabili l'operazione in parola conservava margini di rischio superiori dovuti alla particolarità del processo negoziale che, di fatto, limitava

parzialmente l'accesso all'informazione economica e, soprattutto, l'attendibilità dei dati contabili.

Nel documento "Aggiornamento della valutazione al 13.05" (**Doc. 29**), si sottolineava come l'effetto degli elementi descritti al capoverso precedente determinasse una modificazione al ribasso delle proiezioni economiche dell'iniziativa (-25%/-30%); infatti, il tasso di ritorno per l'azionista (calcolato utilizzando come flussi in uscita il prezzo e come flussi in entrata i dividendi ed il valore finale dell'azienda) risultava pari al 16% circa, inferiore al tasso di sconto (pari al 19% circa). In tale contesto, si ipotizzava di elevare il valore soggettivo per TELECOM assumendo: *i*) l'inserimento di un *Management Fee*; *ii*) l'acquisizione del controllo del gestore radiomobile e quindi la piena valorizzazione dello stesso; *iii*) alternativamente al *Management Fee*, assumendo incluso nel prezzo l'acquisto di azioni privilegiate. Si concludeva affermando che, nonostante le valorizzazioni del *mobile* e del *Management Fee*/azioni privilegiate, la conferma del prezzo proposto nella fase 1 (1.323 milioni DM) implicava il riconoscimento di un premio sostanziale sul valore risultante dal *D.C.F.* pari al 30% circa (oltre 500 milioni DM). Si consigliava di ridurre il valore complessivo in funzione delle risultanze del nuovo piano (nell'ordine di 400 milioni DM vs. 500 milioni DM nell'ipotesi originale). Si sottolineava, inoltre, che – rispetto alle transazioni paragonabili – l'operazione conservava margini di rischio superiori dovuti alla particolarità del processo negoziale che, di fatto, limitava parzialmente l'accesso all'informazione economica e, soprattutto, l'attendibilità dei dati contabili. Infine, si rilevava che il riconoscere un prezzo pari al massimo del *range* (2.700 milioni DM) limitava il tasso di ritorno atteso al di sotto (17% circa) del tasso di sconto pari al 19% circa e che si sarebbe pervenuti ad un tasso di ritorno del 19% riconoscendo un prezzo pari al più a 1.100/1.150 milioni di DM circa (49% di 2.200/2.300). Posizionandosi, quindi, sul valore estremo del *range* (2.700 milioni DM), non vi sarebbe stato spazio per l'imputazione di debiti finanziari in capo alla nuova società, salvo una proporzionale riduzione del prezzo.

Nella valutazione finale, il metodo *D.C.F.* conduceva ad un valore pari a 2.400 milioni DM (*firm value* = *equity value* + valore del debito netto) e, quindi, soltanto con il metodo delle transazioni paragonabili si perveniva ad un valore pari a 2.671 milioni DM (*firm value*), tale da giustificare il prezzo stabilito nel contratto. Nel documento si sottolineava, peraltro, come il ricorso al metodo delle transazioni paragonabili implicasse il riconoscimento di un premio strategico di posizionamento

(+ 20% circa sul *D.C.F.*) che di fatto limitava il tasso di ritorno atteso al di sotto (12% - 14%, incluso il *M.F.*) del tasso di sconto *Equity* del 19%.

Il prezzo finale veniva fissato nella misura di 1.568 milioni DM, così ripartito:

Milioni di DM	Data	S.I.N.	O.T.E.
1.100	<i>Al closing</i>	651	449
145	<i>Al closing</i>	51	94
198	2/1/1998	117	81
125	2/1/1999	74	51
1.568		893	675

Tale ripartizione comportava per O.T.E. il riconoscimento a TELECOM di un premio del 10% circa, imputabile all'ingresso della stessa solo nella fase finale del *deal*.

Essa, inoltre, comportava il riconoscimento di un tasso di ritorno nella misura compresa tra il 12% ed il 14%.

L'importo di 125 milioni di DM sarebbe stato versato soltanto nel caso in cui si fosse risolto positivamente il possibile contenzioso con Motel, l'attuale gestore del servizio GSM, che vantava diritti di esclusiva sulla rete mobile.

Il dott. Giancarlo MIRANDA (Dirigente pro-tempore di TELECOM-ITALIA), nel corso dell'audizione del 15 gennaio 2003, pone in evidenza come la trattativa relativa a TELEKOM-SERBIA abbia avuto caratteristiche diverse rispetto ad altre trattative: "normalmente, in presenza di un'acquisizione all'estero, l'offerente preparava una data room, nel senso che la *due diligence* tecnica analizzava i documenti predisposti dall'offerente in una stanza apposita, magari effettuando anche delle visite; nella fattispecie in Serbia, non c'era la data room e di visite tecniche ne ho svolta una sola, quando mi hanno portato a visitare una centrale internazionale a Belgrado; l'analisi tecnica fu svolta essenzialmente tramite interviste ai responsabili tecnici di TELEKOM-SERBIA".

Congruità o meno del prezzo pagato.

Dalle considerazioni svolte nei documenti elaborati all'interno della stessa TELECOM, si rileva come il prezzo pattuito nel *closing* originasse da una valutazione basata su dati inattendibili che, per di più, conducevano ad un valore – risultante dall'applicazione del *D.C.F.* – che non avrebbe comunque giustificato il

prezzo finale. E' stato, infatti, necessario ricorrere al metodo alternativo delle transazioni paragonabili che, tra l'altro, considerato il rischio-Paese, risultava, a sua volta, non credibile. Non si dimentichi, al riguardo, che la Jugoslavia all'epoca era un Paese ad estremo rischio, classificato NA (nel senso che non veniva data una valutazione al rischio perché probabilmente non vi era la possibilità di darla).

Al riguardo, si richiamano le significative dichiarazioni del dott. Francesco CHIRICHIGNO, prima riportate.

D'altronde, lo stesso ROSATI, nel corso dell'audizione del 5 marzo 2003 avanti la Commissione d'Inchiesta, ribadisce, più volte, che il processo valutativo presentava lacune e incongruità. In particolare, sempre secondo ROSATI, la *due diligence* fu fatta in tre giorni su documenti non originali, ma preparati *ad hoc*.

Analogamente, il dott. Ferdinando BRUNELLI, nel corso dell'audizione del 9 aprile 2003, afferma che "l'operazione è stata fatta molto male; ci voleva una *due diligence* fatta in termini molto professionali".

Anche il Dott. Carlo BALDIZZONE, nel corso dell'audizione del 20 novembre 2002, riconosce che la procedura seguita era un po' anomala: infatti, il project management sull'operazione TELEKOM-SERBIA è stato appannaggio di persone di TELECOM, mentre solitamente, in operazioni analoghe, vi era stato sempre il coinvolgimento della STET INTERNATIONAL. Egli stesso, poi, aveva segnalato al vertice TELECOM che il ritorno economico, stimato con i metodi puntuali analitici, non era garantito. In definitiva, come sostenuto dallo stesso BALDIZZONE, il contesto di questa transazione presentava "elementi di aleatorietà particolare, perché si trattava di un Paese che non si sapeva dove sarebbe andato a finire".

Posizione del Ministero degli Affari Esteri rispetto all'affare TELEKOM – SERBIA.

Se è vero che, alla fine del '96 (dopo l'accordo di Dayton del 21.11.1995 e la conseguente abolizione delle sanzioni economiche), un obiettivo della politica estera dell'Italia fosse quello di rilanciare la cooperazione economica con la Serbia, nel quadro del rientro di tale Paese nella Comunità internazionale (ed in tal senso si collocherebbero le visite del Ministro DINI e del sottosegretario FASSINO a Belgrado, tra la fine del '96 e gli inizi del '97), è altrettanto vero che la specifica operazione TELEKOM-SERBIA poneva – come reiteratamente e vibratamente segnalato dall'ambasciatore Francesco BASCONE con una fitta serie di lettere, telegrammi, telefonate – un duplice ordine di problemi: a) il rischio-Paese: il

pericolo, cioè, di “incenerimento” di un imponente investimento (con prevalente capitale pubblico) in un Paese sconquassato da lunghe e sanguinose guerre ed in procinto di entrare in un’altra guerra rovinosa; b) la fortissima contrarietà dell’opposizione democratica al regime di MILOSEVIC verso l’operazione in questione (considerata un mezzo di rafforzamento del regime per la gran quantità di denaro che sarebbe affluito nelle casse “personali” del dittatore e non di TELEKOM SERBIA, appena costituita; in tal senso, BASCONE aveva raccolto anche le confidenze di AVRAMOVIC, ex governatore della Banca Centrale della Serbia).

Soprattutto questo secondo ordine di problemi aveva una rilevantissima natura politica e non poteva non entrare di forza nella sfera delle valutazioni e delle decisioni dei massimi responsabili del dicastero degli Esteri (e, cioè, del Ministro DINI e del sottosegretario FASSINO).

Appare, quindi, scarsamente attendibile l’ambasciatore Federico DI ROBERTO (direttore generale degli affari economici della Farnesina) quando afferma, nell’audizione del 9 gennaio 2003, di avere ritenuto l’operazione TELEKOM-SERBIA conforme agli indirizzi della politica estera italiana nei Balcani e di non avere ritenuto, pertanto, di sottoporre ai responsabili politici del dicastero le gravi preoccupazioni dell’ambasciatore BASCONE.

E la riprova di tale sostanziale reticenza la si coglie nell’iniziale attenzione che il sottosegretario FASSINO riserva ai sopra specificati problemi, pressantemente evidenziati dall’ambasciatore BASCONE; anzi – a sentire quest’ultimo – FASSINO avrebbe espresso, in occasione di una delle sue visite a Belgrado, forti perplessità sul modo di procedere (improntato a massima segretezza) di STET-TELECOM ITALIA.

Anzi, incoraggiato da tale attenzione, BASCONE instaura una “linea diretta “con il sottosegretario FASSINO (facendolo destinatario diretto di telegrammi, lettere, telefonate, ecc.). (all. doc. 42)

Sul punto, il Dott. Stefano SANNINO (all’epoca capo-gabinetto di FASSINO), nel corso delle audizioni del 27 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, ha fatto alcune significative puntualizzazioni:

a) dei contatti (telefonici ed epistolari) – quelli ritenuti da esso SANNINO di notevole rilievo – intrattenuti con l’ambasciatore BASCONE ha sempre informato il sottosegretario FASSINO; in particolare, ha informato sicuramente quest’ultimo della lettera 13.2.1997 con la quale BASCONE segnalava i rilevanti rischi-Paese legati all’operazione TELEKOM SERBIA;

b) FASSINO ha detto a SANNINO che avrebbe parlato al Ministro DINI dei problemi sollevati da BASCONE.

c) Non sarebbero, quindi, sfuggite a FASSINO le notevoli implicazioni politiche dell'operazione TELEKOM SERBIA, tanto da ritenere opportuno di parlarne con DINI.

Nella fase cruciale della trattativa (che porta al *closing*), cala, apparentemente, il silenzio sul Ministero degli Esteri; parallelamente, l'ambasciatore BASCONE viene tenuto all'oscuro di ciò che avviene tra la fine di febbraio e gli inizi di giugno 1997.

Infine, è dato registrare, storicamente, il trasferimento (il 4 luglio 1997) dello zelante ambasciatore BASCONE all'ambasciata di Cipro: è lecito dubitare che si sia trattato di una promozione.

Tutto ciò esclude che si sia trattato di un'operazione economica in senso stretto, come sostenuto, con sorprendente superficialità, da Romano PRODI, Enrico MICHELI, Lamberto DINI, Piero FASSINO.

D. ACCERTAMENTO DELLE RAGIONI UFFICIALI (E DI QUELLE EVENTUALMENTE SOTTOSTANTI) ALL'ACCORDO STET-O.T.E. PER ACQUISIRE, RISPETTIVAMENTE, IL 29% ED IL 20% DEL CAPITALE DI TELEKOM-SERBIA

Ragioni ufficiali.

Nel documento illustrativo dell'O.T.E datato 19 marzo 1997 (**Doc. 30**), veniva posto in evidenza – tra gli obiettivi strategici – il “*rafforzamento della presenza internazionale di O.T.E.*”.

Nel maggio 1997 si aprivano le trattative con O.T.E. condotte da Milan BEKO, Ministro per le Privatizzazioni.

In una nota manoscritta inviata dall'Ing. GERARDUZZI all'Ing. CARDONE in data 21 maggio 1997 (**Doc. 31**), si individuava l'opportunità che il prezzo pagato dalla O.T.E. per l'acquisto del 20% della TELEKOM SERBIA avesse una maggiorazione di 120 milioni DM rispetto al prezzo pagato dalla STET.

In un documento senza data (**Doc. 32**), si sottolineava il fatto che la O.T.E., oltre ad acquistare una quota del 20% nella TELEKOM SERBIA, avesse anche una opzione di acquisto di un ulteriore 4% dalla S.I.N. Nello stesso documento si poneva in evidenza il fatto che la maggiorazione del prezzo in capo alla O.T.E. era giustificata dall'ingresso della O.T.E. stessa solo nella fase finale del *deal*.

In data 4 giugno 1997, si stabiliva che la O.T.E. dovesse pagare 14 milioni DM a fronte delle spese sostenute (o da sostenersi) da TELECOM.

Altre ragioni.

Dalla documentazione esaminata non emerge la sussistenza di ragioni “non ufficiali” sottostanti all'accordo tra la STET e la O.T.E.

Risulta, comunque, strano che la O.T.E. abbia partecipato ad un affare così rischioso basandosi semplicemente sulle valutazioni di cui disponeva la STET, impegnandosi a pagare addirittura un sovrapprezzo.

Il che lascia intendere che vi fossero ragioni ulteriori che inducevano la O.T.E. a partecipare a tale *business*.

Molti personaggi (PETRALIA Francesca, ROSATI Tebrio, VITALI Gianfrancesco), sentiti dalla Commissione, hanno dichiarato di non avere capito le ragioni dell'inserimento di O.T.E., all'ultimo momento, nell'affare in questione.

Alcuni di essi (Miranda Giancarlo, ALOIA Antonino) hanno adombrato l'ipotesi che l'accordo STET- O.T.E. possa essere stato determinato dal proposito (STET) di ridurre l'entità dei rischi economici che l'operazione de qua comportava.

E. ADVISOR DELLE PARTI CONTRAENTI

Presenza di advisor per le parti contraenti.

In data 11 febbraio 1997, la STET conferiva incarico di consulenza alla U.B.S. di Londra – poi formalizzato in data 11 aprile 1997 - in relazione all'acquisto fino al 49% di TELEKOM SERBIA.

In data 4 aprile 1997, veniva conferito incarico – poi formalizzato in data 23 aprile 1997 - di assistenza legale alla DEBEVOISE & PLIMPTON di Londra; in data 25 aprile l'incarico veniva dismesso.

In data 21 aprile 1997, veniva conferito (nuovo) incarico – poi formalizzato in data 9 maggio 1997 – di assistenza legale alla JONES, DAY, REAVIS & POGUE di Bruxelles.

In data 30 aprile 1997, veniva conferito incarico di consulenza contabile alla ARTHUR ANDERSEN.

In data 5/7 maggio 1997, la STET conferiva incarico di consulenza a D.A. KOURENTIS di Atene, per la durata di 12 mesi, remunerato con una provvigione (“*secces fee*”) pari al 4 per mille sull'ammontare dell'investimento che sarebbe stato fatto dalla O.T.E.

A partire dall'8 aprile 1997, la NAT WEST Markets-Londra * interveniva come consulente di P.T.T., proprio nella fase di valutazione di TELEKOM SERBIA.

Attività degli advisor.

L'attività della U.B.S. (il cui referente, nell'operazione de qua, è stato il dott. Filippo LARDERA) è consistita nella predisposizione di una prima valutazione informale, seguita da una valutazione formale della partecipazione nella TELEKOM SERBIA e dalla predisposizione di una *due diligence*. Il dott. LARDERA – nell'audizione del 2.4.2003 – ha puntualizzato che alcuni dati (necessari per la valutazione de qua) “semplicemente non esistevano o non erano misurabili”.

* nella NAT WEST MARKETS (banca d'affari del Gruppo NAT WEST) era stato assunto, con la qualifica di vicepresidente, Douglas Hurd, già Ministro degli Esteri del Governo inglese.

La NAT WEST MARKETS è stata scelta personalmente da Milosevic (legato da rapporti di amicizia al Douglas Hurd) quale consulente per la Serbia nell'affare in esame, in sovrapposizione alla società serba CES MECON, consulente “ufficiale”. Nella trattativa Telekom-Serbia, per NAT WEST sono intervenuti John P. Crowley (director), Gavin Owston, Richard Starr, Jun Ryan; per CES MECON, Zvnimiti Nikezio (Presidente), Nikola Zelic, M. Cvekkovis, D. Nikezie, Zvonimir Nikezie.

La NAT WEST ha contribuito alla predisposizione dei dati di riferimento della valutazione.

Criteri di valutazione del valore delle partecipazioni da acquisire adottati dagli advisor.

La U.B.S. ha reso due valutazioni della partecipazione nella TELEKOM SERBIA. La prima informale, basata su documenti inviati alla STET, e la seconda formale, concretizzata in un documento di valutazione.

La valutazione del pacchetto azionario è avvenuta sulla base di diversi metodi di valutazione. In particolare: *a)* il *Discounted Cash Flow (D.C.F.)*; *b)* il metodo delle transazioni paragonabili; *c)* il metodo delle quotazioni di borsa.

Nella audizione avanti alla Commissione d'Inchiesta, ROSATI riferisce di avere avuto l'impressione che la U.B.S. sia stata invitata a dare una valutazione più ottimistica di quella reale. Perciò, le altre valutazioni, volte a implementare il venditore (!!).

Compensi ricevuti dagli advisor e criteri di determinazione degli stessi.

In data 20 giugno 1997, D.A. KOURENTIS emetteva fattura a carico di STET per 2,7 milioni DM, corrispondente al 4 % del prezzo pagato da O.T.E. per l'acquisto della sua quota in TELEKOM SERBIA (675 milioni DM).

Infine, in data 31 dicembre 1997, TELECOM ITALIA riaddebitava a O.T.E. le spese di consulenza sostenute per l'acquisizione di TELEKOM SERBIA, per la quota concordata di 14.285.714 DM. Con lettere datate 5 febbraio e 15 maggio 1998, TELECOM sollecitava a O.T.E. il pagamento della fattura. Il ribaltamento delle spese a O.T.E. è stato, poi, risolto con la sottoscrizione di un contratto in data 31 agosto 2000, in base al quale sono stati predisposti meccanismi di compensazione con i proventi derivanti dal Management fee che TELECOM ITALIA avrebbe dovuto versare a O.T.E.

In data 29 maggio 1998, TELECOM ITALIA riaddebitava a S.I.N. le (restanti) spese di consulenza sostenute per l'acquisizione di TELKOM SERBIA, pari a 22.668.363 DM.

Modalità di pagamento del compenso.

In data 18 settembre 1997, TELECOM ITALIA disponeva il pagamento di 2,7 milioni DM a favore di D.A. KOURENTIS sulla ALPHA CREDIT BANK di Atene, conto n. 143-035120-000529.

Inoltre, in data 10 giugno 1997, si disponeva il trasferimento dai conti di S.I.N. e O.T.E. presso la EUROPEAN POPULAR BANK, con valuta 11 giugno, di 16.090.540 DM e 12.455.455 DM (per un totale di 28.545.995 DM) sul conto BANQUE PARIBAS FRANCOFORTE a favore della NAT WEST SECURITIES LIMITED. Secondo notizie apparse sul quotidiano La Repubblica, NAT WEST avrebbe percepito dalla Serbia 10 milioni di dollari, in aggiunta ai 28,5 milioni DM pagati dagli acquirenti.

Infine, in data 30 settembre 1997, la *U.B.S. ltd. - London* riceveva, da parte della STET, la somma di 3.028.515 DM sul conto n. 20025178 presso la MIDLAND BANK PLC di Londra.

F. MODALITÀ E CANALI DI PAGAMENTO DEL PREZZO DELLE ACQUISIZIONI.

Modalità di pagamento del prezzo.

Le gravi anomalie che connotano la mala gestio dell'operazione Telekom-Serbia si riflettono nelle tortuose ed oscure modalità di pagamento del prezzo di acquisizione, modalità che toccano i reali percettori delle somme sborsate e la stessa entità effettiva delle somme pervenute sui conti dei destinatari apparenti.

In data 10 giugno 1997, S.I.N. depositava 701.770.000 DM sul proprio conto presso la EUROPEAN POPULAR BANK. In pari data, O.T.E. depositava 543.230.000 DM sul proprio conto presso la EUROPEAN POPULAR BANK.

Nella stessa data, S.I.N. e O.T.E. consegnavano a P.T.T. le lettere di credito relative alla parte dilazionata del prezzo (191.160.000 DM per S.I.N., oltre a 131.840.000 DM per O.T.E.).

Nel gennaio 1998, S.I.N. versava a P.T.T. 117.180.000 DM quale quota dilazionata per l'acquisto di TELKOM SERBIA.

In data 24 marzo 1998, S.I.N. versava a P.T.T. 73.980.000 quale quota dilazionata per l'acquisto di TELEKOM SERBIA riferita alla licenza GSM.

In sintesi il pagamento della partecipazione è avvenuto secondo le scadenze di seguito riportate:

	S.I.N.	O.T.E.	TOTALE	DATA
I RATA	701.770	543.230	1.245.000	10-12/6/1997
II RATA	117.180	80.820	198.000	6/1/1998
III RATA	73.980	51.020	125.000	24/3/1998
	892.930	675.070	1.568.000	

E' da segnalare che il Governatore della Banca Nazionale Jugoslava, Sig. Mladjan DINKIC, ha sottolineato che, contrariamente a quanto disposto dalla legge vigente all'epoca sulle entrate valutarie, l'importo pervenuto dalla privatizzazione della TELEKOM-SERBIA non venne evidenziato quale riserva valutaria della Banca Centrale Jugoslava. Inoltre, i soldi giunti dalla BEOGRADSKA Bank di Cipro non furono poi interamente riversati sul conto della Banca Nazionale Jugoslava come avrebbe dovuto avvenire ai sensi di legge.

E'. in particolare, emersa l'esistenza di un ammanco di circa 200 milioni di marchi tra il prezzo pagato dagli acquirenti per l'acquisto del 49% del capitale ordinario di TELEKOM-SERBIA e la somma effettivamente incassata dal venditore.

La signora VUCIC, all'epoca dell'acquisto di TELEKOM-SERBIA Presidente della BEOGRADSKA Bank di Belgrado, non è stata in grado di spiegare dove fossero finiti i 200 milioni di marchi, ma non esclude la possibilità dell'eventuale pagamento di una commissione a qualcuno, non sapendo, peraltro, indicare chi.

Ad avviso del Sig. DINKIC, una parte dell'ammanco riscontrato, pari a 160 milioni di marchi, sarebbe rinvenibile in Svizzera. Tale riflessione emergerebbe dalle risultanze del lavoro di un *team* organizzato da DINKIC, sintetizzato in un verbale consegnato alla polizia serba, che aveva il compito di verificare tutte le uscite in valuta avvenute dalla Serbia verso l'estero.

Lo stesso DINKIC ha dichiarato che nel 2000 il Governo svizzero, in seguito ad un controllo effettuato sui conti jugoslavi in Svizzera, aveva comunicato una posizione creditoria della Jugoslavia senza una precisa motivazione, nel senso che non era stata accertata la provenienza del denaro. In particolare, si trattava di un importo pari a 125 milioni di franchi svizzeri, circa 160 milioni di marchi tedeschi, che poteva ben collegarsi con l'ammanco registrato in Serbia.

DINKIC ritiene che l'importo sia transitato attraverso la Investbank di Skopije, la banca normalmente utilizzata per le transazioni da Slobodan MILOSEVIC, poi riscosso in contanti e quindi versato sul conto della Investbank in Svizzera.

Tuttavia, sette giorni dopo questa dichiarazione di sospetto resa dal Sig. DINKIC, era arrivata la correzione con le scuse da parte del Governo svizzero, in particolare da parte di Othmar WYSS (responsabile del controllo delle esportazioni e delle sanzioni al Ministero svizzero dell'Economia) che aveva chiarito che in realtà si trattava di un errore tecnico e che la somma corretta era di molto inferiore a quella inizialmente evidenziata.

Sebbene non sia possibile, al momento, individuare con certezza la destinazione dell'ammanco, pare utile illustrare in allegato (**Doc. 32/bis**) le tecniche normalmente utilizzate per il riciclaggio internazionale.

Canali di pagamento del prezzo.

Il pagamento del prezzo avveniva, in data 10 giugno 1997, attraverso la disposizione di trasferimento dai conti di S.I.N. e O.T.E. presso la EUROPEAN POPULAR BANK, con valuta 10 giugno, di 683.972.454 DM e 529.453.176 DM a

favore del conto designato da P.T.T. presso la stessa banca. In pari data, e con le stesse modalità, veniva dato ordine di pagamento dalla S.I.N. alla EUROPEAN POPULAR BANK di 16.090.540 DM a favore della NAT WEST e di 1.707.006 DM a favore della GOTSHAL & MANGES.

Il destinatario del pagamento della somma di 683.972.454 DM risulta essere *Development Fund of Republic of Serbia*.

In sintesi i canali di pagamento sono stati rispettivamente:

I RATA	S.I.N.	O.T.E.	TOTALE	BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	C/C
Pagamento	16.091	12.455	28.546	12/6/1997	NAT WEST Securities Limited	Conto 6650168000 presso la Paribas di Francoforte
Pagamento	1.707	1.321	3.028	12/6/1997	WEIL, GOTSHAL & MANGES	BARCLAYS Bank di Londra
Pagamento	683.972	529.453	1.213.426	10/6/1997	Fondo di sviluppo della Serbia	BEOGRADSKA Bank, filiale di Cipro
	701.770	543.229	1.245.000			

II RATA	S.I.N.	O.T.E.	TOTALE	BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	C/C
Pagamento	117.180	80.820	198.000	6/1/1998	National Bank of Yugoslavia su indicazione della Public Enterprise of P.T.T. Traffic Serbia	Conto 7000203003-1002 presso la BEOGRADSKA Bank Cobu di Nicosia
	117.180	80.820	198.000			

III RATA	S.I.N.	O.T.E.	TOTALE	BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	C/C
Pagamento	73.980	51.020	125.000	24/3/1998	National Bank of Yugoslavia su indicazione della Public Enterprise of P.T.T. Traffic Serbia	Conto 7000203003-1002 presso la BEOGRADSKA Bank Cobu di Nicosia
	73.980	51.020	125.000			

Quanto ai singoli pagamenti effettuati dalla S.I.N. valgono le seguenti considerazioni:

- I pagamenti sono avvenuti in esecuzione delle istruzioni contenute nel contratto del 9 giugno 1997 e nel *Closing memorandum* del 10 giugno 1997.
- Il primo pagamento della prima rata è avvenuto secondo le istruzioni inserite nel documento "*Instruction and Release*", allegato al *Closing memorandum*.
- Come risulta dalla prima tabella, il pagamento della prima rata è avvenuto in tre *tranches*. In sostanza, P.T.T. ha chiesto alla S.I.N. di pagare, in sua vece, le prestazioni svolte a suo favore nelle trattative da parte di NAT WEST SECURITIES LIMITED e di WEIL, GOTSHAL & MANGES.
- Con riferimento al pagamento di DM 683.972.454, la S.I.N. ha trasferito propri fondi dal conto intrattenuto presso la U.B.S. di Zurigo al conto S.I.N. presso la EPB di Atene, dando poi disposizione di effettuare il trasferimento dal proprio conto al conto n. 002-124394-900 intestato a *B.B. Offshore Nicosia*, sempre su EPB. Secondo la ricostruzione operata dalla Società di Revisione *Price Waterhouse Coopers*, le modalità adottate per la movimentazione dei fondi sulla banca greca "*non consentono di avere l'evidenza inequivoca circa il soggetto percettore effettivo finale del pagamento stesso. Inoltre tali modalità di pagamento appaiono inusuali per le prassi in uso presso il Gruppo Telecom, che non differiscono del resto dalle prassi correntemente in uso per similari transazioni internazionali*".
- Il pagamento di DM 683.972.454 è stato eseguito a favore di un conto intestato alla "*BEOGRADSKA Bank dd - Cyprus Offshore Banking Unit Nicosia*" (la Beogradska e una primaria banca Jugoslava e la Cyprus Offshore e la Filiale di Cipro della banca stessa).

- Relativamente al pagamento di DM 117.180.000 e 73.980.000, questi sono stati effettuati mediante lettera di credito. Le due lettere di credito, contraddistinte dal n. 230-KA 78109Z e n. 230 KA 78110Z, sono state rilasciate dalla U.B.S. in data 9 giugno 1997, a seguito di richiesta da parte della STET datata 6 giugno 1997. I due pagamenti sono riferiti, l'uno, alla seconda *tranche* della cessione della partecipazione e, l'altro, alla concessione della licenza GSM. Gli ordini di pagamento sono stati predisposti in modo che fosse P.T.T. a negoziare il credito, e che fosse quest'ultimo Ente a indicare, volta per volta, il nome del beneficiario, il numero di conto e la banca presso cui effettuare il pagamento. Per entrambi i pagamenti P.T.T. ha indicato quale beneficiario la *National Bank of Yugoslavia* con pagamento da effettuarsi a quest'ultima sul conto n. 7000203003-1002 presso *BB COBU, Cyprus, Nicosia*. Il numero di conto per entrambi i pagamenti - n. 70002030031002 presso *BB COBU, Cyprus, Nicosia*, intestato alla NATIONAL BANK OF YUGOSLAVIA - è diverso da quello usato per il pagamento di DM 683.972.453.

- La terza rata si riferiva alla assegnazione della licenza GSM.
- Il Ministero della Giustizia cipriota ha risposto che la BEOGRADSKA Bank è in stato di liquidazione e, allo stato, non è in condizione di fornire notizie sulle movimentazioni bancarie.

Il Dott. Tebrio ROSATI, nel corso dell'audizione del 5 marzo 2003, ha affermato che i soldi pagati da Telecom Italia e da O.T.E. per l'acquisizione del 49% del capitale di Telekom-Serbia confluirono nelle casse del Governo serbo, mentre Telekom-Serbia non ricevette alcunché.

Il Sig. Giuseppe SCANNI, nel corso dell'audizione del 9 luglio 2003, ha dichiarato che, durante un incontro con GERARDUZZI, questi scrisse su un foglio che dei 1.500 miliardi investiti nell'operazione 1.300 erano dovuti e 200 destinati ad altri usi.

Strana coincidenza tra Scanni e il governatore della Banca Nazionale iugoslava, DINKIC: 200 miliardi asseritamene partiti dall'Italia e mai arrivati in Serbia!...

G. MEDIAZIONE: INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALE (I) MEDIATORE (I) NELLE TRATTATIVE; RUOLO DELLO (DEGLI) STESSO (I); COMPENSO RICEVUTO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLO STESSO; MODALITÀ DI PAGAMENTO.

E' indubbio – sul piano documentale e testimoniale – che da Telecom Italia sia stato affidato, nella trattativa per l'acquisizione di una partecipazione in Telekom-Serbia, un ruolo di mediazione a VITALI Gianfrancesco ed a Dimitrijevic Srdja, che hanno operato dietro lo schermo della società MAK ENVIRONMENT – SKOPJE - Macedonia.

Sul piano formale, detta società avrebbe dovuto prestare consulenza ai fini del perfezionamento e dell'attuazione dell'accordo da stipularsi tra la TELECOM ed il Ministero delle Poste e Telegrafi della Repubblica di Serbia avente per oggetto un piano di ammodernamento e ristrutturazione del sistema delle telecomunicazioni serbo.

A seguito di una prima richiesta di informazioni risultava che la società MAK ENVIRONMENT non esisteva; successivamente, il "legale macedone" informava che la società aveva, come attività principale, quella di produzione di cibo per animali, mentre le attività secondarie erano il commercio (locale ed estero), turismo, ecc.

Tale rapporto, comunque, viene ufficializzato in un mandato conferito con lettera 5.6.1997 a firma CICCHETTI Oscare, con la quale TELECOM ITALIA si impegnava a pagare a MAK Environment, per la consulenza prestata negli ultimi 16 mesi, la somma di DM 30.000.000.

La lettera è firmata per accettazione, per conto di MAK, da Srdja DIMITRIJEVIC.

In data 6 giugno 1997 il Prof. PERRONE, richiesto di un parere scritto sul contratto di consulenza MAK, invia bozza del parere (**doc. 46**), confermando che nulla osta alla conclusione del contratto, anche alla luce del provvedimento dell'ONU di cessazione dell'embargo nei confronti della Serbia a partire dall'1/10/96 (e del provvedimento di sospensione dell'embargo stesso adottato dalla CEE il 22/11/95).

In data 7/6/97 il prof. PERRONE invia parere definitivo (**doc. 46 bis**), sostanzialmente non divergente dalla bozza del giorno prima (salvo una lieve

modifica di forma sulle cautele da adottarsi nei pagamenti di compensi di mediazione).

Il pagamento delle somme a favore della MAK ENVIRONMENT è avvenuto nel modo seguente:

- Il pagamento della prima rata, pari a 15.000.000 DM, è avvenuto con valuta 7 luglio 1997 a favore del conto n. 7163975, intrattenuto presso la BANQUE LEU di Ginevra.
- Il pagamento della seconda rata, pari a 15.000.000 DM, è avvenuto con valuta 23 giugno 1998 a favore dello stesso conto n. 7163975, sottoconto in DEM n. 4020-15653-3.

Pare opportuno, al riguardo, richiamare i tratti salienti dell'accordo con la MAK;

- bozza di lettera d'incarico del 19 gennaio 1995: la lettera non è intestata ed è indirizzata alla "Società MAKEDONIAN ENVIRONMENT", con oggetto "Programma di adeguamento del sistema telefonico della Repubblica di Serbia" e prevede: a) con riferimento alla "consulenza affidatavi ai fini del perfezionamento e dell'attuazione dell'accordo che verrà stipulato tra la nostra Società ed il Ministero delle Poste e Telegrafi della Repubblica di Serbia avente per oggetto un piano di ammodernamento e ristrutturazione del sistema delle telecomunicazioni serbo", un compenso di lire 9 miliardi in tre rate (a carico della Società mandante); b) per la successiva fase di attuazione del programma, "una volta costituita la *Joint Venture* e rilasciata la concessione", un compenso aggiuntivo a carico del "*General Contractor*", a fronte di specifiche attività di assistenza da svolgere, commisurato agli investimenti del programma, nella misura dell'1,1% fino a 1.000 miliardi, dell'1% da 1.000 a 2.000 miliardi e dello 0,5% oltre i 2.000 miliardi;
- bozza di parere dell'Avv. ZANCHINI del 28 giugno 1995 l'avv. ZANCHINI rilascia una prima bozza del parere richiesto da TELECOM ITALIA sulla "correttezza e legittimità del contratto di mediazione" con la MAKEDONIAN ENVIRONMENT, "*comportante un compenso....pari a circa 50 miliardi, mentre il valore dell'operazione intermediata... oscillerà da un minimo di L. 2.000 miliardi ad un massimo di 10.000 miliardi*";
- nota dall'Avv. PETRALIA all'Avv. DE MARCO del 1° luglio 1995: nella nota l'Avv. PETRALIA manifesta i suoi dubbi con particolare

riferimento alla necessità e possibilità di dimostrare la congruità del compenso rispetto all'operazione; nonché alla liceità del primo versamento rispetto ad un'operazione del tutto ipotetica (in altre parole, è lecito versare i primi 2 miliardi quando non si può ancora conoscere l'esito dell'oggetto dell'intermediazione?);

- correzioni apposte, in data 11.7.1996, alla bozza di lettera di incarico dell'11 luglio 1995: al testo di tale bozza vengono apportate rilevanti correzioni manoscritte e in particolare: a) la data 11 luglio 1995 viene corretta in 11 luglio 1996; b) nelle premesse viene cancellato il riferimento al "Memorandum of Understanding" tra la Società ed il Ministero, corretto con "assistenza e intermediazione da Voi svolta nel corso degli ultimi 24....(mesi?) ai fini della finalizzazione ed attuazione degli accordi tra la nostra controllata STET INTERNATIONAL NETHERLAND e la Società P.T.T. Serbia avente per oggetto il piano di ammodernamento e ristrutturazione del sistema delle telecomunicazioni serbo"; c) il corrispettivo viene fissato in due rate da DM 15.000.000 ciascuna, la prima al *closing* e la seconda ad un anno dal closing; d) vengono eliminati i compensi per la successiva "fase di attuazione" (commisurati all'entità degli investimenti);

- ultima bozza di lettera in lingua inglese: è la versione in lingua inglese di contenuto identico a quella che sarà firmata il 5 giugno 1997. Rispetto alla bozza dell'11 luglio 1996 vi sono ancora alcune modifiche ed in particolare: a) l'oggetto è "*Privatization program of the Telecommunications system in the Republic of Serbia*"; b) si fa esplicito riferimento all'acquisizione del 49% di TELEKOM-SERBIA; c) si fa riferimento a prestazioni di consulenza svolte "nel corso degli ultimi 16 mesi". Restano, invece, invariati l'ammontare del compenso e le modalità di pagamento⁸.

Pare, inoltre, opportuno rammentare che il sig. DIMITRIJEVIC ha dichiarato alla Procura della Repubblica di Torino di aver "girato" 14.000.000 DM al Conte VITALI. Le somme sono state accreditate presso la BANQUE PICTET & CIE BANQUIERS di Ginevra, conti n. G-97750 e n. N-97749, e presso la BSI s.a. di Lugano, presso la BSI OVERSEAS BAHAMAS LIMITED di Nassau, conto n. 1°00599-600.895. Le somme furono, successivamente, trasferite presso la BANCA DI SAN MARINO, presso la omonima Repubblica,. E risultano essere

⁸ Nel dettaglio, v. Doc. 33

transitate sul conto n. 5501836/06 intestato alla FINBROKER s.a., società fiduciaria di diritto sanmarinese.

Come è agevole rilevare sul contratto in questione gravano, però, alcune vistose, significative anomalie.

A prescindere dalla preliminare constatazione che, in transazioni analoghe a quella concernente Telekom Serbia, non si era mai fatto ricorso – come puntualizzato da esponenti apicali di STET e di Telecom (quali PASCALE, ALOIA, CHIRICHIGNO) – a mediatori (o “facilitatori”, come sono stati definiti da Carlo BALDIZZONE e Giancarlo SPASIANO), appare del tutto singolare che l’incarico de quo sia stato formalmente affidato non all’inizio della trattativa, bensì alla conclusione (anzi, al buon esito) della stessa. In sostanza, VITALI e DIMITRIJEVIC avrebbero prestato a lungo la loro opera – sostenendo anche costi molto elevati, come dai medesimi precisato – senza alcuna garanzia contrattuale.

Altre anomalie:

- Il contratto di mediazione è stato formalizzato con una società macedone (la MAK ENVIROMENT SKOPJE) – utilizzata da DIMITRIJEVIC e VITALI per la fatturazione delle loro prestazioni e per i connessi pagamenti – che, come oggetto sociale, ha la produzione di mangimi per animali (attività principale), nonché commercio, turismo (attività secondarie): non rientra affatto nell’oggetto sociale di detta società l’attività di intermediazione.

Nessuno in seno a TELECOM – e, segnatamente, all’interno dell’ufficio legale dell’azienda – si è fatto carico dell’ “incompatibilità” fra l’oggetto sociale della società macedone e l’ effettiva attività di intermediazione svolta da VITALI e DIMITRIJEVIC.

- Incertezza sul ruolo effettivamente svolto dai due “mediatori”. Il VITALI (che non parlava il serbo), inizialmente, avrebbe dovuto “far leva” sul socio DIMITRIJEVIC (che vantava entrate nel governo serbo) per verificare la disponibilità della Serbia a trattare la vendita della sua TELECOM.

Ma, in realtà, l’intervento del DIMITRIJEVIC – per stessa ammissione fatta dal medesimo nell’audizione del 4 dicembre 2002 – finì con il rivelarsi improduttivo, se non, addirittura, controproducente (*rectius*: pericoloso): infatti, JAKSIC (direttore di P.T.T.) e SAINOVIC (vice di MILOSEVIC) si

dimostrarono sempre più ostili all'operazione in questione; SAINOVIC, avrebbe intimato ad esso DIMITRIJEVIC di defilarsi dalla trattativa, minacciandolo addirittura, di morte, in caso contrario.

Per sbloccare la situazione dovette intervenire Maslovaric (vicino a MILOSEVIC, grazie alla grande amicizia che intercorreva fra le rispettive mogli), ambasciatore della Serbia presso la Santa Sede.

- Si ignorano, inoltre, i parametri adottati nel calcolare l'entità (oggettivamente imponente) del compenso corrisposto - su decisione di GERARDUZZI (come riferito da BALDIZZONE e PETRALIA) - ai due mediatori.*

A proposito dell'entità del compenso, il dott. Alberto MILVIO, nel corso dell'audizione del 9 gennaio 2003, ha sostenuto che le percentuali di successo percepite da banche d'affari possono essere dell'ordine dello 0,3 - 0,5% del valore della transazione (cioè 6 miliardi circa su 1500 miliardi). Secondo le dichiarazioni del dott. Domenico PORPORA (dirigente pro-tempore di TELECOM ITALIA), nel corso dell'audizione del 29 gennaio 2003, il compenso per DIMITRIJEVIC era stato inizialmente fissato in 2 miliardi al momento della stipula del memorandum of understanding, altri 2 miliardi al momento in cui fosse stata costituita la *joint venture* e 5 miliardi quando fosse stata data dalle autorità serbe la concessione esclusiva alla società costituita.

- Stranezza dei "percorsi" seguiti dal denaro ricevuto (su conti bancari svizzeri) dai due mediatori.

Ma il rapporto fra TELECOM ITALIA e MAK ENVIRONMENT SKOPJE, al di là delle descritte "incongruenze" sul piano sostanziale e formale, presenta ulteriori profili di rilevante criticità alla luce della normativa penal-tributaria (L. 516/82) vigente in Italia all'epoca della fatturazione delle c.d. prestazioni di consulenza da parte della MAK.

Risulta, infatti, accertato che detta società non ha svolto alcun effettivo ruolo e non ha reso alcuna effettiva prestazione in favore di TELECOM ITALIA, STET o S.I.N. nell'ambito dell'operazione di acquisizione della nota partecipazione in TELEKOM Serbia; MAK, invero, è stata utilizzata dal dominus DIMITRIJEVIC, e dal socio VITALI, solo ai fini dell'emissione

* Sdrja Dimitrijevic, nell'audizione del 4 dicembre 2002, ha precisato che il compenso era destinato a lui stesso per 16 miliardi ed al conte Vitali per la differenza.

delle già citate fatture, siccome formalmente indispensabili per l'amministrazione di TELECOM ITALIA onde eseguire il pagamento dell'attività di mediazione e/o consulenza asseritamente svolta dai medesimi DIMITRIJEVIC e VITALI; e ciò anche in considerazione del cospicuo numero (cfr. pag. 66) di advisors e consulenti già designati da STET, e pure congruamente retribuiti.

In tale operazione MAK è stata, quindi, utilizzata da detti soggetti come una vera e propria "cartiera" per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e TELECOM ITALIA, pur avendo piena consapevolezza dell'assoluta estraneità della MAK - anche in relazione al diverso contenuto (produzione di mangimi per animali) del suo oggetto sociale, peraltro di ben difficile assimilabilità alla intermediazione di partecipazioni societarie - alle descritte vicende contrattuali, ha ugualmente utilizzato dette fatture, indicandole anche quali componenti negative del reddito nella relativa dichiarazione e nel bilancio dell'anno in questione.

Ed un siffatto comportamento costituiva, ed ancora costituisce - ove non sanato per effetto delle provvidenziali (per STET, TELECOM ITALIA e tanti altri soggetti) disposizioni introdotte dal recente condono fiscale (L. n. 289/02), pure aspramente criticate dalle opposizioni - un grave illecito di natura penale punito ai sensi dell'art. 4, lett. d) ed f), della legge n. 516/82, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/00, sul quale la Procura della Repubblica di Torino ha competenza per svolgere (se non svolte), utilmente e tempestivamente (data la minaccia dei termini), adeguate indagini. Tali indagini hanno la finalità, per la richiamata competenza in materia del citato Ufficio Giudiziario, di un reale approfondimento del ruolo svolto dal DIMITRIJEVIC, dal VITALI e da ogni altro soggetto appartenente a TELECOM ITALIA o STET, e potrebbero, comunque, fare emergere l'evidente, ed autonomo, carattere illecito della censurata transazione.

Un ruolo di mediazione (oltre che di advisor), per conto della controparte serba, è stato svolto - come prima evidenziato - dalla banca d'affari inglese NAT WEST.

Il ruolo effettivamente svolto da questa banca non è facilmente decifrabile.

A rendere più strano tale ruolo è la circostanza (oggettiva) - rilevata, peraltro, anche da Francesco CHIRICHIGNO - che sia stata TELECOM ITALIA a pagare il compenso (esosissimo) all'advisor-mediatore dalla controparte serba (P.T.T.).

E', anche, assai arduo capire quali parametri siano stati adottati per calcolare il compenso (ben 30 miliardi di lire) a NAT WEST.

Tutte queste anomalie riscontrate in relazione alle mediazioni fanno fortemente dubitare del fatto che gli ingentissimi compensi versati – a titolo di mediazione – abbiano avuto, come soli (unici) percettori, Gianfrancesco VITALI, Srdja DIMITRIJEVIC e NAT WEST. E' ragionevole, viceversa, ipotizzare che tali compensi abbiano “coperto” “tangenti” con varie destinazioni.

Approfondite indagini giudiziarie – anche attraverso apposite rogatorie – potrebbero consentire una puntuale ricostruzione dei “percorsi” seguiti dai detti compensi, nonché una completa individuazione di tutti i reali percettori.

H. LEGITTIMAZIONE DEGLI ORGANI DELLA STET E DELLA TELECOM E CONSEGUENTI RESPONSABILITÀ DI NATURA POLITICA.

Considerato il contenuto dei poteri facenti capo all'Amministratore Delegato della STET (atti di ordinaria amministrazione e acquisti di partecipazioni non di maggioranza), potrebbe apparire corretto ritenere che rientrasse fra le competenze di quest'ultimo assumere la decisione dell'acquisto della partecipazione nella TELEKOM SERBIA, senza necessità di consultare previamente il Consiglio di Amministrazione, se la società non fosse stata di pubblica appartenenza.

Nella comunicazione del Ministero delle Partecipazioni Statali del 28 aprile 1983 si impegnava l'IRI a comunicare allo stesso Ministero le operazioni di acquisizione di partecipazioni azionarie, anche attraverso la costituzione di nuove società; e, in attuazione di tale indirizzo, l'IRI, con comunicazione del 14 luglio 1983, aveva richiesto alle proprie partecipate – fra le quali anche la STET – di fornire adeguata informativa preventiva in relazione a talune operazioni, fra le quali la sottoscrizione di quote non di controllo in nuove società.

Ora, poiché non è dato rinvenire comunicazioni di revoca degli obblighi imposti alle società originariamente controllate dall'IRI – fra le quali, per l'appunto, la STET – si deve correttamente ritenere che, anche successivamente al trasferimento della partecipazione nella STET dall'IRI al Ministero del Tesoro, sussistesse un obbligo di informativa preventiva.

Detto obbligo di informativa preventiva per le società pubbliche, con ciò intendendosi anche quelle il cui capitale sia per almeno il 51% detenuto dallo Stato, non è peraltro casuale; esso infatti discende dal combinato disposto di cui all'art. 95 e 100 della Costituzione.

Secondo tali norme “*il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile*”, così come “*i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri ed individualmente degli atti dei loro dicasteri*”.

Le lettere ed i telegrammi (14, vd. all. **doc. 42**) dell'ambasciatore Bascone dimostrano inequivocabilmente come il Ministero degli Esteri fosse informato; da ciò discende la responsabilità politica, ex art. 95 Cost., per il Ministro degli Esteri on. DINI e per il Presidente del Consiglio on. PRODI, dei quali si dirà appresso.

Secondo l'art. 100 della Costituzione, infine, sulle Società Pubbliche, anche se detenute per il 51% dallo Stato, sia pure se costituite in forma di S.p.A., permane, e

non a caso, il Controllo della Corte dei Conti (cfr. Corte Costituzionale, 28.12.1993 n. 446) in quanto le stesse società comunque dispongono del pubblico denaro come è avvenuto per il caso Telekom Serbia del quale ci stiamo occupando.

Infine, prima di specificare le precise responsabilità istituzionali, peraltro già individuate, urgono due chiarimenti relativi a variabili istruttorie, che hanno influito nel distrarre l'opinione pubblica a favore di chi ha strumentalizzato la confusione dei temi d'indagine, evitando lo scoglio della responsabilità politica per puntare su quella giudiziaria, che, appena profilatasi, è stata ambito esclusivo delle Procure competenti. Perciò non eviteremo di esporre le vicende Marini e Volpe, solo per dovere di leale informazione, e non perché interferenti col tema istituzionale di cui all'art. 1 della legge istitutiva della nostra Commissione, la n. 99 del 21.5.2002.

I. LA VICENDA MARINI

Igor MARINI non aveva bisogno di complicità “interne” per arrivare in Commissione: bastava una semplice lettera inviata al nostro organismo, contenente la indicazione di essere a conoscenza di notizie utili alle nostre indagini, e sarebbe stato nostro obbligo convocarlo, non disponendo, come vuole qualcuno, di strumenti preventivi per accertare l’attendibilità dei convocati. E’ così caduto sotto la nostra attenzione insieme ad altre 17 persone (a parte gli “amici di MILOSEVIC”), perché l’indagine molto professionale di un nostro consulente, ricavava da precedenti indagini quei nomi rapportabili a soggetti collegati a vario titolo all’avv. Paoletti e al suo studio legale. MARINI, addirittura, ne fu collaboratore dai molti incarichi di particolare rilievo: non era sconosciuta autoreferenzialità, ma conferma degli uffici di polizia giudiziaria romani, riscontrati dalla locale Procura della Repubblica (dott.ssa Maria Bice BARBORINI, sostituto), a seguito della paziente e sollecita ricerca di elementi di conoscenza attivata dal nostro esperto.

Quando venne richiesto, tra gli altri, di MARINI, l’avv. Paoletti esplose, indicandolo come autore dell’anonimo e del relativo documento (il pay order di 36.000 dollari settimanali, per 32 settimane, che partiva da Londra, transitava per l’IOR vaticano, e approdava in una banca di S. Marino). Se Paoletti non avesse dato irato rilievo al suo ex collaboratore, e se non fosse esistito un acceso contenzioso giudiziario tra i due, forse mai sarebbe comparso avanti a noi, come avvenne per la quasi totalità dei 24 (18+6).

Così MARINI, sino ad allora sconosciuto, vesti interesse; ma fummo, comunque, responsabilmente cauti, e convocammo, per avere diretto le indagini che coinvolgevano Paoletti e MARINI, il magistrato romano già nominato, che venne a riferirci la densità di quel rapporto, che aveva portato all’arresto del legale per estorsione contro il suo ex collaboratore, ammettendo una circostanza decisiva per la credibilità, allo stato, del MARINI: egli aveva versato al magistrato che lo interrogò (la BARBORINI, appunto) un titolo di cinquanta milioni di dollari (!), che appariva, a detta dell’ufficio giudiziario precedente, immediatamente esigibile (gli sviluppi successivi sul titolo, definito falso, potevano essere noti solo agli indovini, se non lo erano neppure all’Autorità Giudiziaria!...)!

Non ci fu urgenza per conoscere, ma coerenza con i tempi ordinari della nostra agenda: dalla seduta di febbraio (audizione della dott.ssa BARBORINI), si passò al 2 aprile, e, quindi, a seguito di certificato medico, si rispettò l'impedimento del MARINI, che venne convocato per il 7 maggio. Seguirono altri 2 interrogatori: il minimo indispensabile, secondo obbligo di legalità a fini di conoscenza. Ci recammo, infine, a Torino, il 7 agosto, "a camere chiuse", perché i difensori del MARINI, e lo stesso dichiarante quando lo sentimmo a Berna, in presenza della minoranza (sen. Lauria), ripetevano che vi era per il detenuto (perché arrestato con procedura inspiegabile, a seguito di ambigue manovre partite dall'Italia verso "sponda" svizzera, in occasione del controllo a caldo dei documenti, ivi depositati e asseritamente probatori) pericolo di vita e che lo stesso versava in condizioni cliniche progressivamente degeneranti (sospetta neoplasia al colon). In quella occasione torinese, (terzo e ultimo interrogatorio), due consulenti definirono alcuni commissari, tra cui il Presidente, "pubblici ministeri", perché incalzammo MARINI, come l'interesse alla conoscenza reclamava, senza riguardi per l'audit. Si precisa che nell'arco dei tre interrogatori (7 maggio, 16 giugno, 7 agosto 2003), la Commissione ascoltava intanto testi e dichiaranti, relativi alla congruità e alla regolarità dell'affare, non avendo mai né fermato, né rallentato i propri lavori, "per correre dietro MARINI". Conclusa la nostra attività d'indagini, abbiamo offerto piena e leale collaborazione all'Autorità Giudiziaria di Torino, che ha disposto verifiche e quindi deciso per il provvedimento custodiale, elencando 59 circostanze di addebito, confluenti nel reato ex art. 368 c.p. (calunnia).

Dovere di sintesi ci ha imposto brevità, ma, speriamo, completezza. Per evitare, però, ogni possibile confusione su modi, tempi e condotta imparziale della Commissione, ribadiamo, a rischio di qualche ripetitività:

le dichiarazioni del MARINI, (la cui convocazione fu decisa alla unanimità) non sono state un'opzione della Commissione, ma un obbligo imprescindibile, essendo lo stesso radicato nei nostri doveri d'indagine da Paoletti, dai carabinieri, e, infine, dal P.M. Dott.ssa BARBORINI, quale personaggio probatoriamente legato a fatti di riciclaggio internazionale (era questa la nostra "pista"). Tra l'altro, la rilevanza dell'inquisito trova riscontro nei provvedimenti custodiali emessi dall'Autorità Giudiziaria di Torino, contro cinque soggetti coinvolti in riciclaggio internazionale, a seguito delle circostanze fortemente indizianti riferibili proprio alla collaborazione del MARINI. (Rivendichiamo con responsabile orgoglio di avere rianimato una

vicenda giudiziaria avviata verso l'archiviazione e di avere fornito elementi essenziali per l'accertamento di fatti sino a quel momento ignoti a quella Procura)

Ma qui sorge lo sdoppiamento di giudizio su quanto riferito dal MARINI: la descrizione storica dei fatti e il coinvolgimento del "circolo Paoletti" sono elementi condivisi dall'Autorità Giudiziaria di Torino, che, sulla base delle dichiarazioni di MARINI, previa attestazione di credibilità, emette, ricordiamo ancora, cinque ordinanze di custodia cautelare. In relazione, invece, alle tangenti ai politici a noi indicati (PRODI, DINI, FASSINO), l'attendibilità del medesimo soggetto, a seguito di approfondite verifiche, viene dai magistrati torinesi smentita dall'emissione di un provvedimento coercitivo per calunnia. Sorge spontaneo l'interrogativo: che succede a un P.M. o a un giudice quando le dichiarazioni accusatorie raccolte da un soggetto si rivelino false? Viene in discussione chi quelle dichiarazioni ha verbalizzato, o si contesta il reato di calunnia all'autore della incolpazione infondata? E il MARINI non tacque a noi, per riferirli ai pubblici ministeri, i nomi di Veltroni, Rutelli e Mastella? Potevano impedirlo quei magistrati? Nessuno però, in quel caso, ha protestato (né poteva). E' la prova evidente della logica di convenienza, della ingiustizia delle valutazioni discriminatorie: era dovere dei magistrati ascoltare MARINI, era invece condotta illegittima, se svolta dalla Commissione...

A noi non è riservato, per osservanza del principio di legalità, potere di adesione o di critica alla decisione giudiziaria, per non essere stati autori di verifica alcuna; il dovere di leale collaborazione fra poteri dello Stato depone per il rispetto delle determinazioni di altra autorità, specificatamente legittimata.

L' "illusione consolatoria di complotti" interni, però, come qualcuno sospettava, usando la "sponda" della Commissione, tale è rimasta. Le devastanti dichiarazioni, imprevedibili sino al momento della esternazione, per come osservato, appartengono alle responsabilità dell'autore, e non di altri incolpevoli; la diluviale informazione mediatica è, poi, attività spiegabile per la rilevanza delle notizie. Noi abbiamo improntato a prudenza ogni nostra valutazione, ribadendo con determinazione costante che solo gli eventuali riscontri potevano deporre a favore o contro l'attendibilità: in decine di occasioni, attraverso tutti i canali d'informazione offerti, abbiamo allertato l'opinione pubblica sulla inderogabile necessità di riscontri, secondo procedere garantista. (Ricordiamo tra i tanti richiami: "MARINI è come assegno presentato all'incasso, ma non riscontrato nella provvista. Cioè: non abbiamo potuto compiere riscontri". Mancavano solo le pubbliche affissioni!).

Ma ci si permettano alcune considerazioni:

- *Cui prodest?* La verifica dei documenti “svizzeri”, da noi immediatamente sollecitata per corroborare o smentire MARINI, ha dimostrato – secondo quanto sostiene l’A.G. di Torino – la falsità delle accuse. Da ciò consegue:

1. eventuali “sponde” in mala fede del MARINI avrebbero dovuto impedire o rallentare le verifiche per ritardare la scoperta della mistificazione. E’ agli atti (secondo interrogatorio a Berna 6.16.2003) la prova che il presidente della Commissione sollecitò, insistendo, le Autorità svizzere per l’inoltro dei documenti di verifica delle dichiarazioni di Marini: l’antitesi della temeraria ipotesi del “complotto”, presente solo nella perversione del sospetto insensato;
2. in ogni caso si sarebbe scoperto il “falso” del MARINI, con conseguente esposizione della Commissione a rischi di delegittimazione provenienti dalla Opposizione, che avrebbe così trovato un pretesto per tentare di vanificare il giudizio di responsabilità politica – che stava sempre più maturando – del Governo PRODI per l’operazione Telekom Serbia (come puntualmente verificatosi): sarebbe stato suicida, disponendo di elementi di severa censura politica, offrirsi consapevolmente al pericolo inevitabile di un ribaltamento di effetti con forte esposizione politica negativa.

Non potendo la “costruzione” resistere alla scoperta, era elementare prevedere che l’azione “preordinata” si sarebbe risolta in un danno per la serietà dei lavori della Commissione, perché il polverone ritorsivo conseguente avrebbe oscurato i veri scenari di fortissima responsabilità politica. La lealtà non è argomento: sarebbe stata condotta politicamente rovinosa! Ottusa prima che immorale. Torna perciò il quesito: cui prodest?

Una risposta è certa: nuoceva alla Commissione!

L. LA VICENDA VOLPE

VOLPE Antonio viene indicato dai nostri consulenti come persona in rapporti ambigui con l'avv. Fabrizio Paoletti, e ciò a seguito di pregresse e non recenti indagini anche dell'Autorità Giudiziaria napoletana.

Facendo parte dell'elenco dei 18, contestiamo il nome a Paoletti, in occasione dell'interrogatorio del 14 gennaio 2003. Il dichiarante ricorda il VOLPE come persona interessata a un acquisto immobiliare in Umbria, senza che la proposta avesse avuto seguiti.

Viene rimosso dal nostro interesse. Inconducente!

Il 31 luglio 2003, VOLPE deposita alla segreteria della Commissione, dal presidente ivi prontamente avviato (perché a lui si era presentato), un plico chiuso asseritamente affidatogli per la consegna dal sig. Romanazzi, residente in Thailandia.

Le indagini presenteranno quel dossier come "costruito" per supportare le accuse di MARINI: quindi un riscontro per ancorare quella versione.

Il 7 agosto, una settimana dopo, si svolge al carcere di Torino, il terzo e ultimo interrogatorio del MARINI: quale migliore occasione per prelevare atti da quel "pacco" e contestarli a MARINI?

Nulla di tutto ciò. Né allora, né dopo, quel fascicolo ha sollecitato il nostro interesse, così come era avvenuto per i mai utilizzati Zagami, Di Stefano, Dejana, Pazienza (quando la lettura dei fatti non sarà condizionata dalla polemica, qualcuno apprezzerà prudenza e competenza della Commissione!).

Quindi, se come prospetta l'Autorità Giudiziaria di Torino, vi era un "piano" perché la Commissione servisse da "sponda", esso è fallito; nessuno ci ha indotto in tentazioni... E' il riscontro, se occorrente, di essere stata causa del fallimento e mai del successo della trama! E dire che poteva essere preziosa, se.. coordinata, la presenza di quei documenti dopo la scoperta della inutilità probatoria di quelli indicati da Marini, a noi pervenuti dalla Svizzera. Il pudore della logica esige rispetto!

Occorrono ancora due rilievi:

1) scrive l'Autorità Giudiziaria di Torino che non vi è prova di collegamento tra MARINI con VOLPE. Dal che deriva che se vi era un'organizzazione che "fabbricava" riscontri, funzionalmente inevitabile era la Commissione come tramite.

Dimostrato il contrario, la nostra irreprensibile condotta è servita, per come osservato, a fare inceppare un meccanismo, che, se agevolato, sarebbe stato pericoloso.

2) Inoltre: quali vantaggi ha tratto VOLPE dal deposito degli atti di Romanazzi presso la Commissione? Non c'è miracolo dialettico che possa rovesciare il nulla...

Alcuni si interessavano, e in modo ambiguo, ai nostri lavori? Si accerti la connivenza interna, improduttiva comunque di effetti, e ci vedrà reattivi secondo legge. I fatti ci vogliono indifferenti a eventuali attese illecite: la Commissione ha deluso solo i suoi nemici.

Avvertenza:

Altri riferimenti e specificazioni devono, allo stato, correttamente attendere gli sviluppi istituzionali in corso. Sarà nostro compito scrivere degli esiti nella relazione conclusiva.

M. LINEE DI INDAGINE ED ESECUZIONE DI ROGATORIE (ALCUNE GIÀ TRASMESSE, ALTRE DA ATTIVARE)

1. Premessa.

Dopo avere illustrato le vicende che hanno condotto all'acquisto, da parte della S.I.N. e dell'O.T.E., di una consistente partecipazione nella TELEKOM-SERBIA, appare di primaria importanza volgere l'attenzione sulle modalità di pagamento del prezzo ed interrogarsi sulla effettiva destinazione delle relative somme.

A tale proposito, pare opportuno – seppure in via di sintesi – richiamare le modalità attraverso le quali la S.I.N. ha dato corso al pagamento del prezzo di acquisto ed illustrare lo stato delle indagini circa la destinazione delle somme, sottolineando – laddove si riveli opportuno – la necessità di coltivare le indagini già avviate attraverso le rogatorie internazionali.

2. Modalità di pagamento del prezzo.

Il contratto di acquisto della partecipazione nella TELEKOM-SERBIA venne stipulato in data 9 giugno 1997 ed il prezzo complessivo della partecipazione venne concordato in 1.568.000.000 DM, di cui 892.930.000 a carico di S.I.N. e 675.070.000 a carico di O.T.E.

In data 10 giugno 1997, S.I.N. trasferiva 683.972.454 DM dal proprio conto intrattenuto presso la U.B.S. di Zurigo su un conto intrattenuto presso la EUROPEAN POPULAR BANK di Atene, dando a quest'ultima la disposizione di effettuare il trasferimento di tale somma sul conto n. 002-124394-900 intestato alla filiale di Cipro della BEOGRADSKA Bank sempre sulla EUROPEAN POPULAR BANK di Atene, con beneficiario il "Fondo di sviluppo della Serbia".

Nella stessa data, S.I.N. consegnava a P.T.T. le lettere di credito relative alla parte dilazionata del prezzo (191.160.000 DM).

In data 6 gennaio 1998, S.I.N. versava a P.T.T. 117.180.000 DM quale quota dilazionata per l'acquisto di TELEKOM SERBIA. La P.T.T. indicava quale beneficiaria la *National Bank of Yugoslavia* con pagamento da effettuarsi a favore di quest'ultima sul conto n. 7000203003-1002 presso la BEOGRADSKA Bank filiale di Nicosia (questa potrebbe essere la stessa banca usata per il pagamento della prima *tranche*, sebbene il numero di conto non sia lo stesso).

In data 24 marzo 1998, S.I.N. versava a P.T.T. 73.980.000 DM quale quota dilazionata per l'acquisto di TELEKOM SERBIA riferita alla licenza GSM. Anche

per tale somma, la P.T.T. indicava quale beneficiaria la *National Bank of Yugoslavia* con pagamento da effettuarsi a favore di quest'ultima sul conto n. 7000203003-1002 presso la BEOGRADSKA Bank filiale di Nicosia.

In sintesi il pagamento della partecipazione è avvenuto secondo le scadenze di seguito riportate:

	S.I.N.	O.T.E.	TOTALE	DATA
I RATA	701.770	543.230	1.245.000	10-12/6/1997
II RATA	117.180	80.820	198.000	6/1/1998
III RATA	73.980	51.020	125.000	24/3/1998
	892.930	675.070	1.568.000	

Vale ancora la pena sottolineare come dal rapporto dell'esperto Morten TORKILDSEN (dal gennaio 2001 investigatore e collaboratore dell'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale Criminale Internazionale delle Ex-Jugoslavia) emerga che, dal 1994 al 2000, venne ideata, perfezionata e mantenuta una struttura finanziaria al fine di fornire fondi, attrezzature e approvvigionamenti all'esercito della Repubblica Federale della Jugoslavia e al Ministero degli Interni della Repubblica di Serbia. A tale fine furono create "società di comodo" che aprirono poi conti correnti in banche ubicate a Cipro e in Grecia. I conti bancari di queste "società di comodo" furono gestiti da impiegati provenienti da BEOGRADSKA Bank *COBU*, che organizzarono il deposito dei fondi nei conti correnti delle "società di comodo" e poi sistemarono il trasferimento dei fondi a terzi, inclusi fornitori di armi, attrezzature e altri materiali usati dall'esercito della Jugoslavia e dalle forze armate del Ministero degli Interni della Repubblica di Serbia.

I documenti bancari esaminati dall'esperto Morten TORKILDSEN rivelano che le "società di comodo" operavano con conti correnti bancari a Cipro e in Grecia. Questi conti furono accessi rispettivamente presso al *Cyprus Popular Bank Ltd.* e la *EUROPEAN POPULAR BANK Ltd.* e furono gestiti da rappresentanti *BB COBU*.

Come si dirà più oltre, le informazioni raccolte dall'esperto Morten TORKILDSEN paiono di un certo interesse ai fini della ricostruzione dei flussi finanziari.

3. Esito di alcune rogatorie ed informazioni acquisite da altre fonti.

Come è noto, non è stato possibile acquisire la documentazione bancaria detenuta dalla Filiale di Cipro della BEOGRADSKA Bank per le difficoltà collegate alla messa in stato di liquidazione della citata filiale.

E' stata, invece, acquisita la documentazione bancaria relativa alla seconda ed alla terza *tranche* del pagamento, che, ad una prima sommaria analisi, conferma l'accreditamento presso la *National Bank of Yugoslavia*.

E', inoltre, emersa la sussistenza di tre "società di comodo", la "*Hillsay Marketing Ltd*" con conto n. 001-33-095321 ancora esistente e trasformato nel nuovo conto n. 178-33-047099, la "*Vericon Management*" con conto n. 001-33-073882 ancora esistente e trasformato nel nuovo conto n. 178-33-045835, e la "*BrownCourt Enterprises*" con conto n. 001-33-073858 che risulta chiuso. Tutti i citati conti correnti erano intrattenuti con la "*Cyprus Popular Bank*" di Nicosia.

Tali conti correnti bancari potrebbero essere stati utilizzati per la movimentazione della somma derivante dalla prima *tranche* di pagamento del prezzo. Sembrerebbe, infatti, che su tali conti correnti siano stati accreditati complessivamente 480.000.000 DM in tre *tranches* di 160.000.000 DM su ciascuno dei conti delle società (tanto risulta anche dagli appunti consegnati alla Procura della Repubblica di Torino dai giornalisti D'AVANZO e BONINI).

4. Situazione attuale delle rogatorie.

E' utile, preliminarmente, presentare il seguente prospetto ricognitivo delle rogatorie internazionali trasmesse alle varie Autorità competenti da questa Commissione:

STATO RICHIESTO	DELIBERAZIONE COMMISSIONE	ACCERTAMENTI RICHIESTI	PROVVEDIMENTI STATO RICHIESTO	ATTIVITÀ ESEGUITE ALL'ESTERO
SERBIA	2 Aprile 2003	Audizioni persone informate sui fatti; acquisizioni documentali.	Dichiarata ammissibile	La rogatoria è stata espletata in Serbia a Belgrado tra il 25.9 ed il 3.10.2003.
GRECIA I	2 Aprile 2003	Accertamenti presso O.T.E e presso istituti di credito.	Dichiarata ammissibile	Audizioni di Petros LAMBROU e Vassilios

				MAGLARAS; acquisizione di documentazione concernente movimentazione bancaria in data 30/31.3.2004.
GRECIA II	25 Giugno 2003	Richiesta di documentazione già trasmessa dall'autorità giudiziaria ellenica al Procuratore presso il T.P.I. dell'Aja istituito per i crimini di guerra della ex Jugoslavia.		Nessuna risposta.
CIPRO	2 Aprile 2003	Accertamenti bancari	Dichiarata ammissibile	Acquisizione di documentazione bancaria in data 3/5.2.2004
SVIZZERA I (GINEVRA)	2 Aprile 2003	Accertamenti bancari	Dichiarata ammissibile	Nessuna risposta.
SVIZZERA II (BERNA)	2 Aprile 2003	Informazioni da Othmar WYSS	Dichiarata ammissibile	Audizione di Othmar WYSS e acquisizione di documentazione in data 26.8.2003.
Svizzera III (ZURIGO)	2 Aprile 2003	Accertamenti bancari		Nessuna risposta.
REGNO UNITO	2 Aprile 2003	Acquisizioni documentali; accertamenti bancari. Audizione di persone informate sui fatti.	Dichiarata ammissibile. Nota del 14.11.2003 proveniente dal magistrato di collegamento presso l'Ambasciata italiana a Londra per il tramite del Ministero della Giustizia.	
LIECHTENSTEIN	2 Aprile 2003	Acquisizioni documentali	Dichiarata ammissibile il 5.11.2003 con richiesta di informazioni supplementari.	

Appare, innanzitutto, di primaria importanza acquisire ed esaminare la documentazione necessaria alla ricostruzione del percorso seguito dalle somme costituenti la prima *tranche* di pagamento del prezzo.

In particolare, è necessario acquisire ed esaminare la documentazione bancaria (dal 10/6/1997 fino all'estinzione del conto) relativa al conto corrente n. 002-124394-900, intrattenuto presso la EUROPEAN POPULAR BANK di Atene ed intestato alla Filiale di Nicosia della BEOGRADSKA Bank, utilizzato per l'accreditamento della somma di 683.972.454 DM.

Infatti, come già si è scritto, non è stato possibile acquisire la documentazione bancaria detenuta dalla filiale di Cipro della BEOGRADSKA Bank per le rassegnate difficoltà.

L'acquisizione di detta documentazione è oggetto di una integrazione della rogatoria trasmessa, in data 2 aprile 2003, alla competente autorità giudiziaria greca (rogatoria già eseguita in data 31 marzo u.s.).

Detta integrazione (già approvata dalla Commissione in data 17.3.2004) è attualmente oggetto di esame da parte della stessa autorità giudiziaria greca, alla quale, peraltro, dovrà essere sollecitata l'evasione della domanda di assistenza giudiziaria (trasmessa da questa Commissione in data 25.6.2003) concernente la trasmissione della documentazione bancaria eventualmente connessa all'affare Telekom Serbia, già inviata (dalla stessa autorità giudiziaria greca) al Procuratore presso il Tribunale Internazionale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia.

Infine, sarebbe opportuno inoltrare un'altra rogatoria alla stessa autorità giudiziaria greca per acquisire la documentazione bancaria relativa al conto N. 143-035120-000529 intestato a D.A. KOURENTIS presso l'ALPHA CREDIT BANK di Atene, conto sul quale Telecom Italia dispose il pagamento di 2,7 miliardi D.M. in virtù di un presunto ruolo di mediazione svolto dal KOURENTIS stesso nelle trattative fra STET/Telecom ed O.T.E. per l'acquisizione della partecipazione in Telekom-Serbia, ruolo che è, però, decisamente sconosciuto da Petros LAMBROU e da Vassilios MAGLARAS (rappresentanti della O.T.E. nelle dette trattative, recentemente sentiti nel corso della rogatoria eseguita il 31 marzo u.s.).

Sempre nell'ambito di questa nuova rogatoria sarebbe utile acquisire anche la documentazione bancaria relativa ai conti di S.I.N. ed O.T.E. presso la EUROPEAN POPULAR BANK, conti dai quali venne disposto il trasferimento di DM 16.090.540 e di DM 12.455.455 sul conto BANQUE PARIBAS di Francoforte a favore della NAT WEST SECURITIES LIMITED.

Per quanto concerne la seconda e la terza tranche di pagamento è in corso l'esame della documentazione bancaria trasmessa dall'autorità giudiziaria cipriota, in esecuzione della rogatoria inoltrata in data 2.4.2003.

Va sottolineato come detto esame si presenti di estrema complessità, in considerazione dell'enorme mole dei dati raccolti, che si riferiscono:

- agli estratti conto per ciò che riguarda il pagamento della II rata (dal 31.12.1997 al 30.1.1998) per ciò che attiene al conto corrente n. 002-124394-900 acceso dalla BEOGRADSKA Bank *BB COBU* presso la EUROPEAN POPULAR BANK di Atene;
- alle singole movimentazioni concernenti il pagamento della III rata; trattasi della movimentazioni del conto della National Bank of Yugoslavia presso la BEOGRADSKA Bank n. 7000203003102 dal 30.12.1996 al 22.12.2000;
- agli estratti dal conto del conto della National Bank of Yugoslavia presso la BEOGRADSKA Bank n. 7000203003102 dal 9.1.1998 al 9.4.1998;
- alle contabili bancarie relative al conto della National Bank of Yugoslavia presso la BEOGRADSKA Bank n. 7000203003102; notifiche di accredito a favore del conto suddetto; nonché conferme di avvenuto ordine di pagamento.

Va tenuto, peraltro, presente che la documentazione è stata trasmessa solo in data 17.3.2004 e le prime cinque pagine della missiva di accompagnamento sono ancora in corso di traduzione, essendo state scritte in lingua greca.

L'esito dell'esame approfondito delle numerose movimentazioni di denaro potrebbe suggerire ulteriori verifiche ad accertamenti.

E', inoltre, di estremo interesse acquisire ed esaminare la documentazione bancaria (dal 10/6/1997 fino all'estinzione dei conti) relativa ai conti correnti intrattenuti con la "*Cyprus Popular Bank*" di Nicosia dalle tre "società di comodo" citate nel paragrafo precedente; potrebbe rivelarsi utile anche l'acquisizione della documentazione bancaria relativa ad eventuali conti intestati alle predette società presso la "*LAIKY BANK*" di Nicosia.

Da ultimo, va rilevato che dall'esame del c.d. rapporto "*Torkildsen*", oltre alle tre società cipriote sopra elencate, MILOSEVIC Slobodan poteva contare sulla disponibilità di altre cinque società di comodo per far transitare il denaro "per destinazione ad altre entità". Trattasi delle seguenti società:

- “NEOCOM TRADING” ltd;
- “NITRAKO” Inc;
- “MICROTRI HANDELS” Ltd.;
- “AVIATEND” Ltd.;
- “ABRIDGE” Ltd.

Secondo quanto riferisce il rapporto “TORKILDSSEN”, tutte le otto società di comodo su esposte erano utilizzate dal regime di Milosevic per l’acquisto di attrezzature militari ed altre operazioni non meglio specificate e non effettuabili attraverso i metodi tradizionali, in quanto le disposizioni sull’embargo limitavano, se non escludevano, tali operazioni.

Per compiere i sopra descritti accertamenti ed acquisire la relativa documentazione dovrà essere inoltrata, al più presto, una seconda rogatoria all’autorità giudiziaria cipriota.

Per quanto concerne le altre rogatorie trasmesse a vari Paesi merita di essere puntualizzato quanto segue:

SERBIA

Per quanto concerne questo Paese, obiettivo della rogatoria internazionale era quello di accertare le modalità della negoziazione tra la parte serba e quella italiana; le persone coinvolte in questo affare; le modalità di pagamento del corrispettivo; la natura del c.d. “Fondo di sviluppo della Serbia”; l’eventuale erogazione di indebite somme di denaro a titolo di tangente.

Dall’espletamento della rogatoria è emersa l’esigenza di procedere anche all’audizione di Milan BEKO, all’epoca ministro serbo per le privatizzazioni.

Peraltro, in una nota a firma dei Radicali Italiani (che hanno fornito alla Commissione un’utile e concreta collaborazione), rappresentati da Giulio MANFREDI, vengono fatti i nomi di diversi esponenti politici serbi che potrebbero riferire su molte circostanze dello “strano affaire” (**doc. 44**).

Questa richiesta è stata formulata dalla Commissione in data 14.1.2004 in occasione dell’adunanza plenaria. Trattasi di procedere all’audizione dei seguenti soggetti in via rogatoriale: Dragan TOMIC, Mihalj KERTES, Jovan BIRAC,

Olivera BOZIC, Dragor HIBER, Zoran MRVALJEVIC, Milos NESOVIC, Drasko PETROVIC, MILUTINOVIC e MILOSEVIC Slobodan.

Si è, inoltre, in attesa della trasmissione degli atti del procedimento instaurato dall'autorità giudiziaria di Belgrado in relazione all'affare Telekom-Serbia.

REGNO UNITO

Va osservato che con nota del 14.11.2003, secondo l'Home Office gli elementi che si cerca di acquisire con la nuova rogatoria sono già in possesso delle autorità inquirenti italiane, che potrebbero trasmetterle alla Commissione parlamentare. Nella predetta nota viene anche riferito che, ferma restando la disponibilità delle autorità britanniche a prestare l'assistenza giudiziaria richiesta, il magistrato di collegamento, dott.ssa Sally Cullen, avrebbe preso al più presto contatti con la Commissione per rappresentare quanto sopra.

Sul punto, occorre immediatamente chiarire che il tenore della risposta dell'autorità britannica è presumibilmente dipeso dalla perfetta coincidenza tra il testo della domanda di assistenza giudiziaria avanzata dall'A.G. di Torino e quello della domanda avanzata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta. Si potrebbe puntualizzare all'autorità inglese competente che di diversa natura sono le due Autorità richiedenti, ponendo l'accento sulla diversa finalità (politica e non giudiziaria) dell'inchiesta parlamentare. Va, inoltre, fatto presente che gli atti già trasmessi alla Procura di Torino - e da quest'ultima Autorità inviata a questa Commissione - non danno risposta alle richieste (più importanti) avanzate.

SAN MARINO

1. In data **17.4.2003**, la Commissione Parlamentare Telekom-Serbia avanzava domanda di assistenza giudiziaria all'Autorità Giudiziaria presso la Repubblica di San Marino; la rogatoria era giustificata dal fatto che il VITALI, uno dei mediatori per la conclusione dell'affare, aveva dichiarato che la somma di 14 miliardi di lire (compenso per l'attività di mediazione) gli era stata, prima, accreditata presso una banca svizzera e, successivamente, trasferita presso la "Banca di San Marino" dell'omonima Repubblica. In data 24.1.2003, peraltro, pervenne a questa Commissione, una nota a firma dell'avv. Luciano REVEL, legale del VITALI, il

quale aveva precisato i seguenti numeri dei conti correnti bancari svizzeri presso i quali era stata accreditata la somma di denaro riconosciuta al VITALI medesimo per la mediazione:

- a) Banca Pictet & Cie Banquiers di Ginevra sui conti correnti n. G - 97750 e 97749;
- b) Banca BSI SA di Lugano presso la BSI Overseas Bahamas Limited di Nassau n. c/c. 1005999 600.895.

La rogatoria a San Marino mirava, pertanto, ad individuare i conti correnti sui quali era confluita dalla Svizzera la somma di denaro destinata al VITALI per la sua opera di mediazione e riguardava il limitato periodo di tempo dall'1.1.1997 al 31.12.1998.

2. In data **5.6.2003** il Commissario della Legge presso il Tribunale -Sezione Penale- di San Marino dichiarava ammissibile la domanda di assistenza giudiziaria e ordinava al Direttore della Banca di San Marino di mettere a disposizione la documentazione richiesta.

3. In data **11.6.2003**, il Direttore della banca di San Marino comunicava l'esito negativo della verifiche effettuate (cioè tra l'1.1.1997 ed il 31.12.1998 non vi erano conti correnti bancari sui quali era transitata la somma di denaro sopra indicata). Tuttavia il citato Direttore segnalava alcune circostanze emerse successivamente al periodo oggetto di indagine e comunque connesse alle vicende oggetto delle richieste istruttorie; in particolare, segnalava che presso il Tribunale di San Marino al numero di Ruolo 305 è pendente, a decorrere dall'anno 2002, un'azione civile (temeraria) promossa da Miriam TEDESCHI (dagli atti risulta essere le moglie del VITALI) nei confronti della Banca di San Marino. S.p.a.

Tale giudizio ha ad oggetto l'asserita responsabilità della Banca di San Marino in ordine alla gestione di quelle somme di denaro provenienti dai medesimi istituti di credito svizzeri citati dal VITALI (Banca Pictet & Cie Banquiers di Ginevra e Banca BSI SA di Lugano presso la BSI Overseas Bahamas Limited di Nassau).

Le somme in questione erano rimaste depositate, per un breve arco di tempo, presso la "Banca di San Marino" sul conto corrente n. 5501836/06, conto intestato a "FB", una società fiduciaria di diritto sammarinese, alla quale Miriam TEDESCHI aveva conferito "*mandato statico senza rappresentanza in termini finanziari*".

Ci è stato altresì comunicato che la società "FB" ha formato oggetto di una specifica segnalazione (per operazioni sospette) mediante lettera del 17.1.2001 inviata dalla banca di San Marino all'Ispettorato per il Credito e le Valute. Così come ci è stato comunicato che Miriam TEDESCHI ha depositato presso il Tribunale di San Marino atto di denuncia querela (proc. n. 588/2002) contro tale Loris BASSINI (legale rappresentante della società "FB") per presunte irregolarità nella gestione delle indicate somme di denaro.

4. Con nota del **25.6.2003** questa Commissione chiedeva all'Autorità giudiziaria sammarinese di estendere gli accertamenti al periodo dall'1.1.1996 al 31.12.1996 e dall'1.1.1999 al 31.12.2000. Sicché, in accoglimento di tale ulteriore richiesta, pure dichiarata ammissibile, il Commissario della legge presso il Tribunale di San Marino, ci comunicava l'esito con nota del 14.8.2003, ribadita con nota del 4.9.2003, atteso che, per mero disguido, la prima non era giunta al destinatario effettivo.

Con tale nota veniva comunicato quanto di seguito esposto:

- **che effettivamente dagli istituti di credito esteri** Banca Pictet & Cie Banquiers di Ginevra e Banca BSI SA di Lugano presso la BSI Overseas Bahamas Limited di Nassau erano pervenuti nel periodo **novembre-dicembre 2000** n. 3 bonifici, i cui importi erano poi transitati sul conto corrente n. 5501836/06 (intestato a FIN BROKER, società fiduciaria di diritto sammarinese, i primi due dell'importo complessivo di lire **8.920.645.797** (pari a USD 3.878.373,39, pervenuto dalla Banca Pictet & Cie Banquiers in due tranches, una di USD 1.007.997,58, e l'altra di USD 2.868.145,70 – dalla documentazione trasmessa si legge che in data 27.11.2000 le due banche svizzere sopra citate avevano trasferito la indicata somma di denaro alla Banca di San Marino presso la Banca popolare dell'Emilia Romagna – Europe- SA Lussemburgo a favore della FIN BROKER, con la giustificazione "restituzione di somme di gestione fiduciaria come da accordi"; il terzo di lire **13.121.652.294** pari ad Euro 6.787.000,00 pervenuto alla Banca di San Marino dalla BSI SA di Lugano presso la Overseas Bahamas Limited di Nassau (dalla documentazione trasmessa si legge che in data 29.12.2000 la Banca svizzera BSI SA di Lugano aveva trasferito la indicata somma di denaro alla Banca di San Marino presso la Banca popolare dell'Emilia Romagna –Europe- SA Lussemburgo, con la giustificazione "restituzione di somme di gestione fiduciaria come da accordi", a favore della FIN BROKER);

- **che il conto corrente** n. 5501836/06 era stato acceso presso la Banca di San Marino in data 3.10.2000, dalla società “FIN BROKER”, la quale è titolare del predetto rapporto di conto corrente e che il citato Loris BASSINI (amministratore delegato della FIN BROKER) era l'unico ad operare sul predetto conto;

- **che la società “FIN BROKER” aveva effettuato sul predetto conto corrente** alcuni bonifici a favore dei seguenti beneficiari:

a. lire 900 milioni in data 22.11.2000 a favore di ZOLI Dino;

b. lire 1.812.765.234 in data 19.12.2000 a favore di Stanley Investment – banque du Gothard (Monaco) – bonifico estero;

c. lire 5.116.345.000 in data 10.1.2001 – beneficiario Autostrada dei Fiori S.p.a. – Banca Carige S.p.,a.- Filiale di Imperia;

d. lire 2 miliardi in data 10.1.2001 beneficiario il libretto di risparmio al portatore n. 01/06/52/8104420, acceso presso la filiale della banca di San Marino in Faetano in data 5.1.2001 da Marco Boschi;

e. lire 1.900.000.000 in data 30.1.2001 beneficiario ZOLI Dino.

Alla luce di quanto sopra, potrebbe, essere utile acquisire gli atti del procedimento penale avviato dall'Autorità giudiziaria di San Marino a seguito dell'esposto di Miriam TEDESCHI nei confronti di Loris BASSINI, presidente della società “FIN BROKER”, con sede legale in San Marino, in merito alla sottrazione della somma di denaro pari a 14 miliardi di lire.

CONSIDERAZIONI

Come si è posto in evidenza, la TELECOM esprime al proprio interno (v. documento in data 13 maggio 1997) una valutazione del pacchetto azionario (49%) nell'intorno dei 1.100 Mil. DM.

E' vero che nella seconda valutazione della *U.B.S.* si attribuisce un valore superiore, ma è altrettanto vero che la stessa *U.B.S.* nella *due diligence* sottolinea più volte l'elevato grado di rischio connesso con tale valutazione. Sia chiaro che quando scriviamo di *due diligence*, usiamo una figura convenzionale, perché quel tipo di analisi approssimativa, sarebbe "azzardato definirla *due diligence*" (audizione ing. Miranda del 15 gennaio 2003).

Anche alla luce della seconda valutazione *U.B.S.*, ragioni di prudenza – peraltro, sottolineate all'interno della stessa STET – avrebbero condotto, se tenute nella dovuta considerazione, a vagliare con maggior spirito critico l'incremento di prezzo proposto. A maggior ragione per il fatto che – come si è detto - la stessa *U.B.S.* nella *due diligence* sottolineava ampi gradi di rischio nell'operazione.

In definitiva, le diverse tappe del processo valutativo, nel corso del quale – come si è detto – si è assistito ad un ingiustificato incremento del valore attribuito al pacchetto azionario, lasciano il forte sospetto che vi siano stati coinvolgimenti diretti e/o fattori esterni (es. condizionamenti politici o ambientali) che hanno indotto il *management* della STET ad accettare un prezzo di transazione certamente sopravvalutato e non giustificato dalle dinamiche economiche peraltro opinabili, pur in presenza dei rilevanti rischi certamente noti al *management* stesso che l'operazione comportava. D'altronde, quale *management* avrebbe accettato un incremento di prezzo, in presenza di così forti rischi, se non ne avesse avuto un ritorno diretto o se non avesse subito condizionamenti "dall'alto"?

E che il *management* fosse a conoscenza dei fatti è comprovato, in primo luogo, dalla circostanza che nel documento interno del 13 maggio 1997 si pone in chiara evidenza la sopravvalutazione del pacchetto azionario e, in secondo luogo, dal fatto che la *due diligence* della *U.B.S.*, pur a fronte di una seconda valutazione superiore alla prima, poneva in evidenza la scarsa affidabilità dei dati ed i forti rischi insiti nell'operazione.

Per scendere nel concreto della valutazione, il prezzo della I fase, pari a 1.443 Mil. DM, ha comportato una presumibile sopravvalutazione di 343 Mil. DM circa

(tale valore risulta dalla differenza rispetto al valore attribuito dalla stessa TELECOM in 1.100 Mil. DM in data 13 maggio 1997). A ciò deve aggiungersi l'effetto della II fase (ulteriore prezzo condizionato) pari a 146 Mil. DM per la parte di competenza TELECOM.

Emerge, inoltre, nella vicenda esaminata un consistente e significativo contesto di macroscopica disapplicazione, per tacer d'altro, dei principi di sana e corretta amministrazione di cui agli articoli 2392 e 2403 (vecchio testo) del codice civile, e maggiormente alla stregua della nuova formulazione di dette norme introdotta dal D.Lgs n. 6/03, da parte degli organi amministrativi e di controllo di STET: le caratteristiche, le dimensioni e la rilevanza, anche internazionale, dell'operazione avrebbero dovuto suggerire ad amministratori e sindaci una rigorosa valutazione della sua convenienza, e non una frettolosa e semiclandestina decisione. E la conferma di tale censurabile clima di superficialità e di imprudenza si rinviene nella circostanza che una siffatta operazione sia stata appunto trattata con grande disinvoltura, e molto "distrattamente", dal Consiglio di Amministrazione di STET tenutosi il 6/6/1997, al di fuori dell'ordine del giorno e nell'ambito della voce "varie ed eventuali", secondo una deprecata e censurabile prassi, peraltro abbandonata da tempo dalla migliore tradizione societaria per evidenti motivi di opacità e di scarsa trasparenza dell'informazione.

A tutto ciò deve aggiungersi che già a distanza di poche settimane veniva riscontrata l'assoluta inaffidabilità dei dati e dei valori ed il significativo scostamento di questi rispetto a quelli reali, con pesanti riflessi sulla veridicità del bilancio consolidato di STET, atteso che il valore di iscrizione non ha subito alcuna, sebbene doverosa, variazione.

Sul punto può affermarsi che la scelta operata dagli amministratori di STET, purtroppo condivisa anche dai sindaci, di non svalutare la partecipazione, trova origine esclusivamente nell'esigenza di codesti amministratori di sottrarsi ad una clamorosa sconfessione del proprio operato; e particolarmente eloquente risulta, al riguardo, l'assenza nella nota integrativa di una esauriente e coerente informazione sulle forti criticità che caratterizzavano il *business*.

Il descritto operato di amministratori e sindaci di STET deve esser ritenuto, pertanto, fortemente criticabile giacchè attuato in violazione del preciso disposto dell'art. 2423 bis, 1° comma n. 1, del codice civile (vecchio e nuovo testo), a mente del quale la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata secondo

prudenza, e comunque in palese violazione dei richiamati principi di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio di cui all'art. 2423 del codice civile (vecchio e nuovo testo).

La violazione di tali principi integrava l'ipotesi - ampiamente suffragata dalla rigorosa e restrittiva giurisprudenza dell'epoca - di false comunicazioni sociali, prevista e punita dall'art. 2621 n. 1 codice civile nel testo vigente prima della riforma dei reati societari introdotta dal D.Lgs. n. 61/02; ma la descritta normativa di riforma, entrata in vigore il 16 aprile 2002 e pure aspramente criticata dalle opposizioni, è paradossalmente intervenuta a complicare le indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Torino, giacchè queste (a nostro parere), non risultavano indirizzate ad individuare i profili di cui all'attuale art. 2622 codice civile, posto dalla recente sentenza n. 25887 del 16/6/2003 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, in continuità normativa con il vecchio art. 2621 cod. civ.

Solo una decisa accelerazione di dette indagini - nel senso sopra indicato - da parte dell'Autorità Giudiziaria di Torino, anche per gli incombenti termini prescrizionali introdotti dalla citata riforma del diritto penale societario, potrebbe contribuire a definire con tassativa chiarezza i profili di rilevanza penale rinvenibili nel segnalato comportamento di amministratori e sindaci di STET.

Ed invero, anche l'ing. Tebrio ROSATI, nel corso dell'audizione del 5 marzo 2003, sottolinea che le valutazioni poste a base dell'acquisizione si fondavano su un business plan che, avendo a riferimento un arco temporale piuttosto lungo, erano inaffidabili basandosi su un tasso di conversione del dinaro che, a distanza di tempo, non era assolutamente prevedibile.

E' doveroso svolgere ancora alcune valutazioni:

- l'esperienza insegna che la sopravvalutazione di una partecipazione (il pagamento di un prezzo incongruo) è la via "tecnica" normalmente adottata per la costituzione di una provvista "in nero", la cui utilizzazione può avere finalità facilmente "intuibili";
- non può affatto escludersi – anzi, è fortemente probabile – che, anche nel caso in esame, la sopravvalutazione abbia avuto finalità di costituire una provvista "in nero";
- per completezza di analisi, va ricordato che l'operazione in questione inizia in fase preelettorale (anno 1995) e si conclude in fase postelettorale (giugno 1997), rispetto alle elezioni politiche della primavera del 1996;

- sembra, infatti, non plausibile – sul piano fattuale e logico – che si sia voluto fare un ulteriore regalo (e cioè il pagamento di un sontuoso sovrapprezzo) a MILOSEVIC, oltre al grande affare che gli si consentiva di concludere con l’acquisto di una partecipazione il cui valore doveva essere fortemente “deprezzato” dall’alto rischio-Paese, senza alcuna *due diligence* seria (tanto da non prendere in considerazione le fortissime passività emerse dopo la conclusione dell’affare), senza convertibilità del dinaro (che precludeva qualsiasi forma di “ritorno” dell’investimento) e con una percentuale minoritaria (che lasciava P.T.T., socia maggioritaria, assolutamente padrona della situazione).

L’esecuzione delle rogatorie trasmesse in vari Paesi (Serbia, Grecia, Austria, Germania, Svizzera, Inghilterra, ecc.) ha offerto e potrà ancora offrire utili e significativi elementi per la individuazione del (i) percorso (i) seguiti da detta provvista per raggiungere uno o più (occulti) destinatari.

Certamente, non sfugge l’estrema difficoltà di tale ricostruzione, con particolare riferimento alla prima tranche (circa 700 mila marchi) del prezzo, atteso che la stessa – come ha precisato LARDERA – fu pagata in contanti (o, meglio, mediante trasferimento da un conto all’altro).

In conclusione, vi è stata una “mala gestio” (in piena consapevolezza) dell’operazione TELEKOM SERBIA, tanti e tali erano gli aspetti negativi (se non illeciti) che la connotavano.

E’ singolare che il presidente PRODI (nella sua memoria - **all. doc. 41**- estratta dal sito ufficiale del Presidente Prodi), pur sostenendo che il Governo non abbia preso, in alcun modo, parte all’operazione, si senta in dovere di difendere l’economicità e la convenienza economica dell’operazione stessa.

A sostegno della sua tesi, PRODI mette in risalto il fatto che le azioni Stet abbiano avuto un incremento di valore a partire dal 9 giugno (8.409 lire) – cioè dal giorno della stipulazione del contratto di acquisto della partecipazione nella Telekom – Serbia – fino a raggiungere il loro apice il 18 luglio (11.461 lire).

Analoga progressione avrebbe subito il corso delle azioni Telecom.

Romano PRODI prosegue facendo leva sul successo dell’operazione di privatizzazione, per affermare che la stessa avrebbe comportato un’entrata di circa 26.000 miliardi di lire e che, quindi, non avrebbe influito in alcun modo sul ricavato che il Tesoro ottenne dalla vendita al pubblico delle azioni Telecom.

Infine, PRODI conclude sostenendo che la minusvalenza conseguente alla svalutazione della partecipazione nella TELEKOM-SERBIA abbia inciso – per effetto delle alienazioni dovute alla privatizzazione – per meno del 4 per cento, cioè per circa 10 milioni di euro.

Il ragionamento di PRODI è viziato sotto molteplici profili, tutti di natura economica. (Politicamente è improponibile; se si ricorre alla tesi del “nulla sapevo”, diventa impresentabile).

Non può essere ritenuto corretto porre a confronto l’andamento di borsa delle azioni STET e Telecom con l’indice MIB 30. Infatti, mentre le azioni STET – nel periodo interessato - hanno fatto registrare un incremento del 36,29%, l’indice MIB 30 ha avuto un incremento del 21,26%.

Va evidenziato, innanzi tutto, che l’incremento di valore dei titoli STET debba essere inquadrato in un più generale trend (fortemente) positivo dell’intero mercato azionario (e non, certamente, riferito all’acquisto della partecipazione in Telekom-Serbia); verosimilmente, poi, il maggior incremento fatto registrare dalle azioni STET deve essere ricondotto ad un certo favore dei risparmiatori verso i titoli telefonici, anche rispetto alle prospettive di privatizzazione che ormai si stavano concretizzando. Non è corretto, poi, ritenere che la valutazione offerta dal mercato esprima compiutamente il valore economico di una società. Infatti, il prezzo di mercato nasce dall’incontro fra la domanda e l’offerta, che – come è noto – sono influenzate da una moltitudine di variabili, quali ad es. l’ottimismo che in un determinato momento anima i risparmiatori. Al contrario, il valore effettivo di una società è determinato da componenti, quali la consistenza patrimoniale, le aspettative di reddito e così via, che non sono condizionate da fattori psicologici. Non vi è dubbio – alla luce delle ampie considerazioni svolte nella presente relazione – che tali parametri abbiano subito una pesante influenza negativa dall’operazione. E le ripercussioni di tali effetti negativi sono stati successivamente recepiti sotto forma di svalutazione della partecipazione.

Ma vi è di più. PRODI afferma che non vi è stato – se non marginalmente – un danno in capo al Tesoro, poiché il corso delle azioni ha subito un incremento successivamente all’operazione. Tale ragionamento è privo di senso. Sarebbe come dire: il fumo non fa male, tant’è che vi sono fumatori che vivono fino a ottant’anni. Certo, questo in alcuni casi è vero, ma se gli stessi soggetti non fumassero probabilmente vivrebbero fino a novanta... In altri termini, non ha senso ritenere che l’operazione non sia stata dannosa per il Tesoro soltanto perché la quotazione delle

azioni ha avuto un incremento. Infatti, se l'operazione non fosse stata posta in essere l'incremento avrebbe potuto essere ben maggiore. Quindi, un danno, in occasione della privatizzazione, sicuramente vi è stato.

Infine, sembra riduttivo sostenere che il Tesoro non abbia subito – se non marginalmente – effetti negativi dalla svalutazione, in quanto la partecipazione nella TELECOM ITALIA è stata progressivamente trasferita ai risparmiatori, al punto che nel 1998 essa ammontava a meno del 4 per cento. Infatti, se è vero che la svalutazione non ha gravato sul Tesoro è altrettanto vero che ha, comunque, comportato un grosso sacrificio per i risparmiatori, che si sono visti svilire il valore delle azioni.

Detti aspetti di forte negatività meritano un adeguato approfondimento da parte della competente Procura di Torino, travalicando, gli stessi, l'ambito discrezionale di una normale valutazione economica.

Sarebbe un grave errore sostenere che l'accertamento a posteriori del “valore” di un'azienda oggetto di acquisizione è pressoché impossibile, di guisa che sarebbe certo (e costoso) il fallimento di un'indagine peritale che avesse questo obiettivo.

Questo convincimento presuppone una coincidenza fra valore e prezzo. E non è così: il valore è un dato oggettivo; il prezzo è determinato dall'incontro fra l'offerta e la domanda e, dunque, è influenzato da molte variabili (quali, ad esempio, gli obiettivi e la “forza contrattuale” delle due parti in gioco, elementi psicologici, e così via).

Di conseguenza, è sempre possibile – con un rassicurante grado di attendibilità – ricostruire il valore di una partecipazione, pur tenendo conto della difficile scelta in ordine al peso da attribuire alle diverse variabili che entrano in gioco; scelta che deve, peraltro, sempre essere basata sulla discrezionalità tecnica del valutatore e non sull'arbitrarietà (es. mancata verifica dei dati forniti).

In definitiva, è sempre possibile esprimere un giudizio di attendibilità della valutazione, soprattutto laddove il range fornito dall'advisor sia particolarmente ampio.

E', poi, di scarso pregio obiettare che l'eventuale sopravvalutazione di Telekom Serbia abbia avuto un'origine per così dire fisiologica, derivante cioè da logiche imprenditoriali che, come tali, sono e debbono restare estranee all'indagine penale.

Invero, se il valore della partecipazione è un dato, entro certi limiti, obiettivo, un giudizio diverso – come si è scritto – deve essere formulato per il prezzo; questo risente di una pluralità di variabili che hanno spesso carattere psicologico (es.

ottimismo in relazione ad un'operazione) e che ben difficilmente possono essere quantificate.

Tuttavia, quello che si può dire con un sufficiente grado di certezza è che, in relazione all'affare Telekom-Serbia tutte le variabili soggettive dovevano indurre l'acquirente a comprimere il prezzo anziché a gonfiarlo. Non si poteva, infatti, ritenere che la situazione della Serbia potesse lasciare spazio a valutazioni positive o, peggio ancora, a giudizi di ottimismo.

In altri termini, il prezzo avrebbe dovuto in ogni caso essere fissato al minimo della valutazione fornita e non in una zona intermedia.

In definitiva, la sopravvalutazione della partecipazione nella Telekom-Serbia non poteva trovare riscontro in arbitrarie logiche imprenditoriali, che – si ribadisce – avrebbero ragionevolmente condotto ad una sottovalutazione più che ad una sopravvalutazione. Si deve, dunque, ritenere che le reali motivazioni dell'operazione debbano essere ricercate al di là di semplicistici giudizi di opportunità economica, escludendo che la situazione della Serbia potesse lasciare spazio a valutazioni positive o, peggio ancora, a giudizi di ottimismo.

Appare ovvio, comunque, rilevare che una “mala gestione “siffatta comporta un'immane responsabilità, di cui riesce assai arduo immaginare si sia fatto carico, “in splendida solitudine”, un solo manager – per quanto autorevole, come TOMMASI di Vignano – senza adeguate coperture politiche.

In realtà, la mala gestio che si coglie chiaramente nell'affare TELEKOM-SERBIA presenta chiare e forti connotazioni politiche, sia sul piano della politica interna che su quello della politica estera. Rinviando ai capitoli sulle responsabilità singole e collegiali dei protagonisti dell'epoca (PRODI, DINI, FASSINO), escludendo, per correttezza di mandato, ogni apprezzamento sulla scelta di politica estera (peraltro ininfluente nella presente analisi, perché negata in radice la conoscenza dell'affare), rinunciando quindi alla suggestione etica (e non solo) di avere offerto con 897 miliardi una essenziale “bombola d'ossigeno” al sanguinario dittatore che continuò il potere quando appariva boccheggianti e armò la imminente guerra col danaro generoso che finanziava i proiettili anche contro i nostri soldati in Kosovo (mandati dalla stessa politica rianimatrice del dittatore), osserviamo in linea tecnica: non risulta affatto che i vertici del Ministero degli Esteri e dell'azienda STET-TELECOM ITALIA, e il Presidente del Consiglio, per obbligo di vigilanza, si siano preoccupati – alla luce delle provate segnalazioni – del probabile uso distorto

che sarebbe stato fatto dall'ingentissima somma pagata, con nostro grave danno erariale e patrimoniale, conseguente all'uso privato serbo del pubblico danaro italiano.

Non emerge – sul piano documentale e testimoniale – alcun intervento diretto a “suggerire” (a coloro che conducevano la trattativa) l'adozione di clausole che garantissero una corretta destinazione della somma (che non poteva non essere quella del versamento della stessa nelle casse di TELEKOM-SERBIA).

La politica estera è sullo sfondo. Restano la coscienza della politica e un pesantissimo interrogativo sospeso: un affare buono può creare, per congiunture varie, imprevedibili situazioni disastrose. Ma una iniziativa disastrosa dall'origine, aggrava irrimediabilmente la responsabilità anche per le conseguenze dirette e indirette.

Chi governa paga imprevidenza, incompetenza, superficialità, mancata confessione di colpe gravi, condotte negative produttive di gravissimo danno nei confronti della comunità nazionale.

Questo è principio che può definirsi condiviso.

Ma è provato in rapporto alle dinamiche dei fatti ?

Procederemo per singole responsabilità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'EPOCA ROMANO PRODI

In spregio alla previsione di cui all'art. 95 della Costituzione, ha sempre sostenuto che nulla sapeva e comunque non era suo compito occuparsi di quella operazione, anche se AGNES riferisce che era proprio lui il "mandante" del siluramento "perché non pronò" come TOMMASI (RASI – **doc 34, all. 1**), oltre ad essere, PRODI, sicuramente informato: "L'IRI assolutamente doveva sapere. Quando dico l'IRI, dico il Governo, perché l'istituto ne è tramite" (**doc. 34, all. 2**).

Opinionisti non di destra attaccano questa posizione.. olimpica sino all'ironia.

PANSA: "La prima è quella già usata contro il Cavaliere per le illegalità, vere o presunte, della Fininvest: lui non poteva non sapere. Chi sta in cima a una piramide di potere, non può non conoscere che cosa va facendo chi gli sta sotto. Valeva per il Berlusca? Allora vale anche per Romano PRODI & C. Anzi, come ha sostenuto Alessandro Corneli, editorialista del "Giornale", loro "dovevano sapere": "Questo è il cuore del problema, più importante delle eventuali tangenti" Ancora: "Dire sino in fondo tutta la verità su Telekom Serbia, spiegare e spiegarsi dinanzi all'opinione pubblica italiana, soprattutto a quella di centro-sinistra. I nostri amici dell'Ulivo hanno cominciato a farlo troppo tardi e male. E non di loro iniziativa, ma perché spinti dai dubbi, dalle domande ansiose e anche dalle incavolature di una parte della loro base partitica ed elettorale.

Del resto, nella mia piccola pretesa ormai sono in ottima compagnia. A cominciare da quella di eminenti opinionisti di provata fede ulivista, che hanno iniziato a fare le mie stesse domande. Domande incoraggiate da interviste-boomerang di uomini un tempo al governo dell'Ulivo che, vestendo i panni di Biancaneve, ripetono tetragoni: "Ho appreso di Telekom Serbia da qualche trafiletto di giornale". "Mi dicono che PRODI sia molto preoccupato. E stia domandando ai suoi come reagirà l'opinione pubblica italiana al momento del voto europeo, tra qualche mese. Ha ragione di esserlo. Quando si commette un errore e non si rimedia subito, il seguito ricorda il detto che al peggio non c'è mai fine". (G. PANSA "L'Espresso" 25.09.2003 – **doc. 34, all. 3**)

MERLO: "...penso anzi che né PRODI né FASSINO abbiano intascato tangenti, per questo o per altri affari. Tuttavia l'acquisto del 29% di Telekom Serbia era un affare di Stato e non è credibile che gli uomini dello Stato non sapessero quel

che faceva lo Stato. Addirittura la difesa con il “non sapevo” è peggio dell’offesa. Troppe sono le implicazioni di politica estera. (F. MERLO “Oggi” 24.09.2003 – doc. 34, all. 4).

EZIO MAURO, parlando all’inizio di ottobre alla trasmissione di Raitre “Primo Piano” ha detto che il governo non poteva non essere a conoscenza della compravendita di Telekom Serbia e che sospetta il pagamento di tangenti. (“*Il Cavaliere e il Professore*” di **B. Vespa** - doc. 34, all. 5).

RINALDI: “*A prescindere dalle assurde tangenti di cui favoleggia il faccendiere Igor MARINI, infatti, l’acquisto di una quota di Telekom Serbia durante il governo PRODI fu un grave errore. Finanziario, perché Telecom Italia, nel 1997 ancora controllata dallo Stato, pagò un prezzo altissimo; politico perché l’operazione fornì denaro fresco alla bieca tirannia di Slobodan MILOSEVIC*”. (**C. RINALDI** “*L’Espresso*” 28.08.2003 - doc. 34, all. 6).

Il tema è quindi: è istituzionalmente colpevole perché sapeva e non intervenne o lo è di più se non sapeva dovendo sapere?

Anche un semplice addetto ai lavori segue la stampa, e, senza ricorrere ad ipotesi, ricordiamo RAMPOLDI, che il 6 giugno ’97, (a tre giorni dalla firma dell’affare!) scrive su Repubblica: “*Cautela seguita anche nell’affare italo-serbo sulla telefonia, con gli uomini della Stet che sbarcavano a Belgrado proprio nel giorno in cui PRODI era in visita a Zagabria con stuolo di imprenditori al seguito*”(Il Foglio, 13.09.2003 - doc. 34, all. 7). E, ancora, commentando la dichiarazione di PRODI su una equidistanza italiana nei Balcani, il RAMPOLDI del giugno 1997 spiega che “*così PRODI è stato informato che la politica estera del suo governo è tutt’altra*” (doc. 34, all. 7).

Quindi era sul posto il presidente del Consiglio quando maturavano eventi di rilevante spessore per il danaro del contribuente italiano, coinvolto in quella operazione per il 61%.

Ma era già fortemente partecipe dei rischi di quel Paese contraente.

Infatti: il 18 gennaio ’97, prima della conclusione, con una “**Relazione sulla politica informativa e della sicurezza**”, “presentava” al Consiglio dei Ministri la situazione ambientale: “*Nella regione balcanica, il protrarsi di tensioni etnico-sociali rende estremamente precaria la stabilità interna di quasi tutte le Repubbliche ex Jugoslave, con ripercussioni nei settori politico-istituzionale, economico e militare.*

Nella ex Jugoslavia, nonostante la firma di accordi di normalizzazione delle relazioni bilaterali, culminati con il reciproco riconoscimento degli Stati nati dalla dissoluzione della Repubblica Socialista Federativa Jugoslava (RSFJ), si rileva una situazione di perdurante instabilità. Questa, oltre ad essere alimentata dalla mancata definizione dei contenziosi territoriali e dalla spartizione dell'eredità politica e dei beni della RSFJ, rischia di estendersi ulteriormente a causa della grave crisi politica innescatasi a Belgrado.(...) Perdurano, infatti, attriti interetnici, favoriti dal rafforzamento dei partiti nazionalisti dopo le elezioni presidenziali, politiche e cantonali di settembre. Sono presenti anche rischi connessi alla crescente influenza dei fondamentalisti islamici, alla mancata consegna dei criminali di guerra e al programma internazionale di riarmo delle Forze Armate della Federazione Croato-Musulmana, percepito dai serbo-bosniaci come un tentativo di rafforzamento della parte avversa”.

“Nella Repubblica Federale Jugoslava, le imponenti manifestazioni di protesta, dopo l’annullamento delle elezioni amministrative in importanti città della Serbia, continuano ad essere alimentate anche dalla precaria congiuntura economica”. (...)

“Si valuta che l’aspirazione popolare alla completa democratizzazione del Paese non sia reprimibile a lungo, anche se la dirigenza di Belgrado non sembra disposta a cedere il potere. Ne potrebbe derivare un prolungato periodo d’instabilità politica, suscettibile di favorire il rafforzamento delle fazioni ultranazionaliste e di incidere negativamente sul processo di normalizzazione dell’intera regione balcanica” (doc. 34, all. 8).

Subito dopo la firma (agosto '97), tornava sull’argomento: “Profili generali della minaccia”: *“L’evoluzione delle crisi che maggiormente determinano riflessi per la sicurezza nazionale ha confermato la presenza di fattori di rischio, in primo luogo nella regione balcanica, con particolare riferimento alla situazione in Albania e in alcune Repubbliche dell’ex Jugoslavia. Nella ex Jugoslavia, la situazione permane instabile, soprattutto a causa dei contenziosi irrisolti che ostacolano il processo di pace” (...)*

“Nella Repubblica Federale di Jugoslavia (RFJ) si segnalano un deterioramento del quadro politico ed il permanere di tensioni etnico-sociali.

In Serbia diviene più aspro il confronto tra il Governo e l’opposizione, in vista delle elezioni repubblicane, che si terranno entro fine anno” (doc. 34, all. 9).

Noto e preoccupante il “rischio Paese” (ripetiamo al V° grado, il massimo da 1 a 5; la Serbia, primo Paese sui 21 allarmanti), PRODI predica principi lontani dalla grave realtà che si consumava, praticando inerzia, per come rappresenta i fatti, con...candore da eremita, studioso dei massimi sistemi e non vigilante su preoccupanti realtà note.

Ma lui sapeva che era (ed è) vigente la Circolare “IRI” che imponeva la conoscenza preventiva (**doc. 34, all. 10**) e la vigilanza conseguente che, se omessa, denuncia l’incapacità del responsabile del controllo sull’impiego opportuno e corretto del pubblico danaro. Inoltre PRODI è noto per essere “professore” (quindi tecnico con competenze dirette) prima che politico, che potrebbe invocare limitata conoscenza degli strumenti di analisi e di verifica.

E’ difficile ipotizzare attenuante alcuna.

Ha ragione MENTANA *“Il centrosinistra ha una maledetta paura della vicenda, visto che i suoi leader hanno continuato a sostenere una linea di assoluta estraneità all’affare. Ma qui si può ben dire che il governo PRODI “non poteva non sapere” (e sarebbe stato semmai grave il contrario). (Enrico MENTANA, “Il Mondo” 12.09.2003 - doc. 34, all. 11).*

Ha torto, perciò, chi potendo e dovendo spiegare, lo evita!

E sarebbe risultato oggettivamente imbarazzante (comprendiamo il disagio) spiegare come ininfluyente nell’affare la sponsorizzazione del “monarca” (così il prof. ROSSI, ex senatore ds) Tommaso TOMMASI ad opera di PRODI e MICHELI.

La protezione al TOMMASI dell’ex presidente del Consiglio e del suo sottosegretario alla presidenza è concordemente riferita dal citato sen. prof. Guido ROSSI, da Francesco CHIRICHIGNO, da Ernesto PASCALE, da Gaetano RASI, da Domenico PORPORA, da Antonio ARGENTINO. Troppi e tutti qualificati!

Prof. PRODI, neppure evocando gli spiriti risulta convincente la tesi che nulla lei sapeva di Telekom Serbia, neppure a livello di obbligatoria informativa e di dettato costituzionale (il ripetuto art. 95), quando il protagonista assoluto era un suo uomo, il quale, intervistato, non ha esitato a ribadire che il governo (e quindi lei, su tutti) tutto sapeva. Né poteva non sapere, perché doveva sapere!

D’accordo con Merlo: “Non è credibile che gli uomini dello Stato non sapessero quel che faceva lo Stato. Addirittura la difesa con il “non sapevo” è peggio dell’offesa”...

IL MINISTRO LAMBERTO DINI

Sembra un ministro di un altro Stato.

Altro “ignaro”, sino alla insofferenza per chi gli chiede conto istituzionale.

C'è una prima folgore che saetta contro il ministro sospeso nelle nuvole: 14 dispacci (13 telegrammi e una lettera) che un inutilmente allarmato ambasciatore italiano in Serbia (**doc. 34, all. 12**) inoltra al Ministero, coinvolgendo il sottosegretario delegato (FASSINO), che, per come inequivocabilmente riferisce il diplomatico SANNINO (capo della segreteria di FASSINO), dovevano pervenire (e non poteva non esserlo) alla conoscenza del ministro competente. Così, sul punto, SANNINO, l'ex capo della segreteria di FASSINO, che il 09.01.2003 ha rivelato alla Commissione che l'attuale leader dei DS informò degli avvisi il Ministro degli Esteri: “*FASSINO mi disse che ne parlò a DINI*” (**doc. 34, all. 13**).

Il ribadito “candore” trova altro significativo (ai fini della conoscenza dell'affare) ostacolo. **L'agenzia serba, TANJUG (definita dagli ambasciatori Sessa e Bascone - a confronto in Commissione il 20 aprile 2004 - “l'agenzia di stato”, “la più importante agenzia del paese”), del 9 giugno '97**, lo stesso giorno della conclusione, pubblica: “*In occasione della firma dell'accordo fra la P.T.T. serba e le compagnie italiane Stet e Telecom Italia, il Ministro degli Esteri italiano Lamberto DINI ha mandato un messaggio al suo omologo iugoslavo Milan MILUTINOVIC: “Nella prima metà dell'anno i rapporti italo-iugoslavi si sono intensificati e sono divenuti più stabili, diceva la nota, soprattutto nel campo dell'economia e del commercio.*”

DINI ha espresso una valutazione positiva e ha detto che ispira fiducia il fatto che ulteriori rapporti si possano sviluppare nei migliori interessi dei cittadini dei due paesi.

Il messaggio proseguiva dicendo che l'Italia ha continuato ad osservare attentamente il percorso della Jugoslavia verso la democrazia e le riforme economiche.

DINI ha detto che era soddisfatto di apprendere che le istituzioni di telecomunicazioni dei due paesi e che compagnie da paesi terzi si apprestavano a concludere un importante accordo di cooperazione finalizzato alla modernizzazione

e alla promozione dell'efficienza nella regione, accordo che è di grande importanza per assicurare la migliore possibile comunicazione fra le popolazioni.

DINI ha detto che sperava che l'accordo potesse aiutare a migliorare la qualità della vita nella Repubblica Federale Jugoslava in accordo con i valori che la comunità internazionale è chiamata ad affermare e sostenere”(doc. 34, all. 14).

Né il Ministero era estraneo alla materia, tanto che organizza, in data 6 giugno 1997, una importante conferenza (“Il ruolo dell'Italia nella cooperazione politica ed economica con l'Europa danubiano – balcanica”), che si svolge il 13 giugno (quindi nel cuore temporale dei fatti) alla Sala Bernini, con l'intervento introduttivo prima di DINI, e nel pomeriggio di FASSINO, con invito rivolto al dott. Umberto DE JULIO, direttore generale STET (doc. 34, all. 15).

Ma non è serio nascondersi oltre, quando FASSINO dice (e PANSA lo riporta: “Nell'intervista a Massimo Franco per il “Corriere della sera” (1 settembre) dice, in contrasto con DINI, che “la trattativa era nota”. Afferma che la trattativa “fu conclusa quando Telecom era una società privata e la presenza dello Stato era irrilevante. Ma questo non è vero perché nell'estate 1997, il 61% della Telecom era ancora del Tesoro” (G. PANSA “L'Espresso” 18.09.2003 - doc. 34, all. 16). Poi MERLO: “Se PRODI, FASSINO e DINI vogliono davvero liberarsi della paccottiglia e delle calunnie ci raccontino perché hanno commesso quell'errore di Stato”(F. MERLO “Oggi” 24.09.2003 - doc. 34, vedi all. 4).

“Affare noto” a tutti, tranne che al Presidente del Consiglio e al Ministro degli esteri?... Né ha dignità di discolpa, scaricare, contro verità, la responsabilità sul governo americano che concordava, a dire di FASSINO, con gli aiuti al dittatore.

La realtà vuole che DINI e PRODI c'entrano. Infatti, così FASSINO: “Sono l'unico che non c'entra in questa storia della Telecom Serbia, e dovrei esporti proprio io”? (PANSA, Espresso, 25 settembre, pag. 41, - doc. 34, vedi all. 3). Quindi una precisa indicazione di responsabilità per gli altri due, cioè PRODI e DINI.

Incalzato, poi, da Repubblica che lo definisce “SLOBO – DINI”, e lo colloca al corrente dei fatti, come si difende? Sostenendo che i suoi detrattori di quel giornale (!) sono “manovali della CIA”?...Non appare convincente la spiegazione. Anche perché l’insospettabile Repubblica, il 16 febbraio 2001, riporta una pesante dichiarazione di Zarko Korac, vice primo ministro, che scolpisce la situazione: “Il denaro dell’affare Telekom-Serbia servì per sostenere il regime di MILOSEVIC, allora in difficoltà e sì, forse, anche le operazioni militari in Kosovo. Quell’affare fu una dimostrazione di cinismo e un errore di DINI” (La Repubblica, 16.2.2001 - **all. doc. 38**).

Non commentiamo la scelta di politica estera per correttezza di mandato, essendoci preclusa, ma l’errore gravissimo può essere scusato con le parole di DINI: “La Cia colpisce chi non è d’accordo” ?... (La Repubblica – **all. doc. 39**). Anche perché l’ex ministro delle telecomunicazioni serbe, Boris TADIC, lancia una sassata in fronte agli avvelenatori di pozzi, a chi cioè schiera “faccendieri” e “dossieristi” per nascondere il marcio, a chi ha dimenticato, per malafede e convenienza, Repubblica e TADIC (16.2.2001!): “L’affare Telekom è stato un caso di corruzione internazionale” (**all. doc. 40**). Calunnia? Attendiamo risposte...

E’ d’accordo anche **Francesco Bonazzi**, redattore di l’Espresso, che, in un suo libro di recente pubblicazione (“**Telekom-Serbia, l’affare di cui nessuno sapeva**”) scrive: “*Manovali o non manovali della Cia, DINI mette comunque a segno un incredibile autogol durante il suo accorato intervento alla Camera del 28 febbraio 2001. Afferma infatti che <l’azionista italiano, a differenza di quello greco, fu determinante nell’impedire che alla presidenza e nel consiglio di amministrazione di Telekom-Serbia vi fossero uomini del partito di Seselj>. Ora, Vojislav Seselj è il leader ultranazionalista del partito radicale serbo che 1998 voleva bombardare l’Italia e dal febbraio del 2003 è detenuto in carcere a l’Aia, accusato di genocidio e torture. Un contrattempo che non gli ha impedito, alle politiche del dicembre 2003, di essere eletto in Parlamento con un bel numero di voti. DINI deve aver pensato che a raccontare di aver fermato un elemento del genere non poteva che fare una gran bella figura. Peccato che così facendo abbia fornito un argomento eccezionale a chi sostiene che il Governo sapesse perfettamente tutto su Telekom-Serbia, visto che partecipava perfino alle manovre consiliari.*” (**Doc. all. 43 – pag. 95**)

E infine, come intendere l’affermazione di Filippo di Robilant, che, presente a Rambouillet come membro del gruppo di esperti internazionali che assisteva la

delegazione kosovara ha dichiarato: “Nel gruppo di contatto, se si escludono i Russi, gli unici amici di Belgrado erano i componenti della delegazione italiana. Ascoltai con le mie orecchie James Rubin, il portavoce di Madeleine ALBRIGHT, dire: mi vergogno di ripetere quel che DINI sta dicendo alle nostre riunioni”. In quei giorni ci si chiese il perché di quell’atteggiamento italiano così subalterno. La risposta mi fu data da due dei miei colleghi della delegazione. Avevamo lavorato al Dipartimento di Stato USA, erano stati ai colloqui di Dayton. Ebbene, entrambi indicarono nell’affare Telekom una delle ragioni della posizione di Lamberto DINI”. Calunnia continuata? Perché la persona offesa DINI Lamberto, tace, e da vice presidente del Senato, si rifiuta di rispondere a una Commissione istituita per volontà di Camera e Senato? Non è troppo?

IL SOTTOSEGRETARIO PIERO FASSINO

In ragione del ruolo successivo e attuale (segretario del maggiore partito di opposizione), FASSINO non riesce a convincere gli opinionisti di sinistra.

Che scrivono: “*FASSINO deve dirci di più e con maggiore schiettezza*”. (PANSA “*L'Espresso*” 25 settembre 2003 - **doc. 34, vedi all. 3**).

“*La partecipazione greca non sorprende... meno scontata è la presenza trainante di una società italiana in un affare che, per quanto dinamica sia la Stet, non poteva essere avviato senza l'incoraggiamento, o almeno il silenzio-assenso, della Farnesina*”. (G. RAMPOLDI “*La Repubblica*” 1997 - **doc. 34, vedi all. 7**).

“*Penso anzi che né PRODI né FASSINO abbiano intascato tangenti, per questo o per altri affari. Tuttavia l'acquisto del 29 per cento di Telekom Serbia era un affare di Stato e non è credibile che gli uomini dello Stato non sapessero quel che faceva lo Stato*”. (F. MERLO “*Oggi*” 24.9.2003 - **doc. 34, vedi all. 4**).

EZIO MAURO, parlando all'inizio di ottobre alla trasmissione di Rai Tre “Primo piano” ha detto che “*il governo non poteva non essere a conoscenza della compravendita di Telekom Serbia*” e che sospetta “*pagamento di tangenti*” (Bruno Vespa, “*Il Cavaliere e il Professore*” - **doc. 34, vedi all. 5**).

Poi gli opinionisti moderati (due su tutti: OSTELLINO e ROMANO)

OSTELLINO: “*Ora, la stragrande maggioranza degli italiani pensa che proprio di una “questione morale” individuale si tratti, cioè, in definitiva, che, nella circostanza, non fossero in gioco l'interesse generale, collettivo, le ragioni dello Stato, bensì solo squallidi interessi personali. In definitiva, che siano corse le tradizionali tangenti... se si paragona l'attuale comportamento degli uomini al governo all'epoca dell'affare Telekom Serbia con quello tenuto da Bettino Craxi in Parlamento dopo lo scoppio di Tangentopoli, è possibile non rilevare la differenza di statura politica fra gli uni e l'altro. Qui, i silenzi imbarazzanti di chi non sa politicamente come uscirne; là, l'orgogliosa chiamata di correttezza nello scandalo del finanziamento illegale della politica, con l'assunzione di una responsabilità politica che si estendeva all'intero quadro politico. Craxi fu ugualmente sconfitto. Ma non per aver preso le tangenti, bensì dall'incapacità dei suoi simili di assumersene anch'essi la responsabilità politica. E' quello che rischiano oggi gli uomini di Telekom Serbia. Anche se, paradossalmente, le tangenti non le hanno prese*”. (P. OSTELLINO “*Corriere della Sera*” 6.9.2003 - **doc. 34, all. 17**).

ROMANO: “Non ho capito e non mi hanno convinto certe dichiarazioni d’esponenti del governo di allora, in parte corretta, che dichiarano di non saperne nulla. Questo non è possibile, non è immaginabile. Direi di più: se non sapevano avrebbero avuto il diritto di arrabbiarsi con Telecom, perché una grande impresa nazionale che va in un paese travagliato da problemi politici come la Serbia e non dice nulla al suo governo, pecca di leggerezza. Sarebbe stato più normale che il presidente del Consiglio di allora, ora presidente della Commissione Europea, avesse ammesso che gliene avevano parlato e che lui aveva detto di fare loro. Era una responsabilità dell’impresa. Non lo so se sia stata leggerezza. Mi ha colpito però il fatto che non abbiano detto subito, immediatamente, di essere al corrente”. (“La provincia di Sondrio” intervista a **Sergio ROMANO** 10.10.2003 - **doc. 34, all. 18**).

Ma nel tentativo di scolorire l’importanza della condotta istituzionalmente negativa, FASSINO incorre in un grave infortunio, quando, in una sua intervista pubblicata dal Corriere della Sera il 1° settembre 2003, vuole presentare quell’operazione come destinata alla indifferenza perché “la presenza dello Stato era irrilevante”.

Chi ama la polemica potrebbe osservare: se il 61% è... “irrilevante”, a quali mano saremmo affidati in caso di ricambio governativo...?

Ma diamo la parola a chi è politicamente vicino all’on. FASSINO. RINALDI (*Espresso*) scrive: “A prescindere dalle assurde tangenti di cui favoleggia il faccendiere Igor MARINI, infatti, l’acquisto di una quota di Telekom Serbia durante il governo PRODI fu un grave errore. Finanziario perché Telecom Italia, nel 1997 ancora controllata dallo Stato, pagò un prezzo altissimo; politico perché l’operazione fornì denaro fresco alla bieca tirannia di Slobodan MILOSEVIC” (C. RINALDI, *L’Espresso* 28.08.2003 - **doc. 34, vedi all. 6**).

Se poi, per evitare ripetizioni, egli si mostra più.. terrestre degli altri per la notorietà dell’operazione, (il capo della sua segreteria, il diplomatico SANNINO lo stringe all’angolo nelle sue audizioni che si allegano - **doc. 34, vedi all. 13 e all. 19**), non torneremo sulla gaffe internazionale dell’incoraggiamento, contro verità, degli USA. Basti ricordare: James RUBIN, Madeleine ALBRIGHT e Bob GELBARD, tutti a smentire FASSINO in ordine agli ammiccamenti degli USA a quel sanguinario regime (vd. all. **doc. 47 e 47 bis**).

Resta sullo sfondo un quesito: ai cercatori di scuse (umanamente comprensibili se la richiesta è rivolta agli autori dell'offesa e non ai soggetti istituzionali obbligati a sentirli) non è mai venuta l'idea di chiedere loro scuse agli italiani per cinquecento miliardi (almeno) regalati al feroce dittatore (montagne di cadaveri a Kostunica!), per le gravissime negligenze e imprudenze che squalificano chi ha governato e pretende di governare ancora le parti offese, cioè il popolo italiano?

Come intendono risarcirlo? Insultando chi chiede spiegazioni? Evitando di darle in una sede parlamentare? Ogni possibile alibi cade davanti ai doveri, derivanti da pregresse funzioni governative.

Per chiudere il tema "scuse" e quello più politico "persone non informate dei fatti", interviene **Bonazzi**, che nel suo già citato libro, scrive: "Sulle responsabilità politiche e istituzionali dell'affare Telekom, gli italiani non hanno sentito una sola parola di scuse da parte dei politici. I vari Prodi, DINI..., FASSINO e MICHELI si sono nascosti dietro a un dito (...) Eppure (...) per chi sostiene di non essersi arricchito non dovrebbe essere poi così difficile alzarsi in piedi, dire una frasetta mai pronunciata in decine di sdegnose interviste: "Su Telekom-Serbia abbiamo commesso un grave errore politico"." Scuse, insiste l'autore, che dovrebbero essere rivolte anche ai "serbi e kossovaresi che grazie ai nostri soldi hanno subito un dittatore più a lungo del dovuto". (doc. all. 43 bis. Pag. 156)

Il tema del capitolo? "Senza vergogna".

CONCLUSIONE

Si è sviluppato negli ultimi anni, in Italia, un organismo senza sede fissa, ma con poteri diffusissimi, con facoltà di rilasciare attestati, non sottoposto a verifica tutoria: il centro di delegittimazione permanente.

A sinistra siede un sinedrio di violenza ideologica, che stabilisce, quando conviene, di liquidare l'avversario scomodo privandolo della patente di agibilità istituzionale e democratica. La regola è semplice: tu disturbi, io punto a sporcare la tua immagine, quella della tua parte politica, la tua comunità; sei delegittimato.

Gli strumenti ad effetto immediato sono i partiti, gli organi di comunicazione, le centrali fiancheggiatrici di disinformazione, tanto ostinati quanto coordinati, forti della collaudata prassi secondo cui la menzogna tradotta in ripetuti luoghi comuni, in slogans di massa, finisce col diventare versione ufficiale e perciò "verità".

Che poi tutto si dissolva davanti alla reale storia dei fatti conta relativamente, perché il danno è fatto.

Contro tale cinismo, gli onesti oppongono la fiducia nelle prove, che, nel nostro caso, abbiamo rassegnato in modo organico.

A definitiva dimostrazione del sistema di corruzione della verità, ricordiamo come certa stampa militante si sia scatenata in una forsennata campagna d'odio e di mistificazione in difesa del centro-sinistra e perciò contro la Commissione Telekom Serbia. I teorici del "senza se e senza ma" sono però gli stessi (!) che scoprirono quell'affaraccio Telekom Serbia, "condotto dal governo del centro-sinistra in modo obliquo e concluso peggio" (!). Nei giorni poi di maggiore violenza intimidatrice non potevano non ammettere (27.9.2003, Repubblica, pagg. 1-2): "Confonde ancor di più la trattativa l'apparente, assoluta indifferenza del governo (azionista di riferimento del monopolista della telefonia italiana) dinnanzi a un affare che di fatto "salva" Slobodan MILOSEVIC dalla spallata dell'opposizione".

Ogni commento offenderebbe l'interprete davanti all'eloquenza di una lapide, che non può essere nascosta dalla teoria di "manipolatori e dossieristi", mai ammessi in Commissione. Perché se tali fossero stati col perverso scopo di servire da sponda al solitario (così sinora appare) Igor MARINI, i sempre evocati Zagami, Di Stefano, Dejana, Pazienza, VOLPE, (il solo a presentarsi avanti la Commissione, perché legittimamente richiesto, a confutazione, dal c-sinistra), e altri demonizzati dal

centro-sinistra, sarebbero stati ospiti fissi nella nostra indagine. Ci vantiamo, invece, di avere esorcizzato, con intelligente barriera di prudenza, il nostro organismo, rimasto indenne da presunte e mirate contaminazioni, avendo fornito la prova della nostra impermeabilità ad ogni trama, che, se esistente, è rimasta fuori dalla nostra aula istituzionale.

Il riconoscimento senza enfasi (ai doveri non sono dovuti incensi) si estende all'opposizione per il lungo tempo della collaborazione leale e costruttiva, soprattutto nella critica, quando necessaria, eppure ingenerosamente attaccata dai soliti "legittimatori" che l'hanno definita "troppo pigra, distratta, intimorita, paralizzata" (27 sett. 2003, La Repubblica).

Quasi una perfetta circonvenzione d'incapaci ad opera della maggioranza... E' offesa ingiusta e grave, a dimostrazione della campagna d'odio che non rispetta storie e valori.

L'ulteriore attività da svolgere, le rogatorie non ancora avviate (per endemico ritardo di tali adempimenti internazionali), gli importanti testi in agenda, numerosi e significativi, ogni legittimo ulteriore approfondimento, conferiscono il carattere di provvisorietà alla presente relazione, volta a dimostrare "le molte ombre di quell'affare... nell'apparente indifferenza di quel governo, mentre non si è riusciti a superare la soglia degli imbarazzanti e autorevoli silenzi di chi, a Roma, doveva sapere e non seppe o non volle sapere o seppe tacendo ieri e tacendo oggi". (Ancora Repubblica alle pagg. 14 e 15, e non all'inizio dei fatti, ma durante il ciclone MARINI: 4 luglio 2003!)

Abbiamo avvertito la necessità d'informare il Parlamento per evitare ulteriore corruzione della verità, dovendo il tema istituzionale prevalere sulle variabili, inevitabili in materia tanto delicata, e con soggetti sconosciuti, imprevedibili e perciò rischiosi.

Senza perciò dare il sigillo della definitività ribadiamo la nostra disponibilità laica all'esame di successivi fatti e circostanze, se ci saranno consentiti opportuni tempi d'indagine.

Vada il forte riconoscimento a tutta la Commissione (anche alle parti politiche ora assenti, che, per quasi i tre quarti dei nostri lavori, ci hanno sostenuto con

deliberazioni quasi sempre unanimi) e l'ammissione di inevitabile incompletezza, ma di ricerca appassionata, rigorosa e complessa per offrire un quadro il più organico possibile, perfettibile ma riscontrato, antidoto all'inevitabile corso delle polemiche. Rispettate, se oneste.

Sia gratitudine istituzionale e umana, infine, agli esperti e collaboratori per la riconosciuta qualità della loro opera.

APPENDICE

I tre, PRODI, DINI e FASSINO, da notizie di stampa che sia allegano (**doc. all. 45**: “La Stampa” del 17 e 20 aprile 2004), convocati a Torino si sentono a loro agio (visti i ripetuti dinieghi a presentarsi davanti a un organismo parlamentare d’inchiesta) e dichiarano (così è scritto) circostanze impressionanti.

PRODI, sebbene ribadisca che non sapeva della trattativa, ragiona sul prezzo pagato da Telecom Italia nel giugno 1997 per l’acquisto di una partecipazione in Telekom-Serbia. Quindi un opinionista e non un Presidente del Consiglio con i noti obblighi di conoscenza e vigilanza!

DINI e FASSINO: Fassino in quel contesto (“autunno 96 e il gennaio successivo”) riceve “informazioni sulle trattative per la cessione italiana a Telecom Italia di una partecipazione nella società telefonica serba e ne riferì a Lamberto DINI e l’allora ministro degli esteri sciolse ogni possibile questione di opportunità ribadendo la scelta di non ingerenza”.

In attesa di leggere i verbali d’interrogatorio già richiesti, osiamo dire: tutti sapevano; tutti hanno dichiarato di non sapere (FASSINO spariglia un po’ il fronte, avendo registrato le imbarazzanti dichiarazioni del suo capo-segreteria Sannino), ora, folgorati sulla via di Torino, si smarcano come possono, ma restano impigliati in una certezza confessata: sapevano e non intervennero. Anzi: DINI spiega la teoria del non intervento, PRODI abita su Marte e si limita a ragionare sul prezzo, che, ovviamente, reputa congruo.

Ora comprendiamo definitivamente l’orientamento del non presentarsi in Commissione, atteso che “l’interesse della testimonianza resa” ai magistrati di Torino “è solo politico”.

Da ciò la spiegazione: essendo l’interesse “solo politico”, avendo la nostra Commissione un “interesse solo politico”, era perciò funzionalmente abilitata a sapere.

Non essendo comparsi, hanno offeso non noi, ma il Parlamento che rappresentiamo. E se per loro vale qualcosa, il Popolo italiano che ha il diritto di conoscere. O no?...

**ELENCO DELLE SEDUTE, DELLE AUDIZIONI, DEGLI ESAMI
TESTIMONIALI E DEI CONFRONTI**

N. Seduta	Data	Ordine del giorno
1	10/07/02	Elezione dei vicepresidenti e dei segretari
2	17/07/02	Comunicazioni del Presidente
3	24/07/02	Esame del Regolamento interno
4	11/09/02	Comunicazioni del Presidente
5	18/09/02	Comunicazioni del Presidente Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, dott. Marcello MADDALENA , del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino, dott. Bruno TINTI e dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Torino dottori Paolo STORARI e Roberto FURLAN (<i>Svolgimento e rinvio</i>) (<i>segreta</i>)
6	02/10/02	Comunicazioni del Presidente Seguito audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, dott. Marcello MADDALENA , del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino, dott. Bruno TINTI , e dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Torino dottori Paolo STORARI e Roberto FURLAN (<i>Svolgimento e conclusione</i>) (<i>segreta</i>)
7	09/10/02	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione del Ministro plenipotenziario Francesco BASCONE , vicedirettore della Direzione generale per i Paesi dell'Europa del Ministero degli affari esteri, già Ambasciatore d'Italia in Jugoslavia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) (Rinvio dello svolgimento delle audizioni del dottor Carlo Baldizzone e del professor Lucio Izzo)
8	16/10/02	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione del professor Lucio IZZO , già membro del Consiglio di amministrazione di Telecom Italia (<i>svolgimento e conclusione</i>) (Rinvio dello svolgimento dell'audizione del dottor Carlo Baldizzone)
9	23/10/02	Comunicazioni del Presidente ➤ Esame testimoniale del dottor Ernesto PASCALE , già amministratore delegato di Stet (<i>Svolgimento e rinvio</i>)
10	20/11/02	Comunicazioni del Presidente ➤ Seguito dell'esame testimoniale del dottor Ernesto PASCALE , già amministratore delegato di Stet (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Esame testimoniale del dottor Carlo BALDIZZONE , responsabile <i>International Planning and Control</i> di Telecom Italia (<i>svolgimento e conclusione</i>)

11	27/11/02	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Audizione dell'ambasciatore Umberto VATTANI, Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, già capo di gabinetto del Ministro per gli affari esteri <i>pro tempore</i> Lamberto Dini (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Audizione del consigliere Stefano SANNINO, consigliere del Presidente della Commissione europea, già capo della segreteria del sottosegretario per gli affari esteri <i>pro tempore</i> Piero Fassino (<i>svolgimento e rinvio</i>) <p>Comunicazioni del Presidente</p>
12	04/12/02	<p>Comunicazioni del Presidente</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Audizione del professor Srdja DIMITRIJEVIC (<i>svolgimento e conclusione</i>)
	11/12/02	Audizione, nell'ambito di una missione, del signor Francesco VITALI presso il suo domicilio (<i>riservata</i>)
13	11/12/02	<p>Comunicazioni del Presidente</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Esame testimoniale dell'avvocato Francesca PETRALIA, responsabile <i>Corporate Finance Legal Affairs</i> di Telecom Italia (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Audizione del dottor Biagio AGNES, già presidente di Stet (<i>svolgimento e rinvio</i>) <p>(Rinvio dello svolgimento dell'audizione del dottor Francesco Chirichigno)</p>
14	09/01/03 (ore 9.50)	<p>Comunicazioni del Presidente</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguito dell'audizione del consigliere Stefano SANNINO, consigliere del Presidente della Commissione europea, già capo della segreteria del sottosegretario per gli affari esteri <i>pro tempore</i> Piero Fassino (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Audizione del dottor Francesco CHIRICHIGNO, già amministratore delegato di Telecom Italia (<i>svolgimento e rinvio</i>) ➤ Esame testimoniale del dottor Alberto MILVIO, <i>Vice-President CFO/IVM</i> di Finmeccanica, già dirigente di Stet <i>International</i> (<i>svolgimento e conclusione</i>)
15	09/01/03 (ore 15)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Audizione del dottor Carmine LAMANDA, già capo di gabinetto del ministro del tesoro <i>pro tempore</i> Lamberto Dini (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Audizione del dottor Antonino ALOIA, già direttore generale di Stet <i>International</i> (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Audizione dell'ambasciatore Federico DI ROBERTO, già direttore della direzione generale affari economici del Ministero degli affari esteri (<i>svolgimento e conclusione</i>)
16	14/01/03	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esame testimoniale del professor Francesco DE LEO, già dirigente di Telecom Italia (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Audizione dell'ingegner Giancarlo SPASIANO, già responsabile dell'unità <i>International Operations</i> di Telecom Italia (<i>Svolgimento e rinvio</i>) ➤ Audizione dell'avvocato Fabrizio PAOLETTI (<i>Svolgimento e conclusione</i>) (<i>segreta</i>)

17	15/01/03	<p>Comunicazioni del Presidente</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguito dell'audizione del dottor Francesco CHIRICHIGNO, già amministratore delegato di Telecom Italia (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Audizione del dottor Giancarlo MIRANDA, già dirigente di Telecom Italia (<i>Svolgimento e rinvio</i>) <p>(Rinvio dello svolgimento dell'audizione dell'ingegner Tebrio Rosati)</p>
18	22/01/03	<p>Comunicazioni del Presidente</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Audizione degli onorevoli Gianfranco DELL'ALBA e Benedetto DELLA VEDOVA, membri del Parlamento europeo, e del signor Giulio MANFREDI (<i>Svolgimento e rinvio</i>)
19	29/01/03	<p>Comunicazioni del Presidente</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Audizione del dottor Antonio ARGENTINO, già consulente di Telecom Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ➤ Audizione dell'avvocato Domenico PORPORA, già dirigente di Telecom Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)
20	05/02/03	<p>Comunicazioni del Presidente</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguito dell'audizione del dottor Giancarlo MIRANDA, già dirigente di Telecom Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ➤ Seguito dell'audizione degli onorevoli Gianfranco DELL'ALBA e Benedetto DELLA VEDOVA, membri del Parlamento europeo, e del signor Giulio MANFREDI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)
21	12/02/03	<p>Comunicazioni del Presidente</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Audizione della dottoressa Maria Bice BARBORINI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>) (<i>segreta</i>) ➤ Audizione del dottor Cesare GERONZI, presidente di Capitalia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ➤ Seguito dell'audizione dell'ingegner Giancarlo SPASIANO, già responsabile dell'unità <i>International Operations</i> di Telecom Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)
22	19/02/03	<p>Comunicazioni del Presidente</p> <p>(Rinvio dello svolgimento delle audizioni dell'ambasciatore Luigi Cavalchini, e dell'onorevole Gaetano Rasi)</p>
23	26/02/03	<p>Comunicazioni del Presidente</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Audizione del professor Guido ROSSI, già presidente di STET (<i>svolgimento e conclusione</i>) <p>(Rinvio dello svolgimento dell'audizione del dottor Biagio Agnes)</p>
24	05/03/03	<p>Comunicazioni del Presidente</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Audizione dell'ingegner Tebrio ROSATI, dirigente di Telecom Italia (<i>svolgimento e conclusione</i>)
25	12/03/03	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Audizione del senatore Francesco COSSIGA (<i>svolgimento e conclusione</i>)

26	12/03/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Confronto tra l'ambasciatore Federico DI ROBERTO , già direttore della direzione generale affari economici del Ministero degli affari esteri, e il professor Francesco DE LEO , già dirigente di Telecom Italia (<i>svolgimento e conclusione</i>)
27	20/03/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Esame di proposte di rogatorie all'estero ➤ Seguito dell'audizione del dottor Biagio AGNES , già presidente di STET (<i>svolgimento e conclusione</i>)
28	26/03/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione dell'ambasciatore Luigi CAVALCHINI , già capo di gabinetto del Ministro degli affari esteri <i>pro tempore</i> Lamberto Dini (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Audizione dell'onorevole Gaetano RASI , già rappresentante del Ministero delle poste e telecomunicazioni nel consiglio di amministrazione di Telecom Italia (<i>svolgimento e conclusione</i>)
29	02/04/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Seguito dell'esame di proposte di rogatorie all'estero ➤ Audizione del dottor Filippo LARDERA , già vicepresidente di UBS Limited (<i>rinviate</i>)
30	09/04/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Deliberazioni ai sensi della legge istitutiva ➤ Audizione del dottor Giuseppe SCANNI , giornalista già collaboratore de <i>Il Giornale</i> (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Audizione del dottor Ferdinando BRUNELLI , già dirigente della Sirti (<i>svolgimento e conclusione</i>)
31	16/04/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione dell'ingegner Albano BRAGAGNI (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Audizione del dottor Maurizio TUCCI (<i>svolgimento e conclusione</i>)
32	30/04/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione del professor Mario DRAGHI , già direttore generale del Ministero del tesoro (<i>svolgimento e conclusione</i>)
33	07/05/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione del signor Igor MARINI (<i>svolgimento e rinvio</i>) ➤ Audizione dell'avvocato Giuseppe DE GORI (<i>svolgimento e conclusione</i>)
34	14/05/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Esame di una proposta di rogatoria all'estero ➤ Audizione del dottor Franco BERNABE' (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Audizione del dottor Francesco RIGHETTI (<i>svolgimento e conclusione</i>) (<i>parzialmente segreta</i>)
35	28/05/03	Esame, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge istitutiva, e approvazione della richiesta di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione
36	04/06/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Esame testimoniale del dottor Filippo LARDERA (<i>svolgimento e conclusione</i>) (Rinvio dello svolgimento dell'audizione dell'ingegner Ocare Cicchetti)

37	11/06/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione del dottor Giovanni GARAU (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Audizione dell'ingegner Oscare CICHETTI (<i>svolgimento e conclusione</i>)
38	18/06/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione dell'on. Giulio Antonio LA STARZA (<i>svolgimento e conclusione</i>)
19/06/03		Audizione, nell'ambito di una missione a Berna, del signor Igor MARINI , in esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria della Commissione (<i>riservata</i>)
39	25/06/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione del colonnello Renato Maria RUSSO (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Esame di una proposta di rogatoria in Grecia ➤ Audizione del dottor Massimo MASINI (<i>svolgimento e rinvio</i>)
40	02/07/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Seguito dell'audizione del dottor Massimo MASINI (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Audizione del dottor Vittorio NOLA (<i>svolgimento e conclusione</i>) (Rinvio dello svolgimento dell'audizione del dottor Massimo Gentili)
41	09/07/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione del dottor Massimo GENTILI (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Audizione del dottor Mario AGLIATA (<i>svolgimento e rinvio</i>) ➤ Audizione del dottor Francesco RIGHETTI (<i>svolgimento e conclusione</i>)
42	15/07/03	➤ Esame di una proposta di rogatoria in Svizzera (<i>svolgimento e rinvio</i>) ➤ Esame testimoniale del dottor Aldo DE SARIO (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Seguito dell'audizione del dottor Mario AGLIATA (<i>svolgimento e rinvio</i>) ➤ Confronto tra il dottor Aldo De SARIO e il dottor Massimo MASINI (<i>non si è svolto</i>)
43	16/07/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione del colonnello Alberto MANENTI (<i>svolgimento e conclusione</i>) (<i>segreta</i>) (Rinvio dell'esame testimoniale del maresciallo Giuseppe Quaresima e del maresciallo Francesco Rocco)
44	23/07/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Seguito dell'audizione del dottor Mario AGLIATA (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Esame testimoniale del maresciallo Giuseppe QUARESIMA (<i>svolgimento e rinvio</i>) (Rinvio dell'esame testimoniale del maresciallo Francesco Rocco)
45	30/07/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Seguito dell'esame testimoniale del maresciallo Giuseppe QUARESIMA (<i>svolgimento e rinvio</i>) (<i>segreta</i>) (Rinvio dell'esame testimoniale del maresciallo Francesco Rocco e del signor Erik Watten)
46	06/08/03	Comunicazioni del Presidente
07/08/03		Audizione, nell'ambito di una missione, del signor Igor MARINI , presso la Casa Circondariale "Le Vallette" di Torino (<i>riservata</i>)

47	12/09/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Esame testimoniale di un rappresentante dei servizi di informazione (<i>svolgimento e conclusione</i>) (<i>segreta</i>) ➤ Audizione del signor Domenico MASTROPASQUA (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Audizione dell'avvocato Luciano SERRA (<i>svolgimento e conclusione</i>)
16/09/03		Audizione, nell'ambito di una missione , del signor Curio PINTUS presso la Caserma dell'arma dei Carabinieri di Piazza S. Lorenzo in Lucina in Roma (<i>riservata</i>)
48	17/09/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione della signora Donatella DINI (<i>svolgimento e conclusione</i>) (Rinvio dell'audizione della signora Oriana Cerri)
49	24/09/03	➤ Elezione di un segretario
50	24/09/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Seguito dell'esame testimoniale del maresciallo Giuseppe QUARESIMA (<i>svolgimento e rinvio</i>) (<i>segreta</i>) (Rinvio dell'esame testimoniale del maresciallo Francesco Rocco e del signor Erik Watten)
dal 26/09/03 al 02/10/03		Audizioni testimoniali, nell'ambito di una missione a Belgrado, di: Borka VUKIC , Boris TADIC , Radmila ANDJELKOVIC , Marija RASETA-VUKOSAVLJECIV , Danko DJUNIC , Ratko MARKOVIC , Mirko MARIJANOVIC , Nebojsa MALJKOVIC , Mladjan DINKIC , Ljubisia RISTIC (<i>riservate</i>)
51	08/10/03	Comunicazioni del Presidente e conseguente dibattito
52	15/10/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione dell'avvocato Raffaele GAMBARDELLA (<i>svolgimento e conclusione</i>) (Rinvio dello svolgimento dell'esame testimoniale del dottor Giovanni Garau)
53	22/10/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione del signor Antonio VOLPE (<i>svolgimento e rinvio</i>) (<i>parzialmente segreta</i>)
54	29/10/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Seguito dell'esame testimoniale del maresciallo Giuseppe QUARESIMA (<i>svolgimento e conclusione</i>) (<i>segreta</i>) ➤ Seguito dell'audizione del signor Antonio VOLPE (<i>svolgimento e rinvio</i>) (<i>parzialmente segreta</i>)
55	05/11/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Esame testimoniale del dottor Giovanni GARAU (<i>svolgimento e rinvio</i>)
56	06/11/03	Comunicazioni del Presidente sulla programmazione delle attività istruttorie e conseguenti deliberazioni
57	12/11/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione del dottor Tomaso TOMMASI DI VIGNANO (<i>svolgimento e rinvio</i>)
58	13/11/03	➤ Seguito dell'audizione del signor Antonio VOLPE (<i>svolgimento e conclusione</i>) (<i>parzialmente segreta</i>)
59	19/11/03	Comunicazioni del Presidente

		➤ Audizione dell'ingegner Giuseppe GERARDUZZI (<i>rinvitata</i>)
60	26/11/03	Comunicazioni del Presidente ➤ Seguito della discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie
61	27/11/03	➤ Seguito dell'esame testimoniale del dottor Giovanni GARAU (<i>svolgimento e conclusione</i>)
62	03/12/03	➤ Seguito della discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie
63	10/12/03	➤ Seguito della discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie
64	14/01/04	➤ Seguito della discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie ; ➤ Discussione in materia di disciplina delle audizioni libere di persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali.
65	21/01/04	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione dell'ingegner Massimo D'AIUTO (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Audizione dell'avvocato Giovanni GELSOMINO (<i>rinvitata</i>)
66	28/01/04	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione del ministro plenipotenziario Riccardo SESSA , già ambasciatore d'Italia in Jugoslavia (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Audizione del dottor Lorenzo BATTIATO , già vicedirettore generale dell'Area Finanza di STET (<i>svolgimento e conclusione</i>)
67	29/01/04	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione dell'avvocato Giovanni GELSOMINO (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Seguito della discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie ;
68	04/02/04	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione del dottor Roberto COLANINNO , già amministratore delegato di Telecom Italia (<i>svolgimento e conclusione</i>)
69	11/02/04	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione del dottor Tommaso Tommasi DI VIGNANO (<i>svolgimento e rinvio</i>) ➤ Audizione dell'ingegner Giuseppe GERARDUZZI (<i>svolgimento e rinvio</i>)
70	18/02/04	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione del senatore Lamberto DINI (<i>non si è tenuta</i>) ➤ Audizione del professor Gaetano RASI (<i>rinvitata</i>)
71	25/02/04	➤ Audizione del professor Gaetano RASI (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Comunicazioni sulla missione a Cipro del 3-5 febbraio 2004
72	03/03/04	Comunicazioni del Presidente ➤ Esame e votazione di una proposta di modifica dell'articolo 13, comma 2, del regolamento interno della Commissione (<i>rinvitato</i>)
73	10/03/04	Comunicazioni del Presidente ➤ Esame testimoniale del professor Lucio IZZO , già rappresentante del Ministero del tesoro nel consiglio di amministrazione di Telecom Italia (<i>rinvitato</i>) ➤ Esame di una proposta di integrazione della rogatoria a Cipro (<i>rinvitato</i>) ➤ Esame di una proposta di integrazione di una rogatoria in Grecia (<i>rinvitato</i>)
74	17/03/04	Comunicazioni del Presidente

75	24/03/04	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione del senatore Lamberto DINI (<i>non si è tenuta</i>)
76	24/03/04	➤ Esame testimoniale del professor Lucio IZZO (<i>svolgimento e conclusione</i>)
77	30/03/04	Comunicazioni del Presidente
78	07/04/04	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione dell'ingegner Umberto DE JULIO (<i>svolgimento e conclusione</i>) ➤ Audizione del dottor Maurizio PRATO (<i>svolgimento e conclusione</i>)
79	20/04/04	Comunicazioni del Presidente ➤ Audizione dell'onorevole Piero FASSINO (<i>non si è tenuta</i>) ➤ Confronto tra il ministro plenipotenziario Francesco BASCONE e il ministro plenipotenziario Riccardo SESSA (<i>svolgimento e conclusione</i>)
80	21/04/04	Comunicazioni del Presidente ➤ Esame, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del regolamento interno, di una proposta di relazione intermedia

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2004

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta comincia alle 14,10.

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Sulla pubblicità dei lavori

Audizione del procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, dottor Giuseppe Scandurra

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giuseppe SCANDURRA, *procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione*, riferisce sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il dottor Giuseppe Scandurra, *procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione*, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Flavio TANZILLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 15,40 riprende alle ore 15,50.

Audizione del procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, dottor Vindicio Bonagura

(Svolgimento e rinvio)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Vindicio BONAGURA, *procuratore generale militare presso la Corte militare di appello*, riferisce sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il dottor Vindicio Bonagura, *procuratore generale militare presso la Corte militare di appello*, i colleghi intervenuti e rinvia il seguito dell'audizione a giovedì 6 maggio 2004.

La seduta termina alle ore 17.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

– Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2004

319^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 16.

(2561) Istituzione della provincia di Monza e della Brianza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi; Schmidt ed altri

(2562) Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani, approvato dalla Camera dei deputati

(2563) Istituzione della provincia di Fermo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama (Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il sottosegretario VEGAS presenta una nota di aggiornamento della relazione tecnica relativa ai disegni di legge in titolo (pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta).

Interviene quindi il senatore CICCANTI (*UDC*), illustrando una propria nota relativa ai provvedimenti in titolo, che deposita agli atti della Sottocommissione.

Il presidente AZZOLLINI esprime apprezzamento per l'acquisizione da parte del Governo della suddetta nota di aggiornamento della relazione tecnica, più volte sollecitata e propone di rinviare alle successive sedute il seguito dell'esame congiunto, al fine di consentire la disamina dei documenti testé presentati, evidenziando peraltro come il dibattito sin qui svolto e gli ulteriori elementi informativi forniti oggi consentano comunque di avviare a conclusione il relativo *iter*.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame congiunto viene, pertanto, rinviato.

(2901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (*FI*) riferisce sul provvedimento in esame, per quanto di competenza, segnalando, in relazione all'articolo 2, che prevede interventi urgenti per la messa in sicurezza delle dighe, la necessità di acquisire conferma che le risorse ivi richiamate siano adeguate a coprire gli oneri derivanti dall'adozione dei limiti di impegno autorizzati dalla norma in questione ovvero che le stesse non risultino impegnate per la realizzazione di programmi di investimento già definiti. Al riguardo, fa presente che, come indicato nella relazione tecnica e confermato dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, i suddetti oneri (e le relative risorse) si riferiscono esclusivamente alle 18 dighe da dismettere già a conoscenza del Registro italiano dighe (RID). Tuttavia, come rilevato anche dal Servizio del bilancio, la stessa relazione tecnica non esclude l'individuazione di ulteriori dighe da dismettere da parte degli enti territoriali, a seguito dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 1, nel qual caso potrebbero determinarsi nuovi o maggiori oneri, sui quali riscontra pertanto l'esigenza di acquisire chiarimenti in quanto, non essendo presi in esame nella suddetta relazione tecnica, gli richiederebbero una specifica copertura.

Come osservato dal Servizio del bilancio, rileva inoltre la necessità di acquisire chiarimenti circa gli eventuali oneri derivanti dall'attività dei Commissari delegati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, posto che la norma non esclude la corresponsione di compensi in loro favore e la relazione tecnica non considera la norma. Per le stesse ragioni, ritiene opportuno chiarire se possono derivare risparmi dal comma 4 dello stesso articolo 2, che prevede la possibilità di ridurre il numero dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti a livello sovraregionale, attualmente pari a 10.

In merito all'articolo 3, che prevede l'istituzione di un Comitato di alta sorveglianza per il monitoraggio delle attività per la messa in sicurezza della dighe, come evidenziato anche dal Servizio del bilancio, al

fine di verificare la congruità del relativo stanziamento, riscontra l'esigenza di valutare l'opportunità di acquisire informazioni circa i presupposti normativi presi a base dalla relazione tecnica per la definizione dei compensi spettanti ai componenti del Comitato, nonché, in relazione ai rimborsi per spese di missione, sui valori unitari di tali rimborsi e sul numero di missioni che si prevede saranno effettuate.

In relazione all'articolo 4, che prevede l'effettuazione (secondo le modalità tecniche indicate dal RID) di verifiche sismiche sulle dighe a cura e a carico del concessionario ovvero dell'esercente dell'opera, ritiene necessario valutare se da tali verifiche possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ipotesi in cui tra i concessionari o esercenti delle dighe vi siano anche soggetti pubblici.

Con riferimento all'articolo 5, fa poi presente che la norma prevede l'utilizzo del mutuo contratto ai sensi del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 per il finanziamento di finalità di protezione civile per le quali non sussiste una specifica autorizzazione di spesa, attraverso l'incremento della dotazione del Fondo per la protezione civile. Al riguardo, come segnalato anche dal Servizio del bilancio, poiché il mutuo era stato contratto per finanziare l'acquisto di un complesso immobiliare da adibire a sede del Centro polifunzionale di protezione civile, segnala l'esigenza di acquisire chiarimenti sullo stato di utilizzazione del mutuo, nonché sull'ammontare della parte residuale, da destinare al Fondo per la protezione civile.

Il sottosegretario VEGAS, in replica alle osservazioni formulate dal relatore, fa presente che le risorse richiamate all'articolo 2 risultano adeguate rispetto agli oneri da coprire, osservando che l'importo ivi indicato deve intendersi come limite massimo di spesa, ciò che esclude la possibilità di ulteriori oneri non coperti a carico del bilancio dello Stato. Conferma, inoltre, che le suddette risorse non sono già impegnate per altre finalità e sono quindi pienamente disponibili.

In merito all'articolo 3, osserva che anche in questo caso l'autorizzazione di spesa ivi indicata è da intendersi come limite massimo, per cui dalla suddetta disposizione non possono scaturire oneri non previsti relativamente ai compensi dei componenti del Comitato ivi richiamato.

Precisa, infine, di non avere, allo stato, elementi informativi circa il grado di utilizzazione delle risorse derivanti dal mutuo richiamato all'articolo 5 del provvedimento in esame, né, pertanto, circa l'ammontare residuale disponibile per la copertura delle finalità indicate dalla stessa norma.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ritiene che i chiarimenti offerti dal Governo non rispondano a tutte le questioni sollevate dal relatore sugli aspetti economico-finanziari del testo in esame. Chiede, pertanto, che il Governo fornisca ulteriori elementi su tali aspetti, con particolare riferimento alle problematiche inerenti al citato articolo 5.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, al fine di consentire al Governo di predisporre le ulteriori informazioni richieste, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» (n. 355)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO (*FI*) illustra, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo in esame, in merito al quale, posto che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 38 del 2003, l'attuazione della delega non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, come rilevato nella nota del Servizio del bilancio, ritiene necessario acquisire conferma che gli interventi ivi contemplati siano sostitutivi di quelli previsti dalle norme della legge n. 267 del 1991, i cui stanziamenti vengono richiamati ai fini della copertura finanziaria dall'articolo 23, al fine di verificare se le suddette risorse finanziarie siano adeguate rispetto al complesso degli interventi previsti dal presente provvedimento e di quelli eventualmente ulteriori previsti dalla legislazione vigente. Al riguardo segnala, inoltre, che gli stanziamenti della tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350 si riferiscono unicamente agli interventi di cui al comma 1 (inerente al finanziamento del piano nazionale della pesca marittima) dell'articolo 1 della legge n. 267 del 1991, mentre l'articolo 23 del provvedimento in titolo fa riferimento anche agli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2 (inerente al finanziamento del credito peschereccio) della citata legge n. 267, profilo sul quale appare opportuno acquisire chiarimenti.

Più in dettaglio, come segnalato dal Servizio del bilancio, rileva la necessità di acquisire chiarimenti sui presupposti dell'asserita invarianza di spesa, rispetto alla legislazione vigente, degli interventi compresi nel programma nazionale di cui agli articoli 4 e 5, della nuova definizione della figura dell'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, e delle correlate provvidenze e agevolazioni, della possibile estensione di trattamenti fiscali agevolati alle attività di cui all'articolo 7 (tra cui quella di ittituturismo), delle riunioni di concertazione, di cui all'articolo 8, per la presentazione di programmi regionali alla Commissione europea, dell'utilizzo di istituti scientifici nelle attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione di programmi di ricerca, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della nuova disciplina applicabile al credito peschereccio, ai sensi dell'articolo 15, ed al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 16, degli interventi di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 17, delle iniziative per la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle attività a favore dei lavoratori dipendenti, di cui, rispettivamente, agli articoli 18, 19 e 20, dell'attività di valutazione dei risultati e dei programmi di cui all'articolo 21 e delle misure di tutela sociale di cui all'articolo 22. Come osservato dal Servizio del bilancio, riscontra altresì l'esigenza di acquisire ulteriori chia-

rimenti, rispetto alla relazione tecnica, sui possibili oneri di funzionamento di organismi di nuova istituzione, come il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2 (ivi incluse eventuali spese di missione dei relativi componenti), nonché sugli oneri di funzionamento a legislazione vigente di organismi già esistenti, in relazione alla cui riorganizzazione la relazione tecnica stima possibili risparmi derivanti dal provvedimento in esame, come la Commissione centrale consultiva per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3, la Commissione per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura e il Gruppo denominazione commerciale specie ittiche (GDCSI) di cui all'articolo 9, il Comitato finanziamenti di cui all'articolo 10 e le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 12 (in relazione alle quali occorre chiarire se l'esclusione del gettone di presenza riguarda tutti i componenti o solamente alcuni di essi).

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

(2874) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, avendo la Commissione di merito già concluso l'esame del provvedimento in titolo, la Sottocommissione è chiamata a rendere direttamente all'Assemblea il prescritto parere, tenendo ovviamente conto delle indicazioni già emerse nel corso del precedente dibattito.

Il relatore IZZO (FI) richiama le considerazioni già espresse nella discussione relativa al parere da rendere alla Commissione di merito, facendo presente che il provvedimento (non corredato di relazione tecnica) dispone la proroga dei termini per la presentazione della domanda di definizione degli abusi edilizi di cui all'articolo 32, commi 15 e 32, del decreto legge n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003), dal 31 marzo al 31 luglio 2004, nonché la proroga, rispettivamente dal 30 giugno al 30 settembre 2004 e dal 30 settembre al 30 novembre 2004, dei termini per il versamento della seconda e della terza rata dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori dovute da chi presenta la suddetta domanda (essendo il versamento della prima rata contestuale alla presentazione della domanda). Rileva inoltre che la relazione introduttiva al disegno di legge di conversione afferma che la proroga dei termini ivi prevista è motivata dall'esigenza di accrescere il numero delle domande di regolarizzazione degli abusi edilizi, finora ritenuto «sensibilmente inferiore» a quanto stimato, «anche per non compromettere la realizzazione delle previsioni gettate relative all'anno 2004» (in

quanto le entrate derivanti dai condoni edilizi erano state destinate alla copertura della manovra finanziaria per il 2004).

Al riguardo, il Servizio del bilancio evidenzia la necessità, in assenza di relazione tecnica, di disporre di dati certi sul grado di adesione e conseguentemente sull'ammontare delle entrate incassate entro il 31 marzo scorso, nonché di stime sugli effetti dell'attuale proroga dei termini, onde verificare la possibilità di ottenere entrate complessivamente in linea con le quantificazioni effettuate in sede di provvedimento originario, valutando pertanto l'opportunità di acquisire in merito una quantificazione debitamente verificata. Dal punto di vista metodologico, infatti, il Servizio del bilancio osserva che la proroga dei termini in questione, oltre a consentire l'acquisizione di nuove entrate per effetto di maggiori adesioni rispetto a quelle registrate alla scadenza del termine originario, determina anche lo slittamento di entrate già previste a legislazione vigente, ovvero quelle corrispondenti ad adesioni che si sarebbero comunque avute, ma che di fatto avranno luogo solo successivamente alla proroga, nonché un differimento dei versamenti per le adesioni già avvenute, con conseguenti possibili effetti negativi sul fabbisogno. In base all'interpretazione letterale del testo, infatti, rileva che la proroga dei termini per il versamento delle rate successive alla prima sembrerebbe riguardare non solo coloro che presenteranno domanda di condono successivamente al 31 marzo 2004, ma anche coloro che hanno già aderito alla sanatoria entro tale data. Se questa interpretazione trovasse conferma, ritiene necessario valutare se, relativamente a tali ultime istanze, la suddetta proroga possa comportare effetti in termini di cassa (cioè sul fabbisogno), dovuti al differimento del gettito, ricordando che in provvedimenti di natura analoga (ad esempio il recente condono fiscale), sono stati lasciati inalterati gli originari termini di scadenza, aggiungendone di nuovi per coloro che avessero deciso di aderire successivamente (cosiddetto «doppio binario»). Tale problematica risulta rilevante, atteso che per la proroga della rateizzazione non è previsto il pagamento di interessi. Riscontra pertanto la necessità di acquisire un chiarimento sul punto, anticipando gli eventuali orientamenti interpretativi che dovessero emergere in sede di attuazione amministrativa.

Fa poi presente che il Servizio del bilancio segnala che il provvedimento in esame nulla dispone rispetto al termine, originariamente fissato al 30 settembre, per la presentazione della denuncia al catasto urbano degli immobili oggetto di illecito edilizio, corredata della documentazione necessaria per l'attribuzione della rendita catastale. In merito, osserva l'esigenza di valutare se la ristrettezza dei tempi utili (soli due mesi, di cui uno corrispondente al mese di agosto) per l'espletamento delle procedure citate possa comportare difficoltà amministrative e quindi eventuali oneri correlati sia al conseguente sovraccarico di lavoro per le amministrazioni interessate, sia al potenziale contenzioso tributario ed amministrativo che ne dovesse derivare per le difficoltà di attribuzione della nuova rendita catastale, che rappresenta peraltro la base di calcolo per le tutte le imposte relative agli immobili.

Per quanto concerne gli emendamenti, tenuto conto di quanto osservato sul testo, circa il fatto che la proroga dei termini ivi prevista è finalizzata a garantire il rispetto delle previsioni di gettito per l'anno 2004, correlate ai condoni degli abusi edilizi, riscontra la necessità di valutare se, a legislazione vigente, possono derivare minori entrate dalle seguenti proposte, che restringono ovvero sopprimono l'applicazione delle proroghe indicate nel testo relativamente ai termini di presentazione delle domande di condono: 0.1, 1.102, 1.103, 1.106, 1.9, 1.8, 1.107, 1.3, 1.29, 1.31, 1.108, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.67, 1.70 (in quanto escludono dalla proroga alcune tipologie di abusi edilizi), 1.1, 1.2, 1.100, 1.16, 1.18 (in quanto sopprimono le disposizioni di proroga), 1.6, 1.7, 1.101, 1.12, 1.17, 1.24 (che eliminano la proroga dei termini per la presentazione delle domande, fissando termini alternativi per il versamento delle rate ivi indicate), 1.13, 1.19, 1.20, 1.15, 1.23, 1.28 (in quanto sopprimono la proroga dei termini per la presentazione delle domande), 1.104, 1.105 (che fissano termini di proroga più ampi, escludendo peraltro alcune tipologie di abusi edilizi), 1.4, 1.5, 1.10, 1.11, 1.14, 1.21, 1.22, 1.25, 1.26, 1.27, 1.30, 1.33, 1.35, 1.36, 1.37, 1.40, 1.68, 1.0.1 (che fissano termini di proroga più brevi, escludendo peraltro alcune tipologie di abusi edilizi), 1.32, 1.34, 1.38, 1.39, 1.41 e 1.58 (in quanto pongono termini di proroga più brevi).

In relazione anche al parere da rendere sul testo, circa i possibili effetti negativi della proroga in termini di cassa, fa presente poi la necessità di valutare le implicazioni derivanti dagli emendamenti 1.59, 1.60 (che sopprimono la proroga dei termini per il pagamento della seconda e terza rata), 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65 (in quanto, rispetto al testo, stabiliscono termini di proroga diversi, anticipati ovvero posticipati, per il versamento delle rate ivi indicate), 1.66 e 1.69 (che stabiliscono una proroga più breve per il versamento delle rate relative agli abusi ivi richiamati).

Riscontra inoltre l'esigenza di valutare se possono derivare effetti finanziari, in termini di cassa, dall'emendamento 1.109, che prolunga da novanta a centottanta giorni dal ritiro delle cartelle il termine per il versamento del prelievo erariale dovuto dai concessionari del gioco del Bingo (fermo restando il termine ultimo del 15 dicembre ed il pagamento degli interessi legali), disponendo altresì l'applicazione del suddetto regime per tutta la durata della concessione anziché soltanto fino al 31 dicembre 2005 come previsto a legislazione vigente. Infine, fa presente che non vi sono osservazioni sui rimanenti emendamenti 1.0.2, Tit. 1 e Tit. 100.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), richiamando le considerazioni già espresse in occasione dell'esame per il parere da rendere alla Commissione di merito, conferma le valutazioni critiche e le perplessità già manifestate sul testo del provvedimento in esame.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

(470) **LAURO ed altri.** – *Interventi per lo sviluppo delle isole minori*

(813) **PACE ed altri.** – *Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(1222) **BONGIORNO ed altri.** – *Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori*, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1446) **ROTONDO ed altri.** – *Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori*

(1450) **DETTORI ed altri.** – *Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori*

(Parere alla 13^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio 2003.

Il relatore **IZZO (FI)** richiama le considerazioni già emerse in sede di illustrazione del testo unificato in titolo e dei relativi emendamenti nel corso delle precedenti sedute, in merito alle problematiche finanziarie, ricordando in particolare che l'articolo 10 istituisce il Fondo per lo sviluppo sostenibile delle isole minori con una dotazione finanziaria di risorse di conto capitale per il finanziamento delle iniziative previste al comma 3 dell'articolo 1; occorre pertanto, a suo avviso, prendere in esame la natura di tali interventi (con particolare riferimento alla lettera *e*), numero 2) del comma 3 in questione) al fine di valutare la congruità della copertura di conto capitale. Segnala in ogni caso l'esigenza di aggiornare, al comma 3 dell'articolo 10, il riferimento temporale della dotazione del suddetto Fondo a decorrere dal 2004 e, conseguentemente, al successivo comma 4, quello della rispettiva copertura finanziaria al bilancio triennale 2004-2006.

Ritiene, altresì, necessario valutare la compatibilità tra le clausole di assenza degli oneri, di cui al comma 2 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 2, e le disposizioni recanti, rispettivamente, l'istituzione di un nuovo ufficio presso il Ministero dell'interno incaricato della tenuta dell'Elenco funzionale delle isole minori italiane (articolo 1, comma 1), nonché l'istituzione del Comitato paritetico istituzionale delle isole minori italiane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 2, comma 1).

Per quanto attiene alle intese istituzionali di programma, di cui al comma 1 dell'articolo 3, evidenzia l'opportunità di acquisire chiarimenti in merito alle risorse finanziarie con cui si intende provvedere all'attuazione delle stesse. In merito all'articolo 4, ritiene necessario precisare se gli interventi di cui al comma 1 si intendono finanziati mediante il Fondo di cui all'articolo 10, oppure se si tratti di interventi aggiuntivi. In tale ultimo caso, occorre acquisire indicazioni in merito ai mezzi con cui farvi fronte.

Con riferimento all'articolo 5, segnala che la clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato sembra incompatibile con la previ-

sione di istituire un presidio di protezione civile qualora nel territorio delle isole minori ricorrano condizioni di rischio di catastrofi naturali; la norma sembra, infatti, suscettibile di comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Riscontra altresì l'esigenza di valutare gli effetti finanziari della facoltà di istituire, presso il comune, un organismo consultivo di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.

Segnala, inoltre, che occorre valutare gli effetti finanziari del comma 1 dell'articolo 7, in particolare sul patrimonio dello Stato, in quanto si tratta del trasferimento a titolo gratuito dei beni demaniali e patrimoniali già destinati a funzioni di difesa nazionali presenti nel territorio delle isole minori ai comuni sul cui territorio i beni stessi insistono; dell'articolo 10, comma 3, limitatamente alla parte che prevede che il Fondo per lo sviluppo sostenibile delle isole minori copre la quota del 50 per cento di competenza dello Stato per l'impiego dei fondi comunitari, potendo, inoltre, tale destinazione, a causa della durata ventennale, costituire un irrigidimento del bilancio dello Stato; dell'articolo 12, nonché dei commi 1 e 4 dell'articolo 11, che sembrano determinare un aumento del debito pubblico, secondo i criteri indicati dall'EUROSTAT, in quanto prefigurano l'emissione di prestiti obbligazionari da parte dei comuni garantiti dalla Cassa depositi e prestiti.

In merito all'articolo 8, osserva che il riferimento ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non sembra tener conto del fatto che le risorse ivi indicate dovrebbero essere state già ripartite. Infine, con riferimento all'articolo 9, segnala che occorre aggiornare l'autorizzazione di spesa del comma 5 all'esercizio 2004 e, conseguentemente, la clausola di copertura del comma 6 al bilancio triennale 2004-2006, nonché stabilire che la data della Conferenza sullo sviluppo delle isole minori venga fissata entro il 2004, posto che l'autorizzazione di spesa è limitata ad un solo esercizio.

Con riferimento agli emendamenti, fa presente l'esigenza di valutare gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle misure di cui alle proposte 1.22, 1.30, 5.1 e 10.2, al fine di verificare la congruità della relativa copertura di conto capitale a valere sul Fondo per lo sviluppo sostenibile delle isole minori di cui all'articolo 10, tenuto conto dell'effettiva natura delle spese e del carattere permanente delle stesse.

Segnala, poi, l'emendamento 2.1, che sembra comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto istituisce un nuovo Comitato di coordinamento per le isole minori, eliminando nel contempo la clausola di invarianza finanziaria prevista nel testo dell'articolo 2. In relazione all'emendamento 3.1, rileva che occorre acquisire chiarimenti in merito alle risorse finanziarie con cui si intende provvedere all'attuazione dell'accordo di programma ivi previsto.

Segnala, inoltre, l'emendamento 3.0.1, da cui potrebbero derivare minori entrate per lo Stato, in relazione alle esenzioni e agevolazioni fiscali, ivi previste, a favore delle persone fisiche e delle società di persone esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni nelle piccole isole. Premessa l'esigenza di aggiornare, al comma 15, l'autorizzazione di spesa

agli anni 2004, 2005 e 2006, nonché la corrispondente copertura al bilancio triennale 2004-2006, fa presente, infatti, che sull'accantonamento di parte corrente del fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi richiamato ai fini della copertura, non sussistono comunque risorse disponibili, e che la copertura è disposta solo per un triennio, mentre le minori entrate sembrano avere carattere permanente. Analogamente, segnala l'emendamento 3.0.2, che introduce una serie di incentivi a favore dei medesimi soggetti di cui sopra, da cui sembrano derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, privi di elementi di quantificazione e della relativa copertura. Con riferimento agli emendamenti 5.4 e 12.0.1, segnala poi che le misure ivi previste sembrano introdurre nuovi o maggiori oneri, non quantificati né coperti.

Riscontra quindi l'esigenza di valutare gli effetti finanziari sul patrimonio dello Stato derivanti dall'emendamento 7.6, che estende agli immobili di pertinenza del Ministero della giustizia e già adibiti a strutture penitenziarie la possibilità di trasferimento a titolo gratuito ai comuni delle isole minori, sul cui territorio i beni stessi si trovano. Segnala inoltre l'emendamento 12.0.2, che sembra comportare maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto attribuisce ai Comuni delle isole minori nuovi compiti per la gestione delle riserve naturali ivi esistenti, senza prevedere un contestuale trasferimento delle necessarie risorse. Infine, rileva che non vi sono osservazioni sui rimanenti emendamenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,20.

NOTA DI AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE TECNICA SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 261, 2562 E 2563, PRESENTATA DAL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'ECONOMIA E LE FINANZE VEGAS

ALLEGATO 1.

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO XI

Roma, 22 APR. 2004

Prot. N. 0050665
Rif. Prot. Entrata N. 0050023
Allegati: Vari

Risposta a nota del:

22 APR. 2004
20.05

Al Sottosegretario di Stato
Sen. Giuseppe VEGAS

SEDE

e, p.c.

All' Ufficio del coordinamento
legislativo
Ufficio legislativo-Economia

SEDE

OGGETTO: Istituzione delle nuove province di Monza e della Brianza (A.S. 2561), di Barletta-Andria-Trani (A.S. 2562) e di Fermo (A.S. 2563).

In merito ai provvedimenti indicati in oggetto – iscritti all'ordine del giorno del 22 e 23 aprile 2004 della V Commissione del Senato della Repubblica – sono pervenute le unite note n. 1421304-12/L-4 del 21 e 22 aprile 2004 (allegati 1 e 2), con le quali il Ministero dell'interno, in considerazione della richiesta formulata dalla predetta Commissione in data 6 aprile 2004, ha provveduto a comunicare gli aggiornamenti da apportare alle relative relazioni tecniche, alla luce delle modifiche operate dall'Assemblea della Camera dei Deputati.

In particolare, dal suddetto aggiornamento emerge che gli oneri connessi all'attività del Commissario si estendono sino all'insediamento degli organi elettivi delle province, per cui la relativa copertura deve essere prevista, non solo per gli anni 2004 e 2005, ma fino alla data del suddetto insediamento. Emerge, altresì, che dallo svolgimento delle consultazioni elettorali, diversamente da quanto riportato nelle relazioni tecniche originarie, non derivano oneri

aggiuntivi, in quanto il numero delle sezioni elettorali interessate dalle predette consultazioni corrisponde al numero delle sezioni elettorali da ridurre nelle province madri.

Pertanto – in conseguenza del predetto aggiornamento delle relazioni tecniche e in considerazione delle osservazioni formulate dagli Uffici della V Commissione nell'unità scheda tecnica (allegato 3) – **si rende necessario apportare ai provvedimenti in questione le modifiche riportate negli allegati 4, 5 e 6.**

Con l'occasione, si comunica che l'Ufficio legislativo, con fax in data 20 aprile 2004, ha trasmesso l'unità scheda tecnica (allegato 7), predisposta dagli Uffici della predetta Commissione in relazione all'A.S. 2562, in ordine alla quale si osserva quanto segue.

Con riferimento agli emendamenti 2.113, 2.126, 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.012 e 7.4, si segnala che sembrano condivisibili i rilievi formulati dagli Uffici della Commissione in ordine alla loro carenza di copertura.

Per quanto attiene agli emendamenti attinenti al protrarsi dell'attività del Commissario oltre il periodo per il quale è prevista la copertura finanziaria, si comunica che gli stessi sono da intendersi superati alla luce delle modifiche riportate negli allegati 4, 5 e 6.

In relazione, invece, agli emendamenti 2.114 e 2.125, si fa presente che gli stessi non sembrano forieri di maggiori oneri, in quanto resta comunque immutato il numero complessivo di unità di personale da ripartire tra le due province.

Relativamente infine ai restanti emendamenti, si ribadisce il parere contrario al loro ulteriore corso, atteso che le modifiche proposte non risultano coordinate con il resto del provvedimento istitutivo della nuova provincia di Barletta-Andria-Trani.

Il Ragioniere Generale dello Stato

F.to Grilli

ALLEGATO 1.



Ministero dell'Interno
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Ufficio Affari Regionali ed
Enti autonomi territoriali
N. 1421304-12/L-4

Roma, 21 aprile 2004

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Ufficio legislativo - Tesoro

ROMA

Oggetto: Aggiornamento relazione tecnica sugli A.A.S. 2561 (Istituzione Provincia di Monza e della Brianza), 2562 (Barletta-Andria-Trani) e 2563 (Fermo).

In riferimento alla richiesta di aggiornamento della relazione tecnica avanzata dalla Commissione Bilancio del Senato in data 6 aprile 2004, relativamente ai provvedimenti in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Quanto alla previsione di spesa per le attività affidate al Commissario si ribadisce la congruità della quantificazione a suo tempo effettuata, pari a 250 mila euro annui per ciascuna provincia, tenuto conto che era stata manifestata la disponibilità, da parte di soggetti pubblici e privati, a mettere a disposizione a titolo di comodato gratuito locali idonei ad ospitare il relativo Ufficio.

Quanto agli oneri relativi all'espletamento delle operazioni elettorali, si precisa che con decreto interministeriale del 23 maggio 2003, predisposto da codesto Dicastero d'intesa con questo Ministero e con quello della Giustizia, la spesa a carico del bilancio dello Stato per lo svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative svoltesi nel corso del predetto anno sono state quantificate nella misura massima di euro 2321,66 per ciascuna sezione elettorale. Detto importo dovrebbe essere confermato anche per le elezioni amministrative del 2004. A tal riguardo si precisa che il numero delle sezioni elettorali coinvolte, originariamente individuate in 694 per la provincia di Monza, in 442 per la provincia di Barletta e in 169 per la provincia di Fermo, potrebbe subire una leggera contrazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE
(P.L. Magliozzi)

ALLEGATO 2.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Ufficio Affari Regionali ed
Enti autonomi territoriali
N. 1421304-12/L-4

Roma, 22 aprile 2004

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Ufficio legislativo - Tesoro

R O M A

Oggetto: Integrazione elementi relazione tecnica sugli A.A.S. 2561 (Istituzione Provincia di Monza e della Brianza), 2562 (Barletta-Andria-Trani) e 2563 (Fermo).

Di seguito alla nota di pari numero ed oggetto del 21 aprile scorso si precisa che l'onere per l'espletamento delle prime elezioni degli organi di governo delle istituende province, indicato a suo tempo nella relazione tecnica, non comporta un aggravio di spesa a carico del bilancio statale, tenuto conto che il numero delle sezioni elettorali interessate dalle predette consultazioni corrisponde al numero delle sezioni elettorali da ridurre nelle province madri; esso, al contrario, potrebbe subire una contrazione in ragione dell'attuale minore consistenza demografica dei territori considerati.

Si precisa, altresì, che gli organi elettivi in carica presso le province di Milano, Bari e Ascoli Piceno saranno sottoposti al rinnovo in occasione delle prossime elezioni amministrative di giugno.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE
(P.L. Magliozzi)

ALLEGATO 4 (A.S. 2561).

Il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Monza e della Brianza degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.”.

Il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato, entro il limite di spesa di cui all'articolo 7, comma 2.”.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 – 1. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base “Fondo speciale” di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per l'attuazione dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di 16.896.911 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 15.394.971 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.501.940 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

ALLEGATO 5 (A.S. 2562).

Il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.”.

Il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato, entro il limite di spesa di cui all'articolo 7, comma 2.”.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“*Art. 7 - 1.* Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base “Fondo speciale” di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per l'attuazione dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di 16.456.873 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 16.156.873 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 300.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

ALLEGATO 6 (A.S. 2563).

Il comma I dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Fermo degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.”.

Il comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato, entro il limite di spesa di cui all'articolo 8, comma 2.”.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 - 1. Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base “Fondo speciale” di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa di 12.755.841 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 12.455.841 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 300.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 APRILE 2004

42^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» (n. 354): osservazioni favorevoli;

alla 10^a Commissione:

(2855) BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 8^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)

Giovedì 29 aprile 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di illeciti amministrativi e relative sanzioni nonché introduzione di norme complementari in relazione alla competenza ed al procedimento dinanzi al giudice di pace (2790).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 29 aprile 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE CORATO. – Modifica all'articolo 61 del codice penale (1544).
- CAVALLARO e GIARETTA. – Estensione del procedimento per convalida di sfratto alle ipotesi di comodato e di occupazione senza titolo di immobili. Modifiche al codice di procedura civile (1590).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (1639).
- VALDITARA – Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui (2851).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 29 aprile 2004, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004» (n. 365).

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (2869).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (2572) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 29 aprile 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università (2896).
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo (2912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - e della petizione n. 710 ad esso attinente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente: «Modifiche al regolamento recante norme concer-

nenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» (n. 361).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Relazione illustrativa della ripartizione, per l'esercizio finanziario 2004, del Fondo unico per gli investimenti – capitolo 7370 – «Fondo unico da ripartire – investimenti patrimonio culturale» dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali (n. 360).
- Piano di riparto di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2004, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 363).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 364).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003 (2796).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 29 aprile 2004, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (2901) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo al sistema sanzionatorio» (n. 356).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 29 aprile 2004, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori (470).
- PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori (813).
- BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori (1222) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori (1446).

- DETTORI ed altri. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori (1450).
 - e delle petizioni nn. 59 e 135 ad essi attinenti.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 29 aprile 2004, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui risultati dell'esame dei bilanci consuntivi per il 2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Seguito dell'audizione del professor Vincenzo Mungari e del dottor Maurizio Castro, presidente e direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

Giovedì 29 aprile 2004, ore 14

Comunicazioni del Presidente.
